This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

**Informazioni su questo libro**

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

**Linee guide per l'utilizzo**

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

**Informazioni su Google Ricerca Libri**

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

STC5

1.40

Bd. Dec. 1935

HARVARD LAW LIBRARY

Received MAY 6 1935

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

C.E/29

# ANNALI DI STATISTICA.

## ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

## STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL LUGLIO 1900

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV. 1901 N. 98.

Stat y. Statistics -

Stes

MAY 6 1935

# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

**Sessione del luglio 1900**


Pagina

Composizione della Commissione . . . . . VII

Programma dei lavori . . . . . IX

Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Gianturco) sui lavori e sulle proposte della Commissione . . . . . XI a XXVI

1) Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte civile) dell'anno 1900 . . . . . XII

2) Sulla metodologia nella statistica giudiziaria civile . . . . XIV

3) Sui giudizi di graduazione nel 1899 . . . . . ivi

4) Sull'esercizio della patria potestà, sulle istituzioni pupillari, e sui minorenni traviati e delinquenti . . . . . XVIII

5) Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) dell'anno 1900 . . . . . XIX

6) La statistica penale e il Casellario giudiziario negli anni 1898 e 1899 . . . . . XXI

7) Sulle condizioni degli stabilimenti penali e sulla efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati e alle loro condizioni fisiche e morali . . . . . XXIII

# PARTE I.

## VERBALI DELLE SEDUTE

### Seduta del 19 luglio 1900.

Pagina

Inaugurazione della sessione fatta da S. E. l'on. Balenzano, Sottosegretario di Stato . . . . . 1

Variazioni nella composizione della Commissione . . . . . 2

Comunicazioni del Comitato. . . . . 2

Discussione sulle comunicazioni del Comitato . . . . . 2 e 3

Lettura e discussione della relazione del senatore Righi, sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, intorno alla amministrazione della giustizia civile nell'anno 1899 . . . . . 4 a 8

### Seduta del 20 luglio 1900.

Seguito della discussione sulla relazione del senatore Righi . . . 9

Proposte e votazione . . . . . 12 a 15

Lettura della relazione del prof. Brusa sulla patria potestà, sui minorenni traviati o discoli e sulle istituzioni pupillari . . . . 15 e 16

### Seduta del 21 luglio 1900.

Discussione sulla relazione del prof. Brusa . . . . . 17 a 25

Proposta e votazione . . . . . 25

Lettura e discussione della relazione del comm. Pellecchi sul Casellario giudiziale e la statistica penale negli anni 1898 e 1899 . 25 a 27

Proposta . . . . . 27

### Seduta del 22 luglio 1900.

Lettura e discussione della relazione dell'on. Gianturco sulla metodologia nella statistica giudiziaria civile. . . . . 28 a 36

Proposte e votazione . . . . . 36 a 40

### Seduta del 23 luglio 1900.

Nomina dei componenti la Sottocommissione per lo studio delle condizioni dei minorenni e per l'ordinamento della statistica giudiziaria civile e commerciale . . . . . 41

Pagina

Lettura e discussione della relazione del comm. Lucchini sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) nell'anno 1900 . . . . . 42 a 45

**Seduta del 24 luglio 1900.**

Lettura della relazione del consigliere Penserini sui giudizi di graduazione nel 1899 . . . . . 46

Proposte e votazione . . . . . 46 e 47

Presentazione, in bozze di stampa, dei volumi della statistica giudiziaria civile e penale per il 1898; di un volume di notizie complementari alla statistica penale per gli anni 1896 e 1897 e di un volume di statistica notarile per il 1896 . . . . . 47

Proposta del Conservatore dell'archivio notarile di Milano circa la registrazione, nella statistica notarile, degli atti secondo il comune in cui furono ricevuti . . . . . 48 e 49

Lettura e discussione della relazione del comm. Canevelli sulla capacità degli stabilimenti penali in relazione al numero dei condannati e sull'efficacia della pena nei rapporti fisici e morali del detenuto . . . . . 49 a 52

Proposta e votazione . . . . . 52

Chiusura della sessione . . . . . ivi

## PARTE II.

## RELAZIONI ED ALLEGATI

**Relazioni dei Commissari.**

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente (relatore Azzolini) . . . . . 55

Composizione della Commissione. . . . . ivi

Relazione dei lavori della Commissione nella sessione del dicembre 1899 . . . . . 56

Deliberazioni della Commissione nella sessione del dicembre 1899 ivi

Giustizia amministrativa . . . . . 57

Pagina

Domicilio coatto e ammonizione . . . . . 57

Ufficio di cancelliere presso i Conciliatori . . . . . ivi

Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati . . . 58

Ricorsi pendenti presso le Corti di cassazione di Palermo e di Napoli . . . . . ivi

Registri dello stato civile . . . . . 59

Tutele . . . . . ivi

Ispezioni ministeriali . . . . . 60

Giudizi di graduazione . . . . . ivi

Casellario giudiziale . . . . . 63

Gratuito patrocinio. . . . . 66

Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1899 (relatore Righi) . . . . . 69

Relazione sull'esercizio della patria potestà, sulle istituzioni pupillari, sui minorenni traviati e delinquenti (relatore Brusa) . . . 100

Relazione sulla statistica penale e sul casellario giudiziario negli anni 1898 e 1899 (relatore Pellecchi) . . . . . 117

Relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) dell'anno 1900 (relatore Lucchini) 134

Relazione sui giudizi di graduazione nell'anno 1899 (relatore Penserini) . . . . . 154

Relazione sulle condizioni degli stabilimenti penali e sullá efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati e alle loro condizioni fisiche e morali (relatore Canevelli) . . . . . 190

## Allegati.

Circolare del 7 luglio 1900, n. 1837-XXIV Uff. Stat. Giud. - 1477 registro circ., sui giudizi di graduazione . . . . . 205

Circolare del 7 luglio 1900, n. 1838-XXI Uff. Stat. Giud. - 1476 registro circ., sulle tutele . . . . . 206

Circolare del 7 luglio 1900, n. 1839-XVIII Uff. Stat. Giud. - n. 1475 registro circ., sulla tenuta dei registri dello stato civile. . . . . 208

# ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

## Sessione del luglio 1900.

### Componenti la Commissione.

**PRESIDENTE:**

**Messedaglia Angelo,** senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

**COMMISSARI:**

**Arzolini** Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Beltrani-Scalia** Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Boccardo** Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio** Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Bosco** Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica, professore pareggiato di statistica nella R. Università di Roma;

**Brusa** Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

**Canevelli** Giuseppe, direttore generale delle carceri;

**Canonico** Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma;

**De' Negri** Carlo, ff. di direttore generale della statistica;

**Lucchini** Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Nocito** Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

**Ostermann** Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

**Pellecchi** Giuseppe, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Penserini** Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Ricciuti** Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

**Righi** Augusto, senatore del Regno;

**Sandrelli** Carlo, consigliere di Stato;

**Tami** Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

**Vivante** Cesare, professore di diritto commerciale nella R. Università di Roma;

**Zella-Milillo** Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

**SEGRETARI:**

**Aschieri** Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

**Farace** Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

# PROGRAMMA DEI LAVORI

1. Comunicazioni del Comitato (Azzolini).

2. Discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1899 (Righi).

3. Metodologia della statistica giudiziaria civile. — Relazione presentata dall'on. Gianturco nella 2ª sessione dell'anno 1899, rinviata per la discussione a questa sessione.

4. Esercizio della patria potestà, istituzioni pupillari, minorenni traviati e delinquenti (Brusa).

5. Sul modo in cui fu tenuto il servizio statistico penale e il casellario giudiziario negli anni 1898 e 1899 (Pellecchi).

6. Discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia penale nel 1899 (Lucchini).

7. Giudizi di graduazione nel 1899 (Penserini).

8. Sulle condizioni degli stabilimenti penali e sulla efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati e alle loro condizioni fisiche e morali (Canevelli).

**Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole Gianturco) sui lavori e sulle proposte della Commissione.**

---

Eccellenza,

Compio il dovere di informare l'E. V. sui lavori della prima sessione del corrente anno tenuta dalla Commissione per la Statistica giudiziaria dal 19 al 24 luglio u. s., acciocchè i voti espressi e le deliberazioni prese siano benevolmente esaminate dalla E. V., e ove incontrino, come spero, il suo assentimento abbiano al più presto pratica attuazione.

Il commissario segretario permanente cav. Azzolini, comunicò quanto era stato fatto dal Comitato durante l'intervallo di tempo corso dall'ultima sessione a questa, e la Commissione ebbe a notare con piacere che quasi tutte le precedenti deliberazioni erano state approvate dall'E. V., o dai vostri predecessori, sicchè si era potuto o compiere o dare un principio di esecuzione alle proposte delle precedenti assemblee.

Non insisto sui vari punti accennati dal relatore, che nella massima parte riguardano argomenti sui quali furono già stese altre relazioni, e soltanto mi limito a dire che la Commissione dovette ancora una volta riconoscere la efficacia delle visite eseguite agli Uffici giudiziarii dagli ispettori del Ministero della giustizia, in ordine particolarmente all'andamento dei giudizi di graduazione, e del Casellario, e che per ciò essa rinnovò il voto che fosse dato un impulso sempre maggiore a queste ispezioni, estendendole anche ad altri servizi e particolarmente a quello delle tutele.

**1. — Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (Parte civile) dell'anno 1900.**

Per ciascun distretto di Corte di appello il relatore, senatore Righi, ha brevemente illustrato le cifre più importanti che si riferiscono all'amministrazione della giustizia civile nel 1899 e raccolto le più interessanti osservazioni fatte in proposito dagli oratori.

Riassumere ancora lo studio del relatore, oltrechè ardua, sarebbe arida impresa perchè obbligherebbe a ripetere quanto dal relatore, già con studiata parsimonia di parola, è stato rilevato come meritevole di nota nei discorsi inaugurali.

Debbo quindi restringere il mio compito a riferire per sommi capi la discussione che fu fatta dalla Commissione sui punti che al senatore Righi parvero degni di particolare esame.

Il primo concerne i casi, oramai noti, di decisioni di magistrati italiani le quali ratificarono il divorzio ottenuto da coniugi italiani all'estero. A parte qualsiasi opinione sul divorzio, i Procuratori generali che trattarono di questo argomento e il relatore concordemente hanno messo in rilievo e deplorato l'artificio per cui si giunge a violare la legge italiana che sanziona l'indissolubilità del vincolo coniugale, ricorrendo ad un mezzo che può essere consentito soltanto a una ristretta classe di cittadini, cioè ai ricchi, i quali possono per alcuni mesi prendere domicilio all'estero e in tal modo ottenere il divorzio.

Anche la Commissione fece eco a queste lagnanze, pur essendovi stato taluno che notò come il fenomeno fosse comune ad altri Stati che hanno legislazioni restrittive in fatto di divorzio, e nei quali, come in Italia, si cerca di ottenere per via indiretta ciò che direttamente è vietato, sicchè il rimedio dovrebbe trovarsi in una soluzione più radicale che non fosse quella di impedire queste trasgressioni alla legge.

La Commissione però credè di dovere limitare il suo com-

pito a richiamare l'attenzione di V. E. su quei giudicati italiani che hanno dato forza esecutiva in Italia a sentenze di magistrati stranieri le quali ammisero il divorzio di sudditi italiani.

Il Procuratore generale di Palermo, riflettendo alle gravi conseguenze che possono derivare dalla mancata notificazione, fuori del luogo dove risiede l'interessato, per colpa dell'usciere giudiziario o per disguido postale, di un atto pel quale siano stabiliti termini perentorii, ha manifestato l'idea di attribuire il carattere di prova alla dichiarazione del ricevimento dell'atto stesso, fatta dall'Ufficio postale. Dalla discussione su questo argomento risultò che uno studio sulla materia era già stato fatto presso il Ministero della giustizia, e che era stato anche preparato da un predecessore di V. E. un disegno di legge, e perciò la Commissione, considerando d'altra parte gli inconvenienti che possono derivare dall'accoglimento puro e semplice della proposta del Procuratore generale di Palermo, pur aderendo al concetto informatore di essa, fece voti che si riprendessero gli studi già fatti in proposito per trovare un mezzo acconcio a fornire la prova della notificazione di un atto giudiziario, nei casi in cui questo debba spedirsi fuori col mezzo della posta.

Da ultimo, avendo il relatore rilevato da alcuni discorsi inaugurali che l'istituto dei probiviri in Italia è rimasto pressochè lettera morta, propose che vi fosse dato un maggiore impulso, persuaso dei vantaggi che esso potrebbe apportare ove se ne diffondesse sempre più l'applicazione. Alcuni Commissari peraltro si dichiararono apertamente contrari a questo istituto, secondo essi non apprezzato dalle popolazioni perchè non rispondente ad una necessità riconosciuta, e nel contrasto delle due opinioni si finì coll'approvare un differimento dello studio della questione a quando si tratterà di questa materia con una apposita relazione, la quale è già segnata nel programma dei lavori della Commissione.

## 2. — Sulla metodologia nella statistica giudiziaria civile.

L'E. V. quando nel 1899, non ancora Ministro della giustizia, prese parte ai nostri lavori e riferì alla Commissione intorno ai discorsi dei Procuratori generali per la parte civile, in appendice della relazione trattò di un argomento che ha un'alta importanza per i nostri studi, quello della *metodologia* nella statistica giudiziaria civile.

È inutile che io ricordi a V. E. le vicende le quali impedirono che questa parte della relazione fosse letta e discussa nella sessione per la quale era stata preparata, e come si deliberasse di riproporla in questa sessione. Nella quale però anche questa volta l'E. V. non intervenne, per un delicato riguardo voluto usare ai colleghi, le cui discussioni si sarebbero svolte più liberamente senza l'intervento del Ministro Guardasigilli.

Per delegazione avutane da V. E., il professore Bosco riassunse brevemente la relazione, e la discussione che ne seguì fu alta e degna dell'argomento e approdò a un voto pel quale fu nominata una Sotto-Commissione coll'incarico di studiare una riforma del metodo statistico nella giustizia civile, coll'esame degli ordinamenti vigenti negli altri Stati, per trarre da essi i lumi dell'esperienza.

A far parte di questa Sotto-Commissione ho chiamato i commissari signori: Bosco, Penserini e Sandrelli.

## 3. — Sui giudizi di graduazione nel 1899.

L'annuale relazione sui giudizi di graduazione fu letta dal commissario Penserini.

L'andamento di questi giudizi nel 1899 seguì il corso degli anni anteriori. Guardando alle cifre dei giudizi iniziati nel-

l'anno, trovasi un lieve aumento rispetto a quelle dell'anno precedente, aumento che è interamente da porsi a carico del Napoletano e della Sicilia, nelle altre regioni essendosi anzi verificata una diminuzione.

Rispetto ai giudizi rimasti pendenti, le cifre invero elevate, oscillanti intorno a 5300 nell'ultimo quadriennio, non devono impressionare di soverchio, come se l'opera della magistratura e dei funzionari di cancelleria si fosse dimostrata insufficiente. Queste cifre risultano dall'insieme di giudizi che pendono innanzi al magistrato nei diversi stadi di procedura ed è noto che dopo la sentenza di omologazione dello stato di graduazione non impugnata, succede il periodo della liquidazione, la durata del quale dipende esclusivamente dalla volontà delle Parti.

Intorno alla liquidazione il relatore si è particolarmente fermato, rilevando i diversi usi forensi che vigono nei vari Tribunali e che danno luogo anche a dubbiezze statistiche nel considerare i giudizi o come esauriti o come pendenti.

Il punto più controverso è se debbansi ritenere esauriti i giudizi nei quali è divenuta esecutiva la liquidazione, quando non sia stata richiesta la spedizione delle note di collocazione, spedizione che alcuni Tribunali praticano d'ufficio, altri soltanto su richiesta delle Parti.

Il relatore, dal puro e semplice punto di vista statistico, crede che i giudizi debbansi ritenere esauriti non appena sia divenuta esecutiva la liquidazione, e in tal senso ha presentato una proposta di modificazione del modulo con cui si raccolgono le notizie.

Esaminate le cifre alla stregua di questo criterio, la pendenza si riduce a poco meno di 3000 giudizi e non par quindi fuori di proposito la lode che nei rapporti dei Primi Presidenti e dei Presidenti di Tribunale viene tributata ai giudici delegati e alle cancellerie, per l'operosità e la diligenza spiegate.

Fra i motivi delle pendenze ha una certa gravità quello

di non avere eseguita la trascrizione della sentenza di vendita nel tempo prescritto, che è di 10 giorni. Le tavole statistiche rilevano il ritardo quando esso sia stato di oltre un mese e da esse risulta che in alcuni Tribunali, specialmente dell'Italia meridionale e insulare, per parecchi giudizi fu trascurata per tanto tempo l'osservanza dell'accennata prescrizione.

In generale dei ritardi vengono incolpate le Parti, ma, come già in altri precedenti rapporti, anche in quelli dell'anno 1899 da alcuni Tribunali si accusano pure le Conservatorie delle ipoteche di negligenza nell'eseguire le trascrizioni e sarebbe opportuno che la persistenza di questo inconveniente fosse accertata con speciale inchiesta.

Molto numerosi sono i casi di ritardo nel deposito del progetto di graduazione, benchè, quasi a mettere in peggior luce il fatto, più diligenti appaiano i Tribunali dove è maggiore il lavoro. Però il relatore non omise di avvertire che in questa parte le cifre statistiche possono essere inesatte, un po' per errori materiali di compilazione, un po' per i diversi criterii seguiti nel raccoglierle. Un errore che più facilmente inquina i prospetti è quello di far figurare anche i ritardi che toccano procedure di anni anteriori e ciò perchè nel registro nominativo rimangono le inscrizioni dei giudizi fino ad esaurimento di essi, e se per taluno si è verificato un ritardo in qualche atto procedurale, questo ritardo figura per più anni consecutivi, fino a che il giudizio non sia o cancellato o definitivamente registrato come esaurito.

Altri usi forensi, che danno luogo a inconvenienti, taluni anche abbastanza gravi, ha rilevato il relatore nella sua diligentissima rassegna, quali quelli sulla mancata o ritardata consegna dei documenti e delle domande di collocazione al giudice delegato, nei cinque giorni successivi alla trascrizione delle sentenze di vendita per colpa dei procuratori i quali o aspettano che tutte le dimande di collocazione siano prodotte, o pretendono che la consegna non si possa fare se non su richiesta del creditore istante, e sulle spese privilegiate che in

alcuni luoghi si fanno liquidare dai giudici delegati anzichè dal Tribunale con la sentenza di omologazione.

Nell'ultima parte della sua relazione il consigliere Penserini ha preso in esame le varie proposte di riforma fatte dai Magistrati riferenti per eliminare le irregolarità osservate.

In generale si propongono delle modificazioni alla procedura, acciocchè si provveda al deposito occorrente per far fronte alle spese del giudizio di graduazione e siano fissati termini perentorii, decorsi i quali si debba provvedere d'ufficio; e si diano al magistrato poteri coattivi per vincere l'inerzia delle Parti.

Il relatore però fece delle riserve su queste proposte, quanto alla prima perchè la legge provvede sufficientemente colle disposizioni di cui agli articoli 672 e 684 del Codice di procedura civile, le quali solo in rari casi possono riuscire insufficienti, e quanto alla seconda perchè bisogna andare guardinghi, in materia di interesse e diritto privati, nel porre limitazioni alla volontà delle Parti. Tuttavia trovò accettabili alcune delle modificazioni suggerite e per ciò propose che fossero segnalate a Vostra Eccellenza.

Ecco testualmente quali furono le conclusioni del relatore, approvate dalla Commissione.

" I. — Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

" *a*) sul dubbio se le note di collocazione debbano dai " cancellieri essere spedite soltanto a richiesta di parte, ov- " vero anche di ufficio non appena sia divenuta esecutiva la " liquidazione depositata in cancelleria fatta d'accordo delle " parti o con perizia;

" *b*) sul ritardo denunciato dai Presidenti dei Tribunali " di Isernia, Matera e Melfi di trascrizioni e correlative iscri- " zioni di ipoteca legale per fatto e responsabilità degli uffici " ipotecari;

" *c*) sulle differenze notate fra i prospetti nominativi e " numerici, e sulla evidente deficienza di revisione nel riassu- " mere i prospetti numerici per distretti di Corti di appello;

" *d*) sui vari e diversi usi forensi rilevati specialmente in
" relazione all'articolo 710 del Codice di procedura, e sulle
" preaccennate proposte di riforme procedurali.

" II. — Pregare S. E. il Ministro che voglia, mano mano
" che pervengono al Ministero, fare trasmettere i prospetti nu-
" merici e nominativi di ogni Distretto alla Direzione generale
" della statistica perchè ne faccia sollecita verifica e disponga
" le correzioni degli errori che vi constati in tempo utile per-
" chè il Commissario relatore abbia presenti fatti ben accer-
" tati e cifre esatte.

" III. — Demandare al Comitato di modificare il modulo
" dello stato numerico per considerare statisticamente esauriti
" i giudizi indicati ora fra i pendenti a colonna 21; e per chia-
" rire che le notizie numeriche richieste alle colonne 27 a 36
" sono limitate ai fatti avvenuti nell'anno del quale si rende
" conto. "

## 4. — Sull'esercizio della patria potestà, sulle istituzioni pupillari, e sui minorenni traviati e delinquenti.

Il prof. Brusa in adempimento di un voto della Commissione ha raccolto in una breve memoria quanto è stato fatto da essa intorno agli argomenti suindicati, come preparazione di uno studio più ampio a coordinamento di tutto il materiale statistico che concerne le condizioni dei minorenni nei riguardi della istruzione, della moralità, e della delinquenza.

In seguito a questa relazione, la Commissione ha deliberato che venisse nominata una Sottocommissione coll'incarico preciso e determinato di raccogliere tutto il materiale in discorso ed essendo stato a me affidato il compito di nominarla ho chiamato a farne parte i commissari Beltrani-Scalia, Brusa e Ricciuti.

**5. — Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) dell'anno 1900.**

Fu relatore su questo tema il consigliere Lucchini. Il quale come esordio al suo studio, accennò allo sconforto provato nell'accingersi al lavoro, avendo dovuto rilevare ancora una volta i vizi e i difetti che si incontrano in molte delle annuali Relazioni dei Procuratori generali, che, a suo dire, non si informano alla lettera e allo spirito dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario.

Ed egli enumerò diverse di queste imperfezioni, sostanziali alcune, altre formali, e talune anche, è necessità riconoscerlo, non di lieve momento.

Questa parte del lavoro del collega che si impernia su apprezzamenti non sempre benevoli intorno ai discorsi dei Procuratori generali, ma che sono però il frutto di mature convinzioni professate con costante sincerità e franchezza, parve ad alcuno che esorbitasse dai limiti in cui ogni relatore deve contenere il proprio lavoro, e sollevò poi le proteste del commissario Ricciuti, Procuratore generale di Roma, il quale rivendicò la più ampia libertà ai Procuratori generali nel fare i loro discorsi e la insindacabilità di questi per la parte che non fosse strettamente statistica.

L'accordo tuttavia fu ben presto trovato, avendo il professor Lucchini assunta la personale responsabilità degli apprezzamenti da lui fatti sui discorsi dei Procuratori generali, e ai quali perciò rimaneva estranea la Commissione, ed essendosi riconosciuto che il giudizio di questa doveva limitarsi alla seconda parte della relazione.

Il relatore ha riportato l'opinione di quegli oratori che hanno trattato della delinquenza in rapporto al suo movimento, e ha notato che qualcuno se non si è allarmato dell'aumento di essa non ha creduto nemmeno di dover rallegrarsi della sua trasformazione da delinquenza violenta in

delinquenza fraudolenta, mentre altri, e il relatore con essi, vittoriosamente hanno osservato in contrario che l'aumento delle cifre non vuol sempre dire peggioramento di condizioni, essendo il delitto in relazione con molti fattori sociali i quali hanno talora origini tutt'altro che disonorevoli e che spiegano anche l'avvertita trasformazione. Peraltro il relatore ha osservato che pochi Procuratori generali trattano questo argomento con quel corredo di dati e di osservazioni che è richiesto dalla sua importanza.

Anche sui minorenni e sulla recidiva, che erano argomenti additati dalla Commissione e dal Ministro allo studio dei Procuratori generali, ben poco è stato detto nei discorsi inaugurali.

Discorrendo dell'azione giudiziaria e dell'esito dei procedimenti alcuni Procuratori generali misero in rilievo i gravi danni della impunità e i più hanno invocato una riforma della polizia giudiziaria.

Sull'istruttoria penale, argomento di alta importanza, per le attinenze sue coi più interessanti problemi dell'amministrazione della giustizia, scarsa è stata la messe di osservazioni che il relatore ha potuto raccogliere: soltanto da alcuni Procuratori generali fu espresso il voto che si facesse una più larga pubblicità delle investigazioni istruttorie, pur dimostrando molta diffidenza circa le innovazioni introdotte in Francia colla legge del 1897; e da altri fu richiamata l'attenzione sul largo uso delle delegazioni istruttorie ai Pretori, e sull'esiguo numero delle citazioni dirette e direttissime.

Scarse informazioni si ebbero intorno al Giurì e al suo funzionamento, specialmente in relazione alla formazione delle liste annuali e d'udienza, e quei pochi Procuratori generali che vi accennarono si limitarono a rilevare qualche irregolarità di funzione, senza confortare il detto col fatto statistico.

Esaminando i giudizi d'appello si manifestano evidenti le notevoli differenze nelle percentuali da distretto a distretto così pel numero complessivo degli appelli come per le riforme

e le conferme, senza che dai capi del Pubblico Ministero siano date, nelle loro relazioni, sufficienti spiegazioni sulla disparità delle cifre, i più limitandosi ad alcune considerazioni generali sull'opportunità o meno di conservare l'istituto dell'appello.

Alcuni Procuratori generali avanzarono proposte di riforma del casellario giudiziale per rendere meno grave e meno pregiudicevole, in taluni casi determinati, la inscrizione degli addebiti penali, e qualche altra osservazione degna di menzione è stata fatta su disparati argomenti quali: le perizie giudiziarie, che qualcuno vorrebbe sottratte al contrasto della accusa e della difesa; l'esecuzione delle sentenze penali, deplorandosene la sospensione nella maggior parte dei casi in cui vi sia stato ricorso in grazia e costituendosi per tal modo quasi un quarto stadio processuale dopo l'appello e la cassazione; la condanna condizionale, propugnata da due soli Procuratori generali; i matrimonii illegali, che un Procuratore generale vorrebbe legislativamente disciplinati; gli errori giudiziari, che richiederebbero, se riconosciuti, la necessità di indennizzare le vittime e infine le spese di giustizia, che a buon diritto si vorrebbe chegravassero esclusivamente sui delinquenti che le hanno causate.

L'ampia rassegna delle cose discorse dai Procuratori generali non fu chiusa dal relatore con alcuna speciale proposta, parendogli che la trattazione degli argomenti avesse una impronta troppo personale e tale quindi da non meritare che l'attenzione del Governo fosse su di essi richiamata, e perciò la Commissione si limitò a prender atto di questa relazione.

### 6. — La statistica penale ed il casellario giudiziario negli anni 1898 e 1899.

Nella prima parte della relazione il comm. Pellecchi ha riassunto i rapporti pervenuti al Ministero della giustizia sui detti argomenti, richiesti ai Procuratori generali e ai Procu-

ratori del Re con circolare 12 marzo 1895, 2 gennaio e 21 aprile 1896, 7 novembre 1898, e nella seconda parte ha trattato delle speciali informazioni che sul casellario giudiziario sono state domandate con circolare del 28 febbraio 1899, n. 1663.

Per quanto si riferisce alla prima parte, il metodo seguìto dal relatore, che fu quello di esporre singolarmente per ogni distretto di Corte di appello come abbiano proceduto i due servizi della statistica penale e del casellario, non mi consente se non di riassumere in poche parole l'impressione generale del relatore desunta dall'esame accurato e diligente dei rapporti.

Il servizio statistico, meno qualche ritardo nella compilazione delle schede presso taluni uffici giudiziarii e qualche irregolarità nella tenuta dei registri giornalieri, fu commendevole presso la maggior parte delle Autorità giudiziarie e nel 1899 procedè anche meglio che nel 1898, essendosi potuto ottenere che fossero eliminati alcuni degli inconvenienti venuti in chiaro nell'anno precedente.

Quanto alle speciali informazioni richieste sul casellario, è stato osservato che generalmente i cartellini si compilano entro i 15 giorni prescritti e sono forniti delle notizie richieste; che talvolta l'annotazione dell'eseguita compilazione si fa sulla copertina dei processi anzichè sui margini della decisione; che talora si omette di indicare nella parte superiore destra dei cartellini l'anno in cui fu proferita la decisione e se il condannato era recidivo; che in qualche distretto fu trascurata la compilazione dei cartellini nei casi di delitti e di contravvenzioni a leggi speciali, o di non provata reità, o di remissione dalla querela ovvero di condono di pena per effetto di amnistia, quando ne sia stata fatta applicazione a persona determinata; che le annotazioni nel prontuario cronologico e nel repertorio di controlleria si fanno talora con qualche ritardo; che assai trascurato appare il servizio in fatto di eliminazione dei cartellini di condannati per contravvenzioni o di defunti, pei quali ultimi si eseguisce l'eliminazione generalmente sol quando

da una Casa di pena pervenga notizia della morte; che infine il rilascio dei certificati viene fatto con molta sollecitudine. Due prospetti corredano la relazione del commissario Pellecchi e da uno di essi si rileva che il numero dei cartellini compilati nel 1898 fu di 501,890 e dall'altro che il numero dei certificati penali rilasciati dalle Cancellerie fu di 415,718.

Nessuna speciale proposta è stata presentata dal relatore, il quale si limitò a far voti che il nuovo Codice di procedura penale provveda a migliorare l'ordinamento del casellario e che esso possa avere una sollecita attuazione.

**7. — Sulle condizioni degli stabilimenti penali e sulla efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati e alle loro condizioni fisiche e morali.**

Il comm. Canevelli, direttore generale delle carceri, nella sessione del dicembre dello scorso anno aveva riferito sullo stato degli edifizi carcerari al 1° gennaio 1898, riprendendo in esame un argomento che era stato trattato nel 1894 dal senatore Costa, e che aveva allora, e, per circostanze a tutti note, ha tuttora, una importanza speciale per lo studio dell'applicazione del sistema penale introdotto nel nuovo Codice e conseguentemente della efficacia di esso.

Questa correlazione fra il tema trattato dal relatore, che fu tenuto nei limiti di una rassegna meramente obbiettiva sulla capacità degli stabilimenti penali in relazione al numero dei condannati, e il tema più arduo ed importante degli effetti derivati dall'applicazione delle pene sullo stato fisico e morale dei detenuti, non sfuggì alla Commissione, la quale con unanime deliberazione volle che la trattazione dei due argomenti quindi innanzi fosse fatta di conserva.

Il comm. Canevelli, con una sollecitudine di cui dobbiamo essergli grati, senza attendere che l'argomento fosse rimesso in discussione, quando ne fosse venuto il turno secondo il

programma dei lavori, ha voluto, fin da questa sessione, completare, per dir così, la precedente relazione, fornendo interessanti notizie sulla seconda parte del tema.

Per la ristrettezza del tempo però, ed anche perchè la discussione intervenuta nel dicembre dell'anno passato aveva indicato al relatore quale fosse la parte del programma che più urgentemente importava illustrare, egli si limitò a dar conto degli effetti della segregazione cellulare continua.

Quali siano stati questi effetti nei due periodi, precedente l'uno, susseguente l'altro all'attuazione del nuovo sistema penitenziario adottato dal Codice italiano, il relatore desunse da un triplice ordine di confronti e cioè paragonando coloro che furono sottoposti alla segregazione cellulare con coloro che scontarono la pena detentiva a regime di vita comune rispetto alle malattie e alla mortalità; rispetto al turbamento dell'animo che può condurre al suicidio; e rispetto in fine all'indebolimento o alla perdita delle facoltà mentali.

Quanto alle malattie così nel primo periodo (1880-89) come nel secondo (1890-99) la media delle giornate d'infermeria per i sottoposti a segregazione cellulare fu inferiore a quella pei detenuti a vita in comune e ciò perchè i condannati in cella sono meno esposti degli altri alle indisposizioni passeggiere le quali danno il maggior contingente di giornate di infermeria.

Per le morti, la percentuale dei detenuti a segregazione continua, nel secondo decennio è notevolmente superiore a quella dei detenuti a vita in comune, e anche più sfavorevoli risultano le condizioni dei condannati a segregazione cellulare continua in rapporto ai suicidi e alla pazzia.

Dall'esame dei dati esposti il Direttore generale delle carceri non esitò a riconoscere una dannosa e funesta influenza della segregazione cellulare continua sulla salute dei condannati, mentre essa è molto efficace come mezzo di intimidazione.

Peraltro, siccome qualsiasi pena non può non produrre conseguenze più o meno dannose alla salute dei condannati,

e poichè i sinistri effetti della segregazione cellulare continua sono da attribuirsi più che alla sua natura alla durata, il relatore ha suggerito di modificare l'applicazione della segregazione cellulare.

Attualmente, stante l'insufficienza delle celle e l'impossibilità di scontare le pene secondo il sistema penitenziario accolto dal Codice, la segregazione cellulare continua viene applicata, con certe norme fissate dal Regolamento carcerario in via transitoria, integralmente a tutti i condannati a pene superiori a 15 anni di durata e ai condannati all'arresto per un anno o più; e parzialmente, avuto riguardo alla disponibilità delle celle, a tutti gli altri condannati. Secondo il progetto del relatore, tutti i reclusi dovrebbero essere sottoposti alla segregazione cellulare, ridotta però per tutti proporzionalmente nella durata. Con questo espediente cesserebbe la grave disparità di trattamento che vi è ora fra i condannati reclusi e si verrebbe anche a facilitare la soluzione del problema del lavoro carcerario.

Infatti, sebbene la disoccupazione fra i detenuti sia venuta scemando, perchè mentre su un totale di 26,601 detenuti al 1° gennaio 1898, quelli privi effettivamente di lavoro erano 7345, al 1° gennaio 1899 questi erano discesi a 5800, pure è sempre alto il numero degli oziosi per molte complesse ragioni che è superfluo qui ricordare. Questo numero però potrebbe essere ridotto ancora notevolmente qualora si adottasse il temperamento accennato, perchè si potrebbe allora, con opportune norme regolamentari, prescrivere che i condannati alla reclusione, dopo un tempo relativamente abbreviato di segregazione continua, venissero assegnati a lavori agricoli in località malsane, per compensare la maggior mitezza nello scontare la pena con una maggior durezza e intensità di lavoro. Contro l'obiezione che queste disposizioni non sono scritte nel Codice, giustamente osservò il Canevelli che già oggi, come a tutti è noto, la legge non può essere applicata tal quale è scritta, e che fra due vie diverse dalla via tracciata,

meglio è seguire quella che più si avvicina al punto che si vuole raggiungere.

Le idee del relatore ebbero un largo consenso di approvazione dai colleghi, e sebbene non fosse votata nessuna formale proposta, perchè il comm. Canevelli non credè nella sua posizione ufficiale di doverne fare, pure la Commissione deliberò che fosse richiamata l'attenzione di V. E. sull'opportunità di questa riforma.

Qui il mio compito è finito.

Voglia ora l'E. V. prendere in considerazione le proposte e i voti che ho avuto l'onore di riferirle e se avranno, come spero, la sua approvazione, l'opera della Commissione avrà il suo desiderato coronamento.

Roma, 31 dicembre 1900.

*Il Presidente della Commissione*
Senatore **A. MESSEDAGLIA**.

# PARTE I.

## VERBALI DELLE SEDUTE.

## Seduta del 19 luglio 1900.

**Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

Interviene all'adunanza, in rappresentanza di S. E. il Ministro Guardasigilli, S. E. l'on. Balenzano Sotto-Segretario di Stato, ed assume temporaneamente la presidenza.

La seduta incomincia alle ore 10.

Balenzano. L'assenza del Ministro da Roma gli porge la fortunata occasione di rivolgere a nome di lui ed anche personalmente un premuroso e riverente saluto alla benemerita Commissione per la statistica giudiziaria ed all'illustre uomo che la presiede. Importanti argomenti sono all'ordine del giorno della presente sessione. Ma uno specialmente ha fermato l'attenzione del Ministro, quello dei *giudizi di graduazione*. È intendimento del Guardasigilli di presentare un progetto di legge su questo argomento; e nell'elaborazione del medesimo, conta, fin d'ora, di valersi degli studi accurati e delle indagini che dalla Commissione verranno compiuti sulla materia.

Messedaglia. Ringrazia S. E. il Sotto-Segretario di Stato delle cortesi parole indirizzate alla Commissione che egli ha l'onore di presiedere, la quale procurerà di continuare a meritarsi la fiducia del Governo.

Prega poi S. E. di voler portare all'onorevole Guardasigilli il

riverente saluto della Commissione che ebbe l'onore di averlo per suo membro.

(*S. E. il Sotto-Segretario di Stato lascia la presidenza al senatore Messedaglia e abbandona l'aula*).

Presidente. Partecipa alla Commissione che con decreto ministeriale del 14 luglio corrente sono state accettate le dimissioni del senatore Fedele Lampertico e del comm. Eugenio Forni da membri elettivi della Commissione e furono chiamati a sostituirli il senatore Martino Beltrani-Scalìa, Consigliere di Stato, ed il commendatore Nicola Ricciuti, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Con decreto di pari data è stato anche nominato membro della Commissione il prof. Cesare Vivante, in sostituzione dell'onorevole E. Gianturco, assunto all'ufficio di Ministro Guardasigilli.

Beltrani-Scalìa ha chiesto la parola per esprimere la sua riconoscenza a chi ha voluto richiamarlo a far parte di questo autorevole consesso, dolente soltanto di dovere sostituire l'illustre senatore Lampertico, tanto a lui superiore per ingegno e dottrina.

Presidente. Invita il commissario Azzolini a leggere le *Comunicazioni del Comitato.*

Azzolini. Legge le comunicazioni (1).

Lucchini. Si compiace che una proposta da lui particolarmente caldeggiata abbia potuto avere attuazione; allude alle ispezioni, le quali, compiute da funzionari del Ministero della giustizia, hanno fatto, come era da prevedere, ottima prova, mettendo in luce delle deficienze in alcuni servizi di cui prima avevasi soltanto sentore.

Nell'esprimere questo compiacimento manifesta il voto che, quando si tratti di argomenti che possono interessare la Commissione, siano alla medesima comunicate anche le relazioni degli ispettori, se non integralmente, almeno in quelle parti che non hanno carattere riservato.

Azzolini. Certamente i rapporti degli ispettori possono formare argomento di esame da parte della Commissione, ma anzichè una pubblicazione per intero negli Atti della medesima, la quale ta-

(1) Vedi questa relazione a pag. 55 del presente volume.

lora potrebbe non ritenersi opportuna per il carattere riservato che i detti rapporti possono avere, gioverà che questi, mano mano che siano apprestate relazioni su qualche tema che fu argomento di ispezioni speciali, siano richiesti e comunicati ai Commissari incaricati di riferire.

Beltrani-Scalìa. Nella relazione del Comitato si fa menzione di tre ispettori del Ministero dei quali uno vede tutto bene, gli altri vedono tutto male. Essendo stato parecchi anni ispettore del Ministero dell'Interno sa che taluni risultati delle ispezioni dipendono da impressioni del tutto personali. Su ciò richiama l'attenzione dei colleghi perchè i loro apprezzamenti sui rapporti degli ispettori, non prescindano da questa circostanza di fatto.

Azzolini. Fa osservare al senatore Beltrani-Scalìa come l'ispettore che nelle ultime relazioni ha veduto tutto roseo, venne, nei rapporti sulle ispezioni compiute nel precedente semestre, a conclusioni affatto diverse, come può rilevarsi consultando le comunicazioni presentate alla Commissione nell'ultima sessione.

Presidente. Chiama l'attenzione dei colleghi sull'ultima parte delle comunicazioni del Comitato, circa gli ulteriori studi da farsi sul patrocinio gratuito e sull'avvocatura dei poveri. È una *quaestio perpetua* che più volte ha occupato la Commissione, senza che si sia mai potuto arrivare a conclusioni definitive. Mette però ai voti la proposta di incaricare qualche commissario di raccogliere il materiale che trovasi presso il Ministero della giustizia e di riferire in una delle prossime sessioni.

La proposta è approvata.

Presidente. Legge un telegramma ricevuto da S. E. Gianturco, in risposta ad altro, trasmessogli dalla presidenza, col quale gli si domandava se consentiva che la Commissione discutesse la seconda parte della relazione da lui presentata nella precedente sessione, sulla metodologia nella statistica giudiziaria, civile e commerciale.

La risposta è in questi termini: « Non solo consento, ma desi-
« dero Commissione discuta seconda parte mia relazione relativa
« metodologia statistica giudiziaria civile. Diligenza e cortesia col-
« leghi, ai quali mando da lontano mio reverente affettuoso saluto,
« supplirà mia assenza.

« Ministro Gianturco. »

La Commissione, su proposta del presidente, delibera di rimandare ad uno degli ultimi giorni della sessione la lettura e discussione di questa relazione.

Presidente. Invita il senatore Righi a leggere la relazione sui *Discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia civile nell'anno* 1899.

Righi. Legge la relazione (1).

De' Negri. Fermandosi sulla seconda delle proposte colle quali il senatore Righi chiude la sua pregevole relazione, quella relativa alla possibilità di dare forza probatoria nei riguardi della notificazione di un atto giudiziario, alla ricevuta dell'ufficio postale, ricorda come il Ministro Zanardelli desse al comm. Tami ed a lui l'incarico di mettersi d'accordo col Ministero delle Poste per dare esecuzione a questa proposta nel modo migliore. Ora potrebbe pregarsi l'attuale Guardasigilli di richiamare gli studi fatti in quell'occasione.

Relativamente poi all'altra proposta di promuovere una maggiore estensione dell'istituto dei Probiviri, egli dubita dell'efficacia di essa perchè questa Magistratura speciale non funziona per l'apatia sia degl'industriali sia degli stessi operai. Anche in centri industriali e di grande attività operaia, come Milano, il numero di coloro che si recano alle votazioni è molto scarso. Ora che cosa può fare in ciò il Ministero? Un voto della Commissione sarebbe del tutto platonico.

Penserini. Ha chiesto di parlare sulla proposta del relatore concernente l'istituto dei Probiviri, e per dire che egli non ha alcuna fede nell'efficacia del voto che dovrebbe esser fatto al Ministro. L'esperienza insegna che si riesce bensì a codificare gli usi, ma che non si riesce a introdurli con una nuova legge.

Crede di dover rilevare a proposito di alcune medie desunte dalla relazione del Procuratore Generale di Napoli, il quale mette a confronto i dati dei vari Tribunali del suo distretto, che questi dati statistici quando hanno per base un campo ristretto, come un circondario giudiziario, non hanno alcuna importanza, tanto più

(1) Vedi questa relazione a pag. 69 del presente volume.

quando, come nel caso, un solo Tribunale ha un lavoro corrispondente alla metà del lavoro di tutti gli altri Tribunali del distretto.

Vivante. Quanto si è detto circa alla scarsa applicazione dell'istituto dei Probiviri potrebbe dimostrare che la pratica non è favorevole alla moltiplicazione delle giurisdizioni speciali. Ora gli pare che, approvando la terza proposta del senatore Righi, si verrebbe come a protestare contro questa resistenza, che per molti aspetti è lodevole.

Domanda se la Commissione debba proprio incoraggiare col suo voto queste giurisdizioni speciali. La questione è grave e non vorrebbe fosse pregiudicata da una deliberazione della Commissione.

Ostermann. Fa presente una circostanza di fatto. Nella relazione presentata l'anno scorso dal Ministro Gianturco fu trattato espressamente questo argomento. Ora gli sembra opportuno che, prima di esprimere un voto, la Commissione tenga presente quella parte della detta relazione, che fu letta, ma sulla quale fu riservata la discussione.

Ricciuti. La prima proposta del Relatore riguarda la condizione della nostra legislazione che permetterebbe ai cittadini italiani di trovare artificiosamente il mezzo di divorziare. Ora egli desidera alcune spiegazioni sulla raccomandazione che in proposito dovrebbe esser fatta al Ministro Guardasigilli. Se questa raccomandazione dovesse avere la sua efficacia in rapporto alla legislazione, ed estrinsecarsi in eventuali modificazioni del Codice, nulla avrebbe ad eccepire perchè non sarebbero ora in discussione queste riforme, ma se essa dovesse riferirsi alla giurisprudenza, egli ricorda che la medesima è varia, alcune Corti richiedendo la nazionalità straniera di uno almeno dei coniugi, altre altre modalità, e non crede che il Guardasigilli possa influire, in un senso o nell'altro, per modificarla. Non comprende quindi in qual modo quella raccomandazione possa esplicarsi e quindi desidera conoscere i limiti di essa.

Righi. Circa la terza sua proposta ritiene giuste le osservazioni fatte dai colleghi sull'istituto dei Probiviri, il quale effettivamente non ha trovato quel consenso della popolazione che si era sperato. Egli però non ha fatto che mettere in rilievo che una legge dello Stato non ha esecuzione perchè, se fosse il caso, si provveda. È di

accordo col collega Ostermann circa l'opportunità di leggere quella parte della relazione Gianturco in cui si tratta dei Probiviri.

Su quanto ha osservato il collega Ricciuti deve far rilevare che egli nel suo lavoro si propose di riassumere esattamente le relazioni dei Procuratori Generali. I voti quindi da lui proposti sono rigorosamente definiti dalle relazioni medesime. Ora quei funzionari pongono tutti in rilievo che essi ritengono un assurdo, che si possa riconoscere giudiziariamente valido un mezzo artificioso per frodare la legge, tanto più quando questo mezzo è quasi esclusivamente a beneficio dei ricchi. Questa segnalazione parve a lui degna di essere presa in considerazione. Circa poi gli effetti di un richiamo al Guardasigilli crede che l'esame di essi esorbiti dal compito della Commissione. Se dovesse però esprimere il suo pensiero personale non esita a dichiarare che esso sarebbe conforme a quello dei Procuratori Generali che hanno trattato di questa materia, perchè lo eludere, sotto qualsiasi forma, la legge è causa di corruzione della pubblica moralità. Il fatto denunciato costituisce uno scandalo, tanto più grave quanto più elevata è la posizione sociale di coloro che lo compiono.

Per scrupolo di lealtà però deve aggiungere che i tre Procuratori Generali che protestarono contro questa giurisprudenza sul divorzio, sembrerebbero favorevoli allo accoglimento di questo istituto nella nostra legislazione.

Zella-Milillo. Ricorda che le sentenze pronunciate all'estero per avere esecuzione nel Regno debbono formare oggetto di un giudizio di delibazione. In materia di divorzio questo giudizio di delibazione fu, pel passato, contrario alla esecuzione delle sentenze in forza dell'articolo 12 delle Disposizioni preliminari del Codice civile, e soltanto in questi ultimi tempi si ebbero sentenze favorevoli. Ora nello stato attuale della giurisprudenza non sembra opportuno l'intervento del Guardasigilli.

Ostermann. Fa presente che in tutti i giudizi di delibazione deve concludere il Pubblico Ministero. Ora quando nel caso singolo siavi la prova che fuvvi una frode, il Pubblico Ministero potrà influire colle sue conclusioni sul pronunciato del Magistrato. È dunque una questione che può essere risolta caso per caso.

Brusa. Ha chiesto la parola su questo argomento per associarsi al relatore nel deplorare un fatto che anche a lui pare sia uno scandalo, tanto più che, nel modo in cui sarebbe accolto dalla giurisprudenza, costituirebbe un privilegio a favore delle classi agiate. Però, dopo tutto quello che si è detto, vorrebbe fosse meglio chiarito il significato della raccomandazione che si vuol fare al Ministro.

Si dice v'è la frode alla legge, ma si cade in una petizione di principio, perchè quando si voglia provare che la frode fu adoperata in violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni preliminari del Codice civile, occorre appunto che sia chiarito il significato da darsi alle parole *ordine pubblico*, *buon costume*, contenute in quell'articolo. Ad ogni modo, gli pare che il concetto della raccomandazione al Ministro dovrebbe essere ben precisato. Se lo scopo fosse quello di eccitare il Pubblico Ministero a spiegare la sua azione, egli non saprebbe consentirvi, perchè sarebbe come muovere censura all'Autorità giudiziaria. Resta quindi una questione di riforma legislativa, la quale non può discutersi senza che entri in discussione l'istituto del divorzio, che peraltro non può formare oggetto degli studi della Commissione.

Giacchè ha la parola, richiama l'attenzione dei colleghi sulla questione concernente la *ricerca della paternità* per la quale si è formata in Italia una corrente favorevole. Benchè non sia còmpito della Commissione entrare in argomenti di carattere legislativo, egli rileva che la difficoltà di formulare un progetto pratico sulla materia consiste in ciò, che si pretende di regolare con essa rapporti troppo complessi. Se gli effetti della ricerca della paternità di regola si limitassero ai soli rapporti pecuniari, come hanno fatto altre legislazioni, fra cui la tedesca, sarebbe più agevole la risoluzione dell'importante problema. Questo egli ha ricordato perchè, a suo avviso, gioverebbe che su questa via si mettessero i magistrati del Pubblico Ministero e nelle loro relazioni ci dicessero quale è il loro pensiero.

Vivante. Prega di scusare se richiama l'attenzione dei colleghi su di una questione che avrebbe dovuto accennare in principio della seduta. Non pratico degli usi di questa Commissione è rimasto in silenzio ad ascoltare i colleghi, sperando che gli si offrisse

occasione propizia per dire il suo pensiero, che è questo: facendo un'inchiesta per suo conto sui registri dei Tribunali, ebbe occasione di notare che quelli relativi alle società commerciali sono tenuti con molto disordine. Ora egli si permette di raccomandare al Comitato di voler portare il suo esame sull'argomento e vedere se sia il caso di pregare il Ministro di dare incarico agli ispettori del Ministero di verificare il modo come sono tenuti i detti registri.

Presidente. Sarà tenuto presente questo desiderio del collega Vivante e intanto prega il senatore Righi di vedere se sia il caso di dare altra forma alle proposte colle quali si chiude la sua pregevole relazione.

Stante l'ora tarda è rimandata alla prossima seduta la votazione delle proposte.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

---

## Seduta del 20 luglio 1900.

**Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i commissarii: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

Presidente. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Continua la discussione sulla relazione del senatore Righi.

Bosco. Desidera fare alcune osservazioni circa la prima proposta del relatore, quella cioè riguardante il divorzio di cittadini italiani, avvenuto all'estero e ratificato in Italia.

Crede opportuno che l'attenzione della Commissione sia stata richiamata su tale questione, la quale riguarda un dato di statistica morale di molta importanza e si connette intimamente colla statistica delle separazioni personali dei coniugi. Giova sapere se vi fu una tendenza dei magistrati, in quei paesi dove ora non è consentito il divorzio, ad ammetterlo per via indiretta, forzando, forse, la lettera e lo spirito del Codice, ma cedendo ad una corrente di opinione che, sia bene o sia male, non è il caso di discuter qui, cerca di estendere l'applicazione di questo mezzo legale per sciogliere il matrimonio. E tanto più interessa questo studio perchè il fatto si sarebbe verificato in quelle stesse Corti di appello dove è maggiore il numero delle separazioni coniugali.

Ma se è utile che queste ricerche si facciano, egli ritiene che

la Commissione debba fermarsi ad esse senza pronunciarsi nè prò, nè contro il divorzio, nè formular giudizi in merito alle sentenze di alcune autorità giudiziarie od all'azione di quei cittadini che hanno cercato di disciogliere il loro matrimonio all'estero:

Sul divorzio si possono avere opinioni diverse: lo si può ammettere, come si può non ammetterlo, e ragioni si possono trovare a sostegno dell'una o dell'altra opinione.

La Commissione non deve uscire dal suo compito, che è principalmente la segnalazione di fatti statistici. Del resto il fatto contro cui insorge il relatore, ossia dei tentativi di eludere la legge là dove il divorzio non è consentito, si verificò anche in altri Stati e rivela una tendenza generale.

Quando l'Inghilterra aveva una legislazione sul divorzio più rigida della Scozia, molti sudditi inglesi andavano in questo paese a divorziare, e dopo ritornavano in patria. Lo stesso avveniva in Austria dove il divorzio non è consentito ai cattolici. Questi, prima della nuova legge ungherese sul divorzio andavano a divorziare in Ungheria mutando di religione e si avevano i cosidetti *divorzi transilvanici*.

Conclude perchè sia leggermente modificata la prima proposta del relatore, dandovi la forma di una constatazione di fatto e non di una raccomandazione e togliendo la parola *artificiosamente* che implica un giudizio che la Commissione non è autorizzata a dare.

Righi. Fa osservare che la sua prima conclusione non contiene una proposta, ma soltanto un richiamo dell'attenzione del Ministro Guardasigilli alla questione. È tuttavia disposto a modificare il testo e ad adoperare quella formola che la Commissione crederà migliore.

Ricciuti. Consente nelle idee espresse dal senatore Righi, come in molte di quelle testè manifestate dal Bosco, e a conforto di questa sua opinione ricorda che l'attuale Guardasigilli, onorevole Gianturco, riferendo in questa Commissione sui discorsi inaugurali del 1898 e del 1899 trattò di questo stesso punto e mostrandosi allarmato della frode che si sarebbe potuto commettere alla legge italiana, voleva che fosse richiamata l'attenzione della Commissione e del Ministero: « sulla prima delle dette sentenze (è il testo preciso « delle parole dell'onorevole Gianturco) la quale potrebbe essere

« occasione di gravi turbamenti nei casi di mutamenti di cittadinanza « preordinati in frode alla legge e condurci al punto di dover tolle- « rare in Italia il matrimonio indissolubile pei poveri e il divorzio « per i coniugi facoltosi. »

Bodio. Non pare a lui esatta la frase « pur rimanendo tali », perchè intanto questi sudditi italiani hanno potuto ottenere il divorzio, in quanto, sia pure per poco tempo, hanno cessato di avere la cittadinanza italiana e ne hanno assunta un'altra. Il coniuge divorziato all'estero deve chiedere al Governo di poter riprendere la cittadinanza italiana. Il Governo può rifiutarla o concederla; e se a taluno la concesse, non è perciò obbligato di darla in tutti i casi simili avvenire.

Righi. Il collega Bodio cade in un equivoco. La frase « *pur rimanendo tali* » deve restare, perchè in essa si concreta la gravità del fatto; il quale si può appunto compiere senza che i divorziati abbiano mai perduta la cittadinanza italiana. Non è che gli siano sfuggite quelle parole; esse sono state messe a ragion veduta.

Brusa. Ciò che in questo istante fa nodo alla mente del Bodio, è il non avvertire che appunto le questioni che formano oggetto del cosidetto diritto internazionale privato e determinano quei conflitti fra leggi nazionali e leggi straniere, che poi, con o senza la scorta di espresse disposizioni del suo legislatore, il giudice è chiamato a risolvere, nascono dalla possibilità che una o più leggi straniere appariscano preferibili alla nazionale per regolare secondo la natura sua il rapporto giuridico di che si tratta, oppure viceversa preferibile sembri quella nazionale.

In tema di cittadinanza e di capacità e stato della persona, fra la legislazione dello Stato d'origine e quella dello Stato dove la persona si presume avere fatto l'acquisto della nuova cittadinanza, la divergenza potrebbe sorgere facilmente quando, come in alcune repubbliche dell' America meridionale, per esempio nel Venezuela, tale acquisto si ritenesse avvenuto già col semplice fatto di emigrare in quei territori, anche senza condizioni ulteriori e tali da persuadere lo Stato di origine ad ammettere per bene acquisita la nuova cittadinanza. Di qui un duplice vincolo della persona allo Stato d'origine e al nuovo. Come la questione della

frode alla legge nazionale per divorziare o per sottrarsi alla leva militare, così del pari la questione in generale della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto della straniera sono di lor natura materia di dottrina e di giudicatura e sottratte perciò alla competenza di una Commissione statistica.

Righi. Ha, d'accordo con alcuni colleghi, così formulata la proposta: « Sopra il fatto avvertito da alcuni Procuratori generali pel « quale cittadini italiani, pur rimanendo tali, trovano il mezzo di « divorziare anche in Italia. »

Presidente. La pone ai voti.
È approvata.

Presidente. Mette in discussione la seconda proposta del sen. Righi.

Ostermann. Per la forma in cui è espressa non ha difficoltà di votarla, ma non nasconde il suo pensiero che è difficile trovare il modo di dare forza probatoria alla ricevuta dell'ufficio postale, e che, per lo meno, la riforma non è scevra di pericoli. Trattandosi però di uno studio da farsi non si oppone a questa conclusione.

Righi. Ammette che vi possano essere altri mezzi per giungere allo scopo cui mira la sua proposta e ricorda poi che essa non è una novità, perchè nelle provincie già soggette all'Austria esisteva il *protocollo*, cioè un ufficio governativo per cui l'atto da notificarsi veniva presentato al così detto *cursore* e questa presentazione esimeva la parte da qualsiasi rischio.

Però anche per questa sua seconda proposta è disposto ad accogliere quegli emendamenti che i colleghi credessero di suggerirgli.

Lucchini. Desidererebbe che apparisse un po' più chiaramente che queste proposte non sono altro che il risultato delle osservazioni fatte dai Procuratori generali e quindi proporrebbe che fosse premesso a tutte, un periodo, o un inciso, dal quale ciò potesse rilevarsi.

Zella-Milillo. In merito alla seconda proposta ricorda che al Ministero della giustizia sono stati fatti studi e fu presentato un pro-

getto di legge alla Camera nel 1891. Sarebbe forse utile che dal testo stesso della proposta risultasse che si tratta di studi già avviati e che basterebbe ora riprendere.

Azzolini. Se si ricerca l'origine della proposta, essa si trova nel discorso del Procuratore generale di Palermo il quale trovavasi applicato al Ministero della giustizia nell'anno 1891 quando fu presentato per la prima volta il progetto dal Ministro L. Ferraris, e vi fu anche nel 1896, quando questo progetto fu ristudiato dal Ministro Calenda.

Un principio di notificazione di questa specie si trova già nella nostra legislazione e precisamente nel Codice di commercio (articoli 724, 744, 762 e 809 combinati coll'art. 18 del Regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139) che dà forza di prova alla lettera raccomandata. Ai R. Consoli italiani è consentito di notificare atti giudiziali con piego postale raccomandato, quando le autorità locali non si prestino a farne eseguire la notificazione o questa non sia possibile col mezzo di un commesso consolare. Così nella Conferenza di Parigi (anno 1896) per la revisione della Convenzione di Berna per i trasporti ferroviari (legge 15 dicembre 1892, n. 710) fu presentata, per iniziativa italiana, la proposta di dare valore probatorio alla lettera raccomandata, ma essa non fu accolta perchè si osservò che se coll'attuale sistema postale si può avere la prova della spedizione di un piego o lettera raccomandati, non si può avere la prova del suo contenuto (*Proc. Verb.*, pag. 232).

Qualche cosa, come ha osservato l'on. Righi, già si aveva nel Lombardo-Veneto e vi è ora in Germania, in Scozia e in Svizzera; però nel momento ignora quale esito abbiano avuto le proposte fatte nell'anno 1882 in Francia e nel Belgio per introdurre parzialmente questo sistema di notificazione nella procedura penale e se la legge francese (5 maggio 1855) per gli inviti con avviso postale alla conciliazione innanzi al giudice di pace, abbia avuta altra applicazione oltrechè nella legge dell'anno 1897 sul credito agrario per la notificazione della concessione di pegno sui prodotti agricoli. Nondimeno la riforma non è senza difficoltà, principalissima quella accennata circa la fede probatoria dell'atto che involge una grave questione di diritto, e che si riconnette all'altra se la notifica sia atto d'usciere o di parte. Di più non deve omettersi anche lo studio della questione

finanziaria in rapporto agli uscieri giudiziari che vedrebbero certamente assottigliati i loro proventi.

Ma poichè una tendenza a fare qualche cosa nel senso desiderato dal relatore c'è, giova riprendere questi studi.

Righi. Ha così modificata la sua proposta:

« Per riprendere gli studi sulla possibilità di dare forza probatoria, ai riguardi della notifica di un atto giudiziario, alla presentazione dell'atto a un pubblico ufficiale. »

Presidente. La mette ai voti.

È approvata.

Presidente. Mette in votazione la terza proposta, così formulata:

« Ad attivare l'istituto dei probiviri, legislativamente sancito « bensì, ma che, per quanto superiormente si disse, in pratica real- « mente non esiste ».

Canonico. Apprezza gli intendimenti da cui è stato mosso il relatore nel fare questa proposta, ma non crede che la Commissione debba incoraggiare istituzioni che male hanno corrisposto alla prova dei fatti, perchè non erano richieste dal paese.

Righi. Non ha difficoltà a ritirare la sua proposta.

Ostermann. Osserva che, sebbene lentamente, i Collegi di probiviri vanno però sempre più progredendo e anche a Roma l'istituzione attecchisce ora maggiormente.

Bosco. Voleva appunto far notare come questo istituto dei probiviri, che finora non ha dato che scarsi risultati, sia in via di progresso. Ciò risulta dalle notizie che si raccolgono annualmente e che, con ampiezza di particolari, sono pubblicate nella statistica giudiziaria civile e commerciale. In vari casi questi collegi che si propongono come scopo principale quello di dirimere le controversie che sorgono tra operai e intraprenditori, hanno potuto evitare gli scioperi ed abbreviarli. L'utilità di questa istituzione non può essere messa in dubbio e se essa ha avuto per ora un ristretto campo d'azione, giova pur sempre a ripristinare o a mantenere le buone relazioni tra capitalisti e operai. Non sa-

prebbe capire perchè si dovessero quasi abbandonare le ricerche statistiche su queste istituzioni, e non approvare la modesta raccomandazione proposta dal senatore Righi al Ministro guardasigilli.

Lucchini. Ha chiesto la parola perchè desiderava che non restassero nel verbale le osservazioni del senatore Canonico senza una qualche risposta per parte di coloro che non dividono le sue idee. Egli è fautore della trasformazione della giustizia civile che — è questa una sua opinione personale — vorrebbe fosse ricondotta quanto più è possibile alla forma di un arbitramento, e quindi appoggia tutte quelle istituzioni che si approssimano a questo suo ideale. Piuttosto che fare una raccomandazione al Ministro su questo argomento crede che gioverebbe si invitasse il Comitato a studiarlo di proposito, per farlo, in caso, tema di una relazione speciale.

Azzolini. Ricorda che nel programma dei lavori della Commissione lo studio del funzionamento dell' istituto dei probiviri è indicato come tema speciale per trattazione triennale e perciò crede che sia il caso di abbandonare per ora la proposta del senatore Righi, aspettando a fare tutte le raccomandazioni che saranno riputate utili quando, in sede veramente statistica, sia discusso l'argomento e non soltanto, come ora avviene, sopra alcune impressioni di magistrati le quali, per quanto autorevoli, non possono non rispecchiare che opinioni individuali.

Righi. Per le considerazioni svolte dai colleghi acconsente a ritirare la sua ultima proposta.

Presidente. Resta dunque inteso che di questo argomento la Commissione si occuperà con apposita relazione.

Invita il prof. Brusa a riferire sulla *patria potestà, sui minorenni traviati o discoli e sulle istituzioni pupillari.*

Brusa. Premette alcune osservazioni alla lettura della relazione.

Non sa se i colleghi abbiano già dato una occhiata al suo lavoro presentato da qualche giorno in bozze di stampa. In questo caso si saranno subito accorti che esso non ha la pretesa di portare innanzi alla Commissione qualche conclusione da essere esaminata,

discussa ed eventualmente votata, ma semplicemente di esordire su un argomento così vasto come quello che venne a lui affidato e pel quale, molta e varia essendo già la materia trattata in questa stessa Commissione, rendevasi necessario gettare uno sguardo sintetico su tutto il lavoro già fatto, per vedere se fosse possibile di giungere a conclusioni omogenee. Ecco perchè questa relazione non porta l'impronta delle altre e neppure è accompagnata dalle solite tabelle statistiche che ne sono l'ornamento e la base.

Su questo argomento ha accumulato lavori, studi, materiale di altra origine, parendogli che lo studio dovesse essere comparativo, secondando così l'indirizzo che in siffatta materia gli era stato indicato dai lavori precedenti di altri colleghi e particolarmente da quelli magistrali del Beltrani-Scalia. Questo suo lavoro ha dunque soltanto la pretesa di essere un avviamento ad un ulteriore studio che si propone di condurre a termine e che potrà finire con raccomandazioni o richiami al Ministro per quelle riforme che fossero del caso.

Fatte queste premesse legge la relazione (1).

Presidente. Essendo l'ora tarda, rimanda la discussione alla prossima seduta.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

(1) Vedi questa relazione a pagina 100 del presente volume.

## Seduta del 21 luglio 1900.

**Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalìa, Boccardo, Bodio, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Nocito, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Righi, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

Si legge il verbale della seduta precedente.

Messo ai voti è approvato.

Presidente. S. E. il Ministro lo ha incaricato di avvertire la Commissione che egli desidera, come già fece sapere con precedente telegramma, che sia letta e discussa la sua relazione sulla metodologia della statistica giudiziaria civile. S. E. però non crede di dovere intervenire a questa discussione anche per lasciare maggiore libertà di parola ai singoli commissari.

Aggiunge che il Ministro ha espresso il desiderio che il collega Bosco lo rappresenti in questa discussione, avendo egli già conoscenza della materia trattata in questa parte della relazione per avergli fornito il materiale di studio.

La Commissione delibera che la relazione sulla metodologia nella statistica giudiziaria civile sia posta in discussione nella seduta di domani.

Presidente. Apre la discussione sulla relazione letta nella seduta precedente dal prof. Brusa.

Beltrani-Scalìa. Innanzi tutto ringrazia il collega Brusa delle cortesi parole che ha voluto dirigergli. In via di fatto desidera fare due osservazioni. La prima, circa la delinquenza giovanile, a pro-

posito della quale il relatore gli fa dire che la delinquenza dei minorenni si spiega colla corruzione delle classi più elevate. Egli non disse questo, ma bensì che uno dei nuovi caratteri della delinquenza minorile consiste in ciò, che essa va diffondendosi nelle classi più agiate.

Un'altra osservazione concerne le tutele dei minorenni. Egli non comprende come vi possa essere una notevole differenza tra le statistiche ora esposte e quelle della Direzione generale delle carceri, la quale riceve ogni trimestre l'elenco dei minorenni usciti dalle case di pena, coll'annotazione degli uffici fatti per promuovere i relativi consigli di famiglia. Per questa categoria di minorenni sottoposti a tutela non vi dovrebbe essere discordanza di cifre.

Il collega Brusa ha esposto quanto è stato fatto in questa materia, ed ha dovuto rilevare come in Italia siamo molto indietro, specialmente in confronto di altri paesi. Questa deficienza di azione è in gran parte da attribuirsi alla mancanza di iniziativa personale, e di un centro comune che diriga le singole energie. In Francia il molto che vi è stato fatto si deve all'azione veramente benefica e perseverante della *Société générale des prisons*, la quale funziona in modo esemplare. Se in Italia la Direzione delle carceri potesse farsi organizzatrice di una consimile istituzione, l'opera sua sarebbe feconda di utili risultati.

Allo studio dei minorenni traviati ha sempre rivolto cure speciali e costanti, persuaso della importanza del grave problema, dalla cui soluzione dipende il miglioramento delle condizioni della nostra delinquenza. È questo un campo che si offre ad innumerevoli osservazioni. Se il Comitato di statistica giudiziaria volesse riunire tutti i singoli quesiti riguardanti i minorenni. affidandone per gruppi lo studio a taluni Commissari, la Commissione potrebbe poi svolgere il suo lavoro sulla base di un materiale prezioso e farne oggetto dei suoi illuminati apprezzamenti.

Penserini. La Commissione demandò al Comitato, e questo a lui, lo studio di nuovi moduli per raccogliere notizie statistiche sulle tutele per minorenni legittimi e illegittimi, con e senza patrimonio. Egli si è occupato dell'argomento con amore, e con lungo studio, e prima di portare il suo lavoro in seno al Comitato, credette sottoporlo nel maggio u. s. all'esame della Direzione generale di statistica,

la quale non glie l'ha ancora restituito. Egli fa queste dichiarazioni onde risulti che il ritardo non dipese nè da lui, nè dal Comitato.

De' Negri. Il coscienzioso lavoro del Penserini è molto vasto e complesso e se gli ha costato, come egli ha detto, un lungo studio, non minor studio vi ha dedicato la Direzione generale della statistica la quale doveva, per incarico dello stesso relatore, occuparsi della pratica attuazione del progetto di statistica delle tutele.

La revisione è stata compiuta e da alcune settimane egli si è messo a disposizione del Penserini per discutere con lui i punti più importanti della riforma e per prendere i definitivi accordi.

Penserini. Non ha inteso di muovere appunto alla Direzione generale della statistica per non aver questa ancora ultimato l'esame del suo lavoro, ma soltanto di allontanare da sè e dal Comitato la responsabilità per il lungo ritardo.

Al comm. De' Negri poi osserva che se è vero che egli si pose alcuni giorni fa a sua disposizione, è anche vero che egli era allora occupato in una relazione che doveva presentare in questa sessione — quella sui giudizi di graduazione — e che non aveva tempo di riprendere in esame l'argomento delle tutele.

Ricciuti. Egli crede che la proposta del Senatore Beltrani-Scalia di affidare a diversi Commissari lo studio di alcune parti del complesso argomento per coordinare poi il materiale statistico riguardante lo studio delle condizioni dei minorenni sotto tutti gli aspetti, meriti di essere accolta. L'importante argomento deve essere studiato sotto tutti i punti di vista. Egli crede che le tutele non riescano di alcuna utilità, quando manchi il patrimonio e che in tali casi convenga provvedere in modo diverso. In altri paesi come in Inghilterra, od in America, si sono istituiti speciali ispettori per la sorveglianza ed il patronato dei fanciulli. Qualche cosa di analogo potrebbe farsi anche da noi. A questo proposito si domanda, perchè non si procura di proteggere alcune istituzioni di carattere prettamente italiano, sorte come dichiarazione di principii diffusi dal cristianesimo, ma che si ispirano alla più fiorita delle carità la protezione del fanciullo.

Si potrebbero meglio studiare ed organizzare alcuni di questi istituti, come quelli dell'*infanzia abbandonata*, dei *figli dei carce-*

*rati*, ecc., per vedere se sia possibile favorirne lo sviluppo specialmente coll'alleviarne le spese, dispensandoli dal pagamento delle imposte o almeno riducendone il carico. Egli fu per parecchi anni governatore di una delle più importanti Opere pie di Napoli, il Reale Albergo dei poveri, la quale, soltanto per canone d'uso d'acqua paga nientemeno che 18 mila lire l'anno. Se, mercè speciali favori fiscali, si potesse accrescere indirettamente il patrimonio di molte Opere pie che oggi hanno una vita stentata, perchè soverchiamente gravate da spese di amministrazione, si renderebbe agevole l'aumento del numero di coloro che possono essere assistiti da queste istituzioni.

Egli quindi entra nell'ordine delle idee esposte dal collega Beltrani-Scalìa, di studiare cioè l'argomento dei minorenni sotto tutti gli aspetti.

Presidente. Domanda al comm. Penserini, se egli nel suo lavoro riguardante le tutele possa tener conto di questi voti.

Penserini. Fa rilevare che il còmpito a lui affidato è molto ristretto. Esso si limita alle tutele, e concerne lo studio del miglior metodo per raccogliere le notizie statistiche e niente altro.

Lucchini. Osserva che questo tema ha già occupato parecchie altre volte la Commissione; ora sarebbe il caso di coordinare le varie ricerche, che già furono fatte, e poichè il Comitato è abbastanza gravato di lavoro, propone di affidare questo studio ad una Sotto-Commissione di tre membri.

Beltrani-Scalìa. Approva questa idea, e gli sembra opportuno che la Sotto-Commissione presenti prima un lavoro schematico, sul quale la Commissione potrebbe poi portare il suo esame.

Bodio. Crede utile di far sapere, o rammentare a chi già ne fosse informato, che fino dal 1° luglio 1897 il Ministro dell'Interno nominava una Commissione coll'incarico di studiare l'ordinamento del servizio d'assistenza agli esposti, sia nei brefotrofi sia presso i privati che li tengono a baliatico, e poi anche un'altra Commissione speciale, con decreto del 3 aprile 1898, per lo studio dei provvedimenti da adottarsi a favore dell'infanzia abbandonata e maltrattata e per i minorenni in generale bisognevoli di protezione e di as-

sistenza. Le due Commissioni furono più tardi fuse in una sola. con altro decreto del 21 novembre 1898.

Il frutto dei lavori di quella Commissione unificata è raccolto nelle tre pubblicazioni di cui egli presenta un esemplare nella odierna seduta alla Commissione della statistica giudiziaria. Uno di questi fascicoli contiene un disegno di legge per il riordinamento del servizio degli esposti e la relazione che ne dichiara i motivi, redatta dal commissario Perla consigliere di Stato.

In un secondo volume sono raccolti i risultati dell'inchiesta fatta eseguire dal Ministero dell'interno per mezzo dei medici provinciali circa il modo in cui funziona il servizio degli esposti nelle rispettive provincie e la mortalità che si verifica in questa categoria di fanciulli, con un' ampia relazione illustrativa scritta dal dottor Raseri (capo della sezione della statistica demografica e sanitaria nella Direzione generale della statistica). Il volume si chiude con un' esposizione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'assistenza pubblica a favore dell'infanzia abbandonata in Italia e nei principali altri Stati di Europa.

Il terzo volume, che è rimasto in bozze di stampa, contiene i risultati delle indagini avviate dalla Commissione medesima per sapere come si svolge in Italia l'opera delle istituzioni pubbliche e private aventi per iscopo l'assistenza dei fanciulli materialmente e moralmente abbandonati dai genitori e la correzione dei minorenni delinquenti; ed espone i criteri ai quali dovrebbe informarsi un progetto di legge sulla materia. Anche questo studio è opera lodevolissima del dottor Raseri.

Stima opportuno in questa occasione di accennare per sommi capi alle istituzioni attuate in alcuni altri Stati d'Europa a protezione dell'infanzia.

La *Francia*, prima ancora di noi, ha organizzato il sistema dei soccorsi a domicilio della madre che intende allevare la prole illegittima. Inoltre per la legge Roussel del 23 dicembre 1874 *sur la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons* ogni fanciullo, che abbia meno di due anni, dato a baliatico mercenario fuori del domicilio dei genitori, è soggetto alla sorveglianza da parte dell'autorità, qualunque sia la condizione economica dei genitori medesimi. Le spese per l'attuazione di questa legge, occasionate specialmente da ispezioni sanitarie, sono per

metà a carico dello Stato e per l'altra metà dei dipartimenti di origine. Nel 1893 la spesa fu di lire 1,613,000.

La legge 24 luglio 1889 provvede per i fanciulli moralmente abbandonati o maltrattati in famiglia che vengono affidati all'Amministrazione dipartimentale o ad Istituti di beneficenza riconosciuti dallo Stato, sia perchè i genitori li lasciano vagabondare o li allevano male.

Sono circa 18,000 i minorenni, ai quali fu provveduto col metterli in ospizi o presso famiglie di specchiata moralità. Nel 1893 la spesa dello Stato per codesti fanciulli moralmente abbandonati fu di lire 1,088,465.

Vi sono inoltre in Francia molte Società private, riconosciute di utilità pubblica, le quali provvedono all'infanzia derelitta. Tra queste è notevole l'*Union française pour la défense ou la tutelle des enfants maltraités ou en danger moral*, la quale ha per iscopo di ricercare, segnalare a chi di diritto e raccogliere fanciulli sotto i 16 anni, d'ambo i sessi, maltrattati e in pericolo morale. Dal 1888 al 1897 furono assistiti 1005 fanciulli. Altro Istituto congenere è la *Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou cupable*, fondata a Parigi, con succursali nelle principali città della Francia, nel 1879 da F. Bonjean e che dispone di un'entrata di circa 600,000 lire.

*Inghilterra.* — L'atto 25 luglio 1672 ammette la ricerca della paternità, nel senso che il padre è obbligato al mantenimento della prole naturale fino al tredicesimo anno di età.

Non consta, dalla rassegna dei fatti compilata dal dottor Raseri, che vi siano in Inghilterra altri ospizi per gli illegittimi, oltre quello denominato *Foundling hospital*, a Londra, che accoglie circa 500 bambini. Se i genitori non hanno mezzi per allevare la prole illegittima, provvede l'Amministrazione dei poveri, affidando i bambini a famiglie private ovvero collocandoli nelle *work houses*. Soccorrono pure numerose e ricche istituzioni private, specialmente quelle promosse nei principali centri del Regno Unito per mantenere ed educare fanciulli orfani od abbandonati.

È stato molto studiato in Inghilterra il sistema da preferirsi nelle ispezioni sugli allevatori per mercede, e diversi progetti di legge furono presentati su questa materia. La legge del 25 luglio 1872 mette sotto la sorveglianza del *Local Government Board*

gli allevatori per mercede (*baby farmers*) che tengono parecchi bambini, dei quali almeno due siano al di sotto di un anno.

Per i fanciulli moralmente abbandonati provvedono diverse leggi, quali: il *Juvenile offenders Act* del 24 luglio 1847, per cui i giovanetti delinquenti furono sottoposti alla giurisdizione sommaria; il *Reformating Schools Act* del 1854 che istituì scuole di correzione per minorenni già stati condannati, dopo aver subìto la pena, l'*Industrial schools Act* 29 e 30 Vitt. che fondò le scuole industriali per fanciulli orfani od abbandonati. Per queste due specie di scuole lo Stato spende mezzo milione di sterline all'anno.

Con atto del 1887 fu autorizzata la sospensione della pena per i minorenni condannati e molte altre disposizioni vigono in Inghilterra per proteggere l'infanzia da maltrattamenti; per toglierla dalle strade; per impedirne l'impiego in esercizi acrobatici.

Nel 1889 fu promulgata una legge allo scopo d'impedire i maltrattamenti dei fanciulli (*for the prevention of cruelty to and better protection of children*, 52, 53 *Victoria ch.* 44); per essa ogni persona al di sopra di 16 anni, che, avendo la custodia o l'obbligo di mantenimento di un fanciullo, lo maltratti con premeditazione, lo trascuri, lo abbandoni o sia causa che esso venga maltrattato, abbandonato od esposto, in modo da cagionargli sofferenze evitabili o di danneggiarne la salute, potrà essere punita con ammenda non superiore a 10 lire sterline; e in difetto di pagamento, o cumulativamente con esso, potrà essere condannata fino a due anni di carcere. Accanto all'assistenza ufficiale vi è quella privata con a capo la *National Society for the prevention of cruelty to children*, e le istituzioni del dottor Barnardo (D. John Barnardo Homes).

*Germania.* — Secondo il nuovo Codice civile per l'Impero, andato in vigore col 1° gennaio del 1900, è ammessa in tutti gli Stati dell'Impero la ricerca della paternità; la quale però non importa il riconoscimento della prole, ma soltanto l'obbligo di mantenere il figlio illegittimo fino al 16° anno. È ritenuto padre del figlio illegittimo chi abbia coabitato colla madre alla data del concepimento, a meno che altre circostanze non escludano la sua paternità (articolo 1707).

Il padre di un fanciullo illegittimo deve provvedere alle spese di mantenimento e di educazione fino a 16 anni compiuti, secondo la condizione sociale della madre (art. 1708).

Il mantenimento dei fanciulli abbandonati e di quelli illegittimi con genitori poveri, per la legge 6 giugno 1870 sul domicilio di soccorso, è posto a carico dei comuni ed il servizio è regolato da leggi particolari per i vari Stati. I fanciulli a carico dell'assistenza pubblica sono collocati presso famiglie (*Haltekinder*) oppure sono ricoverati in orfanotrofi (*Waisenhäuser*).

La legge tedesca concede molta protezione contro l'abuso e il difetto della autorità paterna. Il giudice, con procedura sommaria, può privare i genitori indegni del diritto di custodia e di sorveglianza dei figli. Il nuovo Codice civile per l'Impero (art. I, 166) affida al Tribunale delle tutele (*Vormundschaffsgericht*) il compito di vegliare sui figli trascurati o indotti al mal fare dai genitori. Questo Tribunale può ordinare che il fanciullo sia ricoverato e affidato ad una famiglia, e al padre può anche essere tolta l'amministrazione e l'usufrutto dei beni. In ogni comune un Comitato (*Gemeindewaisenrath*) denuncia al Tribunale i maltrattamenti o i fatti di abuso di patria potestà o di trascuranza nell'esercizio della medesima che fossero a sua cognizione.

Nel regno di Prussia una legge del 13 marzo 1878 ha organizzata la così detta educazione coattiva (*Zwangserziehung*) per tre categorie di minorenni:

1° minori dai 12 ai 18 anni rei di un fatto punibile, ma prosciolti per mancanza di discernimento:

2° minorenni sotto i 12 anni rei di un fatto punibile, ma non processati;

3° minorenni di qualsiasi età da sottrarsi all'autorità paterna. È specialmente per le prime due classi che si spiega l'azione della pubblica autorità per una educazione coattiva.

A sussidio dell'azione dello Stato concorre l'opera di parecchie istituzioni private unite in Federazione (*Schutzkinderverein*; *Verein für innere Mission*, ecc.).

Analoghe disposizioni ed istituzioni si trovano anche negli altri Stati dell'Impero.

Dati così alcuni cenni sommari sul genere di istituzioni che prosperano in altri Stati a protezione dei fanciulli abbandonati materialmente e moralmente, il consigliere Bodio esprime l'avviso che non sia il caso di promuovere la nomina di una nuova Commissione da parte del Ministero della Giustizia, mentre quella nominata

dal Ministero dell'Interno è ancora in funzione. Questa Commissione ha assolta fin qui solamente la prima parte del suo incarico, cioè quello di formulare un disegno di legge per il servizio degli esposti. Questo progetto di legge fu presentato al Senato dal Ministro Pelloux, ed è da sperare che sia presto discusso ed approvato dai due rami del Parlamento. Per ciò che concerne i fanciulli maltrattati o moralmente abbandonati o dediti al vizio (e sono le classi che più direttamente interessano questa Commissione, sia per la prevenzione, sia per la repressione dei reati) sarebbe il caso di esprimere un voto, da comunicarsi al Ministero dell'Interno, perchè solleciti il compimento degli studi avviati dalla Commissione Reale e formuli un progetto di legge che provveda convenientemente alla tutela e alla educazione di quelle classi di giovani disgraziati.

Brusa. Il collega Beltrani-Scalìa ha creduto che egli fosse stato meno preciso nel riferire l'opinione di lui sulle cause della delinquenza dei minorenni. Invita peraltro il collega a rileggere le parole riportate nella relazione e si convincerà facilmente che il suo pensiero è ivi riprodotto genuinamente.

Lucchini. Presenta la seguente proposta:

« Che sia nominata una Sotto-Commissione, con l'incarico di « proporre uno studio schematico sulle condizioni dei minorenni in « Italia, nei rapporti della famiglia, della educazione, dell'ordine « pubblico e della delinquenza, coordinando e completando gli « studi e le ricerche già fatte in argomento. »

Presidente. Mette ai voti questa proposta.

È approvata.

Presidente. Invita il comm. Pellecchi a leggere la relazione sulla *Statistica penale, e sul casellario giudiziale negli anni* 1898-99.

Pellecchi. Legge la relazione (1).

De' Negri. Dalla diligente relazione testè letta risulterebbe che il servizio del casellario e della statistica penale avrebbe ottenuto un notevole miglioramento nel 1899, e alcuni Procuratori generali

(1) Vedi questa relazione a pag. 117 del presente volume.

adducono a prova di questa loro asserzione il fatto che nessun rilievo fu mosso dalla Direzione generale della statistica sulla compilazione delle schede del 1899.

Ora egli non vuole contradire l'asserzione di questi Procuratori generali e spera anzi che il miglioramento sia effettivo e reale, ma per debito di lealtà deve far osservare che non è dal fatto della mancanza dei rilievi della Direzione generale di statistica che essi possono argomentarlo, perchè se rilievi non furono fatti, ciò è da attribuirsi alla circostanza che non ancora sono stati incominciati la revisione e lo spoglio delle schede del 1899.

Brusa. La elaborata relazione del collega Pellecchi termina esprimendo il voto che il nuovo Codice di procedura penale, mercè utili provvedimenti, possa fare raggiungere al casellario la meta desiderabile.

Come membro della Commissione che attende allo studio del progetto del Codice di procedura penale, informa i colleghi che questo argomento è stato oggetto di speciale studio.

La Commissione ha ritenuto che anche le disposizioni sul casellario debbano essere disciplinate legislativamente, al pari di quanto si è praticato in Francia, e che le riforme siano avviate nel senso della maggiore semplificazione, eliminando dal casellario tutta la parte relativa alle contravvenzioni di carattere locale. Ha pure espresso l'avviso che siano escluse le imputazioni che si basano sulla semplice denunzia e proposto che si istituiscano registri distinti per i riabilitati. Ma queste e altre conclusioni, alle quali la Commissione è venuta, si leggono nel volume testè pubblicato dal Ministero, che ha sottocchi, e di cui dà lettura nella parte riguardante il casellario (1).

Ostermann. Ha chiesto la parola soltanto per accennare alle difficoltà, di cui è menzione nella elaborata relazione del collega Pellecchi, relativamente alla eliminazione dal casellario dei cartellini dei defunti.

È piccolissimo il numero di coloro che muoiono nelle carceri per cui riesce facile averne notizia; la maggior parte di quelli che

(1) *Principii adottati* dalla Commissione ministeriale incaricata di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale - Roma, 1900.

sono segnati nel casellario muore a casa propria, e allora le ricerche diventano laboriose e difficili anche se, come si pratica qui a Roma, si faccia uno spoglio dei giornali che portano la rubrica dello stato civile.

Occorrerebbe trovare un metodo per provvedere alla eliminazione dei cartellini dei morti, coordinato col servizio dello stato civile.

Azzolini. Ricorda quanto ebbe occasione di accennare circa le osservazioni e le proposte della Commissione per lo studio del nuovo Codice di procedura penale sul casellario giudiziale nel dare lettura delle comunicazioni del Comitato.

Relativamente poi al casellario, fa di nuovo presente l'opportunità che le relazioni degli Ispettori del Ministero siano argomento di speciale esame da parte della Commissione di statistica.

Lucchini. Ringrazia il collega Azzolini di avere esumata una sua proposta, concernente appunto il lavoro degli ispettori del Ministero, sui quali egli fa molto affidamento. Anzi vorrebbe che i detti ispettori potessero ricevere voce anche dal Comitato di statistica, acciò che gli studi della Commissione possano essere maggiormente illuminati.

Pellecchi. Si potrebbe raggiungere lo scopo che si propone il consigliere Lucchini facendo indicare dal Comitato al Ministero i punti sui quali si vorrebbe che gli Ispettori portassero il loro esame.

La Commissione prende atto di questa proposta.

La seduta è tolta alle ore 12.

## Seduta del 22 luglio 1900.

**Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

Presidente. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Ricorda che quest'oggi deve trattarsi il tema della « *Metodologia nella statistica giudiziaria civile* » che forma la seconda parte della relazione che l'on. Gianturco presentò nella scorsa sessione, essendo desiderio dell'on. Guardasigilli che sia discusso in questa sessione, senza il suo personale intervento.

Invita pertanto il prof. Bosco, che fu dal Ministro Guardasigilli incaricato di rappresentarlo nella discussione, a leggere la relazione.

Bosco. Innanzi di riassumere quella parte della relazione dell'on. Gianturco, sulla quale si deve svolgere la discussione, sente l'obbligo di ringraziare l'on. Ministro per l'onore che ha voluto fargli affidandogli l'incarico di esporre questa parte del suo lavoro. E deve ad un tempo esprimere il rammarico di tutti perchè, pur lieti che un membro della Commissione sia stato assunto ad un così alto ufficio, egli manchi ora e non possa, con quella eloquenza e quella dottrina, di cui la Commissione ha avuto saggio più volte, sostenere egli medesimo le proprie opinioni, illustrarle e chiarirle.

È opportuno che questo argomento del metodo per la statistica civile, a cui già accennava, nello svolgere una sua relazione

il comm. Sandrelli (1), sia stato portato alla discussione e la Commissione sia invitata ad occuparsene.

Si ripiglieranno così studi iniziati fino dai primi anni della costituzione della Commissione ed interrotti dopo il 1885 per la molteplicità dei temi di cui fu chiamata ad occuparsi, molti dei quali, attinenti a riforme di vari istituti e di norme procedurali o del modo come è amministrata la giustizia, parevano più urgenti.

È doveroso rammentare con quanto zelo collaborasse a questi studi l'on. senatore Costa il quale portò, anche in queste ricerche, quel sapere giuridico, quella conoscenza di ogni congegno procedurale e di ogni meccanismo amministrativo giudiziario, che uniti ad un fine senso statistico, ad un concetto chiaro dell'ufficio e dei limiti del metodo statistico, fecero di lui uno dei più autorevoli componenti della Commissione.

Qualche cosa si è fatto per l'applicazione di metodi migliori anche alla statistica giudiziaria civile e commerciale, e già si sono attuati nuovi registri per i fallimenti ed altri se ne stanno preparando per le tutele, mercè la competente e cortese cooperazione dell'on. Penserini.

Egli crede che sia veramente giunto il momento in cui questi studi sul metodo nella statistica civile debbano essere ripresi e si deve essere grati all'on. Gianturco di avervici richiamati. Gli studi di diritto civile debbono potersi giovare di una buona statistica civile, così come quelli di diritto penale e la scienza penitenziaria si avvantaggiano delle statistiche criminali. Si osserva, da alcuni anni, un rinnovarsi anche degli studi del diritto civile, il quale cerca di accostarsi maggiormente alla realtà dei fatti e della vita tenendo conto del modo in cui effettivamente operano i vari istituti attinenti al diritto famigliare, al diritto di proprietà, al diritto delle obbligazioni e delle relazioni in cui questi istituti stanno con tutto l'odierno svolgimento sociale. Si cerca di determinare quali riforme siano possibili di fronte ai bisogni odierni, sopra tutto di fronte al difficile problema del lavoro nelle sue svariate forme. Indirizzo riformatore che iniziato in Austria ebbe pure ed ha in Italia valorosi propugnatori. Anche il nuovo Codice civile tedesco, entrato in vigore quest'anno, risente di questo indirizzo contemperando felicemente

(1) *Atti della Commissione*, giugno 1896, pag. 129.

le tradizioni giuridiche germaniche colle necessità nuove della scienza e della vita sociale e sarà molto interessante seguire statisticamente i risultati della sua applicazione. E quanto si dice del diritto civile deve dirsi anche del diritto commerciale, che per lo stesso suo oggetto, risente anche più vivamente l'influenza degli odierni mutamenti e svolgimenti della vita economica. Pur gli studi del diritto commerciale debbono giovarsi della osservazione diretta e sicura dei fatti, ed una buona statistica è anche qui una base necessaria per riforme invocate, per disciplinar meglio certi istituti, per semplificarne altri, per fissare giuridicamente nuovi rapporti contrattuali che vanno sorgendo.

Ma, parendogli inutile insistere su questo punto, passa senz'altro alla relazione dell'on. Gianturco, riassumendola nelle sue linee principali (1).

Presidente. Apre la discussione su questa relazione.

Canonico. Ringrazia il collega Bosco del limpidissimo riassunto fatto della relazione dell'on. Gianturco, che giustifica, del resto, la ottima scelta fatta dal Ministro del suo rappresentante.

Su due punti intende richiamare l'attenzione della Commissione:

1° L'unità statistica da prendersi per base delle ricerche: crede che non si debba limitare l'indagine alle sole cause principali, ma che convenga estenderla anche alle accessorie e alle incidentali perchè possa aversi uno studio completo della litigiosità.

2° Il metodo da seguirsi: punto importantissimo per qualsiasi disciplina ma specialmente per questa, perchè non si potrà mai fare una buona classificazione della materia statistica se la scelta del metodo, per raccogliere gli elementi di fatto, non sia appropriata e conveniente. La questione è fra le più complicate e giova non precipitarne la soluzione. Una via prudente da battere pare a lui questa: accertare prima quei dati di fatto che possono illuminare sul metodo da seguire poi, e un primo passo potrebbe esser quello di invitare i magistrati che stendono le sentenze, ed hanno quindi

(1) Veggasi questa relazione negli *Atti della Commissione*. Sessione del dicembre 1899, pag. 210.

familiare la materia, a fare un breve riassunto, toccando i punti principali delle sentenze.

Questo materiale verrà raccolto ed ordinato, ed allora si vedrà se convenga adottare una scheda o un registro; stabilire prima, significa correre il rischio di fare cosa precipitata.

Lucchini. Si compiace che sia stata risollevata la questione del metodo nelle statistiche giudiziarie civili, e ancora che l'on. Gianturco non abbia conchiusa la sua relazione con qualche proposta da sottoporsi alla Commissione, perchè questa è in tal modo più libera nelle sue deliberazioni.

Crede infatti che sia immaturo fare proposte in questo primo stadio preparatorio, occorrendo ancora un lungo studio per fermare i capisàldi delle possibili riforme.

Egli desidera che si distingua la questione della classificazione delle notizie dal metodo della ricerca, indipendentemente dall'unità statistica da adottarsi. Prima bisogna stabilire in che modo si possano raccogliere le notizie, poi si provvederà a classificarle; tanto è ciò vero, che, se si adottasse, ad esempio, la scheda, la questione della classificazione sorgerebbe di poi, quando si trattasse di spogliare le notizie raccolte. Non deve, del resto, far meraviglia che si sia ancora a questi inizii, perchè una ragione della incertezza in cui ci si trova dipende anche dalla materia stessa. Egli non è addentro negli studi del diritto civile, ma, per quel tanto che ne conosce gli sembra di poter affermare che la scienza del diritto civile è alquanto meno progredita negli ultimi tempi, della scienza penale. Questa ha indirizzo filosofico e quella invece si impartisce ancora in forma dogmatica ed esegetica e manca tuttora di una bene intesa organizzazione dei suoi istituti.

La statistica però potrebbe dar mano a preparare uno sviluppo degli studi del diritto civile in senso filosofico, e favorire questo nuovo indirizzo.

Ripete dunque che giova lasciare in disparte la questione della classificazione, tanto più che egli non avrebbe esitanza ad adottare la scheda, ma non già per ogni causa, sibbene per ogni sentenza. Se si adottasse come unità statistica la causa, resterebbe sempre incerto il momento in cui fare la statistica, perchè, se nelle materie penali le cause hanno una durata media di qualche mese, nelle civili

hanno durata ben più lunga e talora non finiscono neppure. Inoltre vi sarebbero difficoltà per le cause incidentali che sorgono e si intralciano con le prime e talvolta per importanza giuridica le sopraffanno. Pare dunque che la unità statistica più sicura sia la sentenza. Sono due, tre, dieci sentenze in una causa, saranno due, tre, dieci le schede da compilarsi; ben inteso che le sentenze debbono essere definitive cioè risolutive di un punto controverso di diritto, come quelle che riassumono tutti gli elementi della causa, meglio ancora delle sentenze penali.

Il collega Canonico ha osservato che si potrebbe affidare il compito di fare un sunto della sentenza agli stessi magistrati estensori. Crede che sia difficile avere questo volonteroso concorso dei magistrati. Anzi esempi analoghi precedenti escludono che si possa fare assegnamento su questo concorso. Ricorda che quando eran più le Corti di cassazione anche in materia penale, si era pensato di raccogliere la giurisprudenza di ciascuna, e a tal uopo di mandare un aggiunto giudiziario presso ogni Corte per farne lo spoglio e compilarne le corrispondenti massime. Ma, essendosi trovata troppo dispendiosa la proposta, si finì col mandare tanti cartellini alle Corti invitando i magistrati a trascrivervi le massime. Una Corte si ribellò in massa, protestando che il lavoro non entrava nelle sue attribuzioni; e dalle altre si raccolsero elementi così poco omogenei, per forma e per contenuto, che si dovette rinunciare all'idea di trarne un qualsiasi profitto. Concludendo, egli fa proposta di incaricare qualcuno, e se si vuole una Sotto-Commissione, di raccogliere gli elementi per uno studio concreto e presentare una relazione sull'argomento, che concluda con qualche proposta da discutersi dalla Commissione plenaria; e, in secondo luogo, di vedere se intanto si possa fare un esperimento presso le Corti di cassazione.

Boccardo. Desidera esporre una semplice considerazione tutta di metodo, poichè di metodo si tratta in questa discussione e così si intitola la breve ma succosa relazione del Ministro, corredata da ottime osservazioni del collega Bosco. La ragione per la quale delle due statistiche giudiziarie quella penale ha fatto un maggior progresso è questa: nel fatto che esamina la statistica penale domina la semplicità, il *reato*, che si lascia cogliere dalla rilevazione

statistica in forma semplice. Nel fenomeno civile invece domina la massima complessità, la più grande varietà di rapporti morali e giuridici, e questa complessità cresce a misura che progredisce la civiltà per il moltiplicarsi dei rapporti e delle relazioni, per il crescere insomma della materia soggetta a contestazione. Questa è principalmente la ragione della difficoltà che, anche per i popoli che ci hanno preceduto nella riforma delle statistiche civili, ha incontrata la constatazione statistica del fenomeno civile. Se questo è vero, come a lui pare incontrovertibile, nella questione del metodo si deve procedere per gradi.

Se si vogliono affrontare tutti i fenomeni giuridici in blocco è difficile che Commissione, Governo, Scienza arrivino a qualche risultato attendibile e positivo, ma se invece si prendano ad uno ad uno i differenti tipi di rapporti civili e ciascuno si metta in relazione coi metodi più perfezionati che la scienza statistica ci appresti, forse allora si arriverà più facilmente alla meta.

La Commissione del resto ha già seguito questo metodo: nei fallimenti, nelle tutele, grazie specialmente all'opera del collega Penserini, abbiamo un sistema di indagini statistiche che dà ottimi risultati. Per altri argomenti si potrebbe fare nello stesso modo. Per esempio in Italia ha una speciale importanza la questione del credito sotto le sue varie forme: il sistema ipotecario benchè molto migliorato, conserva ancora l'impronta del passato ed intralcia talora lo sviluppo del credito. Si potrebbe separare dalle altre questioni giudiziali questa riguardante la ipoteca e per un anno o due si potrebbero fare studi speciali sulle cause che si connettono con questo istituto.

Conclude ripetendo che se la Commissione intende di rinnovare *ab imis fundamentis* tutto l'ordinamento delle nostre statistiche giudiziarie civili teme che essa batterebbe l'acqua in un mortaio.

Penserini. Ringrazia il collega Bosco delle parole cortesi indirizzategli che attribuisce però alla benevolenza di lui e non a merito suo, certo che nell'esame del lavoro sulle tutele egli avrà apprezzato la sua buona volontà. Non per questo però ha chiesto la parola, ma per ricordare a proposito della proposta fatta dal senatore Canonico di far redigere dai magistrati la massima o l'oggetto delle

sentenze -- non ha ben capito se si domandi l'una o l'altra cosa — che essa non è nuova, perchè quando trovavasi Presidente di un Tribunale di provincia venne dal Ministero una circolare che dava istruzioni in questo senso. Egli, non senza ripugnanza, si accinse a questo lavoro, ma parecchi suoi colleghi non lo vollero fare addirittura. Un'altra esperienza di questo genere fu ordinata per decreto reale, ingiungendo alla Corte Suprema di Roma di tenere un registro delle decisioni, che doveva essere riempito dai Consiglieri. Per il modo con cui venivano fatte le annotazioni si dovette tralasciare la compilazione di questo registro.

L'esperienza dunque ha dimostrato che simili incarichi affidati ai magistrati o non sono adempiuti o si compiono di mala voglia, e piuttosto che fare contro volontà è meglio non fare.

De' Negri. Crede bene di far sapere alla Commissione le ragioni per le quali si è tardato a portare dei miglioramenti alla statistica giudiziaria civile.

Una prima ragione del ritardo deve cercarsi nell'insuccesso dei reiterati esperimenti tentati col mezzo di schede per le singole cause. Non vuole ora fare una enumerazione di tutte le difficoltà incontrate perchè farebbe perdere alla Commissione un tempo prezioso, ma ricorda che un punto più d'ogni altro dava luogo a innumerevoli dubbiezze e confusioni, quello dell'oggetto controverso. Le notizie che su di esso venivano fornite erano date in modo così diverso, o esuberantemente prolisso o eccessivamente stringato, che non era possibile ricavare con precisione il punto deciso.

Lo stesso senatore Costa, che la illuminata intelligenza corredata da una profonda conoscenza dei nostri ordinamenti giudiziarii, aveva dedicato a questi studi, portandovi così largo contributo di dottrina e di esperienza, aveva finito per riconoscere che i registri erano da preferirsi alla scheda, ed egli stesso si era assunto l'incarico di preparare lo schema di questi registri, incarico che avrebbe certamente ora compiuto se la sua assunzione a Ministro prima, la immatura morte di poi, non l'avessero impedito.

Una seconda ragione del ritardo sta nell'aver voluto aspettare che la statistica penale, cui furono rivolte di preferenza le cure della Commissione e che aveva avuto un ordinamento affatto nuovo venuto perfezionandosi, fosse entrata nelle abitudini delle

Cancellerie per modo che le variazioni da portarsi nella statistica civile, le quali necessariamente avrebbero richiesto un particolare studio e un maggior lavoro, non riuscissero pregiudicevoli al buon assetto delle statistiche penali da anni già avviate per una via ferma e sicura.

Persuasi che l'ottimo è nemico del bene si pensò di procedere *lento pede* per non compromettere i buoni risultati ottenuti colla introduzione del sistema delle schede individuali.

Entrando poi nel merito dell'argomento è egli pure d'avviso che l'unità statistica debba essere la sentenza e non la causa, benchè creda utile che anche per le cause si raccolgano informazioni, perchè non tutte giungono a sentenza. Ma a questo scopo possono servire benissimo degli appositi registri complementari. E il metodo migliore è quello graduàle, seguìto per la statistica penale, cioè di passare dai registri numerici annuali a quelli giornalieri descrittivi ciò che non esclude che non si possa, in un avvenire più lontano, introdurre, anche per la statistica civile, il sistema delle schede singolari.

E qui cade in acconcio una risposta al senatore Boccardo, il quale con l'abituale facondia e chiarezza di idee si è mostrato fautore delle inchieste monografiche anzichè di una statistica generale. E gli fa osservare che la classificazione dei soli oggetti principali dei singoli giudizi civili, attualmente in uso, comprende ben 250 voci e che quindi sarebbe impossibile svolgere con inchieste monografiche i multiformi argomenti delle controversie civili, commerciali ed amministrative.

L'adozione di un metodo generale (registri o schede) non esclude che si possano fare speciali ricerche con metodi diversi per qualche punto di maggiore interesse, come già si pratica ora per alcuni temi, che sono studiati a parte con appositi modelli statistici.

Crede pertanto opportuno che la Commissione esprima ora un voto di massima soltanto e nomini una Sotto-Commissione incaricata di studiare e riferire quale sia il sistema da preferirsi nella raccolta dei dati elementari concernenti l'amministrazione della giustizia civile.

Canonico. Egli non aveva formulata una proposta ma soltanto espresso un suo pensiero. Riconosce l'importanza delle obiezioni

fatte dai colleghi, ma esse non sono tali da rimuoverlo dalla sua idea, la quale è questa: se si vuole avere dati precisi bisogna andare alla fonte; nessuno meglio del magistrato è in grado di fornire questi dati con sicurezza; le difficoltà si potrebbero rimuovere col dare incarico a due o tre magistrati che giungono nuovi in un collegio, e che per ciò sono anche i più volonterosi, a fare il sunto delle decisioni causa per causa, dando loro una retribuzione perchè fossero incoraggiati e spronati a disimpegnare con zelo queste mansioni.

Ostermann. Ha chiesto la parola semplicemente per associarsi alla proposta De' Negri.

Presidente. Invita i colleghi che hanno preso parte alla discussione a presentare qualche proposta concreta.

Lucchini. Presenta la seguente proposta:

« La Commissione, plaudendo all'iniziativa ripresa dall'onore-
« vole Gianturco per dare nuovo e più efficace assetto alla statistica
« civile, delibera di nominare una Sotto Commissione con l'incarico
« di raccogliere tutti gli elementi e precedenti, in Italia e all'estero,
« in applicazione dei registri nominativi o della scheda in base all'u-
« nità della sentenza, per riferirne in una prossima sessione e di
« avviare frattanto per il prossimo anno l'attuazione della scheda
« presso le Corti di cassazione, applicando all'uopo presso ciascuna
« di esse un aggiunto od uditore giudiziario. »

Boccardo. Presenta la seguente proposta:

« Qualunque sia il metodo da adottarsi per dare nuovo e più
« efficace assetto alla statistica civile, la Commissione delibera di
« procedere gradatamente nell'attuazione di quel metodo, limitan-
« dolo per ora ad uno od a pochi determinati punti di diritto ci-
« vile. »

Presidente. Rileva una certa contradizione tra la prima e la seconda proposta, perchè mentre colla proposta del prof. Lucchini si dà incarico ad una Sotto-Commissione di studiare il metodo da seguirsi in generale per tutta la materia della statistica giudiziaria civile, con quella del senatore Boccardo verrebbe già indicato il metodo monografico come preferibile per taluni argomenti.

Lucchini. Vorrebbe appunto pregare il senatore Boccardo di tenersi pago della menzione di questo suo voto nel verbale, e ciò

per due ragioni: 1° per lasciare una maggior libertà d'azione alla Sotto-Commissione; 2° perchè un esperimento monografico piuttosto che nel senso della specie, potrebbe farsi nel senso della magistratura, cominciando, come egli ha proposto, dalle Corti di cassazione. In sostanza, niente si delibererebbe ora quanto al merito, lasciando che l'opera della Sotto-Commissione si svolga senza impacci; poi si discuterebbero le proposte di questa Sotto-Commissione per vedere cosa convenga fare. Con ciò non è escluso che sul punto sollevato dal senatore Boccardo non si possa deliberare in seguito.

Boccardo. È sempre ossequente alla volontà dei colleghi, ma è tale in lui la convinzione che chi troppo vuole nulla stringe, che non crede di dover ritirare la sua proposta non bastandogli che essa resti come una semplice raccomandazione. Se la Commissione si propone seriamente di migliorare le statistiche giudiziarie civili, non crede che vi sia una via d'uscita migliore di quella da lui indicata. Desidera pertanto che la sua proposta sia messa in deliberazione.

Bosco. Esprime una sua idea personale, perchè sulla questione sollevata non sa quale possa essere il pensiero dell'on. Ministro. Egli non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta del senatore Boccardo, che non impedisce si facciano gli studi più generali desiderati dall'on. Lucchini. La proposta Lucchini riguarda il metodo in generale; la proposta Boccardo l'applicazione del metodo ed indica la via che si deve tenere, cioè procedere per gradi. Quasi senza una preordinata idea, già l'ufficio di statistica, confortato dai voti della Commissione, si è messo su questa via, perchè per le vendite giudiziarie, per le tutele, per i giudizi di graduazione si fanno appunto altrettante inchieste parziali a lato delle ricerche generali di statistica giudiziaria civile e commerciale.

Per taluni argomenti di statistica civile non crede che sia necessario eseguire ogni anno un'indagine statistica. Certi fatti e istituti a cui si riferisce la giustizia civile non mutano così rapidamente da doversi seguire nelle loro vicende anno per anno. Bisogna tener conto dell'aggravio di lavoro così negli uffici locali, come nell'ufficio centrale e della spesa che cagiona ogni nuova ricerca che noi ci proponiamo di fare ed ogni estensione che diamo alle statistiche

precedenti. La Commissione non ignora le difficoltà che ha incontrato la Direzione generale della statistica, e che ha appena ora superate, per l'esecuzione dei lavori di spoglio delle schede individuali.

Penserini. Condivide il pensiero dell'on. Boccardo, il quale però dovrebbe modificare la sua proposta per togliere l'apparente contraddizione colla prima, già rilevata dall'illustre Presidente. La raccomandazione del senatore Boccardo dovrebbe formare oggetto di studio della Sotto-Commissione, perchè il deliberare fin d'ora nel senso desiderato dal proponente significa sottrarre una parte del mandato a questa Sotto-Commissione, della quale fa voti che sia chiamato a far parte lo stesso senatore Boccardo.

Ostermann. Si trova nello stesso ordine di idee del collega Penserini e trova prematuro e pericoloso votare insieme le due proposte. È stato ricordato che anche ora per alcuni istituti speciali si fanno inchieste quasi monografiche, ma non si è avvertito che questi istituti sono retti da norme speciali, per cui si distinguono, sotto molti aspetti, da tutti gli altri argomenti di statistica generale. Miglior partito è dunque quello di raccogliere tutto il materiale statistico con un unico metodo, chè se la Commissione vorrà o limitare i suoi studi, o per taluni argomenti estenderli, potrà sempre farlo volta per volta.

Canonico. Non vede la discrepanza tra le due proposte: prima si studia il modo in cui si deve procedere per fare le ricerche; poi, nel fare queste ricerche, si indica l'opportunità di procedere per gradi prendendo ad esame dati argomenti.

Presidente. Rilegge la proposta presentata dall'on. Lucchini. Crede che converrebbe togliere la parte riguardante una parziale e immediata attuazione delle ricerche statistiche per le Corti di Cassazione per lasciare una maggiore libertà agli studi della Sotto-Commissione, che deve risolvere il problema in modo completo.

Lucchini. Acconsente a ritirare la seconda parte.

Bosco. Crede che si dovrebbe togliere anche la qualifica di *nominativi* ai registri da adottarsi, e ciò per le identiche ragioni

più volte qui ricordate di non volere porre limiti all'opera della Sotto-Commissione, che deciderà essa se e per quali argomenti si potrà adottare dei registri nominativi e per quali altri dei registri giornalieri numerici.

E dacchè ha la parola insiste nei concetti espressi poc'anzi circa la possibilità di votare le due proposte, le quali non si contraddicono, ma si integrano. È d'avviso che convenga dare la maggiore ampiezza possibile agli studi e nella attuazione pratica del metodo limitare l'inchiesta a svariati e singoli argomenti, in modo da raccogliere col tempo un ricco materiale di osservazione.

Lucchini. Capisce e approva le ricerche monografiche, ma queste sono strettamente unite al metodo che si vorrà adottare e pel quale si dovranno attendere gli studi della Sotto-Commissione. Se, ad esempio, si adotterà la scheda, questa avrà forma e quesiti determinati, e, dopo, qualsiasi inchiesta monografica non potrà uscire dai limiti che saranno tracciati dalla scheda.

Bosco. Se la Sotto-Commissione troverà che il mezzo migliore sia la scheda, non vi sarà più nessuna questione. La scheda permetterà di fare tutti gli studi speciali possibili.

Ostermann. È bene dunque lasciare tutto impregiudicato.

Presidente. Invita i colleghi a procedere alla votazione.

Mette ai voti la proposta Lucchini, così modificata dallo stesso proponente:

« La Commissione, plaudendo all'iniziativa ripresa dall'onorevole Gianturco per dare nuovo e più efficace assetto alla statistica civile, delibera di nominare una Sotto-Commissione con l'incarico di raccogliere tutti gli elementi e precedenti, in Italia e all'estero, in applicazione dei registri e della scheda, in base all'unità della sentenza, per riferirne in una prossima sessione. »

È approvata.

Lucchini. S'intende che la nomina della Sotto-Commissione sarà fatta dal Presidente; solo esprime il desiderio che questa sia composta di tre membri, per avere una maggiore garanzia di operosità.

Bodio. Crede che qualunque sia il numero dei Commissari giovi fin da ora designare il relatore.

Quando si hanno da fare studi preparatorii conviene sempre far capo, fin da principio, ad un relatore, il quale si consulterà coi colleghi e concreterà poi con essi le proposte. Diversamente, è difficile condurre le ricerche molto attivamente.

Presidente. Non gli pare conveniente questa anticipata designazione del relatore, perchè è la Sotto-Commissione che, in seguito alle risultanze de' suoi studi, dovrà scegliere chi sia più indicato a quell'ufficio.

Prega di vedere come si possa ora subordinare la proposta Boccardo a quella già votata.

Penserini. Propone la sospensiva sulla proposta Boccardo e che questa sia inviata alla Sotto-Commissione.

Boccardo. Ritira la sua proposta, della quale basterà sia fatta menzione nel verbale.

Presidente. Dichiara chiusa la discussione e toglie la seduta alle 11. 50.

## Seduta del 23 luglio 1900.

**Presidenza del senatore MESSEDAGLIA**

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalìa, Bodio, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Lucchini, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

Si legge il verbale della precedente seduta.
Messo ai voti, è approvato

Presidente. La Commissione deferì a lui la scelta dei commissari che debbono comporre le due Sotto-Commissioni, l'una con l'incarico di raccogliere tutti gli elementi per lo studio delle condizioni dei minorenni, sotto tutti gli aspetti della loro vita morale; l'altra per gli studi su un nuovo e più efficace assetto della statistica giudiziaria, civile e commerciale.

A far parte della prima ha chiamato i commissari Beltrani-Scalìa, Brusa e Ricciuti; della seconda i commissari Bosco, Penserini e Sandrelli.

Beltrani-Scalìa. Esprime il voto che la Sotto-Commissione, della quale è stato chiamato a far parte, possa rivolgersi ai colleghi per averne lumi e consigli.

Presidente. Crede di interpretare il pensiero di tutti assicurando il senatore Beltrani che ciascuno dei colleghi sarà lieto di coadiuvare la Sotto-Commissione nel miglior modo per facilitarle il compito.

Invita il commissario Lucchini a leggere la relazione sui *discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti di appello (parte penale) nell'anno* 1900.

Lucchini. Legge la relazione (1).

Ricciuti. Ammiratore dell'on. Lucchini, per le tante sue pregevoli pubblicazioni, non può non riconoscere molto brillante la relazione testè da lui letta. Ma nuovo come egli è in questa Commissione, si domanda se il relatore non abbia sconfinato dal limite entro cui avrebbe dovuto contenere il suo lavoro; perchè altra cosa è discutere su di una Rivista, su di un giornale giuridico, altro è manifestare in seno ad una Commissione così autorevole, come è questa, giudizi tanto severi, e muovere così aspre censure contro alti funzionari della magistratura.

L'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario impone ai Procuratori generali di render conto, nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno, del modo in cui la giustizia fu amministrata nella circoscrizione territoriale della Corte. Non vi sono norme regolamentari secondo le quali queste relazioni debbano essere fatte, e per ciò nessuno può imporle.

Egli sente alta la dignità del Procuratore generale perchè possa consentire, sia pure col solo silenzio, nelle aspre critiche testè fatte dall'on. Lucchini.

Gli spiace soltanto di rivestire in questo momento le due qualifiche di Procuratore generale e di membro della Commissione per la statistica giudiziaria, perchè vorrebbe allontanare anche il sospetto che le sue parole fossero l'espressione di sentimenti di chi è parte in causa. Fa osservare però che nell'anno corrente non ha potuto fare il discorso inaugurale e che perciò le sue osservazioni sono spoglie da qualsiasi risentimento personale e sono fatte per ciò colla maggiore serenità ed oggettività di pensiero.

Si dichiara individualmente abolizionista dei discorsi inaugurali, i quali talvolta mettono i funzionari del pubblico ministero in ben difficile posizione. È noto che l'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario è stato sempre diversamente interpretato. Nel Mezzogiorno d'Italia sono ancora vive le tradizioni che mettono capo ai magistrali discorsi del Niccolini, come a Roma risuona tuttora l'eco dei discorsi del De Falco e dell'Auriti, esempi inimitabili di relazioni inaugurali. Ammette che queste possano essere discusse sotto il punto di vista scientifico, ma non può rico-

(1) Vedi questa relazione a pag. 134 del presente volume.

noscere il diritto di farne, in questo consesso, argomento di aspre censure.

L'onorevole Lucchini ha un concetto molto ampio del campo nel quale le dette relazioni dovrebbero svolgersi, ma nessun obbligo incombe al Pubblico Ministero di spaziare così largamente. I Procuratori generali hanno un solo dovere, quello di esporre ed illustrare le tavole statistiche. La Commissione può, tutto al più, rilevarne le deficienze; ogni altro giudizio esce dal campo delle sue attribuzioni. Sicchè egli non può che protestare contro gli apprezzamenti severi del Relatore, ed in coerenza di questi suoi sentimenti dichiara di astenersi dal prendere ulteriormente parte a questa discussione.

Lucchini. Comprende che il collega Ricciuti sia rimasto meravigliato e quasi offeso della sua relazione, e gliene dispiace moltissimo.

Se però il collega avesse prima saputo quali sono le sue idee in proposito; idee che va manifestando da anni in tutte le occasioni che gli si presentano, la meraviglia sua sarebbe stata minore; perchè tutti sanno con quanta franchezza e lealtà è solito di esprimere i suoi giudizi. La sua relazione comprende due parti, quella contenente semplici apprezzamenti personali che ciascun commissario rivendica a sè stesso, e che non possono in alcun modo vincolare la Commissione; e quella che rientra nella piena competenza della Commissione perciò che riguarda il modo con cui sono compilate le Relazioni statistiche dei signori Procuratori generali. Egli non poteva a meno di giustificare la mancanza di conclusioni nella sua relazione, in causa appunto dell'aridità dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali, i quali non adempiono al dovere che la legge organica assegna loro, obbligandoli a fare queste annuali relazioni. Egli non si cura di indagare i sentimenti che hanno mosso il collega Ricciuti a dolersi della sua relazione, che egli però mantiene intieramente tanto per ciò che riguarda i suoi apprezzamenti personali, quanto perciò che concerne il compito della Commissione.

Penserini. Non vorrebbe entrare terzo in questo dibattito. Riconosce che da una parte vi sono apprezzamenti personali sui quali può dissentirsi, ma che non debbono vincolare la Commissione, e

che dall'altra vengono in questione i criteri che determinano i limiti della competenza della Commissione nel discutere le relazioni.

Circa gli apprezzamenti può ammettere che il relatore avrebbe potuto essere più temperato e prudente nei suoi giudizi, trattandosi di censurare alti funzionari, il cui prestigio non deve essere in alcun modo menomato.

Non gli pare però che chi è incaricato della relazione su tali discorsi inaugurali, non possa rilevare opinioni che si palesino evidentemente erronee; anzi crede che sia dovere del relatore il farlo, con l'alto proposito di chiamare sulle medesime l'attenzione del Ministro.

Per quanto poi riguarda la seconda parte, che è ciò che più da vicino riguarda il compito della Commissione, occorre pur segnalare chi ha corrisposto o meno al dover suo.

Sicchè se tutto assieme, nella relazione del comm. Lucchini si fa astrazione da alcuni apprezzamenti, dei quali egli ha assunto la responsabilità personale, e che per ciò non sono della Commissione, se si prescinde dalla forma in alcuni punti alquanto vivace, può dirsi che la relazione stessa non sia uscita dai confini entro cui doveva essere tenuta.

Canonico. La brillante, dirà così, requisitoria dell'on. Lucchini gli ha fatto grande impressione. In essa si rilevano due parti, quella puramente statistica e l'altra riassuntiva delle opinioni dei Procuratori generali e dei loro metodi. Ora compito della Commissione di statistica è quello di rilevare la sola prima parte dei discorsi dei Procuratori generali. Il censurare qua e là alcune loro opinioni, non entra nelle attribuzioni della Commissione medesima.

Non ostante che la relazione del collega Lucchini non contenga proposte di deliberazione gli parrebbe conveniente che la Commissione esprimesse il suo pensiero sotto una qualche forma ed una potrebbe anche esser questa:

« La Commissione, lasciando al relatore la responsabilità degli « apprezzamenti da esso fatti e che hanno uno stretto carattere per- « sonale, prende atto della relazione presentata dal consigliere Luc- « chini sulla parte penale dei discorsi inaugurali dei P. G. »

Presidente. S'intende che è implicita, anche se non dichiarata, la presa in considerazione di una relazione letta e discussa.

Lucchini. Respinge qualsiasi proposta di deliberazione, e spiega anche meglio il senso della mancanza di ogni conclusione da parte sua, perchè cioè le relazioni dei signori Procuratori generali sono così vuote e incoerenti da non consentirne o suggerirne alcuna.

Pensebini. La discussione che si è svolta, specialmente per le parole che egli ha pronunciate, ha già manifestato quali siano gli intendimenti della Commissione.

Questa rimane assolutamente estranea agli apprezzamenti del relatore.

Presidente. Con questa intesa dichiara chiusa la discussione.

La seduta è tolta alle ore 11 e 40.

## Seduta del 24 luglio 1900.

### Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalìa, Bodio, Bosco, Brusa, Canevelli, Canonico, De' Negri, Ostermann, Pellecchi, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo; e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

Presidente. Fa dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Presidente. Invita il consigliere Penserini a riferire sui *giudizi di graduazione nel* 1899.

Penserini. Legge la relazione (1).

Presidente. Nessuno avendo chiesto la parola mette ai voti le conclusioni del relatore:

La Commissione delibera di:

« I. — Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

« *a*) sul dubbio se le note di collocazione debbano dai cancel-
« lieri essere spedite soltanto a richiesta di parte, ovvero anche di
« ufficio non appena sia divenuta esecutiva la liquidazione deposi-
« tata in cancelleria fatta d'accordo dalle parti o con perizia;

*b*) sul ritardo denunciato dai Presidenti dei Tribunali di Iser-
« nia, Matera e Melfi di trascrizioni e correlativa iscrizione di ipo-
« teca legale per fatto e responsabilità degli uffici ipotecari;

(1) Vedi questa relazione a pag. 154 del presente volume.

« c) sulle differenze fra gli stati nominativi e numerici, e sulla « evidente deficienza di revisione nel riassumere gli stati numerici « per distretti di Corti d'appello;

« d) sui vari e diversi usi forensi sopra rilevati specialmente « in relazione all'art. 710 di procedura, e sulle preaccennate pro- « poste di riforme procedurali.

« II. — Pregare S. E. il Ministro che voglia, mano mano che « pervengono al Ministero, fare trasmettere gli stati numerici e no- « minativi di ogni Distretto alla Direzione generale della stati- « stica del Regno perchè ne faccia sollecita verifica e disponga le « correzioni degli errori che vi constati in tempo utile perchè il « Commissario relatore abbia presenti fatti ben accertati e cifre « esatte.

« III. — Demandare al Comitato di modificare il modulo « dello stato numerico per considerare statisticamente esauriti i « giudizi indicati ora fra i pendenti a colonna 21; e per chiarire « che le notizie numeriche richieste alle colonne 27 a 36 sono limi- « tate ai fatti avvenuti nell'anno del quale si rende conto. »

Sono tutte approvate.

De' Negri. Si onora di presentare alla Commissione in bozze di stampa i volumi della statistica giudiziaria civile e penale per il 1898, un volume di notizie complementari alla statistica penale per gli anni 1896 e 1897, che fa seguito all'altro già pubblicato per gli anni 1890-95 e un volume di statistica notarile per il 1896.

Chiede alla Commissione che ne autorizzi la pubblicazione definitiva.

Presidente. La Commissione prende atto di questa presentazione e raccomanda all'ufficio di statistica la sollecita pubblicazione di questi volumi.

Brusa. Ad occasione della presentazione fatta dal comm. De' Negri di un volume contenente la statistica notarile chiede ai colleghi il permesso di fare una raccomandazione circa una proposta contenuta in una lettera del Conservatore dell'archivio notarile di Milano, di cui dà lettura.

Milano, 2 novembre 1898.

Lo scrivente Conservatore crederebbe conveniente che nella statistica notarile si dovesse tener conto anche del luogo in cui gli atti vengono ricevuti dai singoli notai. Potendo il notaio prestare il suo ministero non soltanto nel Comune di sua residenza ma in tutto il distretto del Collegio notarile a cui è ascritto, ne deriva che dalle notizie risultanti dalla tavola III dei prospetti statistici che i Conservatori dei singoli archivi notarili presentano bimestralmente non si può dedurre che la somma complessiva degli atti ricevuti nei singoli distretti, mentre sarebbe importante conoscere anche come il lavoro notarile si frazioni localmente nel distretto; tale notizia servirebbe anche di norma per le modificazioni delle tabelle delle residenze notarili previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Fino dall'anno 1897 quest'ufficio tiene nota dei luoghi in cui ciascuno dei notai appartenenti ai distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio e Monza ha esercitato il proprio ministero e del numero degli atti che in ciascuno dei detti luoghi hanno ricevuto, tenendo separato conto di quelli iscritti nel repertorio dei testamenti, per la speciale importanza che questi hanno nella determinazione della necessità delle residenze notarili; da tali dati raccolti per ogni anno emerge in quali località, ed in quale proporzione per ciascuna di esse, i singoli notai dei prefati distretti hanno esercitato il loro ministero, nonchè la quantità complessiva del lavoro notarile verificatosi in ciascuna di tali località, tanto per gli atti inscritti nel repertorio generale quanto per le disposizioni di ultima volontà.

Dott. Pietro Arganini, *Conservatore.*

Avendo parlato di questa proposta con qualcuno dell'ufficio di statistica ha già saputo che essa è di molto difficile attuazione, perchè richiederebbe una somma di lavoro non proporzionata ai mezzi disponibili. Parrebbe però che si potesse almeno in parte accogliere questo desiderio del Conservatore dell'archivio notarile di Milano e cioè dare per il complesso degli atti la distinzione se furono fatti nel comune di residenza o in altro comune del distretto.

De' Negri. La questione sollevata dal collega Brusa fu proposta e discussa quando si gettarono le basi di questa statistica, ma essa dalla Commissione non fu accolta perchè vi si opponevano difficoltà di ordine materiale ed economico. Tuttavia non esclude che la notizia abbia una certa importanza, specialmente nei riguardi della circoscrizione notarile e crede che con qualche aggiunta ai modelli e con mezzi adeguati, si potrebbe in avvenire richiedere: ma egli non si crede autorizzato a dare affidamenti su questo punto perchè il servizio dipende dal Ministero della giustizia.

Zella-Milillo Si associa a quanto ha detto il collega De' Negri rispetto alle difficoltà che vi sono per avere le notizie desiderate dal Conservatore di Milano; ma dal canto suo poi crede che la notizia abbia una utilità relativa perchè nella massima parte — eccettuato i casi di vicinanza di grandi centri — i notai rogano nel comune di loro residenza. Tuttavia prende impegno di studiare la questione.

Brusa. Si dichiara soddisfatto delle risposte dei colleghi De' Negri e Zella-Milillo.

Presidente. Informa che ha avuto occasione di essere ricevuto da S. E. il Guardasigilli, il quale gli ha espresso il desiderio che la Sotto-Commissione per gli studi sui minorenni affretti il suo lavoro per un progetto di legge che il Governo intende presentare nel prossimo novembre.

Beltrani-Scalìa. A nome dei colleghi della Sotto-Commissione dichiara che questa si metterà immediatamente all'opera e farà del suo meglio per soddisfare il desiderio dell'onorevole Ministro.

Presidente. Invita il Direttore generale delle carceri, commendator Canevelli, a riferire sulla *capacita degli stabilimenti penali in relazione al numero dei condannati e all'efficacia della pena nei rapporti fisici e morali del detenuto.*

Canevelli. Legge la relazione (1).

(1) Vedi questa relazione a pag. 190 del presente volume.

Beltrani-Scalia. Si astiene dal partecipare alla discussione che si farà su questa relazione, benchè approvi molte delle idee in essa espresse, perchè, a suo giudizio. i provvedimenti che si debbono prendere sono di carattere legislativo ed egli intende di riservarsi la parola in sede competente.

Brusa. Ha seguito con molto interesse la lettura di questa importante relazione e osserva che posta nel bivio o di non applicare le disposizioni del Codice, per impossibilità di attuare completamente la riforma carceraria, o di sottostare alla grave spesa che importa questa riforma, l'Amministrazione ne è uscita col fare un'applicazione parziale del sistema carcerario prescritto dal Codice, con norme tracciate dal suo regolamento. Ora non si tratta più di uscire da questo bivio ma di rientrarvi per altra via, e a lui non pare che sia incostituzionale battere una strada diversa da quella indicata dal regolamento, purchè si modifichi questo regolamento. Capisce che in via legislativa si potrà fare molto di più, ma nulla vieta che una parte della riforma si attui in via regolamentare e questa parte appunto potrebbe esser quella di una ridotta ma generale e proporzionale applicazione della segregazione cellulare a tutti i reclusi e la loro applicazione al lavoro all'aperto.

Beltrani-Scalia. Il regolamento carcerario è un regolamento-legge e le sue disposizioni non possono essere modificate che per legge.

Brusa. Veramente non si era proposta una tale questione e gli giunge nuova: certamente però non è nella competenza della Commissione il risolverla. Vedrà il potere esecutivo se ed in qual modo si possano ritoccare le disposizioni del regolamento carcerario e intanto, e a questo uopo, crede giovi appunto un voto della Commissione che esprima al Guardasigilli e al Ministro dell'interno il desiderio che veggan modo di adibire quanti più condannati possono al lavoro, anche scostandosi in qualche parte dalle disposizioni vigenti.

Bodio. Il collega Canevelli ha chiusa la sua interessantissima relazione dimostrando che il Codice penale non può eseguirsi per ciò che riguarda il modo di espiazione delle pene, per difetto di un numero sufficiente di celle. Una quinta parte soltanto dei condan-

nati sono tenuti nell'isolamento continuo, e gli altri quattro quinti sono tenuti sotto un regime diverso da quello che la legge prescrive. Egli ha suggerito di adottare un espediente, cioè fare a tutti un eguale trattamento, riducendo a tutti proporzionalmente il tempo dell'isolamento completo. E suffragava questa sua proposta coll'indicazione delle conseguenze che produce nel nostro paese, col temperamento italiano, un regime troppo assoluto dell'isolamento sulla salute dei condannati. La proposta del direttore generale del servizio carcerario è molto saggia e si raccomanda all'attenzione del Ministro per molti riguardi di giustizia e di umanità. Il regime misto poi dovrebbe anche coordinarsi agli sforzi dell'Amministrazione carceraria per occupare nel lavoro il massimo numero possibile di detenuti; anche mediante colonie agricole.

Azzolini. Per la parte avuta nella discussione che su questo argomento fu fatta nella precedente sessione dovrebbe compiacersi — se vi fosse motivo degno di compiacimento — che le sue osservazioni abbiano avuto, a così breve distanza di tempo, la conferma dei fatti.

Si aveva in casa nostra l'esperienza della Toscana e fuori quella degli altri Stati che avevano per i primi applicato il sistema cellulare, ma ciò non ostante si è voluto copiare o prendere norme da altre legislazioni o da affermazioni che non avevano avuto il suffragio dell'esperienza, senza troppo preoccuparsi di studiare le conseguenze che potevano derivare dalle speciali nostre condizioni nelle quali sarebbe stata fatta la applicazione di questo sistema e sebbene autorevoli ammonimenti non siano mancati. Pur mettendo a parte l'aberrazione dei sette anni di segregazione per gli ergastolani, rimase fissato il limite dei tre anni come un limite comune possibile e anche questo è dimostrato ora eccessivo, come già era stato avvertito. Per conto suo non vede quali difficoltà vi possano essere perchè si faccia uno studio, anche in via di esperimento, delle idee esposte dal relatore.

Del resto questa diversa applicazione delle pene non è cosa nuova nel nostro sistema penale per il fatto della carcerazione preventiva la quale sposta tutte le proporzioni.

Di fronte ai risultati ora esposti non esita più a manifestare una sua impressione non recente, e cioè come anche dalla stessa

relazione ministeriale che accompagna il progetto dell'attuale Codice penale italiano, tanto più diffusa nella parte espositiva e tanto più ricca di illustrazioni e di confronti legislativi per il secondo libro del Codice stesso, si sia indotti a ritenere che non abbastanza esaurienti siano stati lo studio e la elaborazione del primo libro ed in particolare del secondo titolo di questo Codice, sebbene questa prima parte più di ogni altra abbisognasse di nuovo e maggiore esame con elementi positivi suffragati dall'esperienza e mediante ricerche statistiche, che forse furono fatte, ma delle quali non è traccia nella ricordata relazione. È favorevole perciò a tutte quelle proposte che direttamente o indirettamente tendono a correggerne le disposizioni.

Canevelli. Fa presente ai colleghi che, attesa anche la sua posizione ufficiale, non ha fatto una proposta concreta ma si è limitato nella sua relazione a far voti che venga studiato un sistema di applicazione della segregazione cellulare proporzionale per tutti i condannati.

Presidente. Si tratta dunque di una segnalazione da farsi al Ministro Guardasigilli perchè, di concerto con quello dell'Interno, studi una riforma nel senso indicato dal relatore.

Mette ai voti questa proposta.

È approvata.

Presidente. Essendo esaurita la materia che era all'ordine del giorno dichiara chiusa la prima sessione dell'anno 1900.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

# PARTE II.

## RELAZIONI ED ALLEGATI.

# RELAZIONI DEI COMMISSARII.

## Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Dopo l'ultima sessione della Commissione il suo Comitato permanente ha ricercato con particolare cura quali deliberazioni, oltre quelle da ultimo prese, aspettassero tuttora la propria esecuzione, e sebbene nel semestre, testè trascorso, non siano mancate occasioni per distrarci dai nostri lavori, nondimeno non si è trascurato di fare quanto era possibile per esaurirli, di guisa che è da augurare che per la ventura sessione ben poco rimanga di ciò che potrebbe considerarsi come arretrato.

Del lavoro compiuto mi accingo ora a rendere conto, come è prescritto, e quanto più sommariamente mi sarà possibile.

### Composizione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Premetto che pel compiuto triennio cessavano col decorso anno 1899 di far parte come membri elettivi della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile i signori: *Bosco* cav. prof. Augusto, *De' Negri* avv. comm. Carlo, *Forni* comm. avv. Eugenio, *Gianturco* comm. prof. Emmanuele, *Sandrelli* comm. avv. Carlo. Con decreto ministeriale del 13 febbraio 1900 (*Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia*, del 14 febbraio 1900, n. 7, pag. 61) essi furono confermati nell'ufficio di Commissari per il triennio 1900-1902.

Ma successivamente il comm. Eugenio *Forni* fu nominato giudice del Tribunale misto di 1ª istanza in Alessandria d'Egitto e

erciò inviò al nostro presidente la sua rinuncia a far parte di questa Commissione. L'on. Emmanuele *Gianturco* fu nominato Ministro di grazia e giustizia, onde volle che il suo posto fosse occupato da altro commissario elettivo che fosse in grado di dare più assiduamente l'opera propria ai nostri lavori. Inutili riescirono le ripetute insistenze del nostro Presidente e del Ministro guardasigilli, on. Bonasi, per indurre il senatore Fedele Lampertico, che da tanto tempo faceva parte di questa Commissione, a non insistere nelle dimissioni che da tempo egli aveva presentate.

Perciò con decreti ministeriali del 14 luglio 1900 (*Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia*, 18 luglio 1900, n. 29, p. 295), furono accolte le rinuncie del senatore *Lampertico* e del comm. *Forni*, i quali contemporaneamente e rispettivamente furono sostituiti col comm. *Martino Beltrani-Scalia*, consigliere di Stato e senatore del Regno, che nella nostra Commissione aveva lasciato tanto gradita memoria e tanto desiderio di sè, e col comm. *Nicola Ricciuti*, nuovo Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Al posto lasciato vacante dell'on. Gianturco è stato chiamato l'avv. cav. *Cesare Vivante*, professore ordinario di diritto commerciale nella regia Università di Roma.

## Relazione dei lavori della Commissione nella sessione del dicembre 1899.

Il nostro illustre Presidente, con lettera del 25 maggio 1900, diede conto a S. E. il Guardasigilli dei lavori compiuti dalla Commissione nella sessione del dicembre 1899 con ampio riassunto delle relazioni e delle discussioni.

## Deliberazioni della Commissione nella sessione del dicembre 1899.

Le deliberazioni prese dalla Commissione in quella sessione furono pubblicate nel *Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia* del 14 febbraio 1900, n. 7, pag. 61-62, e di quanto, rispetto ad esse, fu fatto dal Ministero della giustizia e dal Comitato, darò notizia nel corso di queste comunicazioni.

## Giustizia amministrativa.

Non ancora fu dato di avere alcuna notizia sui lavori compiuti nell'anno 1899 dalla Sezione IV del Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative, sebbene, a seconda di quanto fu annunciato colle comunicazioni fatte nell'ultima sessione, fosse stato prefisso il termine del mese di gennaio u. s. per la restituzione dei moduli all'uopo predisposti. Ma nuove premure, anche di recente, furono fatte onde è da sperare che nella ventura sessione possa essere riferito su questo importante argomento.

## Domicilio coatto e ammonizione.

Delle osservazioni fatte sul *domicilio coatto* e sulle *ammonizioni* fu data comunicazione al Ministero dell'interno, il quale, rispetto alle ammonizioni, ebbe a chiedere di recente alcune notizie, che già gli furono date, per essere meglio in grado di accertare in quali uffici provinciali o circondariali si ebbero gli inconvenienti segnalati a questa Commissione.

## Ufficio di cancelliere presso i conciliatori.

Allo stesso Ministero dell'interno furono rivolti offici da quello della grazia e giustizia, affinchè col mezzo dei prefetti delle provincie e dei sindaci siano richiamati ad una più rigorosa osservanza dei propri doveri gli impiegati comunali, incaricati delle funzioni di cancellieri presso i conciliatori, avvertendo in particolar modo come sia da insistere affinchè essi si forniscano delle cognizioni necessarie al proprio ufficio ed osservino la disciplina e la naturale dipendenza dalle autorità giudiziarie, mentre debbono sapersi sottrarre da ogni influenza dei partiti locali, che inevitabilmente recano detrimento agli interessi della giustizia.

Dal canto suo il Ministero di grazia e giustizia si è riservato di rivolgere speciali raccomandazioni ai Procuratori del Re ed ai Presidenti dei tribunali affinchè procedano colla massima cautela nel provvedere circa le autorizzazioni agli ufficiali delle segreterie comunali per l'esercizio delle funzioni di cancelliere negli uffici di conciliazione.

## Statistica patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati.

Fu ricordato il voto della Commissione (Seduta 15 dicembre 1897, *Annali*, I, pag. 39) per l'accertamento delle variazioni nelle rendite e nelle spese delle parrocchie e delle Mense vescovili al fine di tenere in corrente questa parte della statistica patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati. Ma opportunamente fu fatto sentire dal Direttore generale del Fondo per il culto, che a questa richiesta egli potrà meglio rispondere dopo che avrà avuta piena esecuzione la legge del 4 giugno 1899, n. 191 circa l'aumento delle congrue parrocchiali e per la quale fu necessario un nuovo accertamento delle rendite e delle spese rispetto ad oltre dieci mila parrocchie.

## Ricorsi pendenti presso le Corti di Cassazione di Palermo e di Napoli.

Sul progressivo aumento, segnalato da questa Commissione nel numero dei ricorsi, che alla fine dell'anno rimangono non decisi presso le Corti di Cassazione di Palermo e di Napoli fu richiamata da S. E. il Guardasigilli l'attenzione di quei Primi Presidenti per esaminare d'accordo quali provvedimenti siano da prendere.

Dal Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo fu contestato l'aumento di quei ricorsi osservando come il grosso numero dell'arretrato risalga almeno all'anno 1885 e come le differenze riscontrate in questi ultimi anni non rappresentino vero e proprio aumento nella rimanenza annuale, mentre dovrebbesi invece riconoscere che il lavoro, annualmente compiuto dalla Corte di Cassazione di Palermo, è superiore a quello di altre Corti, ove si tenga conto del numero dei consiglieri a ciascuna Corte assegnato, del numero dei ricorsi presentati e di quello delle sentenze pronunziate.

La Prima Presidenza della Corte di Cassazione di Napoli ha fatto presente come il lamentato inconveniente già avesse richiamata la sua attenzione ed essa avesse avvisato a recarvi qualche rimedio, ma per l'una e l'altra Corte si reputano necessari provvedimenti straordinari e transitori per ricondurre le cose allo stato

normale, onde i rapporti, contenenti le relative proposte, sono stati subito comunicati alla Divisione competente del Ministero della giustizia per le risoluzioni di S. E. il Guardasigilli.

## Registri dello Stato civile.

In conformità dei voti manifestati da questa Commissione, sono state date istruzioni, con circolare ministeriale del 7 luglio 1900, numero 1839-XVIII/1475, pubblicata nel *Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia* del 12 luglio 1900, n. 28, p. 283, affinchè sia più efficacemente curata l'osservanza di quanto dispone l'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento dello Stato civile, circa la annotazione dell'avvenuto matrimonio nel margine dell'atto di nascita degli sposi.

Con la medesima circolare è stato disposto affinchè d'ora innanzi le notizie sulle irregolarità, riscontrate nelle verificazioni dei registri dello stato civile, e sui provvedimenti presi, per ogni trasgressione, siano raccolte secondo i prospetti all'uopo predisposti e che già furono presentati a questa Commissione dal senatore Canonico.

## Tutele.

Per le tutele, che sempre hanno richiamato in particolar modo la vigile sollecitudine di questa Commissione, il Ministero di grazia e giustizia secondando le deliberazioni prese nell'ultima sessione rivolse premure al Ministero dell'interno raccomandando nuovamente di dare ordine alle autorità dipendenti, perchè siano da chi di ragione più scrupolosamente adempiuti gli obblighi imposti dallo articolo 250 del Codice civile, dall'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dall'articolo 493 del regolamento generale carcerario e affinchè sia richiamata la osservanza delle prescrizioni date dallo stesso Ministero dell'interno colle circolari del 31 luglio 1896, n. 2527-3-10/55612, divisione III, e 22 giugno 1897, n. 20277-128-1-A (Direzione generale delle carceri).

Finora è pervenuta notizia al Comitato soltanto delle disposizioni date su questo argomento dalla Direzione generale delle carceri alle autorità dipendenti; ma frattanto il Ministro di grazia e

giustizia con circolare del 7 luglio 1900, n. 1838-XXI/1476 (*Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia*, 12 luglio 1900, n. 28, p. 282), diretta ai Procuratori generali presso le Corti di appello, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, non solo ricordava le raccomandazioni più volte fatte per il migliore andamento di questo ramo di servizio, ma richiedeva che, su quanto ha formato argomento di speciali raccomandazioni, sia fatta particolare menzione nelle relazioni annuali e che anche più specialmente sia riferito intorno agli argomenti già indicati con le circolari del 18 agosto 1896, n. 1402, e del 24 dicembre 1897, n. 1222, non che sulle tutele per minorenni illegittimi, tanto rispetto alla loro istituzione, quanto in relazione alle tutele istituite nel medesimo circondario per minorenni legittimi.

Ma, a senso di quanto già ebbe occasione di avvertire questa Commissione, sembra che sarebbe da far voti affinchè gli Ispettori del Ministero, non soltanto occasionalmente, come è già avvenuto, ma abitualmente ed in ogni loro ispezione negli uffici giudiziari, siano incaricati di portare in particolar modo la propria attenzione sull'andamento delle tutele e di ogni atto ad esse relativo.

## Ispezioni ministeriali.

La opportunità e la utilità di speciali ispezioni nei diversi rami della Amministrazione della giustizia, da affidare a funzionari del Ministero, fu segnalata dalla Commissione per la statistica giudiziaria prevalendosi della facoltà ad essa conferita con l'articolo 4, lettera *f*, del decreto organico 17 dicembre 1896, n. 544; e dei risultati con queste ispezioni finora ottenuti, singolarmente nell'accertamento delle irregolarità, già avvertite dalla Commissione nei giudizi di graduazione e nella tenuta del casellario giudiziale, la Commissione nostra ha buon motivo di compiacersi.

## Giudizi di graduazione.

Furono dalla Commissione indicati i Tribunali di *Salerno* e di *Catania* per ingiustificabili ritardi nei giudizi di graduazione, e l'ispettore del Ministero, cav. Antonini, con la solerzia e l'abilità che lo distinguono, ne riscontrò la causa nella inosservanza, non

tanto dell'articolo 685 del Codice di procedura civile, quanto del successivo articolo 710. Dal medesimo ispettore furono visitate, oltre le cancellerie dei due tribunali anzidetti, anche quelle dei tribunali di *Messina*, *Siracusa* e *Palermo*, ove riscontrò i medesimi inconvenienti.

A *Salerno* il ritardo nella trascrizione delle sentenze di vendita, che provocò le osservazioni fatte nella sessione del luglio 1899, non solo si mantenne, ma aumentò, perchè questi ritardi, che nell'anno 1898 si contarono sino a 47, salirono nel primo semestre 1899 a 79 sopra 107 sentenze, le quali nella maggior parte dei casi furono spedite al conservatore delle ipoteche dopo scaduto il termine assegnato per la trascrizione. A scusa del ritardo si adduceva la insufficienza dei termini, dovendo attendere la decorrenza di quello stabilito dall'articolo 680 del Codice di procedura civile e nondimeno provvedere alla registrazione della sentenza od aspettarne la restituzione dall'Ufficio del registro. Fu perciò suggerito dall'ispettore, cav. Antonini, di far preparare, almeno una delle note per la trascrizione e la copia della sentenza da trasmettere al Conservatore delle ipoteche, subito dopo divenuta definitiva la sentenza di vendita e prima di comunicarla all'Ufficio del Registro. In tal guisa le note per la trascrizione, già predisposte ed alle quali non manca che la data della registrazione, possono essere spedite al Conservatore delle ipoteche nel medesimo giorno in cui la sentenza è restituita dal Ricevitore del Registro.

Per altra cagione si nota qualche ritardo da parte della cancelleria del Tribunale civile di *Palermo* nella trascrizione delle sentenze di vendita, e cioè perchè si aspetta la scadenza del termine indicato dagli articoli 2089 del Codice civile e 685 del Codice di procedura civile, per spedire le note al Conservatore delle ipoteche, mentre giustamente fu osservato dall'ispettore che i citati articoli prescrivono alla cancelleria, non già di spedire le note entro il termine di 10 giorni, ma di curare entro tale termine la esecuzione delle trascrizioni e delle iscrizioni.

Dalla cancelleria del Tribunale civile di *Catania* fu subito provveduto ad eliminare l'inconveniente segnalato dalla Commissione della statistica giudiziaria, e nell'anno 1899 sopra 86 sentenze di vendita si ebbe a lamentare il ritardo della trascrizione, oltre il mese, per

tre sole sentenze, ma per due di esse fu di pochi giorni e per una sola fu di 26 giorni.

Ma come fu già accennato il maggiore e più lungo indugio deriva dalla inosservanza del termine prefisso dall'art. 710 della proc. civ., che non ha sanzione propria e che perciò dovrebbe trovarla nei provvedimenti disciplinari delle autorità cui spetta la vigilanza sul buon andamento di questi uffici. Tale inosservanza è difetto comune alle cancellerie dei Tribunali di *Salerno*, *Siracusa*, *Catania*, *Messina* e *Palermo*, ove la consegna degli atti al giudice graduatore avviene abitualmente molto dopo i cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita.

A *Salerno* si accampò lo specioso pretesto di aspettare la presentazione di tutte le domande di collocazione, ma ciò avviene più che altro per assecondare i desideri dei procuratori, i quali, spesso, non hanno alcun interesse a sollecitare la graduazione, e quando l'ispettore dispose che gli atti di ben 38 graduazioni, giacenti da parecchi mesi nella cancelleria, fossero trasmessi al giudice graduatore, fu opposto dai procuratori che la cancelleria non poteva passare gli atti al giudice se non vi era la domanda del creditore istante.

Questa pretesa fu riconosciuta infondata ed il Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli diede ordini alla cancelleria per la scrupolosa osservanza da parte sua del ricordato articolo 710.

Nella cancelleria del Tribunale di *Messina* ed in altre cancellerie il pretesto alla inosservanza della citata disposizione è dato dall'antica consuetudine di aspettare che uno dei creditori si faccia parte diligente e depositi la carta bollata necessaria per l'estratto della sentenza di vendita e per la formazione dello stato di graduazione. Questo inconveniente fu rimosso dal collega in questa Commissione, consigliere Ostermann, allorquando fu Presidente del Tribunale di Napoli richiedendo al creditore istante di eseguire il deposito della carta bollata nel momento in cui egli chiede l'iscrizione della causa a ruolo per la vendita. Tale sistema è stato suggerito dall'ispettore cav. Antonini nelle accennate cancellerie, ove non si osserva l'articolo 710 della procedura civile. Altrove e particolarmente nell'Alta Italia è in uso un differente sistema e cioè il prezzo della carta bollata è prelevato dal prezzo di vendita salvo successivo conteggio.

Lo stesso ispettore, cav. Antonini, nulla trovò da osservare su questo argomento nella cancelleria del Tribunale di *Milano* ove, se qualche ritardo si lamenta, sarebbe invece da attribuire al Conservatore delle ipoteche, perchè, eseguite le trascrizioni e le iscrizioni nel termine prescritto, restituisce poi le note relative soltanto dopo parecchi giorni.

Nessun ritardo nell'adempimento delle prescrizioni della legge e sufficiente regolarità fu riscontrata dall'altro Ispettore ministeriale, cav. Rottondo, nell'andamento dei giudizi di graduazione presso i Tribunali di *Lucca* e di *Savona*.

## Casellario giudiziale.

Proseguono con utili risultati, almeno per le rivelazioni degli inconvenienti finora passati inosservati, le ispezioni ai casellari giudiziali e qui ne rendo conto sommario seguendo una consuetudine, che è in doverosa corrispondenza alle cure ed agli studi assiduamente consacrati dalla Commissione a questo importantissimo servizio.

L'ispettore, cav. Miari, che segnalò, come riferii nella passata sessione, le irregolarità del casellario presso il Tribunale di Cassino, ebbe invece a trovare che il servizio procede regolarmente nei Tribunali di *Padova*, *Treviso*, *Udine*, *Santa Maria Capua Vetere*, *Trani*, *Lecce* e *Bari*, successivamenie da lui ispezionati, ed anzi per alcuno di essi afferma che il casellario è tenuto in modo esemplare; sebbene ovunque si lamenti il continuo aumento dei cartellini, onde locali e personale divengono insufficienti, in seguito alle modificazioni introdotte col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 nel regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2844, e che portarono alla compilazione dei cartellini per le contravvenzioni.

Ma questa nota soddisfacente non è confermata, anzi è contradetta, dai risultati delle altre ispezioni.

L'ispettore, cav. Rottondo, trovò tenuti malissimo i *registri alfabetici di controlleria* nella cancelleria del Tribunale penale di *Lucca* di guisa che non servono allo scopo cui sono destinati. Inoltre furono eliminati diecimila cartellini, relativi, per quanto afferma la cancelleria, a condanne per contravvenzioni, ma non fu fatta alcuna annotazione nei repertori e così manca ogni modo per

accertare la regolarità della eliminazione e se veramente i cartellini mancano per la prescritta ed eseguita eliminazione ovvero se siano andati dispersi o se siano stati sottratti.

Anche nella Cancelleria del Tribunale di *Arezzo* lo stesso ispettore trovò disordinati ed inservibili i detti repertori, ma il nuovo Procuratore del Re, cav. Cangini, da circa un anno ha provveduto alla istituzione di nuovi registri, che sono ben tenuti. Inoltre riscontrò che i cartellini non erano collocati in ordine rigorosamente alfabetico; ma in compenso non rilevò irregolarità in *Orvieto* ed a *Savona*, se non che per deficienza di locali il casellario giudiziale di quest'ultimo Tribunale trovasi in una camera di passaggio e cioè accessibile al pubblico, contro quanto, opportunamente, prescrive l'articolo 3 del regolamento.

Simili irregolarità, ma su più ampia scala, furono trovate dall'Ispettore, cav. Antonini, negli uffici da lui visitati in questi ultimi sei mesi, fatta eccezione per il Tribunale di *Siracusa*, e cioè nei tribunali di *Milano*, *Catania*, *Messina* e *Palermo*.

Le irregolarità rilevate sono parecchie, ma quelle più gravi, e comuni a quasi tutti gli uffici visitati, sono dal detto Ispettore così riassunte:

1° Non è osservato rigorosamente l'ordine alfabetico prescritto pei cartellini. In alcuni uffici moltissimi cartellini sono fuori di posto per incuria della cancelleria: nei tribunali di *Messina* e di *Palermo* gli spostamenti sono anche più numerosi perchè seguendo un sistema ben diverso da quello prescritto (Art. 2, reg.), i cartellini sono collocati nelle cassette tenendo conto soltanto delle lettere iniziali del cognome e del nome dei condannati;

2° Il *repertorio alfabetico di controlleria*, che dovrebbe essere unico, è annuale o biennale: e perciò la cancelleria spedisce i certificati penali senza fare sul repertorio le occorrenti ricerche, che riuscirebbero difficili e troppo faticose;

3° Le cassette sono ingombre di cartellini che dovrebbero essere eliminati, omettendosi in generale l'eliminazione dei cartellini per le contravvenzioni, che dovrebbe essere annuale (Art. 34 R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509). Inoltre le cancellerie si limitano ad eliminare i cartellini per delitti, quando ricevono dalle Direzioni delle case di pena, a senso del regolamento, le partecipazioni di morte dei condannati in espiazione di pena, ma non fanno mai al-

cuna ricerca per accertare la morte di condannati di età ormai molto avanzata (Art. 22 e 23, reg.);

4° Nei rari casi di eliminazione dei cartellini, non è presa nota nel repertorio del motivo dell'eliminazione, onde come fu osservato anche dall'altro Ispettore, cav. Rottondo, non è possibile sapere se un cartellino fu eliminato regolarmente o se fu sottratto o se andò disperso;

5° Non sono punto osservate le disposizioni concernenti i recidivi e relative alle copertine, all'elenco e alla numerazione dei cartellini riguardanti lo stesso condannato (Art. 15 reg.).

Perciò il cav. Antonini ritiene di potere concludere che nelle cancellerie anzidette il servizio del casellario lascia moltissimo a desiderare; che non v'è alcuna garanzia nella spedizione dei certificati penali; e che a nulla servono le ispezioni periodiche delle Regie Procure dal momento che uno stato di cose così anormale è sempre sfuggito all'attenzione dei Procuratori del Re.

Ciò valga invece ad attestare quanto opportunamente la nostra Commissione abbia insistito per queste ispezioni da parte dei funzionari del Ministero e come sarebbe necessario accertare se agli inconvenienti segnalati sia stato posto riparo e se siano osservate le disposizioni date, perchè soltanto quando sarà assicurata l'osservanza delle disposizioni vigenti e la regolarità di questo servizio secondo quanto esse prescrivono, si potrà più praticamente ed utilmente studiare quali modificazioni o quali riforme siano veramente necessarie, mentre oggi esse possono apparire invocate più a coprire i difetti e le colpe delle persone, che a sanare efficacemente la istituzione cui non fu ancora permesso di funzionare regolarmente (1).

(1) Era già licenziata la stampa di queste comunicazioni quando furono pubblicati e distribuiti i *Principi adottati dalla Commissione ministeriale incaricata di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente codice di procedura penale* (Circ. Ministeriale 10 luglio 1900, n. 19 del Gabinetto, 1478 reg. circ., *Boll. Uff. del Ministero di Grazia e Giustizia*, n. 28, pag. 281). Ivi (pag. 48, n. 16) trovasi affermato che il meccanismo del casellario non richiede che qualche « modificazione di forma da introdursi nel regolamento ». Nei verbali delle discussioni della Commissione, dei quali è annunciata la pubblicazione, sarà da ricercare quali indagini e quali studi abbiano condotto a così sicura e categorica affermazione, e come quanto altro è stato deliberato dalla medesima Commissione sul casellario dovrà essere tenuto presente da chi avrà occasione di riferire in una delle prossime sessioni a questa Commissione per la statistica sul casellario, così non è da dubitare che degli studi già fatti da questa Commissione sarà tenuto conto da quella per le riforme al codice di procedura penale tanto più che di essa fanno parte alcuni commissari per la statistica giudiziaria.

## Gratuito patrocinio.

Quante volte, se ne presentò l'occasione, fu dalla nostra Commissione studiato con speciale cura e sollecitudine, sia incidentalmente, nell'esame dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali, sia con particolare studio delle relazioni annuali sul gratuito patrocinio, in qual modo si svolge e come possa essere migliorata la difesa dei poveri nei giudizi civili e penali.

Basti perciò ricordare le relazioni del consigliere Sandrelli nelle sessioni del giugno 1893 (*Annali* 1893, pag. 30-53) e del dicembre 1897 (*Annali* 1897, pag. 96-162) non che il suo studio presentato a questa Commissione sul quesito ad essa proposto circa la opportunità di affidare la difesa dei poveri agli uffici del Pubblico Ministero (*Annali* 1897, pag. 163-177).

In seguito alla discussione ed a senso delle deliberazioni prese dalla Commissione sulla seconda delle ricordate relazioni (1) il Ministero di Grazia e Giustizia con lettera circolare dell'11 marzo 1898, n. 1342-22 *A*, si rivolse ai Procuratori generali presso le Corti di appello (*Annali* 1898, I, pag. 370), per conoscere se e come poteva essere data esecuzione alla proposta di istituire un albo di patrocinatori officiosi e contemporaneamente domandò d'essere informato se nei singoli distretti esistessero associazioni di avvocati e di procuratori per la gratuita difesa in materia civile e da quali norme fossero regolate.

I rapporti giunsero al Ministero nello stesso anno 1898, ma ignoro per quali circostanze siano sinora rimasti senza esame. Sebbene non siano più recenti, voglio supporre che, occorrendo, si possa completarli senza troppe difficoltà o eccessiva perdita di tempo. Intanto, ricordando che nella seduta della Commissione del 20 dic. 1897 fu deliberato di fare indagini anche per accertare come

(1) La Commissione delibera:

*a*) di pregare il Ministro della giustizia di esaminare se e come si possa ottenere dalle autorità giudiziarie, sentiti i Consigli dell'Ordine degli avvocati e di Disciplina dei procuratori, la istituzione di un albo, dal quale si abbiano a scegliere con determinato ordine, i patrocinatori;

*b*) di esprimere a S. E. il Ministro il voto che sia incoraggiata e favorita l'opera delle associazioni private aventi il precipuo scopo di esercitare il gratuito patrocinio dei poveri.

funzioni l'Avvocatura dei poveri in Alessandria ed in Roma, sono state di recente richieste notizie al Procuratore generale presso la Corte di appello ed al Prefetto di Roma sulle Congregazioni di San Girolamo della Carità e di Sant'Ivo, tanto più che dal consigliere Penserini fu fatto presente nell'ultima riunione del vostro Comitato permanente come la conservazione o la trasformazione della prima delle dette Congregazioni sia ora argomento di contestazione giudiziale. — Al Ministero di grazia e giustizia non mancano notizie sulla avvocatura dei poveri in Alessandria, e dall'attuale titolare di quell'uffizio, avvocato Giovanni Pittaluga, fu pubblicata dopo le ricordate deliberazioni di questa Commissione, una memoria abbastanza completa nella *Rivista Penale* del maggio 1898 (vol. XVII, della 3ª serie, pag. 520-523), nondimeno fu ravvisato non inopportuno chiedere maggiori e più recenti notizie.

Su questo argomento credo non inutile aggiungere che nell'anno 1894 l'Ufficio di studi legislativi, allora costituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fu incaricato dal sottosegretario di Stato, on. E. Daneo, di studiare un progetto di legge per riordinare il gratuito patrocinio mediante la ricostituzione dell'avvocatura dei poveri. Il progetto fu preparato, ma con la sua relazione esso rimase negli atti del Ministero. In quella occasione furono anche raccolte notizie sulle legislazioni straniere circa questo argomento e sui sistemi in vigore nelle diverse regioni italiane, prima della costituzione del Regno, tanto per la difesa officiosa nei giudizi penali, quanto per l'assistenza dei poveri nei giudizi civili e sino alla pubblicazione del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 sul gratuito patrocinio.

È questo un materiale copioso che potrà facilmente essere coordinato e completato, qualora la Commissione voglia dar seguito alle sue deliberazioni o riprendere lo studio sul patrocinio giudiziale dei poveri.

Intanto dal Ministero della giustizia è stato comunicato a quello delle Finanze il voto di questa Commissione, affinchè le Agenzie delle Imposte Dirette e del Catasto siano invitate a portare la più scrupolosa diligenza nella compilazione dei certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio e nel tenere informata la rispettiva Intendenza di finanza delle eventuali mutazioni nello stato di fortuna

degli ammessi al beneficio dei poveri, salvo provocarne, ove occorra, la revoca, giusta l'articolo 5 della legge 19 luglio 1880, n. 5536 allegato *D*.

Su queste comunicazioni il vostro Comitato permanente non ha da presentare, come conclusione, alcuna concreta proposta.

Nondimeno sembra che possa essere manifestato il voto che siano sempre più estese e ripetute le ispezioni sull'andamento dei servizi negli uffici giudiziari e in particolar modo, per quanto più da vicino si riferisce agli studi della Commissione sulla statistica giudiziaria, circa le *tutele*, la sorveglianza sui *registri dello stato civile*, il *casellario giudiziale* e i *giudizi di graduazione*, procurando di accertare che le irregolarità rivelate dagli ispettori siano tolte e che le disposizioni date a seguito delle ispezioni siano osservate.

Si attenderanno anche le risoluzioni della Commissione circa gli ulteriori studi sul *patrocinio gratuito* e sulla *avvocatura dei poveri*.

## Relazione sui discorsi dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello intorno all'Amministrazione della Giustizia civile nell'anno 1899.

RELATORE: **RIGHI**.

Nell'accettare l'onorevole incarico affidatomi di riferire quanto meglio possa dedursi statisticamente nei riguardi dell'Amministrazione della giustizia civile, dai discorsi dei Procuratori Generali, volli tener presente quanto ci ricordava l'egregio nostro collega Gianturco (1) nella ben pregevole sua relazione colla quale nella precedente nostra Sessione, ebbe a riferire sulla stessa materia civile, in rapporto appunto ai discorsi dei procuratori Generali relativi agli anni 1897-98.

Egli è per ciò che tenendo presente come la materia riguardante lo stato civile, quella dei fallimenti, delle espropriazioni e graduazioni, del gratuito patrocinio, delle tutele, del ricovero dei minorenni, e del complesso movimento della litigiosità, formi tema di esame e di relazioni tutt'affatto speciali, io limiterò questa mia relazione *essenzialmente* a quanto dai discorsi dei signori Procuratori Generali risulti degno di osservazione in tutto ciò che non riguardi la specialità delle materie che, per la loro particolare importanza vennero ad essere stralciate.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. — Intorno all'amministrazione della giustizia civile nel distretto della Corte d'appello di Napoli, ebbe a riferire nell'assemblea generale del 4 gennaio anno cor-

(1) La presente relazione era stata già stampata prima che quegli che nello scorso anno era un egregio nostro collega in questa Commissione, venisse chiamato, come avvenne testè col massimo nostro compiacimento, dalla Sovrana fiducia a reggere l'amministrazione della Giustizia del Regno.

L'interesse vivissimo che S. E. Gianturco poneva in tutto ciò che riguardava i lavori della nostra Commissione, ci affida di tutta la sua sapiente ed autorevole benevolenza.

rente, il Sostituto Procuratore Generale del Re, cav. Filippo Romano, il quale esordisce nel suo discorso col compiacersi colla Magistratura di quel Distretto, la quale amministrando la giustizia a tre milioni e mezzo di cittadini, si dimostrò intelligente, onesta e laboriosa per modo da *riuscire di conforto non alla Magistratura soltanto, ma a quanti sono cultori della giustizia, rafforzando la fede, oggi più che mai necessaria, nell'opera del Magistrato.*

Col tramite di tredici Tribunali Civili e Penali, di 193 Preture, e di 782 Uffici di Conciliazione, la Magistratura nel Distretto di Napoli, nel solo anno 1899, pronunciò 169,416 sentenze civili, e 151,394 sentenze ed ordinanze in materia penale: fece le relative indagini sopra 145,845 denuncie, ed oltre a parecchie altre migliaia di provvedimenti, istruì 43,995 processi.

Per quanto la materia dei Conciliatori, come ricordai più sopra, possa formar tema di una speciale relazione, amo però di non lasciar passare senza il debito rilievo un'osservazione che leggesi nel discorso di cui mi occupo, che, cioè, le domande per conciliazione in sede onoraria, che nell'anno 1899 furono 4607, sarebbero riuscite quasi tutte composte, locchè autorizzerebbe a credere che in quella Provincia non si presentino al Conciliatore delle vere e reali controversie sulle quali si voglia transigere, ma bensì delle pattuizioni, delle transazioni già stabilite e conchiuse fra le parti, allo scopo di ottenerne in modo economico la registrazione giuridica regolare, senza servirsi del ministero del notaio, locchè se fosse vero, come ritiene l'oratore, falserebbe l'istituzione del Conciliatore.

Nell'opera prestata dalle 191 Preture del Distretto, aventi giurisdizione civile, il Procuratore Generale di Napoli, se vede *deficiente* quanto riguarda gli ottenuti componimenti, osserva pure come le sentenze non definitive superino la media generale, autorizzando la supposizione che si ordinino dal Pretore mezzi istruttori mediante formale sentenza, anche quando le parti sono concordi intorno agli stessi, e basterebbe per ciò di applicar loro la forma più pronta o meno costosa, quella di omologare l'accordo delle parti mediante ordinanza da inscriversi nel verbale d'udienza.

L'oratore osserva che queste maggiori sentenze di interlocuzione derivano in parte dall'opera cavillosa dei mandatari e di co-

loro che cooperano, nel preteso interesse delle parti, al disbrigo degli affari giudiziali, e fa voti perchè si trovi modo di diminuire il numero di dette persone che, specialmente nelle provincie meridionali, è affatto soverchio.

L'istituto della tutela nel distretto di Napoli non diede affatto i risultati a raggiungere i quali fu dal legislatore istituito; vi è deficenza da parte di tutti coloro a cui la legge dà l'obbligo di denunciare i casi della costituzione di tutela, non solo, ma vi è deficenza più che tutto nel modo col quale anche nelle tutele regolarmente istituite si provvede alla persona ed al patrimonio, se ne esiste, del minorenne.

Le cause svoltesi nel 1899 furono 50,747 che danno per ogni Pretura del Distretto napoletano una media di 231 controversie, media cotesta rilevantemente superiore alla media generale del Regno, che nel 1896 fu di 176.

Delle 50,747 controversie, ne furono decise con sentenza definitiva 19,213 e con sentenza provvisionale 7289, e n. 17,899 cessarono stragiudizialmente, 1126 furono conciliate e le altre rimasero pendenti.

Le cause trovantisi nei ruoli di spedizione dei 13 Tribunali Civili nel Distretto di Napoli nel 1899, furono complessivamente 25,349; di queste 12,326 furono decise con sentenza, 4063 cessarono senza provvedimenti speciali, 8960 rimasero in corso d'istruzione.

È opportuno osservare in linea statistica che il numero delle sentenze ripartite fra i 13 Tribunali della Corte di Napoli, dà una media di 947 sentenze per ciascuno di essi, nel mentre la media generale del Regno nel 1896 fu di 487.

Tale proporzione si riscontra pure quando si consideri il numero delle sentenze in rapporto alla popolazione, poichè nel mentre la media generale del Regno è quella di 27.25 sentenze per ogni 10,000 abitanti, pel Distretto di Napoli abbiamo la media di 37.26 sentenze per ogni 10,000 abitanti.

Il Procuratore Generale però osserva che le liti promosse nell'anno 1899, tutte indistintamente comprese, portano una rilevante diminuzione in confronto dell'anno anteriore 1898, e chiede a sè stesso se tale diminuzione sia indice di bene o di male, e tutto compreso, osservato specialmente come nell'anno 1899, insieme alle

contestazioni giudiziarie diminuirono pure i reati contro gli averi; si rallegra della diminuita litigiosità, la quale dimostra che un rilevante numero di obbligazioni più che nel 1898, furono adempiute dai cittadini senza che fosse mestieri di ricorrere all'intervento coattivo del Magistrato.

Le cause trattate a processo formale furono appena 43, per modo che l'oratore conclude *che quella forma di procedimento scomparve quasi del tutto da quei Tribunali.* Osserva i vantaggi ed i vizi del procedimento sommario attuale, e fa voti perchè divenga legge al più presto la riforma di questo procedimento da tanto tempo attesa.

Le cause sui ruoli della Corte napoletana per l'anno 1899, furono 4262, delle quali 492 cessarono per transazione od altro motivo; 765 rimasero pendenti e 3005 furono definite con sentenza; di queste 303 furono pubblicate entro otto giorni dalla seguita discussione, 1546 entro quindici giorni, 953 entro venti giorni, 144 entro un mese, e 12 dopo un mese, e per 47 soltanto la *pubblicazione* seguì nel corrente anno.

Se il gratuito patrocinio nei riguardi del lavoro fatto dalle Commissioni, diede segni manifesti di un retto funzionamento, non così avvenne nei riguardi pratici delle cause del povero, sia per la loro lunga durata, superiore alla media delle cause ordinarie, sia per la deficiente qualità ed intensità della loro difesa.

Corte d'appello di Milano. — L'Ufficio dei Conciliatori nel Distretto milanese procedette in modo degno di lode; presso questi furono presentati 52,660 affari, dei quali 48,809 furono portati realmente in giudizio; di questi furono decisi con sentenza soltanto 18,264, nel mentre per tutti gli altri le parti addivennero a conciliazione fra loro.

E per dimostrare il valore delle 18,264 sentenze che furono pronunciate dai Conciliatori, il Procuratore Generale di Milano fa osservare che non ne furono appellate che soltanto 294 e che per metà di queste l'appello fu dal Giudice pretoriale respinto.

Degna di lode fu pure nel Distretto di Milano l'opera prestata nel 1899 dai Pretori, i quali sopra 12,615 cause civili, pronunciarono 7482 sentenze, nel mentre il maggior numero delle rimanenti cause scomparve o per transazione, o in altro modo che le fece cessare.

Nel distretto di Milano si osserva che, nel mentre fino a pochi anni or sono, il maggior numero della tutele rifletteva minorenni provvisti di un patrimonio, in oggi il rapporto venne, mercè l'operosità dei signori Pretori, completamente invertito; poichè sopra 10,000 tutele esistenti nel distretto di Milano, 8000 lo sono per minorenni affatto sprovveduti di beni di fortuna, e solo 2000 per minorenni aventi un patrimonio.

I nove Tribunali sotto la giurisdizione della Corte milanese, trattarono 7,232 fra cause di 1° grado e di appello; sulle quali furono proferite 4178 sentenze, nel periodo intercorso fra 8 giorni ed un mese, da quello in cui la lite era stata discussa.

La Corte d'Appello pronunciò 735 sentenze pubblicate tutte, meno otto soltanto, entro un mese dal giorno della discussione.

Merita ch'io richiami la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sopra una specialità sulla quale mi propongo di presentarvi poi una conclusione.

Il Procuratore Generale trattando del processo di delibazione per quanto riflette le sentenze estere in argomento di divorzio, propone la tesi che da pochi anni va presentandosi pur di sovente, se, cioè, sudditi italiani, fattisi sudditi esteri col favore di artificiose prestabilite peregrinazioni in estero Stato, presso il quale si domiciliano per pochi mesi allo scopo evidente ed unico di ottenere il divorzio, devono essere accolti nella loro domanda acciò la Magistratura nazionale riconosca l'atto divorziale compiutosi mercè una nazionalità artificiosamente acquisita solo ad *opportunitatem*, all'oggetto evidente di eludere, cioè, la legge patria che non ammette il divorzio.

Questa domanda che fa a sè stesso il Magistrato della Corte milanese non può a meno di richiamare l'attenzione della nostra Commissione di statistica, appunto perchè compito nostro si è quello non già soltanto di raccogliere cifre, ma di esaminare la significazione delle stesse, e richiamare l'attenzione del Governo sopra quei provvedimenti che le cifre stesse ci suggeriscano essere utili, o necessari al miglior svolgimento della giustizia civile.

Che se sopra tale argomento io volessi permettermi di dire alcunchè, crederei che, indipendentemente affatto dall'entrare in qualsiasi questione di merito, che esorbiterebbe del tutto dalla competenza nostra statistica, circa l'accettabilità in genere dell'Istituto

del divorzio, noi non possiamo a meno però di esporre quelle considerazioni che sono svolte nei discorsi inaugurali che ci intrattengono, in relazione alla condizione presente della nostra legislazione dalla quale non è ammesso peranco l'istituto del divorzio. E considerata la tesi *unicamente* entro questi limiti, parrebbe al vostro relatore, onorevoli colleghi, che in una retta amministrazione della giustizia, debbasi impedire tutto ciò che in modo più o meno dissimulato, ma in modo evidentemente *artificioso* e diretto sia nel fatto che nell'intenzione, viene operato dai cittadini italiani per ottenere di straforo ciò che la legge italiana loro punto non ac consente.

Le sentenze che ammisero la validità del divorzio ottenuto all'estero da cittadini italiani divenuti sudditi all'estero per pochi mesi di dimora, non è certamente nostro compito di esaminare; che anzi ammettendo come incontrovertibile che allo stato attuale della nostra legislazione quelle sentenze siano superiori a qualsiasi contestazione, rimane però sempre vero che noi ci troviamo in una condizione legislativa tale da permettere una evidente possibile elusione di quanto riflette un istituto, quale si è il divorzio, che ha una così intima, una così diretta attinenza a ciò che forma la base di ogni civile consorzio, quale è l'istituto del matrimonio.

Le separazioni fra coniugi nel Distretto di Milano nuovamente presentate alla Presidenza di quei Tribunali nell'anno 1899, oltre le numerose che già si trovavano in corso quale eredità dell'anno anteriore, furono 398; il Procuratore Generale osserva che queste 398 domande di separazione rappresentano una proporzione doppia in confronto a quelle che pure nel 1899 furono presentate nei Distretti d'appello di Torino, di Genova e di Napoli, quantunque la popolazione di questi tre Distretti di Corti d'Appello, sia più numerosa di quella del Distretto di Milano.

Osserva pure l'oratore come in queste 398 dimande di separazione di letto e di mensa, 260 sieno state presentate dalle mogli, e sole 94 dai mariti, e siano state presentate di reciproca azione fra i coniugi le rimanenti 44.

I fallimenti nuovamente dichiarati nel 1899 furono 344; di questi 33 soltanto furono denunziati come affetti da bancarotta d'indole unicamente colposa, e in 94 casi i creditori consentirono i benefici di legge, che furono accordati.

Con uno sguardo sullo stato economico del Distretto milanese, il Procuratore Generale rileva, come la condizione economica sia, ovunque in questi ultimi anni, migliorata, e la prova di un vero benessere si abbia nell'aumento della produzione e del consumo, nella ognor crescente moltiplicazione degli scambi all'estero, nel grande sviluppo dell'industria cotoniera in Busto Arsizio, Gallarate e Monza, dell'industria serica in Como ed in Lecco e nella constatata scarsità assoluta di emigrazione delle Provincie lombarde, ora ridotta quasi unicamente a quella di carattere affatto temporaneo; emigrazione cotesta che per l'indole sua è oltremodo benefica alle popolazioni fra cui si verifica, poichè i lavoratori al loro ritorno portano in patria il risparmio sulle più laute retribuzioni che l'estero paga ad alcuni generi dell'opera manuale.

Corte d'appello di Roma. — L'egregio Procuratore Generale di Roma passa in rassegna nel suo pregiato discorso, alcuni principii che vennero sanciti da quella Corte in cause importantissime relative alle decime, agli effetti della moratoria nei riguardi della minoranza non assenziente, ed in rapporto pure ad una alta questione di esecutorietà in Italia concessa ad una sentenza proferita dal Magistrato londinese, relativa alla natura fedecommissaria, o meno, di beni immobili situati in Sardegna e dei quali aveva disposto un suddito inglese con suo testamento.

Nel mentre il Procuratore Generale loda l'ampiezza e l'alta civiltà di criteri coi quali la Magistratura romana si pronunciò in sede di delibazione di sentenze estere, deplora che le altre nazioni civili non ci abbiano seguito nella dottrina *accolta dal nostro Codice, il quale per riguardi umanitari si è spinto fino ad ammettere lo straniero al godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani, e ciò in omaggio alle tendenze dei tempi nuovi che altamente invocano il trionfo del principio della solidarietà dell'umana famiglia.*

Ai Conciliatori del Distretto furono presentate 111,099 domande, e cioè 2016 domande meno dell'annata anteriore; l'opera compiuta dai Conciliatori nel 1899, è giudicata degna di una parola di caldo encomio.

Il numero totale delle liti presso i Pretori fu di 16,168, tra le quali 1781 provengono dall'anno 1898.

Di queste 16,168 cause, 10,069 furono decise con sentenza; di queste sentenze, 8499 accolsero la domanda dell'attore, e 1570 la rigettarono.

Nel Distretto di Roma l'istituto dei Probiviri di cui la legge 15 giugno 1893, e che potrebbe sottrarre ai giudici ordinari un gran numero di liti, conduce una vita stentata, *se pur non funziona affatto.*

Presso i Tribunali vi fu un aumento complessivo di 111 cause; si osserva che poche furono le sentenze di rigetto della domanda, cioè 566 in confronto a 3158 colle quali le domande dell'attore furono accolte, locchè parla a favore in genere della moralità del litigare.

Anche presso la Corte d'appello romana vi fu un aumento proporzionale delle cause a quello che indicammo essersi verificato presso i Tribunali.

I fallimenti nel 1899 furono minori di numero e di intensità di quelli dell'anno anteriore, e per la parte maggiore si chiusero mediante concordato col danno minore dei creditori.

Lodasi l'opera del gratuito patrocinio, constatandosi che le cause in cui venne accordato, furono per la maggior parte giudicate in conformità coi deliberati delle Commissioni.

Corte d'appello di Torino. — Davanti ai 1553 Conciliatori del Distretto di Torino, vennero proposte in via di conciliazione 5916 cause, e di queste 4227 furono effettivamente conciliate.

In via contenziosa le cause furono 77,615, sulle quali non si dovettero pronunciare sentenze che per 19,543; di queste ne furono appellate sole 361 ed i Pretori accolsero l'appello in 218 casi respingendolo negli altri 143.

Le cause introdotte nel 1899, presso le 146 Preture, furono 13,704 oltre alle 2000 che rimasero pendenti dall'anno 1898. Di queste, 9019 furono giudicate con sentenza, le altre finirono senza di questa.

L'istituto della tutela in rapporto alla costituzione dei consigli di famiglia permanenti e dei consigli di tutela, nel 1899 lasciò molto a desiderare; si lamenta il numero scarsissimo delle convocazioni avutosi nell'anno passato in confronto al numero delle tutele esistenti.

Presso i 15 Tribunali del Distretto torinese furono introdotte 5034 cause in primo grado e 959 in appello da sentenza dei Pretori.

Il Procuratore Generale richiama l'attenzione della Corte su quanto riguarda i fallimenti, per i futuri effetti legislativi, sia nei rapporti civili che penali, facendo assennate osservazioni tanto circa l'opera della Magistratura che circa quella del curatore.

Presso la Corte torinese le cause nell'anno 1899 furono 1255, delle quali 140 provennero dall'anno precedente; sopra dette cause furono pronunciate 966 sentenze definitive, e nel 31 dicembre prossimo passato ne rimasero pendenti 252.

Gli appelli accolti furono inferiori di oltre un centinaio a quelli di rigetto.

Alla Commissione del gratuito patrocinio presso la Corte, si ebbero 555 ricorsi; dei quali furono accolti soltanto 263, e nelle cause a questi relative, il povero riuscì vittorioso in tutto in 74, soccombente in tutto in 44, e parzialmente vittorioso in 21, locchè dimostra che lo studio della Commissione fu accurato e coscienzioso.

Corte d'appello di Venezia. — Il Procuratore Generale di Venezia dopo di avere rilevata l'importanza della Corte veneta per l'ampiezza del territorio, che coi suoi tre milioni e più di abitanti, ne costituisce la seconda Corte del Regno, pone in rilievo la civiltà e la mitezza della popolazione veneta, e come il livello della litigiosità non sia molto elevato.

Il lavoro dei 795 Conciliatori ascese complessivamente a 104,403 affari; dei quali soli 25,890 dovettero essere decisi con sentenza, locchè dimostra il buon volere da parte degli eletti nel corrispondere al loro mandato, quello essenzialissimo di conciliare.

Afferma il Procuratore Generale che la legge del 16 giugno 1892, con cui fu estesa la competenza del Conciliatore fino alle lire 100, fece buona prova.

Parlando dei Probiviri per dirimere le controversie industriali e similiari, avvertesi come questo Istituto nelle provincie Venete non abbia attecchito, sia perchè, dal 1895 in poi, non furono istituiti che solo quattro Collegi, i quali poi, alla lor volta, in tutto l'anno 1899 *non hanno trattato affari, nè come uffici di conciliazione, nè come Giuria.*

Viene lodata l'opera delle 90 Preture che non si occupano che delle materie civili, nel mentre le altre due, quelle urbane di Venezia e di Verona, non trattano che esclusivamente le cause penali.

Delle 12,903 cause pervenute ai Pretori nel 1899, 7669 furono decise con sentenza, 3530 furono conciliate o transatte, rimanendone alla fine dell'anno pendenti sole 1704.

È a rimarcarsi pure la sollecitudine con cui le cause furono decise, perchè, sopra 4652, la sentenza venne proferita entro 8 giorni dall'udienza in cui seguì la discussione, e per le altre, eccettuatene sole 45, la sentenza venne proferita nel termine massimo di un mese.

Rimarcasi la perdurante sperequazione di lavoro che esiste fra le 90 Preture civili del Distretto veneto, avendosi i due termini, per alcune di oltre 300 sentenze, e per le altre di meno che 20, difetto questo che il Procuratore generale *riconosce derivare dalla imperfetta applicazione fattasi della legge del* 30 *marzo* 1890, *la quale avrebbe consentita la soppressione di una terza parte delle Preture allora esistenti, mentre nel fatto non ne furono poi soppresse che sole* 272.

Anche nei Tribunali del Distretto veneto riscontrasi la stessa sperequazione di lavoro che esiste nelle Preture.

È degno di nota il rilievo, che sopra le 3512 sentenze pronunciate dai Tribunali, per 1384 le sentenze stesse furono emesse entro 8 giorni dalla discussione, e per 2074 entro un mese, sollecitudine cotesta che torna a grandissima lode di quei Magistrati.

La Corte d'appello trattò in udienza nell'anno 1899, 543 cause, ed il Pubblico Ministero concludendo in 151, ebbe la soddisfazione di vedere accolte le sue proposte dalla Corte in 148 casi.

L'istituto delle tutele nel 1899 segnò un'attività rimarchevole, sia nella costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela, sia nella convocazione dei Consigli stessi.

L'egregio Procuratore Generale di Venezia però non si perita di segnalare come l'istituzione del Giudice pupillare, quale nelle provincie venete e lombarde funzionava altra volta, risponderebbe meglio alla protezione dell'incapace.

L'oratore del Distretto veneto, da ultimo, ponendo in rilievo i notevoli miglioramenti che vennero man mano attuati in questi ultimi anni nelle condizioni della Magistratura nostra, afferma la

necessità che sia pur migliorata al più presto la condizione dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie che furono troppo lungamente dimenticati.

Corte d'appello di Palermo. — Il Procuratore Generale della Corte di Palermo che fu beneamato nostro collega in questa Commissione, considerando utilissima la conservazione dei discorsi annuali, che per quanto ripetano assiduamente lo studio degli stessi fenomeni sociali, offrono però sempre materia a nuovi e più utili provvedimenti, constata che nel Distretto palermitano furono pronunciate 89,589 sentenze dai Giudici Conciliatori; 12,257 dai Pretori; 5328 dai Tribunali, e 1351 dalla Corte d'appello, e cioè complessivamente furono pronunciate in materia civile 108,525 sentenze.

Avvertendo l'egregio Procuratore Generale come da queste cifre risulti che il maggior numero, nella ben rilevante proporzione, cioè, dei cinque sesti delle liti introdotte, furono decise dai Conciliatori, pone egli a sè stesso il quesito, se le disposizioni che disciplinano l'azione dei Giudici conciliatori siano tali da tranquillare la società, se possa considerarsi come buona giustizia quella che viene fatta da essi; e tutto ciò posto in relazione all'appellabilità o meno delle sentenze, alla facilità che il Conciliatore possa non essere estraneo alle lotte ed ai partiti locali, *lasciate come è in oggi le dilicate attribuzioni di cancelliere di conciliazione, nonchè quelle di usciere, colla relativa percezione perfino dei proventi, a persone che debbano essere dai municipi locali nominate e retribuite*, attribuzioni queste che richiederebbero un continuo, severo e rigoroso controllo, che *non dovrebbe essere esercitato che soltanto da funzionari del Governo.*

Le sentenze dei Pretori furono pressochè tutte pubblicate entro un mese; furono pure pubblicate entro lo stesso termine più dei nove decimi delle 5328 sentenze pronunciate dai Tribunali; e la Corte pubblicò 519 sentenze entro 15 giorni, 396 entro un mese e 436 oltre questo termine.

Occupandosi di poi l'oratore della durata delle liti avverte, ed assai giustamente, come vi sieno delle disposizioni di procedura che contribuiscono a prolungare le liti e che, fatte le dovute considerazioni di viabilità da parte dei litiganti, non hanno più ragione

di essere di fronte ai telegrafi, alle locomotive ed a tutti gli altri mezzi celeri facili ed economici di comunicazione che oggi si hanno. — Ricorda ad esempio i 30 giorni per l'appello delle sentenze pretoriali; i 60 per l'appello delle sentenze dei Tribunali, ed i 90 giorni pel ricorso in Cassazione; con tutti i mezzi di defatigazione che, per quanto non voluti dalla legge, pure trovano in essa la possibilità di essere adoperati.

Ponendo in evidenza le difficoltà in cui trovasi il cittadino che, costretto a far notificare un atto entro un termine perentorio, in paese lontano dal proprio, deve ricorrere mediante l'ufficio postale ad un usciere, il quale per mala fede o per semplice dimenticanza non adempiendo l'incarico può far decadere l'interessato da ogni suo diritto, senza che quelli abbia il modo di riparare il danno della omessa notificazione, — il Procuratore Generale di Palermo ritiene che a tutto ciò si provvederebbe completamente, presentandosi, come è già in pratica in altri paesi, all'Ufficio postale del luogo e consegnando allo stesso l'atto da notificare, facendo prova la ricevuta postale, della seguita consegna dell'atto stesso.

Nel discorso del Procuratore Generale di Palermo leggonsi savie e sapienti considerazioni in rapporto alle spese giudiziarie, le quali, se possono esser utili a frenare la soverchia tendenza dei cittadini al litigio, non dovremmo però dimenticare che i litiganti non dovrebbero essere soggetti che solo a quei dispendi i quali valgano a reintegrare allo Stato le spese che questi è obbligato a sostenere per l'amministrazione della giustizia.

Ed aggiungesi l'osservazione che nel mentre in forza delle leggi di registro e sul bollo che vigono attualmente presso di noi, lo Stato esige dai litiganti in materia civile molto di più di quello ch'egli spende per render loro giustizia, tutto diversamente avviene quando trattasi dell' amministrazione della giustizia penale, la quale, anzichè a tutto carico dei delinquenti, ricade a danno di tutti i cittadini ossequenti pure alla legge.

Corte d'appello di Catania. — Il Procuratore Generale di Catania parlando dell'Ufficio dei Conciliatori di quel Distretto, avente la popolazione di un milione, ci informa che nell'anno 1899 vi affluirono 106,389 cause, nella rilevantissima proporzione, cioè, di 958 cause per ciascun Ufficio, nel mentre in altri Distretti con una popo-

lazione quasi tripla, le cause presso i Conciliatori danno in media il numero di 70 per ciascun Ufficio.

Cagione di tale numerosità eccezionale di cause, secondo l'oratore, sono l'*ultra potente* spirito di litigiosità delle popolazioni del distretto Catanese, ed il fatto che le conciliazioni chieste primieramente come tali, sono pochissime, nel mentre, come già accennava pure il Procuratore Generale di Napoli, la loro più gran parte è diretta ad ottenere una economia di spese facendo dare battesimo di autenticità giudiziaria a convenzioni già fra le parti prestabilite.

Nulla è da osservarsi circa l'azione esercitata dai Pretori nel 1899, senonchè la costante diminuzione del loro lavoro in conseguenza della legge dell'anno 1892, che attribuì alla competenza del Conciliatore le cause concernenti valori tra le 50 e le 100 lire, che dianzi erano di competenza pretoriale.

Il Procuratore Generale di Catania rileva che le sentenze pretoriali vengono appellate in proporzione della loro ottava parte; ma che però i ricorsi presentati vengono accolti dai Tribunali nella rilevante proporzione del 60 per cento..

E passando ai Tribunali, ci incontriamo sotto tale riguardo pressochè nelle stesse condizioni, poichè delle sentenze proferite dai Tribunali del Distretto, ne vennero riformate dalla Corte in proporzione anche maggiore di quella che abbiamo veduto essere risultato in materia di riforma da parte di Tribunali per le sentenze dei Pretori.

Il numero delle cause svoltesi presso la Corte nel 1899, fu pressochè eguale a quello degli anni anteriori; rimarcasi la celerità con cui furono pronunciate le sentenze, che per 777 lo furono entro un mese, e solo per 44 oltre questo termine.

Occupandosi del gratuito patrocinio, il Procuratore Generale di Catania si dichiara contrario a chi proporebbe la ricostituzione dell'Ufficio dei poveri, o l'affidarsi le difese dei poveri al Pubblico Ministero.

Le dimande pel gratuito patrocinio sono cresciute da 2000 a 5000, e presso la Corte da poco più di 100 giunsero a quasi 300. Le Commissioni del gratuito patrocinio agirono con *intelligenza e lodevole coscenziosità*.

Corte d'appello di Messina. — Il Procuratore Generale di Messina dedica il proprio discorso essenzialmente ed in modo quasi esclusivo alla parte penale, limitandosi affatto per quanto riflette la materia civile. Mi limiterò io quindi, alla mia volta, a ricordare che le cause definite dalla Corte di Messina nel 1899 furono 359, nel mentre nel 1898 ne erano state definite 383. Nel 31 dicembre 1899 rimasero in sofferenza n. 418 cause.

Regolare fu l'opera dei Pretori *non sempre aiutati ufficiosamente dall'opera dei Vice Pretori* e *lodevole* fu pure il servizio prestato dai Conciliatori.

Corte d'appello di Aquila. — Il Procuratore Generale della Corte aquilana, dopo di avere indicato come delle 40,920 sentenze che furono pronunciate dai Giudici Conciliatori di quel Distretto, 3712 appartengono alla maggiore competenza a questi accordata dalla legge del 1892, fa notare come questa modificazione legislativa per aver spostato il carattere della istituzione dei Giudici popolari, ed avere scemata la importanza *in ragione statistica* delle Preture, non fece buona prova.

Il Procuratore Generale segnala inoltre come la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria pei diritti di copia e di esazione, non abbia punto migliorata la condizione dei funzionari di cancelleria, creando invece fra questi funzionari delle sproporzioni affatto ingiustificabili.

Segnalando di poi i gravi inconvenienti di tutto ciò che in materia di onoraria giurisdizione e di finanza, vengono prodotti nelle successioni ereditarie dalle leggi oggi vigenti, il Procuratore Generale della Corte aquilana, fa voto perchè venga ricostituito il procedimento di ventilazione ereditaria, locchè provvederebbe, non solo al più facile e retto esercizio del diritto di successione, ma, impedendo che nessuna eredità sfugga alla tassa dovuta, troverebbesi il modo senza danno delle finanze, di sgravare le eredità di famiglia almeno nelle successioni in linea retta.

I Tribunali del distretto di Aquila sopra 3615 cause nell'anno 1899, pronunciarono 1974 sentenze civili e commerciali, lasciandone al 31 dicembre pendenti 1043.

La Corte d'appello in 733 cause ha pronunciato 435 sentenze in termine breve dal giorno delle seguite discussioni.

Corte d'appello di Ancona. — Il Procuratore Generale di Ancona occupandosi anzitutto del lavoro di quella Corte, ci avverte che nel 1899 questa emise 502 sentenze ed ha emesso 78 provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Negli 11 Tribunali del Distretto, non compreso quello di Massaua, furono decise 2336 cause di prima istanza, e 384 di secondo grado, e furono dati provvedimenti mediante sentenze o decreti secondo i casi, in numero di 4419 per rettifica di stato civile, separazioni matrimoniali e altre materie diverse.

Nel discorso inaugurale, l'oratore, risalendo alla diversa ragione che giustifica i due procedimenti formale e sommario, e ravvisando più perfetto il primo, deplora che l'uso di questo, del processo formale cioè, vada quasi scomparendo.

Giuste osservazioni leggonsi in quel discorso relative pure ai giudizi di graduazione, ed ai fallimenti, segnalandosi, come in rapporto a questi ultimi, la pratica si manifesti soverchiamente corriva nell'ammettere che in caso di concordato, colla revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, sia revocata pure la sentenza stessa, per quanto riflette il procedimento penale.

Le cause decise con sentenza dalle 78 Preture del distretto di Ancona furono 4930.

In sede d'appello di sentenze dei Conciliatori, i Pretori emisero 278 sentenze, dando 4765 provvedimenti di volontaria giurisdizione, istituendo 1159 tutele colla convocazione di 2354 consigli di famiglia, e 1232 consigli di tutela e decretando altri provvedimenti.

Parlando dei Conciliatori, il Procuratore Generale di Ancona ritiene che l'ampliamento della competenza derivante dalla legge 16 giugno 1892, noccia al loro funzionamento, per la difficoltà di trovare, specialmente nei piccoli centri, persone che abbiano la competenza di poter giudicare.

Le cause svolte presso i Conciliatori furono 77,471, e le conciliazioni propriamente dette non furono che 12,890.

Il Procuratore Generale si loda del modo con cui funzionò l'istituto del gratuito pratrocinio, sia per quanto riflette le Commissioni che debbono concederlo, sia per quanto riflette gli avvocati che debbono praticamente patrocinare il povero. In ogni modo però, il Procuratore Generale d'Ancona ritiene che sarebbe miglior partito ritornare all'istituzione dell'Ufficio dell'avvocato dei poveri, intro-

dotto da prima in Piemonte da Amedeo VIII di Savoia, e che continua pur ora ad esistere nella sola città di Alessandria quale Istituto di beneficenza.

In quel discorso inoltre si fa cenno di una quasi abitudine per parte dei notai, di violare l'obbligo della permanente dimora, nella rispettiva sede, che loro vien fatto dall'articolo 27 della legge notarile, e della difficoltà di porvi efficace riparo.

Corte d'appello di Firenze. — Le cause trattate nel 1899 dai Conciliatori del Distretto di Firenze, furono 41,703, delle quali 11,199 finirono per sentenza, nel mentre tutte le altre furono conciliate o transatte, fatta eccezione per 2630 che rimasero a carico del 1900.

I Pretori, in grado d'appello dai Conciliatori, pronunciarono 98 sentenze. Di cognizione diretta le cause del 1899 presso i Pretori furono 8692, sulle quali vennero pronunciate 4251 sentenze, essendo state le altre o transatte, o conciliate, fatta eccezione per n. 877 rimaste al 31 dicembre 1899 ancora pendenti.

I Tribunali del Distretto fiorentino, in grado d'appello dai Pretori, pronunciarono 231 sentenze, sopra 339 cause.

In prima istanza ebbero a conoscere sopra 3208 cause, con 2144 sentenze.

Le cause avanti alla Corte furono in totale 435, di cui 289 furono decise con sentenza, 107 rimasero pendenti e le altre furono abbandonate o transatte.

Corte d'appello di Catanzaro. — Il Procuratore Generale del Distretto delle Calabrie, impressionato dal numero dei matrimoni soltanto religiosi, e delle conseguenze gravissime che ne derivano alla società, plaude e fa voti a quella legge che valga ad eliminare un tale inconveniente, avvertendo che nell'anno 1899, in quel Distretto si ebbero circa 600 matrimoni semplicemente religiosi.

Il Procuratore Generale esaminando tutto quanto possa dirsi e fu già detto intorno alla ricerca della paternità, non esita a dichiarare che debba a questo provvedersi legislativamente, esigendolo la *giustizia* e la *moralità*.

Ricorda il Procuratore Generale come appunto perchè il Codice francese col sancire lo assoluto divieto delle indagini della pa-

ternità, non fu interprete dei sentimenti e dei bisogni di quella società, si cercò di porvi rimedio interpretando estensivamente l'articolo 1382 del Codice civile, che proclama la responsabilità di chiunque abbia recato un danno ad altri, coll'ammettere l'azione innanzi ai Tribunali per danni, interessi in confronto del padre naturale. Questa dottrina fu sancita e resa ferma dalle tre decisioni della Cassazione francese, in data 27 maggio 1862, 26 luglio 1864 e 15 gennaio 1873.

Il gratuito patrocinio e l'istituto dei Conciliatori non funzionarono nel Distretto di Catanzaro come sarebbe stato desiderabile.

Il Procuratore Generale dichiarossi recisamente contrario alla istituzione del Giudice unico, e deplora che le frequenti vacanze delle Preture, rendano necessaria l'applicazione dei Vice-Pretori onorari, il cui servizio dà luogo a tante censure ed a tanti effettivi pericoli.

Ritiene pure che le odierne esigenze nella amministrazione della giustizia derivanti in proporzioni sempre crescenti dalla diffusione della critica e delle pubbliche discussioni, consiglierebbero la specializzazione nelle due distinte funzioni, le *civili* e le *penali* dei Giudici, ai quali non può a meno di nuocere il cambio continuo, o frequente almeno, della materia civile e penale di cui ora devono promiscuamente occuparsi.

Corte d'appello di Bologna. — Il Procuratore Generale della Corte d'appello di Bologna espone, che avanti ai 139 Conciliatori del Distretto, ch'egli qualifica come le *sentinelle avanzate della Magistratura*, e quali *prime forze motrici del funzionamento della giustizia*; furono presentate 1781 domande per conciliazione, delle quali ebbero a riuscire ad effettivo accordo tra le parti n. 1141.

Dei 29,371 procedimenti contenziosi, i Conciliatori ne definirono per transazione n. 21,192, e per sentenza n. 7116, rimanendone pendenti al 31 dicembre 1899, n. 1063.

Questi risultati (avverte giustamente il Procuratore Generale), corrispondono esemplarmente all'obbiettivo principale per cui fu creato l'istituto della conciliazione.

Per quanto riflette l'azione dei Pretori, questi nell'anno 1899, dovettero occuparsi di 6032 cause, comprese quelle in appello dalle sentenze dei Conciliatori. Di queste 6032 cause, 2978 furono esaurite con sentenza, e 2291 per conciliazione fra le parti, e 762 al 31 dicembre del passato anno, rimasero pendenti.

Delle 175 sentenze dei Conciliatori appellate, 92 furono dai Pretori confermate, e 83 invece furono riformate.

Passando all'opera dei Tribunali, il Procuratore Generale di Bologna deplora come non si possa dedurre dalle tavole statistiche la bontà o meno dei giudicati, sia perchè la causa in grado d'appello può trovarsi in condizioni istruttorie essenzialmente diverse da quelle in cui fu svolta in primo grado, sia perchè coll'attuale sistema di procedura, le stesse autorità che pronunciano in primo grado non sono poi messe in condizioni di conoscere ufficialmente quale sia stato l'esito dei loro giudizi presso la Corte di appello.

Presso i Tribunali del Distretto di Bologna si svolsero complessivamente 3488 cause. Le 2026 sentenze pronunciate, lo furono entro un mese dalla chiusura della causa, fatta eccezione per sole 40.

Presso la Corte le cause furono 571, minori, cioè, di 40 da quelle dell'anno precedente.

È degno di rimarco che le sentenze dei Tribunali appellate, furono pel loro *maggior numero riformate*, ed infatti 242 furono le sentenze appellate; di queste ottennero conferma soltanto 117, tutte le rimanenti furono riformate, o nella loro totalità, o parzialmente.

Quantunque dai rapporti dei Procuratori del Re del Distretto di Bologna risulti, come il servizio del gratuito patrocinio per parte degli avvocati e dei procuratori, dia soddisfacenti risultati, pure quel Procuratore Generale ritiene che colla restaurazione dell'antico Ufficio dell'Avvocato dei poveri, questo servizio non potrebbe che migliorare.

Parlando dell'Ufficio dei Pretori, quel Procuratore Generale avverte come, per quanto sia il buon volere di questi, pure il modo con cui è organizzato dalle nostre leggi l'istituto della tutela, non acconsente loro di poter impedire tutti quei danni che ne risentono i minori, per una non regolare amministrazione del loro patrimonio, e suggerisce alcune modificazioni che egli crederebbe utili all'uopo.

Corte d'appello di Cagliari. — I Conciliatori diedero lodevoli risultati; gli appelli dalle sentenze proferite dai Conciliatori, oltre la metà riuscirono di conferma delle sentenze appellate.

I Pretori definirono con sentenza in primo grado 5567 cause, oltre alle 638 che definirono pure con sentenza in grado d'appello.

Parole di poco conforto leggonsi per quanto riflette l'esercizio delle tutele, nei riguardi specialmente dell'educazione dei pupilli.

I Tribunali definirono con sentenza 1247 cause tutte, meno 79, che si erano svolte col processo sommario. Delle cause in grado di appello i Tribunali confermarono per 182 casi le sentenze dei Pretori, in tutto o in parte, respingendone interamente i ricorsi in 304 casi.

Alla esemplare *attività* del lavoro per parte della Corte, il Procuratore Generale osserva, come abbia corrisposto pure la *celerità* nella pubblicazione delle sentenze, poichè delle 167 cause esaurite nell'anno 1899, 74 sentenze furono pubblicate in 8 giorni dalla discussione, 62 entro i 15 giorni, 30 entro un mese, ed una soltanto dopo il mese.

Il gratuito patrocinio presenta un esito soddisfacente nelle cause dei poveri, poichè delle 882 cause decise complessivamente dai Pretori, dai Tribunali e dalla Corte d'appello, in 560 trionfò completamente il povero; in 142 il povero vinse parzialmente, ed in sole 161 fu soccombente.

Anche il Procuratore Generale di Cagliari avverte la prevalenza pel numero delle liti in Sardegna in confronto a quello che avviene nelle altre parti d'Italia, nè crede che ciò dipenda dalla maggiore attività economica o dalla maggiore frequenza delle contrattazioni; si conforta però l'oratore constatando come dai confronti cogli anni precedenti il numero delle liti sia in continua diminuzione in Sardegna.

Corte d'appello di Brescia. — Il Procuratore Generale della Corte bresciana, pur segnalando come nell'anno 1899 si resero necessarie 738 rettifiche degli atti di stato civile, delle quali 183 furono dirette a riparare ad errori materiali di scritturazione, e considerando pure come gli atti dello stato civile ammontino annualmente a circa 110,000, ciò tutto considerato, crede di poter concludere che l'opera degli Ufficiali di stato civile nel Distretto di quella Corte d'appello sia stata sufficientemente zelante.

Sotto tale riguardo l'oratore ritiene che sieno eccessive per la compilazione degli atti di stato civile, e specialmente per quelli di nascita e di morte, le minute formalità volute dalle nostre leggi, e che una semplificazione in tale riguardo non potrebbe che esser

utile a quel complesso servizio, rendendolo più facile, e perciò appunto più esatto e più completo.

Il Procuratore Generale crede opportuno di mettere in rilievo lo sviluppo *meraviglioso* che in quel Distretto ebbero in questi ultimi anni le Società cooperative di consumo, di credito e di lavoro.

Avverte però in pari tempo *che lo spirito di associazione che istintivamente anima il popolo, fu largamente ed avvedutamente sfruttato a fini politici e religiosi*, con tendenza a sottrarsi da ogni controllo e da ogni disciplina di legge.

Le Casse rurali difatti pretendevano di potersi sottrarre al vincolo imposto dall'articolo 177 del Codice di commercio, quello di produrre mensilmente, cioè, le situazioni del rispettivo bilancio, cercando con artificiosi argomenti di dissimulare la effettiva loro natura di istituti di credito; ma di fronte al fermo contegno tenuto dalla Magistratura che le minacciava di radiazione dal registro delle Società, anche le Casse rurali dovettero assoggettarsi all'ingiunzione, producendo regolarmente, in obbedienza al citato articolo di legge, le relative situazioni mensili.

Il Procuratore Generale, ponendo in rilievo come le Casse confessionali rivolgono pel loro statuto, tanto pel caso di scioglimento, come indipendentemente anche da questo, il patrimonio collettivo a vantaggio *di un'opera cattolica*, propone il quesito se si corrisponda con questa pattuizione al benessere dei soci, nel mentre pel Codice commerciale le Cooperative, come qualunque altra Società, devono mirare a tale obbiettivo.

Delle 24,456 vertenze sottoposte all'esame dei Conciliatori, ne furono definite con sentenza sole 5396, nel mentre 1901 furono conciliate ed abbandonate.

Dette 4699 cause trattate dai Pretori del Distretto di Brescia 2250 furono definite con sentenza, le altre vennero conciliate od abbandonate.

Constata inoltre con giusta compiacenza, l'oratore, come per l'opera attiva dei Pretori la legge sugli infortuni del lavoro trovò nella provincia di Brescia, in modo esemplare la sua applicazione immediata e soddisfacente; 1318 furono le denuncie di infortuni fatte nell'anno 1899; le inchieste relative vennero compiute senza incontrare eccezioni, e superando felicemente ogni difficoltà; ad ogni modo l'oratore rileva però in pari tempo come alcuni Procuratori

del Re lamentarono che riesca in fatto troppo ristretto il tempo delle 48 ore fissate dalla legge per procedere all'inchiesta.

Deplora invece come anche nel Distretto di Brescia si riscontri una inesplicabile ritrosia, nell'applicazione della legge sui Probiviri.

Nessun Collegio di questi esiste nella provincia, tanto industre, di Bergamo, nè in quella di Mantova; i due soli Collegi situati nel Distretto furono istituiti a Brescia città, senza però che mai ne siano state attivate le funzioni.

Delle 2385 cause svoltesi presso i Tribunali, 1229 furono defifinite con sentenza, nel mentre le altre andarono deserte per transazione o per abbandono.

La Corte d'appello pronunciò 173 sentenze sopra cause di materia elettorale, e ne definì altre 197 in grado di appello.

Il Procuratore Generale constata come da alcuni anni il numero complessivo delle sentenze pronunciate nel Distretto, vada decrescendo e come tale diminuzione sia avvenuta pure nell'anno 1899 in confronto del precedente 1898: fenomeno questo del resto che si riscontra in tutta l'Italia settentrionale.

Considerando le possibili cause di una tale diminuzione ove non *voglia questa significare una specie di denegata giustizia derivante da eccessivi oneri fiscali, ma bensì la preferenza data dai Magistrati ai mezzi conciliativi*, non *può a meno di suscitare un senso di viva soddisfazione.*

Anche nel Distretto di Brescia, con sentenza 30 ottobre 1899, fu sancita la massima di *accordare la esecuzione in Italia ad una sentenza di divorzio pronunciata all'estero tra due coniugi italiani colà naturalizzati*, rimarcandosi dall'oratore come l'istituto del divorzio cacciato dalla porta, perchè non ammesso presso di noi dalla legge, trovi modo di attuarsi e di rientrare in azione *per opera della giurisprudenza.*

La difesa del povero non procedette in modo lodevole, quando si consideri come moltissime cause attendono da due, da sei, sette ed anche otto anni la loro soluzione.

Procedette invece assai lodevolmente l'istituto della tutela, sia che lo si consideri in rapporto all'educazione dei minorenni, che nei riguardi dell'amministrazione dei rispettivi patrimoni.

I fallimenti furono 95, numero questo che rappresenta la

media dell'ultimo quinquennio, e nella quasi loro totalità rappresentano passivi piccolissimi di *piccoli esercenti incoraggiati nella loro leggerezza dalla leggerezza non minore del produttore, che per vincere sul campo della concorrenza abbandona il riserbo consigliato dalla pratica commerciale.*

Corte d'appello di Trani. — Il servizio dello stato civile procedette in modo regolare e lodevole.

L'istituto della tutela, invece, lasciò molto a desiderare, nè quel Procuratore Generale ritiene che si possa ovviare ad un tale inconveniente se non si giunga ad *una prescrizione di legge*, in forza della quale ciascun pupillo *venga affidato alla tutela di cittadini posti in condizione tale da potergli assicurare l'alimento normale e materiale*, legge però che, lo stesso Procuratore generale vede *riserbata al tempo in cui saremo pervenuti tant'alto nella virtù e nel disinteresse, ove mai altri non giunsero, per memoria che se ne abbia; — nè mai forse si giungerà* — oppure si moltiplichino gli orfanotrofi in quel numero che sono *reclamati dalle esigenze che la statistica deve avere determinate!!*

Gli affari presso i 261 Uffici di conciliazione furono complessivamente, nell'anno 1899, 224,877; di questi, ne furono conciliati soltanto 2716; ne furono definiti con sentenza 99,530, e ne furono abbandonati 92,711, rimanendone in pendenza 10,920.

Oltre ai 965 appelli dai Conciliatori, le 98 Preture del Distretto di Trani trattarono complessivamente 19,590 cause; di queste, 965 per appelli, come si disse, dai Conciliatori, i Tribunali ne accolsero 433 e ne rigettarono 411.

Delle cause di propria competenza, 651 furono conciliate, 10,908 furono definite con sentenza, 5457 finirono stragiudizialmente e 2574 rimasero pendenti.

In riguardo alle tutele, si accenna alla alacrità dei signori Pretori.

Delle 8857 cause presso i 5 Tribunali del Distretto, 5418 vennero definite con sentenza, delle quali 864 sovra appelli dalle Preture, con riforme totali e parziali di queste, per 395 sentenze.

La Corte d'appello spedì 487 cause con riforme totali o parziali delle sentenze di primo grado, rigettandone integralmente 330.

Corte d'appello di Casale. — Accennando il Procuratore Generale di Casale ai matrimoni celebrati col solo rito religioso, per farne un censimento pel settennio 1891-1897, il Pubblico Ministero ne chiese gli elementi ai parroci per confrontarli con quelli risultanti dagli stati civili comunali; sopra 814 parroci, 167 si rifiutarono a dare qualunque notizia; questo rifiuto rappresenta, sul numero dei parroci interpellati, il 20. 51 per cento, percentuale che è pressochè identica a quella di tutto il Regno, rappresentata dal 20. 82 per cento.

Sotto tale riguardo però dei matrimoni semplicemente religiosi, le cose vanno di anno in anno continuamente migliorando.

Ed è appunto partendo da questo rilievo di fatto, che il Procuratore generale di Casale espone varie considerazioni relative al quesito se sia atto liberale, e ad ogni modo atto veramente necessario pel benessere sociale l'intervento dello Stato per menomare l'azione dei coniugi in tutto ciò che riflette il matrimonio religioso.

L'oratore chiede a sè stesso se lo Stato che considera senza restrizioni il concubinato non avente por base che il libero amore, *voglia poi impedire che, le coppie unite innanzi all'altare dell'amore, chieggano un briciolo di parvenza legalitaria alla religione*, ecc., come più diffusamente leggesi in quel discorso.

Nessuna osservazione speciale viene fatta nei riguardi del servizio dell'istituto della tutela.

In materia di fallimenti, quel Procuratore Generale trova contrario alla indipendenza delle due giurisdizioni, che, *nel mentre la giurisdizione penale autorizza il giudice inquirente a dichiarare che taluno non era commerciante e quindi non poteva essere dichiarato fallito, si arresti poi là dove, conceduti i benefizi di legge dal giudice civile per quando il fallito avrà adempiuto gli obblighi del concordato, il procedimento penale per bancarotta deva restar sospeso anche per più anni, cosa cotesta che toglie la reciproca indipendenza*, per modo che l'una giurisdizione, la civile, sopraffà ed invade il campo della giurisdizione penale.

La litigiosità nel 1899 scemò notevolmente, poichè, nel mentre presso gli Uffici di conciliazione, nel precedente quinquennio, la media delle cause introdotte era stata di 38,189, nel 1899, invece, le cause nuove furono solo 33,910.

Presso i Pretori, nell'ultimo quinquennio, la media delle cause

fu di 6697, nel mentre nel 1899 le nuove cause civili e commerciali scesero a 5608, rimanendo invece stazionario il numero delle cause dinanzi ai Tribunali civili.

In corrispondenza alle cifre suesposte delle cause nuove svoltesi presso i Pretori ed i Tribunali del Distretto, fu l'opera compiuta dalla Corte d'appello, di cui quel Procuratore Generale pone in rilievo l'alta sapienza alla quale sono improntate parecchie delle proferite sentenze.

Corte d'appello di Lucca. — Nel Distretto di Lucca i Conciliatori agirono più quali giudici che quali pacieri; ed infatti, sopra 30,280 cause, ne furono conciliate soltanto 2838, ne furono decise con sentenza invece 12,130, nel mentre le rimanenti andarono abbandonate.

Nel 1899 riscontrasi una diminuzione presso i Conciliatori di 1907 cause, in confronto del 1898.

Delle 4759 cause portate innanzi ai Pretori, 2252 furono definite con sentenza; 1767 finirono invece per transazione, e 653 rimasero pendenti.

Anche il Procuratore generale di Lucca segnala la sperequazione di lavoro che esiste fra i vari mandamenti e l'opportunità che anche in quel Distretto venga *ancora* diminuito il numero delle Preture, unico modo perchè possa farsi la scelta di ottimi titolari.

L'oratore di Lucca, considerando il numero rilevante dei matrimoni contratti col solo vincolo religioso, vuole necessario l'intervento dello Stato per porvi riparo.

Il Procuratore Generale di Lucca facendo alcune considerazioni intorno al servizio delle tutele; passa senz'altro a considerare l'opera compiuta dai Tribunali. Questi in primo grado si occuparono di 2163 cause, delle quali ne rimasero pendenti 353, e di queste solo 39 furono trattate a rito formale.

Le cause definite in Tribunale in grado d'appello dalle sentenze dei Pretori, furono 194, delle quali 21 finirono per transazione, 128 per sentenza, e 45 rimasero pendenti.

La Corte di appello si occupò di 239 cause, 70 delle quali finirono per transazione, 110 per sentenza, rimanendone insolute 59; la media degli appelli accolti fu del 4 1/2 per cento.

Encomiando l'oratore della Corte lucchese il servizio del gra-

tuito patrocinio, tanto per ciò che riguarda le Commissioni, che l'opera prestata dagli avvocati patrocinatori, ne espone a prova di ciò l'argomento d'ogni altro più concludente, quello, cioè, che deriva dalla proporzione con cui le cause del povero vennero giudicate a favore od a dànno di questi; avverte come le cause del povero nell'anno 1899, furono vinte da questi in proporzione del 76 per cento.

Osservando peraltro come le cause di gratuito patrocinio durino molto più che tutte le altre, crede il Procuratore Generale che si debba studiare per la difesa del povero un modo migliore del presente.

Corte d'appello di Parma. — Il Procuratore Generale di Parma si propone la domanda se l'ampliata competenza dei Conciliatori di cui la legge 16 giugno 1892, abbia dato o meno buone prove; e considerando i risultati numerici dati dalle cause che poterono essere definite veramente colla conciliazione delle parti (ciò che costituisce il vero obbietto della legge), da quelle che vennero definite invece con sentenza, e rimarcando da ultimo come di queste cause, che furono 2155 si fece luogo ad una preliminare istruzione per 1079, se ne dovrebbe dedurre che quella legge del 1892 non abbia corrisposto agli intendimenti del legislatore che la dettava.

Le cause presso i Pretori del Distretto di Parma furono complessivamente 5050; di queste 2365 furono definite con sentenza; 1526 per conciliazione od abbandono; 898 rimasero pendenti.

A rendere meno facile per parte dei Pretori le conciliazioni, l'oratore *crede influisca la malefica genia di quei faccendieri che indossando la veste di patrocinatori, lungi dallo smorzare le liti, hanno interesse ad accenderle, a moltiplicarle ed eternarle.*

Il numero delle sentenze dei Pretori va continuamente diminuendo, conseguenza naturale della aumentata competenza dei Conciliatori, alla quale l'oratore ritiene avrebbe dovuto corrispondere un allargamento di competenza a favore dei Pretori, i quali in mancanza completa di lavoro, come avvenne di quello di Busseto che pronunciò sei sentenze, di Collagna che ne pronunciò sette, e di Berceto che non ne potè pronunziare più di quattro, sono costretti a vivere in una specie di ozio forzato. L'oratore ritiene che si potrebbe elevare la competenza del Pretore fino a lire 5000.

Le cause di cui si occuparono i Tribunali del Distretto di Parma furono, fra quelle di cognizione diretta, e quelle in grado d'appello, complessivamente 3007, di cui sole 125 furono trattate a procedimento formale.

Le cause esaurite con sentenza definitiva, o non definitiva, furono 1782. Reclamasi come urgente la riforma del procedimento sommario, come pure desideransi riforme per tuttociò che riflette la materia dei fallimenti.

Le cause di cui si occupò la Corte parmense, compresa la Sezione di Modena, furono 425, delle quali 57 furono definite senza sentenza; 189 furono decise con sentenze definitive, e 15 con sentenze interlocutorie o provvisionali.

Corte d'appello di Genova. — Gli affari recati nell'anno 1899 all'udienza dei 344 Uffici di Conciliazione del Distretto di Genova furono 15,182.

Constata l'oratore gli inconvenienti che derivano dal doversi eleggere un Conciliatore anche là dove non si trovino persone adatte, e desidererebbe che il Governo del Re fosse più largo nelle onorificenze da darsi ai Conciliatori, al doppio scopo di invogliare le persone ad accettare l'incarico, e di innalzare sempre più onorandola presso le popolazioni, la nobiltà dell'Ufficio. In ogni modo l'opera dei Conciliatori procedette *abbastanza bene*, dovendosi riconoscere che i *disordini che derivano dal sistema vigente non sono, o non appaiono molti nè gravi.*

Le cause presso i 58 Pretori svoltesi nel 1899, furono 14,686, con una media di 253 cause per ogni Pretura del Distretto di Genova, media superiore a quella del Regno che è di 174.

La media delle sentenze pronunciate fu di 142 per Pretura, nel mentre quella generale del Regno è di sole 96.

Il Procuratore Generale di Genova rileva come, nel mentre il lavoro in sede contenziosa va gradatamente diminuendo nel Regno, vi sia invece una evidente tendenza al suo aumentarsi nella Liguria.

Parole assai gravi leggonsi nel discorso sul quale, onorevoli colleghi, sto intrattenendovi, per quanto riflette il servizio delle tutele. *Ora è mio dovere* (così l'oratore) *di dichiarare subito che il servizio delle tutele ha proceduto in questo Distretto da molti anni*

ASSAI MALE, *che è proceduto non bene, nello scorso anno*, SE NON PEGGIO *che negli anni precedenti; e peggio ancora di tutti gli altri Distretti, da me governati; anzi di quasi tutti gli altri Distretti del Regno.*

Che se procedè così male nel Distretto genovese l'istituto della tutela in genere, la gravità si fa ben maggiore e, come si esprime quel Procuratore Generale, *assume importanza e dignità di problema sociale, se ci si voglia occupare dei figli di genitori ignoti.*

Ai riguardi specialmente di questi ultimi, l'oratore vorrebbe venisse costituito *un organismo essenzialmente locale, per quanto disciplinato col controllo dello Stato, ed analogo alla Congregazione di carità, ecc., ecc.*

I Tribunali nel 1899 ebbero un lavoro che rappresenta pressapoco la media statistica dell'ultimo quinquennio; le cause furono 9000 con 3529 sentenze, in materia civile propriamente detta, e di 1989 sentenze in materia commerciale. Tutto il lavoro può dirsi sostenuto dal Tribunale di Genova città, poichè le sentenze proferite complessivamente dai due Tribunali del Distretto d'appello, dai Tribunali, cioè, di Pontremoli e di Castelnuovo, non superarono le 100.

Osserva l'oratore come, in questo distretto di Genova, le cause commerciali stiano colle civili in una proporzione marcatamente maggiore di quello che non avvenga in tutte le altre parti del Regno, cosa ben naturale cotesta quando si pensi al grande ed ognor crescente sviluppo commerciale della Liguria.

Le cause svoltesi colla procedura sommaria in confronto di quelle trattate col rito formale, stanno nel rapporto da 1 a 16; gli appelli dalle sentenze dei Pretori si può considerare sieno stati accolti colla percentuale del 50 per cento e colla percentuale stessa sieno stati quindi respinti.

Anche il Procuratore Generale di Genova avverte al fatto anormale *che*, com'egli dice, *va sempre più allargandosi e divenendo frequente ed incoercibile, il fatto di sposi che varcano le frontiere di Stati vicini per cercare da leggi ed istituti diversi mediante il divorzio un rimedio a posizioni false. — Sintomo di gravi condizioni è questo fatto, delle quali la minore è quella di disparità di trattamento ai men favoriti dalla fortuna e coloro che per ispeciali condizioni non possono neppure temporaneamente barattare*

*la nazionalità con la pace del cuore e col rimedio a posizioni disgraziate.*

Il numero dei fallimenti ha continuato ad aumentare in Genova come in tutte le altre parti del Regno. Diffatti nel 1884 in tutta Italia i fallimenti ammontavano ad 844; nel 1887 erano saliti a 1623. numero quasi doppio; nell'ultimo decennio i fallimenti raggiunsero da prima, e sorpassarono di poi, la cifra di 2000, con tendenza costante all'aumento. Lo stesso fatto si verifica nella Liguria; dalla media di 56 si sale nel 1887-90 alla media di 102 e di 150 e posteriormente al 1890 a 160, a 198, a 163.

Savie osservazioni leggonsi su questa materia dei fallimenti, nel discorso del Procuratore Generale di Genova, che io mi astengo dal riprodurre pel motivo a cui accennai nell'esordire, essere, cioè, la materia dei fallimenti oggetto di relazioni speciali.

La Corte d'Appello trattò 1751 cause, e ne giudicò 948 con sentenza; 175 cause di cognizione diretta, furono esaurite dalla stessa Corte con 170 sentenze. Più che due terzi delle sentenze furono pubblicate in 15 giorni da quello della discussione.

Le cause formali furono 35 in confronto di 743 cause sommarie, e cioè, nel rapporto di 4. 50 per cento contro 95. 50.

Le riforme delle sentenze reclamate furono maggiori marcatamente delle conferme avvenute delle sentenze stesse; ed infatti le riforme furono 278, nella proporzione cioè del 64. 40 di riforme, e 35. 60 soltanto di conferme.

L'oratore genovese, allarmato di questo progressivo aumento generale delle sentenze riformate, in confronto di quelle riconfermate, osserva che se si procedesse più oltre in tale cammino si potrebbe dire *che si sarebbe perduta ogni utilità del doppio grado.*

L'aumento così rilevante e con insistenza progressiva nel numero delle sentenze riformate, viene attribuito dal Procuratore Generale di Genova, alla abolizione dell'intervento del Pubblico Ministero avvenuta in conseguenza della legge del 1874, ed al successivo e sempre crescente abuso del procedimento sommario.

In rapporto al gratuito patrocinio l'oratore constata *che il povero ottiene quasi sempre giustizia, ma giustizia tarda e lenta assai*; nel Distretto di Genova il povero riuscì vittorioso in 382 cause; fu soccombente invece in 110; il povero, cioè, riportò sentenze di vittoria nella proporzione di 77. 64 per cento.

E con ciò, onorevoli colleghi, ho la persuasione di avere corrisposto a quanto mi proposi quello, cioè, di presentarvi una sintesi religiosamente esatta, non già del mio, ma del pensiero che i signori Procuratori Generali del Regno hanno manifestato nel riferire intorno alle risultanze complessive offerte loro dall'Amministrazione della giustizia civile, nell'anno 1899, nei rispettivi Distretti.

Da quanto esposi non troverei del caso di rinnovare proposte intorno alle lacune che pure in quest'anno vennero denunciate dai signori Procuratori Generali, poichè all'uopo dovremmo ripetere quelle proposte stesse che abbiamo già fatte negli anni anteriori, ed ai riguardi delle quali i varî onorevoli Ministri Guardasigilli mostrarono il pieno loro assentimento nel modo il più completo, quale si è quello dei vari progetti di legge che vennero nel frattempo presentati al Parlamento.

In rapporto quindi a queste proposte, null'altro potrebbe la nostra Commissione desiderare senonchè l'opera parlamentare potesse, dopo tante dilazioni, pervenire a dare vita e forza di legge alle stesse.

Senonchè in quest'anno leggonsi nei discorsi inaugurali dei desideri, delle segnalazioni, di lacune legislative che, se non del tutto nuove, credo però di natura tale da rendere necessario che, prescindendosi pure dal presentare delle formali proposte ai loro riguardi, si abbia ciononpertanto a richiamare sulle stesse l'attenzione speciale dell'on. Ministro Guardasigilli.

È degna certamente di considerazione l'attuale condizione della nostra legislazione in materia dell'istituto matrimoniale, in forza della quale, di fronte all'indissolubilità del vincolo coniugale sancita dall'attuale legislazione italiana, si possa dai cittadini nazionali eludere la legge facendo sancire dal Magistrato nostro un divorzio ch'essi hanno potuto ottenere in estero Stato, coll'evidente artificio di essersi provveduti di una nazionalità momentanea *transeunte* e solo *ad opportunitatem*, presso qualcuno di quelli Stati, ove l'istituto del divorzio è ammesso.

Con ciò la nostra Commissione non intenderebbe certo di pronunciarsi in alcun modo intorno alla questione organica, di principio, che riflette l'istituto del divorzio, ma, rimanendo entro i limiti del proprio mandato, non può essa a meno di porre in rilievo gli

inconvenienti che vengono denunciati dai signori Procuratori Generali come conseguenza di fatto, della presente condizione legislativa in materia di matrimonio, e dell'abile artificiosità colla quale la classe meno numerosa de' cittadini, quella, cioè, dei ricchi, quella a cui non riesce grave *nè la spesa nè l'abbandono dei propri affari*, può procurarsi all'estero mediante il domicilio colà di alcuni mesi, quel divorzio che le leggi nazionali non le acconsentirebbero per domanda diretta, ma che le leggi stesse però, come vengono interpretate dalla ora concorde pratica giurisprudenza, le acconsentono, se lo stesso divorzio venga richiesto in forma di ratiabizione, di riconoscimento di un divorzio già previamente ottenuto con evidente artificio, in uno Stato estero da cittadini rimasti pur sempre italiani.

Nè è certamente indegno di richiamare l'attenzione del nostro legislatore il fatto denunciato del Procuratore Generale di Palermo in forza del quale chi voglia ottenere la notifica di un atto giudiziario pel quale siavi un termine perentorio, non ha altro mezzo che abbandonarsi alla fede di un usciere giudiziario, a cui siasi spedito, sia pure assicurato col mezzo postale, l'atto da notificarsi.

Due sono i pericoli che possono derivare da questo stato di cose, cioè, o l'ufficio postale possa smarrire il piego che, per quanto assicurato, se andasse perduto non dà altro diritto che alla indennità di lire 50, oppure l'atto, giunto pure a destinazione regolarmente, per un motivo qualsiasi non venga dall'usciere notificato entro il termine utile dalla legge stabilito.

È facile vedere quali conseguenze incalcolabili di danno possono derivare in alcuni casi da una tale omissione, contro la quale non avrebbe altro modo di provvedersi il cittadino che col recarsi egli stesso in persona o col mezzo di un apposito suo incaricato là dove, a qualsiasi distanza possa mai essere, deve verificarsi la notifica dell'atto.

A tale inconveniente appunto, come accenna il Procuratore Generale di Palermo, si provvederebbe in modo assai semplice e razionale, coll'attribuirsi, cioè, carattere di prova alla dichiarazione dell'ufficio postale — del ricevimento dell'atto. — Non è qui il caso di occuparsi delle modalità che dovrebbero accompagnare questo nuovo mezzo di prova, perchè non possa dar luogo ad abusi, volendoci noi limitare, giova ripetere, a porre soltanto in rilievo quegli

inconvenienti che vengono segnalati dai Procuratori Generali, derivanti dallo stato attuale della nostra legislazione.

Come risulta, onorevoli colleghi, dalla presente relazione, l'istituto dei Probiviri in Italia è rimasto pressochè lettera morta: tutti i Procuratori Generali che si occupano di questa materia, sono concordi nello stabilire la completa inazione nella pratica, della legge sui Probiviri dalla quale il legislatore italiano si riprometteva, nel dettarla, tanti beneficii.

E tanto più sembra necessario di richiamare sopra di ciò l'attenzione del Ministro Guardasigilli, ora che vediamo essere stati presentati alla Camera dei deputati degli eccitamenti perchè la legge dei Probiviri venga estesa pure alle campagne, onde i contadini possano godere anch'essi i beneficii che il legislatore, giova ripetere, ben si riprometteva, ma che rendesi indispensabile si trovino nuovi mezzi acciò si possano realmente conseguire.

Concretandomi quindi proporrei che la Commissione nostra richiamasse la preziosa attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli:

« I. — Sopra la condizione attuale della nostra legislazione, in « forza della quale i cittadini italiani, pur rimanendo tali, trovano « artificiosamente il mezzo di divorziare di fatto e di diritto pure in « Italia.

« II. — Sulla possibilità di dare forza probativa, ai riguardi « della notifica di un atto giudiziario, alla ricevuta dell'ufficio po- « stale.

« III. — Ad attivare l'istituto dei Probiviri, legislativamente « sancito bensì, ma che, per quanto superiormente si disse, in pra- « tica realmente quasi non esiste ».

## Esercizio della patria podestà, istituzioni pupillari, minorenni traviati e delinquenti.

RELATORE: BRUSA.

Di questo problema vastissimo e importantissimo, la Commissione per la statistica giudiziaria ha più o meno esaminato le parti singole. Restava ora di abbracciarlo per intero nel suo complesso. A ciò intende questa prima relazione, la quale pertanto si propone naturalmente di richiamare e lumeggiare anzitutto i lavori precedenti, per dedurne qualche conclusione che possa servire qual punto di partenza ai lavori successivi.

In qualsivoglia società e in tutti i tempi è sempre grande il numero dei deboli. Se coloro che tali rende il tramonto dell'età pur debbono, occorrendo, essere assistiti; quelli che fa deboli l'immaturità delle forze fisiche e morali, più assidua, più amorosa, più intelligente richiedono la complessa e difficile cura dei parenti, dell'iniziativa privata e della pubblica autorità.

Il carattere si forma nell'età giovanile; dopo formato, il riformarlo, se difettoso o cattivo, riesce estremamente incerto e spesso impossibile. Bene educare i giovanetti è dunque insieme prevenire nel miglior modo e con la maggior probabilità i mali che più travagliano la società, cioè i vizi e i delitti. Se fosse necessario provarlo, basterebbe ricordare l'esperienza inglese e gli effetti ammirevoli che di là della Manica si sono ottenuti curando nella sua origine stessa la criminalità. L'esempio fu di sprone e di aiuto anche a vari paesi del continente.

Non è ormai più un segreto per nessuno, che le leggi ben poco e nulla possono senza il costume. Qui poi, disciplinata la patria podestà, creata la tutela, e provveduto ad assicurare di entrambe il retto esercizio, le leggi rimangono inette e impotenti per tutta

quanta l'azione direttamente educatrice dei minorenni. Onde sarebbe vano illudersi che l'opera della legge e dell'autorità abbia mai quella virtù intima, essenziale e feconda, dalla quale precipuamente dipende il miglioramento delle nuove generazioni, e con esso della intera consociazione.

Però egualmente insana va giudicata la speranza, che da solo il costume possa bastare. Anche il costume deve molto al vigore delle leggi e dei funzionari istituiti per farle rispettare ed eseguire. Specialmente nel seno delle nostre società, gravate sempre da nuovi bisogni che si accumulano e trascendono ognor più la cerchia dei mezzi individuali, persino i sentimenti più naturali e più semplici dell'uomo si sostengono con le provvidenze esteriori della legge. Più anzi quelli si mostrano sopraffatti dalle cure affannose che la gara della vita trae seco nelle relazioni d'ogni sorta, economiche, politiche, religiose, ecc., e più si fa urgente l'assistenza pubblica e l'impero dello Stato. Fortunati e imitabili sono quei popoli, che quei sentimenti seppero tuttavia mantenere vivaci e gagliardi, e che quindi frammezzo alle insufficienti energie dei singoli e alle rigide sanzioni dello Stato, sono riusciti a creare e svolgere un'attività nuova, più capace delle prime e più conveniente delle seconde, per sorreggere l'adolescenza e la giovinezza poco o punto o male dirette. L'iniziativa privata, costituendo gruppi numerosi di persone cui riscalda il fuoco sacro della beneficenza, non ha mai avuto ufficio più alto, ufficio immancabile davvero, di quello che ai dì nostri è dalla natura delle cose assegnato per la protezione dei minorenni.

Se in questa parte intermedia dell'opera vasta e complicata che s'indirizza al bene delle tenere creature, una Commissione governativa, qual'è quella per la statistica giudiziaria, può sembrare priva di speciale competenza, per ciò che riguarda invece l'ordinamento legale degli istituti delicatissimi della patria potestà e della tutela, nonchè gli altri mezzi di assistenza pubblica e di prevenzione punitiva degli abusi e dei reati commessi dai parenti, tutori, istitutori, congregazioni di carità, amministrazioni ospitaliere, ecc., tale competenza essa possiede intera e utilmente essa la esercita.

Quando nel 1886 il compianto Auriti deplorava la persistente trascuranza della legge che prescrive l'apertura della tutela per i minorenni, trascuranza osservata in tutte le parti del regno, perchè

sopra 10,000 abitanti le tutele dovendo superare il numero di 20, non salivano che al massimo di 14 per il distretto di Parma, per scendere, rispetto agli altri, a 9, 7, 6 e 4, la Commissione non solamente proponeva, che sulle costituzioni e convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela, e sugli eventuali provvedimenti presi contro le persone responsabili di trascuranza secondo l'articolo 250 del Codice civile, si facessero relazioni speciali periodiche dai Pretori, dai Procuratori del re e dai Procuratori generali, ma unanime esprimeva altresì il convincimento, che col sistema della legislazione austriaca sulla onoraria giurisdizione, i minorenni privi delle cure affettuose del padre e della madre, meglio che ora con la giurisdizione volontaria franco-italiana, erano tutelati, nonchè nei beni, anche nelle persone. E fu in quella medesima sessione che, persuasa della necessità di porre le cure maggiori nell'attuare i mezzi per prevenire i delitti, mentre la pena sociale è ridotta a farsi mite nei miti costumi nostri, per poi ritrarsi d'ordinario, sì dinanzi ai minorenni affine di evitarne il pervertimento, sì dinanzi ai recidivi per non indurirli di vantaggio, sulla proposta del collega Canonico, la Commissione ha deliberato d'invitare i Procuratori generali a fare tabelle speciali per i delinquenti minorenni. In queste tabelle fu stabilito che si debbano indicare il numero di quelli abbandonati dai genitori, il numero di coloro che passarono qualche tempo, e quanto, nei riformatori, sia per atto di autorità, sia per correzione paterna, ovvero per opera della carità pubblica; aggiungendovi tutte le altre maggiori notizie che valgano a chiarire le cagioni della delinquenza giovanile salita alla considerevole proporzione del 20 per cento della delinquenza totale.

A tali esordii tenne bentosto dietro l'introduzione del metodo della scheda per raccogliere le notizie sulla delinquenza dei minorenni, mentre d'altro lato già tale metodo erasi deliberato pure per il servizio delle tutele e per i provvedimenti presidenziali di ricovero per correzione paterna, compresivi i motivi di loro revocazione. Le relazioni Auriti, Lampertico, Sandrelli, Penserini, cui fanno seguito da ultimo quelle Borgomanero, dettate sulla base dei dati ottenuti con le nuove indagini regolarmente istituite, non tardarono a mettere in evidenza i difetti nel servizio delle tutele. Questi difetti però, grazie ai provvidi e incessanti e minuti incita-

menti alle autorità, rafforzati anche da apposite ispezioni, via via andarono scemando in misura sempre più notevole. Le notizie furono estese ai minorenni abbandonati dagli ospizi, cui spetta assumerne, nei casi di urgenza, la cura provvisoria, nonchè promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziali di assistenza e di tutela (articolo 8 legge 17 luglio 1890). E alle schede per morte di vedovi e per matrimonio, si è aggiunta la domanda se il vedovo defunto lascia figli minorenni, se la vedova che si rimarita abbia prole minorenne. Di più si distinsero le tutele dei figli legittimi da quelle degli illegittimi, le convocazioni dei consigli di famiglia per la protezione della fanciullezza abbandonata da quelle dei consigli di tutela per i minori nati fuori matrimonio e privi della tutela legale spettante al genitore che li abbia riconosciuti.

Nè qui si arrestò la lodevole opera della Commissione. Invitati i Procuratori generali a proporre le riforme legislative e amministrative che stimassero utili o necessarie, dai responsi ricevuti essa trasse argomento di ulteriori provvidenze, tutte intese a meglio assicurare l'esatta e profittevole applicazione della legge in tutte le sue più svariate e molteplici disposizioni. Numerose ne furono adottate nella parte amministrativa, e piace qui ricordare, fra le altre, le seguenti: l'invito di promuovere l'istituzione del patronato dei minorenni, invito finora rimasto pur troppo di scarso effetto; l'obbligo di curare che per i minorenni senza patrimonio, i quali hanno perciò bisogno di maggiore assistenza ed educazione, i consigli di famiglia e di tutela siano convocati d'ufficio almeno una volta all'anno per la protezione degli interessi morali del minorenne, per l'indirizzo della sua educazione e per il resoconto morale imposto al tutore anco in questi casi; la raccomandazione di preferire, specialmente nelle convocazioni dei consigli d'ufficio, i giorni festivi o quelli presunti meno scomodi per i consulenti; l'obbligo ai cancellieri di dare immediato e diretto avviso al Pretore di ogni provvedimento con cui, oltre i casi di privazione della patria podestà per condanna penale secondo gli articoli 33 del Codice pen. e 11 del Regolamento decreto 1° dicembre 1899 di attuazione del Codice stesso, tale privazione sia ordinata dall'autorità giudiziaria, e ciò affinchè venga istituita la tutela.

Fra le varie riforme legislative proposte, una sola è parsa al

relatore Auriti, e con esso alla Commissione che non si oppose, essere matura e scevra di difficoltà, cioè quella concernente l'esenzione dalle tasse da accordarsi per tutti gli atti delle tutele prive di patrimonio o con patrimonio esiguo. Si sperò che in un ritocco alla legge di bollo, si potesse concedere « qualche agevolazione maggiore di quelle consentite per gli affari comuni ». La legge fu ritoccata infatti il 30 dicembre 1894, e al timido desiderio rispose anche più avara la parola del legislatore, esentando i soli conti dei tutori. E così si è anche perduta l'occasione di estendere il beneficio all'inventario, esimendo dall'obbligo di farlo compilare da notaio, quando modesto sia il patrimonio; nel qual caso potrebbe bastare, come fu proposto, che lo compili il cancelliere di pretura. Dato ciò, si stenta a capire come, essendovi ragione di credere che nelle tutele con esigui patrimoni, l'entità delle tasse di bollo che colpiscono gli atti delle tutele distolga soventi volte i tutori e i consulenti dal formare l'inventario all'aprirsi della tutela, e dal convocare i consigli durante il corso di essa, la sollecitudine del legislatore siasi dimostrata così scarsa e insufficiente.

Le altre riforme legislative furono giudicate o non tanto importanti e vantaggiose da giustificare sin d'ora una riforma della legislazione vigente, e in ispecie del Codice civile, il quale non va toccato senza motivi assai gravi, oppure troppo radicali per potersi affrontare senza studi preparatori da farsi, onde le une e le altre rimasero riservate. In verità, fra le prime, talune si limitavano a munire di sanzioni penali, sia l'obbligo degli ufficiali dello stato civile di informare prontamente il Pretore della morte di una persona che lascia figli minorenni, e delle seconde nozze contratte da una vedova (art. 250 Cod. civ.), sia ancora l'obbligo del tutore di presentare annualmente gli stati della sua amministrazione (art. 330 detto Codice): un Procuratore generale aveva pur pensato che in questo secondo caso dovesse affermarsi la responsabilità civile del tutore che manca al proprio dovere. Invece, a parte poi la proposta avanzata pure da altro Procuratore generale, di sopprimere l'articolo 189 Codice civ. che vieta la ricerca della paternità, proposta ardita più di ogni altra e che dalla scienza legislativa la più progredita neppur sembra suffragata, le altre possono distinguersi in due gruppi, che qui conviene ricordare espressamente.

Quelle del primo gruppo si risolvevano in modificazioni tendenti a semplificare il servizio delle tutele. A tal fine si voleva segnatamente: 1° restringere il numero dei consulenti togliendo la limitazione rigorosa dei gradi di parentela (articoli 251, 225 e 253 Codice civile), per modo che il Pretore potesse scegliere persone idonee e disposte a prestare seriamente l'opera propria, e il cui intervento alle adunanze consigliari fosse più facile e sicuro; 2° che per avere una migliore scelta, la nomina del tutore, ora deferita al consiglio di famiglia (articolo 245 Codice civile), fosse affidata al pretore, udito il consiglio stesso, e così, pur ritenuto che la dispensa dalla cauzione dovesse, come da altri si proponeva, convalidarsi con la previa omologazione del tribunale, l'accordarla non avesse a costituire un pericolo per il patrimonio del pupillo; 3° che, togliendo le difficoltà ora eccessive per impugnare le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela, al procedimento contenzioso si sostituisse quello più semplice e più spedito del ricorso al tribunale, che giudica in camera di consiglio come in altri casi di giurisdizione volontaria, sentite le parti interessate e il pubblico ministero.

Nel secondo gruppo le proposte riforme d'indole legislativa miravano addirittura a surrogare radicalmente un diverso sistema all'odierno istituto tutorio a base volontaria e familiale, o per lo meno miravano a combinarlo in via suppletiva con questo. Tale combinazione si era escogitata con la introduzione di un Istituto di Stato in forma analoga alla congregazione di carità e modellato sull'ordinamento della legge francese del 24 luglio 1889 per la protezione della fanciullezza maltrattata o moralmente abbandonata, e si pensava che di essa avrebbero a far parte il parroco e il conciliatore. Chiamato a esercitare le funzioni del consiglio di famiglia ognorachè questo non si potesse costituire, esso avrebbe da provvedere alla nomina del tutore, a spender ciò che la carità privata elargisse, a sorvegliare l'andamento delle tutele e curarne l'indirizzo. Più semplicemente invece si era, d'altro lato, creduto conveniente di additare allo studio l'istituto del giudice pupillare, come quello che aveva fatto buona prova nelle provincie del cessato Regno Lombardo-Veneto; e che tuttora vige in Austria e in altri paesi, e nell'Impero germanico viene ora regolato sul tipo della legge prussiana del 5 luglio 1875, cioè ammettendo in via facoltativa anco

l'istituto latino del consiglio di famiglia (Codice civile germanico, § 1858).

Riservato lo studio di codeste riforme, sia cioè di quelle dirette a semplificare l'ordinamento tutorio vigente, sia delle altre più radicali con cui la tutela diverrebbe un istituto di Stato, o da solo o subordinatamente al concorso dell'istituto familiale, intanto la Commissione ha proceduto oltre nel suo cammino, stimolando con ogni savio avvedimento l'opera delle autorità per assicurare via via alle discipline della legge un'osservanza sempre migliore. Si è per tal modo che potè notevolmente elevarsi il numero delle tutele istituite, le quali da 14,054 che erano nel 1886, con la percentuale di 4. 85 per ogni 10 mila abitanti, salirono nel 1897 a 30,624, con la percentuale rispettiva di 10. 76. E il numero stesso delle tutele dei figli illegittimi, che sotto l'aspetto preventivo ed educativo sono le più interessanti, grazie alle istruzioni date dal Ministero alle congregazioni di carità e alle Amministrazioni ospitaliere, fu visto da 5,540 che era nel 1895, crescere con rapidità meravigliosa a 13,718 nel 1896, e a 17,831 nel 1897. Il nostro compiacimento su questo punto è però scemato assai dal sapere, che qui interviene la provvidenza pubblica, perchè le Amministrazioni ospitaliere formano esse senz'altro il consiglio di tutela (articolo 262 Codice civile), onde dal lato della educazione del fanciullo la illegittimità sol può nuocere dopo il rilascio dall'ospizio, non prima, e, anche dopo, l'effetto di codesto intervento delle amministrazioni potrebbe non cessare d'un tratto, essendo lieve obbligo per le medesime il denunciare il fanciullo al Pretore per l'istituzione della tutela.

Checchè di ciò sia, e il fenomeno meriterebbe di essere chiarito di più, non sembra invece che possa andare di pari passo il moto che si è cercato e si cerca d'imprimere a quel servizio successivo all'apertura delle tutele che sono le convocazioni periodiche. Qui si comincia a scorgere uno dei tanti lati del fenomeno che sfuggono alle provvidenze di legge e di autorità. Anche l'ufficio della tutela a base volontaria, come fu osservato da tutti coloro che lo hanno visto esercitato in Italia o in altri paesi, attiene per molta parte al costume e all'abito morale delle popolazioni. Nei ceti inferiori, in cui pur sarebbe più urgente l'assistenza ai fanciulli privi della direzione e delle affettuose cure paterne, è per l'appunto assai più difficile che operi lo spirito di carità in favore dei medesimi. La

mancanza di patrimonio, per quanto non sia nè ragione nè scusa alla trascuranza di istituire le tutele e di convocare le assemblee dei consulenti, non può tuttavia non essere una causa potente, come è infatti, di codesta medesima trascuranza.

In un'epoca come la presente, nella quale l'unità della famiglia è profondamente scossa dalle necessità della lotta quotidiana per la vita materiale, vita che si guadagna per sì gran parte negli opifici industriali, l'ordinamento tutorio a base familiare e volontaria sembra incapace di radicarsi dove già non sia stato di lunga mano acclimatato durante condizioni più semplici di vita, meno agitate e meno difficili quali erano allora che la ricchezza mobiliare si teneva in limiti discreti. Nelle ultime consuete sue relazioni del 1894 e 1895, Auriti lamentava il sempre scarso numero delle convocazioni, benchè si notassero miglioramenti nel numero delle istituzioni di tutela riconoscendo la difficoltà di indurre i consulenti di diritto a partecipare alle assemblee pupillari. E avvertiva nel 1894, che per quasi diecimila tutele mancasse ogni vigilanza, ogni sindacato sulla retta amministrazione patrimoniale. Ond'egli stesso conveniva nell'opinione espressa dai capi del P. M., che in genere questa e le altre negligenze, non tanto fossero da addebitarsi ai magistrati, quanto piuttosto allo scarso e manchevole concorso volonteroso e solerte dei cittadini. Se dunque per via di richiami assidui e di accurata vigilanza, si deve pur ottenere prima o poi la necessaria disciplina nel servizio dei funzionari pubblici, non v'è egual ragione di sperare che altrettanto avvenga per l'opera dei privati. Già anche la disciplina dei funzionari incontra difficoltà che non furono peranco superate, e cioè nemmanco dopo che l'articolo 14 della legge 16 giugno 1892 ebbe accordato ai pretori la facoltà di delegare ai conciliatori la convocazione delle assemblee pupillari. Nonostante gli sforzi fatti il numero però delle convocazioni permane ancora scarso, specialmente in certe regioni e con grande disuguaglianza da regione a regione. Se debba ciò ascriversi precipuamente a negligenza dei magistrati, o non piuttosto a difficoltà inerenti ai rilassati vincoli parentali, alla trasformazione del lavoro per il sostentamento da familiare e collettivo che era, in lavoro individuale, è una questione che merita tutta la nostra attenzione. Contro fatti di questa natura le leggi e le autorità si sono sempre dimostrate impotenti. In generale la disciplina dei privati non può dipendere che

dalla educazione civica e dal costume. Sono trascorsi sei anni da quelle lagnanze, che l'accresciuto numero delle tutele istituite di poi non valeva gran fatto a moderare, ed ecco tuttavia che sopra 146,247 tutele fra pendenti alla fine del 1896 e aperte durante il 1897, delle quali 37,819 con patrimonio e 108,428 senza, le convocazioni delle assemblee pupillari si limitarono in tutto a 32,237, cioè a 5582 meno del numero delle tutele aventi patrimonio, e con una percentuale di 22.04 per ogni cento tutele. Ora, distinguendo le cifre secondo che le tutele fossero con patrimonio o senza, la percentuale fu di 44.04 nel primo caso, e solo di 14.36 nel secondo, e mentre là sulle citate 37,819 tutele si ebbero 16,656 convocazioni, qua invece solo 15,581 convocazioni sulle 108,423 tutele. Sicchè, supponendo pure che nell'anno nessuna delle 15,581 convocazioni conti per una seconda volta, sarebbero sempre 92,442 le tutele rimaste senza cura, nell'anno stesso, da parte delle assemblee pupillari, cui la cura è commessa.

Questa persistenza delle melanconiche proporzioni, questo enorme abbandono di 92,442 minorenni, di quei minorenni la cui povertà rende più bisognosi delle cure legali, e non solo per la vita fisica, ma ancora e di gran lunga più per quella morale, che dalla miseria stessa della prima è spesso isterilita affatto, sono dolorose realtà, sulle quali non è lecito di gettare lo sguardo di sfuggita. La miseria, la indifferenza, l'ignoranza dei ceti inferiori generano sempre effetti lagrimevoli, che nessuna speciale attività dei pubblici funzionari da sola basterà mai a rendere tollerabili, come neppure a prevenire sensibilmente. Non mancò l'osservazione di qualche capo del pubblico ministero, che potrebbe attenuare alcun poco la triste impressione. Ma se, come si può ritenere, talora si trovino parenti che per spontaneo sentimento di pietà raccolgano orfanelli la cui miseria ai medesimi sembri dispensare dalla apertura della tutela legale, bastando a loro giudizio la tutela di fatto che in tal modo si sono essi assunta, non è ragionevole pensare che tali casi siano frequenti. Ciò accadrà più facilmente nelle campagne, dove peraltro i pericoli per la fanciullezza, se trattenuta in famiglia e non inviata alle industrie cittadine, esistono in proporzioni molto minori. Nelle città, e specialmente appunto nei centri industriali, dove per guadagnarsi il pane i lavoratori sono costretti a lasciare le case per tante ore del giorno e non di rado anco della notte, dove

oltre i primi anni infantili cessa l'opera degli asili, e allora le occasioni e seduzioni all'ozio e al vizio formano un tessuto di insidie per i poveri fanciulli più o meno privi di vigilanza e di direzione, là invece i pericoli si presentano in un grado molto pauroso, come si scorge dalla delinquenza dei minorenni, e come si vedrebbe anche più chiaramente, se le statistiche indicassero il numero dei condannati minorenni i quali sono effettivamente provvisti di tutela che funziona in modo regolare, e di quelli che o non ne sono provvisti, oppure per i quali la tutela è rimasta inoperosa.

Già nelle sessioni del 1890 e del 1893 sulle cause della crescente delinquenza dei minorenni, si erano raccolte su, vari casi alcune considerazioni del P. M., che naturalmente la attribuivano ai rilassati vincoli di famiglia, alla trascurata educazione parentale, al malesempio dei genitori, e all'abbandono in cui i figliuoli sono lasciati, e così alle associazioni di tristi e ribaldi nelle cui reti questi cadono, e anche al difetto di una vigile e operosa giurisdizione onoraria dei Pretori e di un'attiva sorveglianza della polizia, riconoscendosi poi generalmente che la promiscuità nelle carceri con gli adulti sia un fomite alla recidiva, cui non valgono a prevenire gli sforzi delle troppo scarse e troppo deboli istituzioni di patronato esistenti. In fatto la delinquenza dei minorenni non si è potuta accertare convenientemente con le cifre, se non dopo che l'esito dei giudizi venne posto in relazione con la circostanza della minor età, e dopo che la scheda individuale è venuta a mettere in chiaro, insieme al fenomeno, del resto generale sul continente d'Europa, dell'aumento di questi delinquenti, anche la loro delinquenza specifica formata prevalentemente da furti e da lesioni (vedi *Atti della Commissione*, sessione 1893, pagina 291; sessione 1895, parte II, pagina 306).

Nel quinquennio 1891-1895 noi avemmo 174,787 condannati minorenni, con una media di 1.915 sopra 100 mila abitanti della stessa età. Anche riducendo tale somma alla metà circa, sì perchè la imputabilità penale in altri paesi, come la Germania, comincia solo ai 12 anni (e persino ai 14, in Norvegia e altrove), sì ancora per via del contingente dato da quei giovanetti fra i 18 anni e i 21, che per quelle legislazioni rientrano nella categoria dei maggiorenni, tale cifra è pur sempre atta a destare riflessioni molto tristi. La Germania offriva anch'essa nell'anno 1893 la media elevata di 1.273

sopra 100 mila abitanti minorenni, sebbene in quel Codice la imputabilità cominci solo ai 12 anni, (mentre da noi ai 9), per esservi perfetta ai 18 anni (da noi ai 21), e sebbene ancora nelle statistiche giudiziarie dell'Impero manchino le notizie su quelle numerose contravvenzioni di polizia, che sono di competenza esclusiva degli Stati particolari. È noto però quanto siano difficili questi confronti internazionali, sia a cagione delle differenze legislative e delle estinzioni dipendenti da amnistie, ecc., sia ancora per le differenze dei costumi, vuoi nello zelo a denunciare i reati, vuoi nell'attività della polizia, e va dicendo. La facilità che si potrebbe notare da noi nell'escludere il discernimento nei minori dei 14 anni, potrebbe, per esempio, spiegarsi in parte con la persuasione dei magistrati che, come almeno di sovente dovrebb'essere, sia preferibile evitare ogni condanna penale in questa prima adolescenza. A ogni modo, non va dimenticato qui, che nel medesimo quinquennio 1891-95, di 100 condannati minorenni in Italia, 16 avevano avuto altre condanne, e che se per i maggiorenni la proporzione saliva più su fino a 28 per cento, ciò non vale a temperare il senso doloroso prodotto da quelle recidive. Breve assai infatti è il tempo in cui i minori dai 14 ai 21 anno possono figurare come recidivi nel presente calcolo. Come resistere alla tentazione di far risalire questi fatti a quel complesso di cause, che sogliamo riassumere sotto il nome di trascurata o mancata educazione? Educazione che per una gran parte dell'ingente numero di fanciulli privi delle assidue cure tutorie, non potrebbe ottenersi che con l'opera sempre più o meno insufficiente della carità.

Lo strettissimo legame che unisce il fenomeno della delinquenza giovanile all'educazione familiale, ha condotto a studiare anche il ricovero per correzione paterna.

Il relatore Lampertico, esordendo su questo tema, nella 1ª sessione del 1894, notava subito il numero sempre crescente dei provvedimenti di ricovero presi ai termini dell'articolo 222 Codice civile. Ragionevole è sembrato pertanto il dubbio da lui espresso a tale riguardo, che i presidenti di tribunali fossero troppo arrendevoli nell'accogliere le domande del genitore, dubbio che per verità trovava conferma nelle doglianze continue dell'amministrazione dell'interno, e di quella carceraria in particolare. Perciò egli consigliava di invitare i presidenti a seguire regole uniformi per accer-

tarsi del traviamento del minorenne (abbandono della casa paterna, oziosità, condanne precedenti, ecc.), e a informarsi se i genitori avessero cercato di correggere i traviamenti dei figlioli. E proseguendo le proprie ricerche sui minorenni discoli, il relatore metteva quindi in luce (sessione 2ª del 1894) le migliorate condizioni dei nostri riformatorii. V'era infatti motivo di compiacersi degli sforzi fatti per attuare la separazione dei minorenni rinchiusi secondo la causa per cui fu ordinato il ricovero, per migliorare il personale di custodia, e ancora per addestrare i giovanetti a un'arte o a un mestiere proficui. Però molto ancora rimaneva da fare per conseguire il fine di questo benefico istituto; ond'egli augurava che lo Stato venisse in aiuto dell'Amministrazione delle carceri, perchè questa avesse a sua disposizione i mezzi necessari a provvedere.

D'ora innanzi le relazioni sul gravissimo tema della correzione dei minorenni diventano periodiche e insieme anche vieppiù eloquenti. Nella sessione estiva del 1897, trattandone per largo anche con preziose notizie concernenti altri paesi, il Beltrani-Scalia spiegava l'aumento della delinquenza giovanile con la corruzione delle classi più elevate della società, la rilasciata disciplina nell'educazione, il difetto d'ideali che servano di controstimolo ai bassi appetiti, il fermento di dottrine assurde e malsane, l'eredità di abitudini non buone o di condizioni patologiche, il bisogno e la miseria. In particolare poi, parlando dell'istituto della correzione paterna, oggetto di studi continui e dei voti dei vari Congressi nazionali e internazionali, notava l'aumento costante del numero delle ordinanze presidenziali, fino a triplicarsi nel periodo di 25 anni, aumento che trae in gran parte origine dal desiderio dei genitori di sottrarsi al dovere del mantenimento e dell'educazione. Il quale fatto mostra quanto siano allentati i legami familiali e scemato il sentimento della responsabilità dei genitori, di guisa che un istituto di correzione si snatura, riducendosi spesso a un mero provvedimento di beneficenza. Pur compiacendosi delle migliorate condizioni dei riformatorii, non ne taceva i difetti sussistenti, che vanno però scomparendo ogni giorno. Si sono separati i minorenni nelle quattro categorie indicate dalle nostre leggi, cioè condannati per reati comuni, prosciolti per mancanza di discernimento, ricoverati per correzione paterna, oziosi e vagabondi, riservando le ulteriori più soggettive e proficue classificazioni ai singoli direttori di stabi-

limenti, secondo la moralità, l'indole, le tendenze dei diversi giovanetti, per modo che i più tristi non abbiano a esercitare la loro cattiva influenza sugli altri. Si è cercato di scegliere meglio i direttori, si è tolto agli agenti di custodia il carattere e la divisa di guardie carcerarie; si è cercato di dare ai giovanetti lavoro utile alla loro educazione; si sono istituite scuole per l'istruzione intellettuale e professionale, affinchè sieno loro aperte varie vie di collocamento; si è cercato di dare maggiore impulso alle società di patronato che si propongono di compiere e di continuare l'opera dei riformatorii.

Al termine di codesta importante relazione, il Beltrani-Scalia, da una parte invocava una legge che tratti dei minorenni abbandonati e maltrattati, e di quelli colpevoli, ponendo in grado l'autorità di provvedere ai loro bisogni e di prevenirne i pericoli, d'altra parte faceva intanto alcune proposte, che la Commissione approvava, per i rimedi più urgenti ai mali accennati. Tali proposte mirano a che i presidenti di tribunale si assicurino che i motivi addotti nelle domande di ricovero per correzione paterna esistano realmente, e che da parte dei genitori non siasi trascurato alcun mezzo atto a rimettere i figliuoli sulla buona via, anzi attingano informazioni tanto sulla condotta morale dei genitori, quanto sulle condizioni economiche di famiglia, affinchè sia retribuita la retta da coloro che possono pagarla. Mirano inoltre a che i presidenti mandino le loro osservazioni unitamente alle copie delle loro ordinanze, affinchè se ne valga la Direzione delle carceri per l'assegnazione al riformatorio più conveniente, e mandino altresì le revoche e le autorizzazioni alla liberazione dei minorenni. Nè si è mancato di proporre che venga provveduto a impedire la detenzione dei minorenni ricoverandi per correzione paterna nelle carceri giodiziarie; come si è pure deliberato, che venga compilata una speciale statistica circostanziata su questa materia, indicando anche le persone che fecero la domanda di ricovero, che si notino altresì i dati sull'adempimento dell'obbligo che hanno i direttori dei riformatorii (articolo 495, capoverso 1° del regolamento generale carcerario 1° febbraio 1891), di promuovere la costituzione della tutela ai sensi dell'articolo 262 Codice civile

Nella successiva sessione dell'estate 1898 la Commissione ha udito, non una, ma due relazioni sull'argomento dei minorenni. Quella del Borgomanero, riguardante le domande indirizzate ai pre-

sidenti di Tribunale, si è giovata dei rapporti che, oltre quelli dei presidenti stessi, eransi inviati dai primi presidenti delle Corti di appello. Dall'esame degli uni e degli altri è apparso in generale lo accordo nell'imputare il perdurante abuso del ricovero per correzione paterna, alla rilassatezza dei legami familiali e al decadimento morale, cui s'aggiunge pure, per una certa parte, la condizione economica delle famiglie. Il relatore sospettava però, che in alcuni Tribunali si ordinasse con facilità il ricovero, senza prima accertarsi bene della vera necessità del provvedimento; al quale inconveniente non sarà posto riparo se non mediante la scrupolosa osservanza dei criteri suggeriti dai presidenti con la circolare 24 giugno 1897 circa l'accoglimento delle istanze di ricovero, sulla quale la Commissione ha insistito anche nella sessione estiva del 1899. Un punto importante è pur quello delle liberazioni. Che possano farsi direttamente dall'Amministrazione del riformatorio dietro domanda della Direzione delle carceri, quando si creda che il giovinetto sia emendato, ciò non sembra contestabile, perchè il riformatorio non è un istituto di beneficenza; basterà del resto che del rilascio siano avvertiti in tempo i parenti. In tal senso, dietro proposta del relatore Canevelli nella sessione dell'estate 1899, fu deliberato che ai rappresentanti del P. M. si dessero istruzioni perchè provvedano d'ufficio alla liberazione dei minorenni corretti, quando i genitori trascurino o si rifiutino di presentare istanza di proscioglimento nonostante i motivati e giustificati avvertimenti che loro ne avesse dati la Direzione delle carceri. Rimane invece a sapersi, se la facoltà del genitore di chiedere il ricovero del ragazzo discolo, sia così assoluta, da comprendere quella altresì di ritirarlo a piacimento, anche prima che sia emendato. La Commissione non avrebbe competenza per risolvere il quesito, ma qui è utile farne menzione, perchè il medesimo si connette anche alle riforme che si stimassero meritevoli di qualche proposta.

La relazione del Beltrani-Scalìa sulla correzione paterna nella detta sessione estiva del 1898, trasse la sua particolare importanza, ben più che dalle pur interessanti e nuove informazioni sulla filiazione in rapporto ai minorenni ricoverati, sull'appartenenza loro alla popolazione urbana o rurale; sul titolo del reato, sulla recidività, ecc., da 670 rapporti sui caratteri speciali e sull'indole viziosa dei ricoverandi, che per ordine del compianto ministro Costa erano

stati dai Presidenti di Tribunale allegati ai dati statistici. Il relatore li ha esaminati uno ad uno, e ne ha ricevuto una impressione straordinariamente penosa. Basti ricordare ora, che la corruzione di molti di quei minorenni si era palesata tanto profonda, che l'ordinanza di ricovero veniva da essi accolta con repugnante cinismo. Onde ben a ragione lo stesso relatore ha avvertito, che se nel 1897 le cifre furono meno inquietanti che nel 1896 rispetto ai ricoverandi per correzione paterna in confronto degli altri, se dei primi è specialmente diminuito il numero delle femmine e di quelli di età più tenera, se nel leggere le relazioni dei procuratori generali per il 1897 si trovavavano nella delinquenza dei minorenni quadri meno foschi, non perciò vi fosse motivo di rallegrarsi senz'altro, e di credere che questa dolorosa piaga presenti caratteri meno gravi. Le nude unità sintetiche e complessive delle cifre sono incapaci di tradurre intera la verità nella fisionomia che a questa restituiscono le cifre singole e i singoli fatti esaminati nelle loro circostanze reali. L'urgenza di provvedere, sulla quale da tanti anni il Beltrani-Scalìa va insistendo, non poteva mancare di farsi sentire in questa occasione, specialmente in presenza delle recenti commozioni che hanno funestato alcune contrade del Regno, e nelle quali gareggiarono in audacia fanciulli e donne.

Sono note le proposte che il medesimo commissario aveva stimato di dover presentare al Ministero dell'interno nella sua relazione sul nuovo regolamento generale carcerario fin dall'anno 1891, e che qui egli ripeteva quale ultima espressione della esperienza fatta nei paesi civili. Giova fra le medesime ricordare le seguenti: indagare sempre più accuratamente i fattori della delinquenza dei giovanetti e la responsabilità dei genitori; evitare i contatti dei minorenni con gli adulti nelle carceri, nei Tribunali, nei trasporti, ecc., frenar gli abusi della patria podestà affidandone il sindacato a Società legalmente costituite; istituire magistrati e procedimenti speciali per i colpevoli di lievi reati; sostituire o far seguire alle loro lievi pene privative della libertà il ricovero in riformatorii distinti fra quelli per i minorenni traviati; provvedere ai minorenni più infelici, che sono i figliuoli derelitti dei condannati. Come a quest'ultimo fine e dietro iniziativa di lui stesso in particolare siasi oramai fondata in Roma un'opera pia con comitati regionali, non occorre dire. È lecito sperare che non meno di questo abbiano a raccogliere simpatie

efficaci e operose anche gli altri sforzi che si domandano ai privati del pari, e più forse, che ai pubblici poteri, perchè tutte le questioni che si rannodano all'educazione dei minorenni sono di tal natura, da scuotere ancge l'ignavia dove ci sia. Da per tutto si scorge un vigoroso impulso da parte degli Stati e dei singoli, e anche in Italia se ne hanno segni varii e notevoli. Senza aggiungere altro di quanto si è fatto nel campo amministrativo, non può essere passato sotto silenzio l'incarico che fu da ultimo affidato ad una Commissione governativa, di fare gli studi preparatori per un disegno di legge sulla protezione della vita dei minorenni e sul loro miglioramento morale. Per tale modo si comincia a dare esecuzione al voto reiteratamente espresso dal Beltrani-Scalia, il quale si è sempre dichiarato convinto della necessità di una legge speciale come se ne diedero esempi in altri paesi.

Ma alla nostra Commissione non poteva bastare di avviare o riavviare il moto degli ordigni amministrativi, i cui frutti del resto sono sempre scarsi, come s'è veduto specialmente rispetto alle tutele. Ardua cosa dev'essere invero, nel sistema della giurisdizione volontaria familiale, assicurare agli orfani, in particolare se privi di patrimonio, la custodia, la vigilanza, l'educazione di cui abbisognano. Troppo di rado la scelta del tutore cade sopra persona animata da sufficiente spirito di carità diligente e disinteressata; e dove una tale persona manchi, nè le scuole gratuite, nè i sussidi eventuali possono supplire. Le assemblee consigliari nulla o quasi nulla sapranno fare in questi casi, se prima non entreranno esse medesime nel costume del popolo. Il sistema è basato sopra condizioni di fatto desiderabili davvero, ma che non accennano a esistere in una misura promettente: ed è poi così complicato, da affievolire grandemente la speranza di quegli stessi conservatori, che più sanno pazientare e attendere dalla benefica opera del tempo.

In questo stato di cose la Commissione ha reputato conveniente, da un canto, di richiamare l'attenzione del Ministro guardasigilli sopra certe istituzioni sussidiarie alla tutela vigente, quali vennero suggerite da vari procuratori generali e delle quali si è fatto menzione in addietro, e d'altro canto (in occasione della relazione Sandrelli sui dati della statistica giudiziaria civile e della litigiosità) di mettere allo studio anche il tema dell'esercizio della patria potestà. Tale studio deve farsi sulla base dei registri nominativi triennali

secondo un modulo predisposto dal Comitato con la scorta anche di quello proposto dal collega Forni cui fu commessa la prima relazione. Intanto che si preparano quei registri dal 1° gennaio 1897 in poi, la relazione Forni per il triennio 1894-95-96, pur risentendosi delle lacune e delle disformità dei dati forniti dai discorsi inaugurali cui ha attinto, nella sessione estiva del 1898 ha posto in luce alcuni punti importanti. Così i provvedimenti di richiamo alla casa paterna sono più che quelli di allontanamento, e ciò si spiega perchè i primi si riferiscono a tutti i minorenni allontanati in qualsiasi tempo e perchè i genitori facilmente perdonano le mancanze dei figlioli. Così ancora, della facoltà attribuita all'autorità giudiziaria di decretare la decadenza della patria potestà nei casi in cui questa non è stabilita dalla legge in via obbligatoria, è stato scarso l'uso. Inoltre fu proposto, e la Commissione ha approvato, che nelle notizie triennali che i procuratori generali debbono fornire su questo servizio, si comprendano quelle concernenti le istanze presentate dal pubblico ministero nell'interesse dei minorenni per provvedere alla ricostituzione della patria podestà perduta o ristretta, nonchè in ordine alla interdizione legale per le condanne all'ergastolo o alla reclusione superiore ai cinque anni secondo l'articolo 33 del Codice penale.

Al seguito di queste ultime relazioni e delle discussioni che ne sono sorte, la Commissione ha stimato opportuno, nella sua sessione invernale del 1898, di sottoporre ad un esame complessivo tutto il problema dei minorenni nelle sue varie manifestazioni.

Essa ha dunque stabilito che lo studio prendesse a considerare « l'esercizio della patria potestà mettendo in rilievo i dati all'uopo « raccolti, specialmente intorno all'abuso di essa, per proporre le « necessarie riforme anche nelle loro relazioni col sistema pupillare « e colla delinquenza dei minorenni », non senza aggiungere il desiderio che lo studio « abbia a comprendere anche i minorenni di« scoli e abbandonati, allargando a tal fine le ricerche a tutte le « istituzioni di ricovero, di assistenza e di educazione dei mino« renni ».

---

## La statistica penale ed il casellario giudiziario negli anni 1898-1899.

Relatore: G. PELLECCHI.

### I.

Con circolari del 12 marzo 1895, 2 gennaio e 21 aprile 1896, n.i 1343, 1371, 1394 venne prescritto ai Procuratori generali presso le Corti d'appello ed ai Procuratori del Re, di comunicare, nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, ragguagliate notizie sul modo come nel corso del semestre avessero funzionato i servizi della statistica penale e del casellario giudiziario. Per semplificare poi il lavoro, e perchè le notizie potessero meglio rispondere allo scopo pel quale erano state chieste, con successiva circolare del 7 novembre 1898, n. 1456, venne disposto che fossero comunicate con relazioni annuali anzichè semestrali.

Infine con altra circolare del 28 febbraio 1899 n. 1663. 48/62 fu espresso il desiderio che nelle relazioni per l'anno 1898 sulla statistica penale e sul casellario giudiziario, fossero date dettagliate informazioni sui seguenti punti:

1) entro quanto tempo, dacchè il provvedimento è passato in istato di cosa giudicata, sono compilati i cartellini, indicando in quali uffici giudiziari del distretto specialmente ebbesi occasione di lamentare ritardi nella redazione dei cartellini stessi;

2) se i cartellini contengono tutte le notizie prescritte, e, nel caso contrario, come si provvede al completamento di essi;

3) se consti che a margine della sentenza o decisione si annoti che il cartellino è stato compilato;

4) se dall'esame dei cartellini fatto ai termini dell'articolo 13 del regolamento sul casellario si rilevi che nella parte superiore a

destra del cartellino sia indicato l'anno in cui venne proferita la decisione e fatta menzione della recidiva, quando del caso;

5) se i cartellini che pervengono ai Procuratori del Re del distretto da uffici del Pubblico Ministero o da Pretori, siano accompagnati dalla nota a stampiglia, modello 2, e se questa venga sempre rimandata all'ufficio dal quale pervenne per essere riunita agli atti del processo;

6) se nel distretto siano compilati i cartellini anche per delitti e contravvenzioni previste da leggi speciali, nei casi di non provata reità, di remissione di querela di parte, e di condono di pena per effetto di amnistia, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

7) se dall'esame dei cartellini pervenuti ai Procuratori del Re del distretto nel 1898 e per gli effetti di cui all'articolo 14 del regolamento, si ebbe occasione (nel caso affermativo indicando per quale ufficio) di rilevare ritardi nella compilazione dei cartellini;

8) quanti cartellini furono compilati nel distretto durante il detto anno 1898;

9) quanti cartellini pervennero agli uffici del casellario giudiziale del distretto nel 1898 per essere collocati nelle rispettive cassette;

10) se vi siano ritardi nelle annotazioni, nel prontuario cronologico e nel repertorio di controlleria; e se i detti registri siano conformi a quelli dei moduli 3 e 4;

11) se si procedette alle eliminazioni dei cartellini relativi a condannati per contravvenzioni, e a persone defunte indicando in quest'ultimo caso se le eliminazioni si fecero chiedendo a cura del Pubblico Ministero la notizia della morte agli ufficiali dello stato civile, o se tale notizia pervenne direttamente dalla casa di pena, o se la domanda di distruzione del cartellino venne presentata dalle famiglie stesse dei condannati giusta l'articolo 22 del regolamento;

12) quanti certificati durante il 1898 furono rilasciati nel distretto, distinguendo quelli:

*a*) richiesti da pubblica autorità;
*b*) per uso elettorale;
*c*) per persone povere;
*d*) su carta da bollo da lire 2. 40;

ed entro quanto tempo dalla richiesta i certificati si rilasciarono, e se il registro per il rilascio dei certificati sia conforme al modello numero 7.

Dalle relazioni pervenute dai Procuratori generali presso le Corti di appello e dai Procuratori del Re su gli argomenti in esame risultano le notizie che seguono.

## II.

Distretto di Ancona. — I servizi della statistica penale, delle schede e del casellario giudiziario, procedettero in generale con sufciente esattezza, non essendosi verificate irregolarità notevoli. Si eccettua la pretura di Roccasinibalda, dove, principalmente per trascuratezza del cancelliere, si dovevano alla fine del 1898 compilare ancora ben 102 schede. Fu ordinata una inchiesta anche per accertare quale responsabilità spettasse al Pretore, e fu pure disposto che le schede mancanti fossero subito redatte ed inviate alla Direzione generale di statistica.

Nell'anno 1899 i servizi in parola procedettero in modo soddisfacente in tutti gli uffici del distretto.

Distretto di Aquila. — Pochi rilievi così nel 1898 che nel 1899, e le irregolarità che vi dettero luogo o furono già riparate o scomparirono a seguito di incitamenti e di richiami da parte delle Regie Procure e della Procura Generale.

Distretto di Bologna. — I servizi procedettero con mediocre regolarità nei circondari di Bologna e Forlì, e con sufficiente esattezza nel circondario di Ferrara e con piena soddisfazione in quello di Ravenna durante il 1898. Per quanto poi specialmente riguarda l'anno 1899 i registri statistici giornalieri furono tenuti con dili-

genza in tutti gli uffici del distretto, ed il servizio delle schede individuali e del casellario giudiziale, tranne qualche ritardo, procedette nel resto regolarmente.

Distretto di Brescia. — Nel 1898 e nel 1899 poche e lievi irregolarità sulle quali fu dai Procuratori del Re richiamata l'attenzione dei dipendenti uffici.

Distretto di Cagliari. — I registri statistici furono ben tenuti in tutti gli uffici, eccetto in quelli della Sezione d'accusa, della Regia Procura di Nuoro, e delle Preture di Teulada, Milis, Terralba ed Oristano, nei quali o furono trascurati ovvero furono tenuti in modo confuso e scorretto e con cancellature nei nomi e nelle cifre. Nella compilazione delle schede individuali furono in ritardo le Preture di Iglesias, Muravera, Teulada, Fonni, Cabras, Macomer e Tresnuraghes.

Inconvenienti e ritardi si verificarono nella tenuta del casellario, dei quali però non sempre si può far colpa ai funzionari di cancelleria, sebbene la omissione di 179 cartellini verificatasi nella Pretura di Pula come quella di 43 cartellini verificatasi nella Pretura di Siliqua, debba attribuirsi ai rispettivi cancellieri.

Osserva su questo proposito il Procuratore Generale che soltanto una seria verifica da praticarsi ai casellari da funzionari di uffici superiori, potrebbe far conoscere il vero stato delle cose; ma che però è certo che i lamentati ritardi sono diminuiti di molto, e parecchi altri non avrebbero a lamentarsi se i Sindaci e le Curie vescovili sentissero la necessità di essere più esatti e più solleciti nel rispondere alle richieste delle Autorità giudiziarie, e se a tutte le cancellerie fosse assegnato il personale adeguato alla mole sempre crescente del lavoro.

Nell'anno 1899 si notò un miglioramento perchè la tenuta dei registri statistici giornalieri fu regolare; sulla compilazione e trasmissione delle schede individuali nessuno appunto fu fatto dalla Direzione generale di statistica, ed il casellario giudiziario funzionò bene se non in tutte, in buona parte delle cancellerie dei Tribunali.

Distretto di Casale. — I registri statistici furono tenuti colla debita cura, cioè mediante la regolare e pronta annotazione dei

provvedimenti che vi dovevano essere iscritti e nessuna omissione ebbe a verificarsi. Altrettanto è a dirsi della compilazione delle schede; esse furono redatte nei casi, modi e termini prescritti dalle vigenti istruzioni e non si rilevarono omissioni o ritardi di sorta.

Per quanto riguarda poi il casellario giudiziario, le relative prescrizioni vennero scrupolosamente osservate, salvo alcune irregolarità, più di forma che di sostanza, verificatesi durante l'anno 1898 nella Pretura di Montemagno. Furono però date le necessarie disposizioni per assicurare anche in tale ufficio la regolare tenuta dei registri statistici e la pronta compilazione dei cartellini in ritardo.

Distretto di Catania. — Regolare fu il servizio della statistica penale e delle schede. Soltanto le Preture di Grammichele e Mirabella, in circondario di Caltagirone, ne ritardarono la spedizione, e la cancelleria del Tribunale di Catania non potè compilare e spedire in tempo 369 schede riguardanti processi definiti con sentenza di appello, perchè pervenuti negli ultimi mesi dell'anno.

La tenuta dei registri statistici giornalieri non diede, in generale, motivo a lamenti.

In ordine poi al casellario si verificarono ritardi nelle Preture di Mirabella, Centuripe, Agira, Leonforte, Regalbuto, Ragusa, Modica, Chiaramonte, Floridia, Rosolini, Giarre, Linguaglossa, nella Pretura urbana di Catania, e nella cancelleria del Tribunale della stessa città per i 369 processi di sopra cennati. La compilazione dei cartellini non fu regolata con uniformità di criterio, imperocchè in alcuni uffici non furono fatti cartellini per delitti e contravvenzioni prevedute da leggi speciali ed in qualche caso anche per delitti e contravvenzioni prevedute dal Codice penale.

Nell'anno 1899 il servizio procedette piuttosto regolarmente. Però, sia per la mancanza di personale di fronte al cresciuto numero degli affari, sia per negligenza dei funzionari fu ritardata la compilazione delle schede nella Pretura di Mirabella, nell'ufficio d'istruzione di Caltagirone e nella Pretura di Bronte, nella quale fu anche irregolare la tenuta dei registri statistici giornalieri. Così pure riguardo al casellario fu ritardata la compilazione o la trasmissione dei cartellini nella Pretura urbana di Catania, e nelle Preture di Mirabella, Adernò, Bronte, Linguaglossa, Paternò, Scordia, Modica, Spaccaforno, Vittoria, Ragusa, Comiso, Centuripe, Nicosia, Regalbuto,

Floridia e Lentini, non che nelle cancellerie dei Tribunali di Modica e Nicosia.

Distretto di Catanzaro. — Nei due anni i servizi procedettero in regola; è a notarsi soltanto che in alcuni uffici non furono compilati i cartellini per reati previsti da leggi speciali; in altri si omise il cartellino in qualche caso di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per non provata reità; in altri, per sistema invalso, nel margine delle sentenze o nel registro generale delle cause, non si prese nota della compilazione del cartellino.

Nella cancelleria del Tribunale di Nicastro fu accertato per l'anno 1899 un notevole arretrato nella compilazione e nell'invio delle schede individuali; l'inconveniente è stato però riparato.

Distretto di Firenze. — In generale il servizio della statistica penale, delle schede individuali e del casellario fu curato con sufficiente diligenza. Soltanto nei Tribunali di Arezzo, Grosseto, Montepulciano, Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato e Siena si notarono; alcune irregolarità alle quali però fu riparato come si desume dal fatto che gli inconvenienti verificatisi nel 1898 non si ripetettero nel 1899. In quest'anno due soli casi di ritardo si notarono e cioè nella cancelleria del I Mandamento di Pistoia per l'invio di alcune schede riferibili al 3° trimestre dell'anno 1898; e nella cancelleria del Tribunale di Grosseto anche per l'invio di schede. Altro ritardo dipese dal fatto che il funzionario addetto al servizio riteneva di non dover compilare le schede per le contravvenzioni alla legge sulle privative; ma fu però richiamato.

I registri giornalieri statistici furono tenuti con esattezza, ed i cartellini furono compilati nel termine di legge ed in tutti i casi prescritti. Inoltre il casellario fu tenuto nelle rispettive Cancellerie in conformità alle vigenti disposizioni anche per quanto concerne la eliminazione dei cartellini.

Distretto di Genova. — Per quanto concerne il casellario si rileva anzitutto che a questo ramo di servizio dagli uffici giudiziari del distretto in generale si attese con lodevole sollecitudine e diligenza, compilandosi i cartellini relativi a sentenze di condanna divenute irrevocabili, trasmettendo gli stessi al casellario compe-

tente, e procedendosi inoltre alle ispezioni trimestrali ordinate dai regolamenti in vigore.

I registri statistici penali furono tenuti regolarmente; soltanto nella pretura di Andora fu rilevata qualche omissione nelle registrazioni; ma vi si è già provveduto.

Quanto poi al servizio delle schede, salvo non molte irregolarità, da attribuirsi a poca esattezza più che a vera negligenza dei funzionari, il medesimo procedette in tutto il distretto in modo abbastanza soddisfacente. Nell'anno 1899 ebbe a notarsi invece maggiore regolarità e precisione in tutti gli uffici.

Distretto di Lucca. — Tutti i funzionari addetti ai servizi delle schede, dei registri giornalieri statistici e del casellario giudiziario, adempirono con zelo ed esattezza l'incarico loro affidato; sicchè non ebbe a lamentarsi alcun inconveniente. Lo stesso è a dirsi per l'anno 1899, ad eccezione della cancelleria del Tribunale di Volterra, dove fu necessario di richiamare quel vice-cancelliere ad essere per l' avvenire più sollecito nello adempimento dei propri doveri. Si rilevò inoltre che nella stessa cancelleria si teneva il biasimevole sistema di riempire i registri statistici giornalieri soltanto dopo terminato il trimestre; ma si è anche provveduto per far cessare siffatta irregolarità. Assicura pertanto il Procuratore Generale che la compilazione delle schede individuali viene eseguita con puntualità; che il servizio dei registri statistici giornalieri procede con correttezza, e che l'importante servizio del casellario è fatto in modo lodevole.

Distretto di Messina. — Il servizio delle schede individuali per gl'imputati di delitti procedette regolarmente. La compilazione di esse fu fatta nel termine prescritto e non appena il provvedimento del Magistrato competente divenne esecutivo. I registri giornalieri statistici furono tenuti in piena regola, come regolarmente procedette il servizio del casellario.

Il Procuratore del Re di Messina fa osservare di non poter riferire per ora sul modo come il servizio delle schede per il 1899 procedette nella Pretura di Novara di Sicilia, per essere quell'ufficio andato in fiamme; si è però riservato di riferirne dopo che

avrà richiamato dalla Direzione generale della statistica gli atti ivi esistenti.

Nello stesso anno 1899 lasciò molto a desiderare la Pretura di Mistretta per il servizio del casellario, che fu trascurato fino al punto che al 31 dicembre dell'anno medesimo rimanevano ancora a completarsi sessanta cartellini; il che deve attribuirsi a poco zelo del vice-cancelliere addetto a quella Pretura, che è stato però molto opportunamente richiamato al più esatto adempimento dei suoi doveri.

Distretto di Milano. — Nel 1898 come nel 1899 il servizio delle schede individuali procedette con costante osservanza delle norme in vigore, e non diede luogo a rimarchi nemmeno da parte della Direzione generale di statistica. I registri giornalieri furono pure compilati colle formalità prescritte e dai Capi d'ufficio riveduti in una colle annotazioni risultanti dai registri generali delle cause. Lo speciale interessamento portato dal Ministero al servizio del casellario stimolò un efficace e continuo controllo sulla formazione dei cartellini, sui certificati e sulla tenuta del servizio stesso.

Le visite trimestrali periodiche furono puntualmente eseguite dai funzionari del Pubblico Ministero, non trascurandosi di provvedere alle occorrenti rettifiche, e di chiedere di volta in volta informazioni allo scopo di togliere qualche inconveniente.

Distretto di Napoli. — I servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziario funzionarono durante l'anno 1898 in tutto il distretto in modo piuttosto regolare. Per le schede individuali vennero, generalmente, osservate le prescrizioni contenute nella circolare 2 giugno 1890, e furono le schede stesse compilate in tutti i casi menzionati dalle circolari 12 marzo 1895 e 2 gennaio 1896, ed anche nei procedimenti per delitti contro ignoti.

A questa regolarità vennero meno le Preture di Boiano, Caiazzo, Capua, Castellone al Volturno, Castelfranco in Miscano, Chiaromonte e Lagonegro, le quali non compilarono talune schede, come pure le cancellerie dei Tribunali di Lagonegro e Vallo della Lucania. Anzi quest'ultima dal settembre 1895 trascurò non solo di fare la debita spedizione delle schede, ma, a differenza di tutte le altre cancellerie, non curò di annotare nel registro generale delle

cause, alla colonna « Osservazioni » il numero delle schede da compilarsi, come prescrive la circolare 12 marzo 1895. Dalla cancelleria del Tribunale di Salerno poi le schede vennero inviate con certo ritardo alla Direzione generale di statistica, la quale fu costretta altresì di rimandarle per correzioni.

I registri giornalieri furono tenuti dovunque in piena regola.

In ordine poi al casellario giudiziale occorre anzitutto rilevare che i cartellini vennero compilati nel termine fissato dall'articolo 10 del regolamento. Un certo ritardo ebbe a verificarsi, forse per la mole del lavoro, soltanto in alcune Preture comprese nei circondari di Benevento, Isernia, Lagonegro e Salerno, come nell'ufficio d'istruzione di quest'ultima città, nella cancelleria del Tribunale medesimo ed in quella del Tribunale di Napoli.

Anche durante l'anno 1899 i servizi della statistica giudiziaria penale funzionarono, in generale, regolarmente, tranne che in alcune Preture del circondario di Salerno ed in quella di Sala Consilina, dove per la lunga mancanza del vice-cancelliere e per l'agglomeramento del lavoro penale, quello delle schede subì notevoli ritardi.

Il servizio del casellario invece lasciò ancora molto a desiderare. Osserva il Procuratore Generale che stante il numero grandissimo dei cartellini e dei certificati, è giuocoforza convincersi che, per avere un servizio esatto, sollecito e coscienzioso, segnatamente in Napoli sia necessario adibire ai diversi uffici un personale sufficiente, non vecchio, che possa muoversi continuamente per compulsare registri e cassettine, e rilasciare subito i relativi certificati: altro personale per ricevere, registrare e collocare nelle cassettine i cartellini che arrivano giorno per giorno; ed altro infine per eliminare dal casellario tutti i cartellini riferibili a persone morte ed a quelle di cui è parola negli articoli 34 e 35 del Regio Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), contenente le disposizioni per la attuazione del Codice penale; e così far posto ai nuovi cartellini.

Distretto di Palermo. — Il servizio delle schede individuali nel 1898 procedette con soddisfacente esattezza, essendo state redatte tutte le schede ed inviate alla Direzione generale di statistica nel termine stabilito.

Le verifiche eseguite nei registri statistici giornalieri con-

statarono che il servizio fu curato con la massima esattezza in tutti gli uffici giudiziari del distretto. Soltanto nell'Ufficio d'istruzione e nel Tribunale di Palermo si ebbe occasione di rilevare inconvenienti, pei quali però fu provveduto.

Il casellario giudiziale fu tenuto regolarmente. Peraltro nelle Preture di Aragona, di Licata e nella Pretura urbana di Palermo si verificarono ritardi nella compilazione e nella trasmissione dei cartellini; ma all'inconveniente fu riparato.

Quanto all'annno 1899, circa la tenuta giornaliera dei registri statistici penali, furono fatti rilievi di poco conto pel registro III-A dell'ufficio d'istruzione di Palermo, essendosi annotati in un solo rigo parecchi procedimenti contro ignoti. Il registro stesso era inoltre viziato da cancellature e raschiature, che furono pure riscontrate nei registri IV-A e IV-B dello stesso Tribunale di Palermo. Furono perciò fatte le debite raccomandazioni ai funzionari addetti a tale servizio.

La compilazione delle schede individuali procedette in tutti gli uffici giudiziari con speditezza e regolarità; ad eccezione dell'ufficio d'istruzione di Palermo dove nel giorno della verifica si rilevò che non erano state ancora redatte circa cento schede relative ad ordinanze dell'ultimo periodo dell'anno. Fu provveduto per far togliere l'arretrato al più presto possibile.

Il servizio del casellario procedette con maggiore esattezza che nell'anno precedente. Ritardi nella compilazione dei cartellini ebbero a lamentarsi nei seguenti uffici: Pretura di Aragona (dove rimanevano a redigersi 58 cartellini riguardanti processi definiti nel corso del mese di dicembre) Pretura di Licata (dove ne rimasero 98 per sentenze pronunziate nei mesi di novembre e dicembre), Pretura urbana di Palermo (dove ne restavano altri 200 da compilare), Pretura di Partinico (dove ne rimasero 123), Pretura di Mezzojuso (dove ne rimasero 53); e Pretura di Piana dei Greci (ove ne rimasero 26). Anche nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di Palermo si trovò un piccolo numero di cartellini (40) ancora a redigere.

Nella Pretura urbana di Palermo il ritardo ebbe causa dal rilevante numero di giudizii trattati con citazione direttissima, nei quali manca quasi sempre in processo l'atto di nascita dell'imputato, senza del quale documento non è possibile procedere alla re-

dazione del cartellino, ciò che rende necessario di richiedere dopo il giudizio il certificato di nascita, che spesso dagli uffici dello Stato Civile non viene trasmesso con la dovuta sollecitudine. Nel casellario di Palermo poi fu rilevato che generalmente nei cartellini fu omessa l'indicazione dell'ultimo domicilio e della professione dei condannati, nonchè dei loro connotati. Assicura il Procuratore generale che furono date istruzioni e provvedimenti per eliminare le irregolarità ed inesattezze rilevate.

Distretto di Parma. — Tutte le schede concernenti ordinanze e sentenze divenute esecutive furono compilate e spedite in tempo.

Nelle sole Preture di Collagna e di Mirandola si rimarcarono ritardi in tale servizio durante il 1898, e ad esse furono fatti gli opportuni richiami.

I registri statistici giornalieri furono tenuti in regola e secondo le disposizioni in vigore.

Anche il servizio del casellario giudiziale procedette regolarmente, ad eccezione della Pretura di Mirandola dove nel 1899 rimasero a compilarsi 32 cartellini.

Distretto di Roma. — I servizi procedettero in generale con regolarità ed esattezza, e dai Procuratori del Re furono date le occorrenti disposizioni a quegli uffici nei quali si ebbe a constatare qualche inconveniente. È quindi a ritenere che tutto sia stato messo in ordine al più presto, giacchè durante l'anno 1899 gli stessi servizi andarono man mano migliorando.

Diedero luogo a rilievi gli uffici d'istruzione presso i Tribunali di Civitavecchia e di Viterbo e le Preture di Tolfa, Ferentino, Piperno, Frascati e Monterotondo. In quest'ultima, per effetto di una verifica eseguita da un sostituto Procuratore del Re, risultò, tra gli altri gravi disordini, accertato che il servizio dei cartellini pel casellario non solo avesse lasciato a desiderare qualche cosa, come affermava quel Pretore, ma fu addirittura trascurato, risalendo la omissione della compilazione dei detti cartellini al gennaio del 1898.

Assicura il Procuratore generale di avere provveduto con osservazioni e con proposte di provvedimenti per rendere più regolari i servizi in tutti gli uffici.

Distretto di Torino. — Il servizio delle schede individuali seguì nel distretto un andamento regolare; e la tenuta dei registri giornalieri fu in generale esatta.

Si constatò poi dalle eseguite ispezioni trimestrali che il servizio del casellario giudiziario procedette in modo soddisfacente, essendo stati ben rari i casi nei quali durante la discussione di cause penali fosse sorto legittimo motivo per dubitare della piena regolarità del servizio medesimo.

Osserva il Procuratore generale che oramai i casi d'interpretazione difforme delle istruzioni ministeriali diramate in questa materia, sono eliminati, cosicchè non si ebbero più a lamentare irregolarità dipendenti da incertezze di opinioni.

Distretto di Trani. — I registri statistici giornalieri furono tenuti con ordine senza lasciar nulla a desiderare, ed in generale il servizio delle schede procedette piuttosto regolarmente.

Il casellario giudiziale funzionò bene come fu accertato dalle verifiche periodiche e non fornì argomento di osservazioni o di richiami.

Distretto di Venezia. — Il Procuratore Generale si compiace di poter affermare che i servizi delle schede individuali, della statistica giornaliera e del casellario giudiziario procedettero, generalmente, colla necessaria regolarità ed esattezza. Solamente nel Tribunale di Bassano fuvvi qualche trascuranza riguardo alle schede, e qualche ritardo nella compilazione dei cartellini, non che qualche omissione di iscrizioni nel repertorio di controllo. Così pure nel Tribunale di Conegliano, per mancanza di personale, la compilazione delle schede subì qualche ritardo, e nella Pretura di Palmanova erano rimasti a compilarsi 97 cartellini alla fine dell'anno 1898.

## III.

Riassumo ora dalle relazioni per l'anno 1898 sulla statistica penale e sul casellario giudiziale le dettagliate informazioni sui punti già accennati nella prima parte di questa relazione, e chieste ai Procuratori Generali con la circolare dei 28 febbraio 1899, n. 1663/48.

1. — In generale i cartellini furono compilati entro il prescritto termine di giorni 15 da quello in cui la decisione divenne irrevocabile, e gli uffici nei quali ebbesi a notare un ritardo sono quelli menzionati nella seconda parte di questa stessa relazione.

2. — I cartellini contengono quasi sempre tutte le notizie prescritte, e, quando se ne riscontrano dei difettosi, vengono respinti agli uffici che li hanno trasmessi perchè li completino, ed ove occorra li rinnovino.

3. — L'annotazione della compilazione dei cartellini fu eseguita in molti uffici sulla copertina dei processi anzichè in margine della decisione.

4. — Non sempre, nella parte superiore a destra dei cartellini, viene indicato l'anno in cui fu proferita la decisione relativa, come non sempre viene indicato se il condannato sia recidivo.

5. — I cartellini che pervengono sia dagli uffici del Pubblico Ministero, sia dai Pretori, sono quasi sempre accompagnati dalla nota a stampiglia (modello 2) la quale viene rinviata per essere poi unita agli atti del processo.

6. — Non in tutti i distretti sono stati compilati i cartellini anche per delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali, nei casi di non provata reità, di remissione di querela di parte e di condono di pena per effetto di amnistia quando ne sia stata fatta applicazione a persona determinata.

7. — Dall'esame dei cartellini pervenuti ai Regi Procuratori non si è avuto, generalmente, occasione di rilevare ritardi nella compilazione dei cartellini stessi, e gli uffici ritardatari sono stati menzionati nella seconda parte di questa relazione.

8 e 9. — I cartellini, che furono compilati durante l'anno 1898 ed il numero di quelli pervenuti agli uffici del casellario giudiziario per essere collocati nelle rispettive cassette, sono indicati nel seguente prospetto N. 1.

10. — Soltanto in alcuni uffici vi sono stati ritardi circa le annotazioni nel prontuario cronologico e nel repertorio di controlleria, ed i detti registri sono in tutti gli uffici conformi a quelli dei

moduli 3 e 4. Si riscontrarono alcune inscrizioni non in istretto ordine alfabetico.

11. — La eliminazione dei cartellini relativi a condannati per contravvenzioni ed a persone defunte non è proceduta regolarmente in tutti i casellari del Regno. Al riguardo alcuni Procuratori del Re reputano necessaria una verifica, e quelli di Savona e di Napoli, onde rendere in avvenire più agevole la eliminazione dei cartellini di cui all'articolo 34 del R. Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, propongono che i detti cartellini vengano stampati su carta speciale colorata e che le autorità, le quali hanno profferita la sentenza per contravvenzione, non appena sia scontata la pena e la condanna estinta dieno avviso all'autorità del luogo, dove trovasi depositato il cartellino, affinchè l'incaricato del casellario ne faccia annotazione a tergo del cartellino stesso per la eliminazione di esso allo spirare dei cinque anni.

In tutti gli uffici la eliminazione dei cartellini concernenti persone defunte, fu effettuata in seguito alle notizie pervenute direttamente dalle case di pena e dietro richieste fatte dalle cancellerie ai Comuni, mentre le famiglie dei condannati defunti ne provocarono la eliminazione ben poche volte.

12. — La quantità dei certificati, che furono rilasciati durante l'anno 1898 da ciascun distretto, distinti quelli: *a*) richiesti da pubblica autorità; *b*) per uso elettorale; *c*) per persone povere; *d*) su carta da bollo da lire 2. 40; sono riassunti nel seguente prospetto N. 2.

I detti certificati furono nella maggior parte rilasciati nello stesso giorno dalla richiesta, altri nel giorno successivo e poche volte nel terzo giorno o nei successivi.

In tutti gli uffici il registro per il rilascio dei certificati è conforme al modello n. 7.

CARTELLINI COMPILATI E PERVENUTI IN CIASCUN DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO NELL'ANNO 1898.

*Prospetto N.* **1.**

| CORTI di Appello | Cartellini compilati | Cartellini pervenuti | CORTI di Appello | Cartellini compilati | Cartellini pervenuti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona . . . . | 23,779 | 30,669 | Messina . . . . | 10,387 | 11,159 |
| Aquila . . . . | 30,826 | 36,257 | Milano . . . . | 13,698 | 14,630 |
| Bologna . . . . | 15,081 | 17,978 | Napoli . . . . | 95,691 | 111,478 |
| Brescia . . . . | 14,012 | 15,806 | Palermo . . . | 38,053 | 37,310 |
| Cagliari . . . . | 21,564 | 25,872 | Parma . . . . | 8,114 | 9,207 |
| Casale. . . . . | 7,377 | 7,970 | Roma . . . . | 23,320 | 24,622 |
| Catania . . . . | 28,817 | 33,515 | Torino . . . . | 20,658 | 21,498 |
| Catanzaro . . . | 43,298 | 44,117 | Trani . . . . | 37,872 | 41,629 |
| Firenze . . . . | 17,370 | 17,704 | Venezia . . . | 26,027 | 30,367 |
| Genova . . . . | 17,979 | 14,333 | | | |
| Lucca. . . . . | 8,022 | 8,720 | *Totale* . . . | 501,890 | 554,836 |

CERTIFICATI PENALI RILASCIATI.

*Prospetto N. 2.*

| CORTI DI APPELLO | Certificati penali rilasciati | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | alle autorità | per uso elettorale | per persone povere | su carta da bollo da lire 2.40 | Totale |
| Ancona . . . . . | 43,570 | 2,410 | 8.092 | 9.900 | 63,972 |
| Aquila. . . . . | 54.173 | 4,372 | 3,995 | 7,518 | 70,058 |
| Bologna . . . . . | 49,725 | (*a*) | (*a*) | 9,104 | 58,829 |
| Brescia . . . . . | 34,518 | 6,916 | 5,287 | 9,252 | 55,973 |
| Cagliari . . . . . | 38,351 | 5,372 | 2.031 | 5,089 | 50,843 |
| Casale. . . . . | 23,714 | 11,494 | 4,445 | 8,274 | 47,927 |
| Catania . . . . . | 40,489 | 123 | 4.050 | 10,234 | 54,896 |
| Catanzaro . . . . . | 57,406 | 4,377 | 2,547 | 19,363 | 83,693 |
| Firenze . . . . . | 37,868 | 6,069 | 6,850 | 10,568 | 61,355 |
| Genova . . . . . | 21,023 | 822 | 5,989 | 9,149 | 36,983 |
| Lucca. . . . . | 21,803 | 2,268 | 9,118 | 6,162 | 39,351 |
| Messina . . . . . | 21,701 | 274 | 1.894 | 6,356 | 30,225 |
| Milano. . . . . | 52,267 | 12.449 | 8,707 | 11,098 | 84,521 |
| Napoli. . . . . | 163,904 | 16,187 | 13,853 | 42,366 | 236,310 |
| Palermo . . . . . | 54,489 | 3,314 | 10,869 | 19.896 | 88,568 |
| Parma. . . . . | 15,859 | 2,528 | 5,040 | 6,203 | 29,630 |
| Roma . . . . . | 53,606 | 3,582 | 5,953 | 9,627 | 72,768 |
| Torino. . . . . | 40,609 | 13,373 | 13,480 | 15,489 | 82,951 |
| Trani . . . . . | 54,905 | 1,198 | 3,550 | 13,572 | 73,225 |
| Venezia . . . . . | 56,738 | 11,682 | 11.138 | 13.482 | 93,040 |
| *Totale* . . . | 936,718 | 108,810 | 126,888 | 242,702 | 1,415,118 |

(*a*) Non ne fu fatta la distinzione.

Risulta dal prospetto N. 1 che nel 1898 furono 501,890 i cartellini compilati, e 554,836 quelli pervenuti. Le due cifre dovrebbero veramente pareggiarsi, e così soltanto potrebbe aversi l'indizio più sicuro della perfetta regolarità del servizio. Si ha invece che i cartellini pervenuti superarono di 52,946 il numero di quelli compilati; la quale eccedenza dimostra che nel 1898 erano ancora molti i cartellini non compilati o non trasmessi per processi definiti negli anni precedenti.

Gioverà pertanto richiedere le stesse notizie anche per il 1899, perchè dal raffronto del numero dei cartellini compilati con quello dei cartellini pervenuti, sarà dato desumere sino a qual punto il servizio sia venuto migliorando.

Nè meno importanti sono i risultati che presenta il prospetto N. 2. Nel 1898 furono ben 1,415,118 i certificati penali rilasciati; e cioè 937,718 (quasi due terzi) per richieste di autorità; 108,810 per uso elettorale; 126,888 per persone povere; e 242,702 in carta da bollo da lire 2. 40, con un utile di lire 582,484. 80 per l'Erario.

E concludendo, può ritenersi in base alle notizie esposte che un positivo miglioramento siasi in generale ottenuto nei servizi della statistica penale, delle schede e del casellario così nel 1898 di fronte agli anni anteriori, come nello stesso anno 1899 in confronto del 1898. Non occorrono quindi altre istruzioni, e basterà invece cercare che siano eseguite puntualmente quelle già date, perchè in tutti gli uffici i servizi migliorino sempre sino a corrispondere completamente agli scopi per cui furono ordinati. Specialmente pel casellario la mèta non è certo vicina; ma per raggiungerla sono pure necessarii provvedimenti di indole legislativa che solo possono attendersi dal nuovo Codice di procedura penale. È quindi da far voti che l'attesa e desiderata riforma si attui al più presto; ma intanto è doveroso ringraziare i Procuratori generali ed i Procuratori del Re per l'efficace cooperazione da essi prestata, come è opportuno raccomandare ad essi che seguitino a curare il più esatto adempimento delle norme impartite.

## Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello (parte penale) dell'anno 1900.

---

RELATORE: **LUCCHINI**.

---

Quando il Comitato si compiacque affidarmi, sebbene all'ultima ora, l'incarico di riferire sulla parte penale delle Relazioni statistiche dei Procuratori generali, io avevo cominciato a disamorarmi di analogo studio che andavo facendone periodicamente da parecchi anni altrove e mi ero anzi deciso di abbandonarlo. E ciò non già per stanchezza o incostanza di propositi, che non sono ancora entrate nelle mie abitudini; ma perchè ne ho dovuto pur troppo constatare una costante progressiva decadenza, così da farne mancare in gran parte la ragione e il profitto.

Le sagaci cure della Commissione e dell'Ufficio statistico a nulla valsero; e neanco giovò quel prospetto sommario, già da me divisato e poi proposto dalla Commissione e ordinato dal Ministro, a far intendere l'oggetto vero, legale e provvido di queste annuali Relazioni. Già nella stessa nostra Commissione, col variarne la composizione, variarono e si divisero i pareri; i Ministri medesimi ne contrastarono il concetto e l'indirizzo, e un d'essi giunse persino a proporne con un disegno di legge addirittura l'abolizione, mentre altri credettero opportuno di suggerire agli oratori dei temi speciali, non soltanto di carattere e argomento statistico, ma anche d'indole speculativa, legislativa o anche senz'altro dottrinale e scientifica, che, a mio sommesso avviso, valse ancor meglio a far perder di vista quello che, giusta l'articolo 150 dell'ordinamento, dovrebb'essere il loro vero ed esclusivo obietto.

Rimasi però un istante in dubbio se dovessi accettare il còm-

pito propostomi; e se l'accettai fu per ritentare la prova di questo studio, che per tanti anni ho proseguito, nella lusinga che lo scoramento mio non fosse poi del tutto giustificato.

I.

Ma non mi occorse molto per riconvincermi nella opinione che mi ero già formato, esser cioè riluttanti la maggior parte dei signori Procuratori generali a ogni impulso e sforzo che tendesse a ricondurre i loro discorsi inaugurali sopra un terreno pratico e veramente serio e proficuo.

Per dimostrare infatti quanto il loro spirito sia ribelle allo spirito della legge e ad ogni disciplina, basti accennare due fatti: quello di un di loro (Procuratore generale di Trani), che assunse senz'altro per tema e per epigrafe i *Discorsi inaugurali*, per dirne tutto quel male che se ne può dire, proprio al cospetto del pubblico venuto per ascoltarne un saggio, facendo eco alle facezie che in tale occasione sogliono ogni anno ripetere i cronisti più o meno sfaccendati dei giornali e mostrando di non aver mai compreso il significato della legge che li istituiva; e quello di parecchie Relazioni (Bologna, Brescia, Casale, Lucca, Napoli, Parma, Torino), oltre a un terzo, non estese dal capo d'ufficio, ma, per delegazione, da un sostituto.

Ora, che vogliamo noi attenderci da queste Relazioni quando un Procuratore generale ne prende argomento non tanto di critica quanto di scherno, affermando che « riescono al pubblico sempre tormentose e incomprese », queste « dicerie ufficiali », che sono non soltanto « penose moralmente » al Pubblico Ministero, ma pure « dannose al servizio »? E ciò appunto perchè, com'egli ci fa sapere, con sincerità degna di miglior causa, quei signori funzionari, non intendendo o non volendo intendere al pari di lui cosa sia e cosa debba essere un resoconto di tale specie, si riducono a fare un lavoro affastellato e affrettato in poche settimane, all'ultim'ora, mettendo a soqquadro cancellerie e segrêterie « per aversi quelle notizie che corrispondano alle speciali vedute della circostanza »; mentre invece esso dovrebb'essere il risultato e la

sintesi di tutta l'opera direttiva, impulsiva e vigilante esercitata dal Procuratore generale e rispettivamente dal Procuratore del Re nell'ambito della propria giurisdizione, che giorno per giorno si accumula, si ordina e si completa, lasciando alla fine il funzionario piuttosto nell'imbarazzo della scelta che nella scarsezza di dati e di argomenti.

Ed ecco perchè la Relazione statistica non la può fare che il capo d'ufficio, quegli cioè che ne ha la direzione e che segue e deve seguire passo passo tutto l'andamento degli affari, degli avvenimenti e delle questioni che si svolgono nella sua giurisdizione.

La delegazione a un subalterno non può costituire che la prova di non conoscere la ragione che l'informa e i fini che la legge le assegna; quali, del resto, sono propriamente ed esattamente avvertiti e delineati, almeno a parole, da taluni anche degli odierni disserenti, fra cui vanno notati quelli di Potenza, di Roma, di Lucca, di Modena, nel senso cioè, come ben dice il Procuratore generale di Roma, che si faccia conoscere, « anzi che la molteplicità numerica del lavoro compiuto, il suo valore giuridico, i problemi intricati caduti in esame, le ardue questioni risolte, la sapienza dei pronunziati », o, come si esprime quello di Modena, « le cause che determinano il ripetersi o il variare dei dati statistici, onde, assurgendo da essi ad alte considerazioni, ne vengano utili, insegnamenti pratici, norme di condotta e ammonizioni per l'avvenire ».

Qui però conviene andar molto guardinghi, poichè, se, in luogo di un resoconto del modo con cui fu amministrata la giustizia per lumeggiare l'applicazione della legge e l'opera dei funzionari chiamati a eseguirla, sia pur anco nell'intento di trarne norma e ammaestramento per l'avvenire, si voglia, non più nemmeno in base a dati di fatto, ma ad apprezzamenti meramente soggettivi e personali, elevarsi a censori della legge e della giurisprudenza, discutendo principii scientifici e tesi dottrinali, come si farebbe in una conferenza o in una Rivista, allora, per quanto le cose dette possano essere serie e meditate, non solo si trascende dal còmpito assegnato in questa circostanza, ma si generano impressioni ed effetti diametralmenti opposti a quelli cui son dirette queste concioni. Le quali dovrebbero tornar di lustro e di decoro alla magistratura, alla giustizia e alla legge, e non possono invece che produrne il discre-

dito e scuoterne la fede quando imprendano a discutere l'opera dell'una e i precetti dell'altra, la presunta verità del giudicato e la saldezza delle istituzioni.

Imaginiamoci l'effetto che avrà ottenuto nel pubblico di Trani, accorso alla solenne inaugurazione dell'anno giuridico, la parola di quel Procuratore generale, chiamato a celebrarla, che prendeva in burla e metteva in caricatura la disposizione di legge che la stabilisce e che prescrive il tema del suo discorso!

Nè effetto men disastroso deve derivare da quei Discorsi che si avventurano in disquisizioni d'indole scientifica e legislativa, sia pure nel lodevole intento di escogitare e proporre riforme e miglioramenti utili e benefici, ma facendo frattanto intendere, con tutto il prestigio e l'autorità che vengono dal luogo e dalla funzione, a magistrati, ad avvocati, a funzionari d'ogni ordine e ai cittadini che dunque la legge, di cui per impropria figura retorica il Pubblico Ministero si dice rappresentante, è tutt'altro che degna di rispetto e d'osservanza.

Che dire, per esempio, del Procuratore generale di Palermo, il quale aspramente censura il Codice (cui pure ebbe l'onore di essere chiamato a cooperare) e il giudice per la mitezza della pena — che neanco è conforme al vero — nei reati maggiori, nei delitti di sangue e nel porto d'armi? di quello di Bologna, che preconizza al giurì, con ormai rancida celia, la sorte avuta dalla guardia nazionale, o del suo collega di Casale, che lo fa bersaglio di feroci lazzi? delle parole roventi che il Procuratore generale di Parma adopera contro il vigente sistema della perizia giudiziale?

Mi affretto però a rilevare che altri Oratori ebbero a esprimere apprezzamenti ben più sereni e più equilibrati.

Così il Procuratore generale di Napoli pone opportunamente in luce come soltanto in apparenza il cessato Codice sardo contenesse per i delitti di sangue sanzioni più severe, le quali, per il concorso di cause scusanti e attenuanti, diventavano irrisorie; mentre poi nel nuovo Codice si è fatta questione di maggior giustizia e proporzionalità, non già di maggiore severità o mitezza. Altrimenti, infatti, subentrano criteri esclusivamente empirici e arbitrari; e se il Procuratore generale di Palermo trova eccessivamente tenui le sanzioni per il porto d'armi ed esuberanti per

rigore quelle a tutela della proprietà, altri, con altri criteri, potrà facilmente sostenere l'opposto.

Così, anche quest'anno, ai pochi e improvvidi detrattori della giuria contrastano i molti, che, pur riconoscendo opportune delle riforme, ne accertano il buon andamento e ne patrocinano la conservazione: — il Procuratore generale di Aquila, che augura a tutta Italia « la bontà della giuria abruzzese »; — quello di Roma, che pur deplorando dei verdetti, a suo giudizio erronei, si mantiene fautore della istituzione popolare, « commendata sempre dalla fiducia che ispira la triplice guarentigia dell'elezione, della sorte e dell'ampio diritto di ricusa »; — i Procuratori generali di Lucca, di Modena, di Genova, di Milano, l'ultimo dei quali rende plauso sincero a quella giuria, « perchè eminenti servizi di intelligenza e di fermezza ha saputo offrire alla giustizia »; — per finire con quello di Catanzaro, che, conforme io stesso ebbi ripetutamente a sostenere, avverte come « non tutti gli errori attribuiti ai giurati sieno commessi esclusivamente da loro », va indagando ed enumerandone le varie e diverse fonti, le imperfezioni e insufficienze istruttorie, le accuse male architettate e definite, le inettitudini e improntitudini dal Presidente e del Pubblico Ministero, il modo di formolare le questioni, e li scagiona pur anco dal solito e abusato rimprovero loro fatto di eccessiva severità nei reati contro gli averi e di indulgenza in quelli di sangue.

Non meno increscevoli sono le discussioni e le censure che gli Oratori rivolgono talora a pronunziati dei magistrati popolari o togati. Ed è in questo senso che devo segnalare il discorso del Procuratore generale di Parma, il quale tolse a discutere e biasimare aspramente il verdetto di quei giurati in una causa che molto appassionò quelle popolazioni. Abbiamo avuto persino un Oratore, quello di Aquila, che, ancora sotto la suggestione della campagna giornalistica fatta lo scorso anno in favore del famoso capitano Dreyfus, spezzò parecchie lancie contro la sentenza di Rennes!

Con le critiche e censure imprudenti fanno contrasto, ma vanno di pari passo, certe apologie affatto fuor di luogo e iperboliche di istituti ormai giudicati dalla scienza e dalla civiltà, di cui non si può chiedere certamente la condanna dai cosidetti oratori della legge, ma neanco l'esaltazione. Passi pure per i Procuratori ge-

nerali di Parma, di Casale, di Lucca, di Modena, che, forse ignorando il carattere essenzialmente politico del progetto di legge sulla relegazione dei recidivi, si fecero a invocarne l'approvazione, ma non è verosimile che si oda ancora un rappresentante del Pubblico Ministero far l'apologia del domicilio coatto, quale si trova fra noi istituito, come ha fatto il Procuratore generale di Macerata, che lo ritiene una necessità per l'Italia e che afferma essersi nella pratica dimostrato « utilissimo ».

Ma, sien pure codeste questioni assai discutibili, non è in una Relazione statistica e inaugurale qual'è prescritta e definita nell'articolo 150 dell'ordinamento che dovrebbero prender posto; come non vi dovrebbero figurare tante altre questioni e affermazioni e tesi arrischiate, che possono facilmente rasentare il paradosso e che non contribuiscono per certo a rassodare il prestigio, il credito, la serietà della giustizia e della magistratura. Per accennarne alcune: – il Proc. gen. di Napoli, rievocando una disposizione del Codice delle Due Sicilie, che autorizzava lo istruttore all'esperimento — « comunque aspro, quasi sempre efficace », del carcere contro il teste sospetto di falso, vorrebbe che gli si desse facoltà di sottoporlo immediatamente a processo, ordinandone altresì l'arresto, — il Proc. gen. di Palermo, in certe note, di cui l'estensione supera quella del testo, sostiene nientemeno che il disagio economico è prodotto in gran parte dalla delinquenza, fra l'altro, per le frodi in materia di registro e bollo (!), e, pur ragionando assennatamente delle spese giudiziali, che di soverchio gravano il pubblico erario, osserva, assurdamente a mio avviso, che il querelato prosciolto e l'imputato dichiarato irresponsabile per infermità di mente dovrebbero tuttavia pagare le spese del processo, da cui non riportarono condanna, ed esce nella inaspettata e poco edificante conclusione che dunque all'estremo rigore verso i contribuenti si accompagna un'inesplicabile tenerezza per i delinquenti (!) . . . ., e soggiunge che i condannati senza lavoro si dovrebbero lasciare morir di fame, e parlando della mafia e della *omertà* (per cui ogni giorno, tra l'altro, egli chiede rimessione di cause da una ad altra Corte d'assise), ne fa poco meno che l'apoteosi, come di sentimenti non del tutto disprezzabili, quella mafia che fu a un pelo di rimandare alla Camera il signor Palizzolo e che,

fortunatamente, è giudicata in modo ben diverso dal suo collega di Messina, che, pur escludendo le note esagerazioni, la fa consistere in un miscuglio di audacia, d'ignoranza, di vanità e di barbarie, a base di associazione più o meno organizzata.

Infine, non può dirsi che conferiscano autorità e serietà a queste Relazioni, a chi le proferisce e alla magistratura, cui sono principalmente dirette, gli encomi verso tutti e per tutto, quali vi sono ordinariamente profusi e di cui vanno ingemmate anche queste che ho avuto in esame, tranne poche eccezioni. Non parliamo dei funfunzionari defunti, dei quali suol farsi l'elogio; ma niuno dei vivi, magistrati e funzionari del Pubblico Ministero, colleghi e dipendenti, ufficiali dell'ordine giudiziario e dell'ordine amministrativo, tutti quanti hanno avuto che fare, direttamente o indirettamente, con la giustizia, non esclusi gli avvocati e procuratori dell'inclita Curia e dell'alma città, son tutti arche di scienza, cime d'ingegno, miracoli di operosità, fiori di esemplare integrità, di cui soltanto si teme che la lode offenda l'incomparabile modestia. E il frasario apologetico, retorico e insolente che si usa nelle discussioni forensi si ripete, portandolo all'ennesima potenza, in quest'occasione.

Ma a qual pro' vado io segnalando vizî e difetti, su cui forse non saranno concordi i nostri apprezzamenti, e che, se anche denunziati al Ministro e fatti presenti ai funzionarî, niuno si curerebbe di togliere o di emendare? A qual risultato pratico tornano mai le istruzioni e prescrizioni impartite in una materia che sembra refrattaria a ogni disciplina? Neanco nel formato della stampa e nella dicitura dell'epigrafe si ottenne, in venti anni, la desiderata uniformità e, diciam pure, serietà. Così, infatti, se non nel frontispizio, nella copertina amano essi scapricciarsi nelle rubriche più arbitrarie: a parte quella *Sui discorsi inaugurali* di Trani, vengono *L'Amministrazione della giustizia* a Palermo, l'*Inaugurazione dell'anno giuridico* o *giudiziario*, a Catania, a Milano, a Cagliari, a Torino, a Potenza, ad Ancona, a Casale, *La giustizia negli Abruzzi* o *in Romagna* (che, viceversa, non comprende e non ha mai compreso il capoluogo del distretto, Bologna, e men che meno il circondario di Ferrara) o *nel distretto* di Brescia e di Modena, o semplicemente il *Discorso* di Roma.

## II.

Ciò premesso, è facile intendere come ben scarsa messe abbia io potuto raccogliere dalle Relazioni in esame che presenti carattere obiettivo e importanza statistica e che possa quindi interessare i nostri studi. Sono per la maggior parte apprezzamenti e considerazioni personali, il più delle volte, anche se elaborati dai capi di ufficio, che non offrono altro interesse se non quello che proviene da un lavoro affatto individuale e accademico.

Giovi però seguire i nostri oratori nei vari argomenti, su cui si sono particolarmente intrattenuti nella parte penale.

Prendiamo, a mo' d'esempio, il tema della *delinquenza*, su cui quasi tutti naturalmente si soffermano.

Il Procuratore generale di Palermo riscontra una certa stazionarietà nella delinquenza del suo distretto, che due anni innanzi segnava diminuzione; ma, invece di indagarne le ragioni, va affannandosi nel sostenere che, se anche altrove i maggiori delitti decrescono e, come suol oggidì accadere, avvenga quella trasformazione nella criminalità, che dalla violenza trapassa più facilmente nella frode, ciò non possa tornar di alcun sollievo o conforto, poichè il numero complessivo dei reati o è sempre quello o si fa maggiore, poco importando che siano poi di una specie o di un'altra. Gli rispondono peraltro, e a mio avviso vittoriosamente, i colleghi di Genova, di Casale e di Milano. Quel di Genova, pur segnalando un aumento generale nel suo distretto, ne riconosce, anzitutto, alcuni fattori nell'aumento normale della popolazione, nelle nuove leggi penali successivamente pubblicate, nella maggiore attività degli agenti di pubblica sicurezza, nella maggior efficacia repressiva rispetto a certi delitti, come per le diffamazioni e ingiurie, che danno il più forte contingente all'aumento, e rileva che « la minore intensità nei maleficî è un fatto innegabile », mentre poi sono cresciute le cagioni e le spinte a delinquere. E quel di Casale nota che sono due cose ben diverse l'aumento nel numero dei reati denunziati e giudicati e l'aumento intensivo della delinquenza; e se questo può esser indice di peggiorati costumi e di insufficienza di educazione e di leggi, quello, a prescindere dal

movimento della popolazione, « anzichè significare discesa della pubblica moralità, sarebbe effetto di cresciuti contatti, di aumentati traffici, insomma di crescente civiltà ». È, infine, la teoria del Poletti, accettata pure dal Tarde e che anch'io ritenni ben fondata. Così, naturalmente, fra i popoli barbari la delinquenza suol essere assai meno estesa che fra i civili. « Non è logico, dunque (prosegue il Procuratore generale di Casale), allarmarsi e prorompere in piagnistei quando le cifre aumentino; è d'uopo invece studiare con amore il problema, che non è problema prettamente statistico nè di aride cifre; ma è problema arduo e complesso, alla cui risoluzione il giurista non può contribuire che in parte. » Ma è qui appunto dove l'indagine e lo studio del Procuratore generale, che non dovrebbe esser soltanto giurista, ma statista e uomo d'azione nella sua veste di capo supremo della polizia giudiziaria del distretto, dovrebbero, per quanto avvenga nell'ambito di questo, far luce e dare utili spiegazioni e ammaestramenti; che neanco porge l'Oratore di Milano, il quale pure ripete quasi le stesse assennate osservazioni del collega di Casale, e, pur intrattenendosi singolarmente di alcune specie di delitti, i furti e gli omicidii, ne indica le cifre e il movimento, ma senza uscire dal campo delle solite generalità.

Anche il Procuratore generale di Catania acconciamente avverte come, « volendosi formare un concetto più sano dello stato della vera delinquenza, bisogna fermarsi all'analisi dettagliata delle principali figure dei vari delitti »; ma egli pure si limita a riferire le cifre dei delitti più comuni e infesti, per dimostrare il miglioramento numerico ottenuto nel suo distretto. Nè, segnalando pur una diminuzione complessiva, fan di meglio i Procuratori generali di Messina, di Napoli, di Lucca.

Più conducenti allo scopo, e insieme più confortevoli sono le Relazioni di Cagliari, che ci narra le brillanti operazioni compiute per sterminarvi i banditi, specialmente nel Nuorese e nell'Ozierese, cui andò di conserva una diminuzione dei delitti più gravi, massime degli omicidi, delle rapine e dell'abigeato, e di Roma, che ragiona, per quanto brevemente, intorno ad alcune maggiori cifre, notando, senza saperlo spiegare, lo sbalzo a decine di migliaia, da un anno all'altro, delle contravvenzioni. Notevole ancora la Relazione del Procuratore generale di Brescia, dove si accertò certo aumento nei

delitti, tenuto anche conto della trasformazione della criminalità, e che l'Oratore diligentemente indaga, specie per specie.

Ma nulla o quasi nulla poi nei discorsi di Trani, di Catanzaro (che attribuisce l'alto livello di quella criminalità alla mancanza di operosità industriale, agricola e commerciale), di Aquila (che in generale l'attribuisce alla mancanza di fede, d'ogni genere), di Firenze, di Bologna (scoraggiato al punto da affermare che « indarno si combatte contro il delitto »), di Torino (specificandovisi soltanto alcuni casi di singolare ferocia), di Venezia, che segna stazionarietà, e in quelli di Potenza, di Ancona, di Parma, dove si avvertì un aumento nella delinquenza, non si sa con quali criteri.

Due argomenti speciali, sui quali, in tema di criminalità, la Commissione e il Ministro richiamarono particolarmente l'attenzione e lo studio dei funzionari del Pubblico Ministero, son quelli dei *minorenni* e della *recidiva*, di cui è più notevole e allarmante lo incremento. Ebbene, niun oratore dell'Italia insulare se ne intrattiene; della meridionale, per dir poche e generiche parole sui minorenni, soltanto i Procuratori generali di Napoli e di Catanzaro e nell'Italia centrale il solo Procuratore generale di Lucca accenna appena a entrambi i temi. Convien salire all'alta Italia per trovarne qualche traccia maggiore; ma, tranne il discorso di Modena, che porge alcuni dati speciali sull'età e sulla delinquenza dei minorenni, tutti gli altri, che più o meno diffusamente se n'intrattengono (Genova, Casale, Torino, Milano, Brescia), non escono dalla cerchia dei soliti luoghi comuni.

In questa cerchia si aggirano pure i ragionamenti che qua e là si leggono sulle *cause della delinquenza*, del suo aumento o della sua persistenza, nel complesso o in una determinata specie criminosa, talora riferita anedotticamente, che non mette il conto di rilevare.

E or vediamo quel che i nostri Oratori ne dicano sui *risultati dell'azione giudiziaria* e sull'esito dei procedimenti, poichè, come bene osserva il Procuratore generale di Messina, « l'impunità è la causa più immediata dei delitti ». È un tema che io mi tolsi il compito speciale di studiare per riferirne prossimamente alla Commissione; e son quindi corso a compulsare in proposito le Relazioni in esame per trarne lume e ammaestramento.

Ebbene, nei discorsi di Torino e di Roma non trovo che con-

statata una sensibile diminuzione negli ignoti, a prova, vi è soggiunto, dell'accresciuta alacrità della polizia; il Procuratore generale di Parma si limita a registrare il « fatto *spiacevolissimo* » di 2426 processi in cui non si scoprirono i delinquenti, affrettandosi a scagionarne la polizia giudiziaria; mentre il suo collega di Ancona ne attribuisce specialmente la colpa alle indiscrete divulgazioni della stampa, e nulla più, e quello di Napoli lo addossa, accennando alle procedure fallite in genere, alla « cresciuta immoralità dei testimoni », per cui fa poi quella tal peregrina proposta di cui ho più addietro accennato; e su per giù dice la stessa cosa il Procuratore generale di Catania. Di vedute un po' più larghe, ma senza uscire egualmente dalle astrattezze, quello di Lucca si augura un miglior organamento della polizia giudiziaria e funzionari più abili nella istruttoria.

I due Discorsi nei quali si è più ampiamente studiato il problema son quelli di Casale e di Messina. Il primo rileva, in generale, i funesti effetti dell'impunità, che rappresenta, per i soli ignoti, un'alea del 30. 53 per cento in tutto il Regno e del 38. 19 in quel distretto, e in particolare narra di alcuni dei più gravi procedimenti ivi falliti, facendo quindi anch'egli emergere la necessità di un diverso organamento della polizia e notando infine la soverchia brevità della prescrizione in taluni reati, come in materia elettorale, per cui ivi andarono in fumo ben quattro processi concernenti le elezioni del 1897 di Nizza Monferrato. Il secondo, pur non uscendo dalle generalità, si diffonde ampiamente per dimostrare la convenienza di prendere a esempio l'Inghilterra nell'organizzare la polizia giudiziaria, distinguendola nettamente da quella politica, senza divisa e segni apparenti, ma vigorosamente disciplinata.

Tutti gli altri Oratori tacciono in argomento; e io, allo stringere dei conti, ben poco profitto ne ho tratto per i miei studi.

Con l'esito dei procedimenti è legato intimamente l'ordinamento dell'*istruttoria*. Sarebbe quindi assai importante sapere non solo quali ne sieno i risultamenti con le cifre delle pronunzie di rinvio e di non luogo e con gli eventuali raffronti numerici da anno ad anno e da giurisdizione a giurisdizione, ma le cause e le ragioni che possono averli determinati o avervi influito, opportunamente distinguendo le specie dei reati, i modi, tempi e luoghi di esecuzione, la qualità delle persone, le modalità degli atti compiuti, i vari

agenti e funzionari che ne abbiano avuto l'iniziativa o vi abbiano in seguito concorso; e poi ponendo tutto questo in relazione con la durata delle procedure, col trattamento individuale degli imputati, se soggetti o no ad arresto o a mandato di cattura, se detenuti o meno, se o meno in istato di libertà provvisoria, con o senza cauzione, o latitanti; e poi accompagnando le procedure al giudizio e distinguendole secondo che siano state elaborate dal giudice o dal Procuratore del Re, con l'istruttoria formale o con la citazione diretta, o non lo siano state affatto e sian venute all'udienza con rito sommario, per citazione direttisima, e le prime distinguendo ancora secondo che siasi o non siasi proceduto per delegazione, e qui ancora istituendo gli opportuni raffronti e rapporti con la specie dei reati, col trattamento e con le qualità personali degli imputati, con la durata dei procedimenti, e via dicendo.

Ecco tutta una serie molteplice e varia di ricerche valevoli e necessarie, per potersi in qualche parte e modo spiegare le risultanze processuali, massime nei riguardi istruttori e poter apprezzare il valore e l'efficacia degli istituti, il valore e l'operosità dei funzionari che vi sono preposti, e far omaggio, in questo riguardo, al precetto dell'articolo 150 dell'ordinamento; ecco un campo fecondissimo, in cui lo zelo e l'acume dei nostri Oratori potrebbero largamente esercitarsi, senza tema di perdere il tempo in vane ciance e di dar tedio a sè o agli altri, in cui un Procuratore generale veggente e diligente non ha che a raccogliere, sintetizzare ed esporre ordinatamente il frutto dell'opera sua nell'impulso dato e nella vigilanza esercitata sugli atti della polizia giudiziaria, di cui, bene o male, egli è capo supremo nel suo distretto.

Quale delusione, invece, scorrendo le Relazioni che ci stanno sott'occhio!

Il Procuratore generale di Torino si limita a riprodurre alcune delle cifre del prospetto sommario, trovando poco meno che normale quanto è seguito nel suo distretto. Quello di Casale non pare dello stesso avviso, e lamenta l'enorme dispendio di danaro e di attività degli uscieri, della polizia, dei pretori, dei giudici istruttori, per ridurre l'amministrazione della giustizia a un giuoco, « di cui l'uno vede le carte nelle mani dell'avversario », e « l'istruzione dei processi a un lavoro di Sisifo, che s'affretta a rotolare il masso, pur sapendo di non poterlo trascinare in cima » ; ma nè un dato, nè

un'osservazione di più che ci possa dar qualche contezza del perchè e come avvengano questi « giuochi ».

Il Procuratore generale di Venezia non trova da ridire sulla percentuale di 41 procedure su cento completamente fallite nell'istruttoria, tenuto conto anche di quelle mandate a giudizio con citazione diretta; quello di Milano, lodando incondizionatamente tutti, rileva come il Tribunale del capoluogo abbia il primato su tutto il Regno per la citazione direttissima, ma non ci fa sapere nemmeno con qual esito; e quelli di Parma, di Aquila, di Ancona, di Palermo non hanno che parole di encomio per i magistrati e per i funzionari di polizia. Assolutamente muti sono i Proc. Gen. di Napoli, di Potenza, di Trani, di Bologna e di Firenze; e quello di Lucca rileva bensì l'anormalità dei risultati, ma non esprime che quei voti platonici di cui ho più sopra fatto accenno. Il Procuratore generale di Roma (figuriamoci!) invoca un aumento di personale; e quello di Messina appena si attenta a dubitare che incensurabile sia tutta l'opera dei magistrati e funzionari addetti all'istruzione dei processi.

Non più che quattro o cinque sono gli Oratori che si soffermano alquanto in argomento. Ma anche alcuni fra essi lo fanno in via affatto astratta, come il Procuratore generale di Catania, che, rilevata l'impotenza del metodo inquisitorio, fa voti per « la più larga pubblicità delle investigazioni istruttorie », e quello di Cagliari, che solleva, invece, molti dubbi intorno alle vagheggiate innovazioni, sulle traccie della legge francese del 1897. Rimangono soli tre discorsi, che meritano qualche maggior considerazione. In quello di Brescia, sebbene incidentalmente, si fa notare come la maggior parte (senza però dirne il numero) delle procedure ivi fallite concernevano furti tenuissimi, spendita di biglietti di banca falsi e appiccati incendi, effetto più di colpa che di dolo, e si fa quindi rilevare il fenomeno, non nuovo, di una percentuale di assoluzioni maggiore nei giudizi celebrati in seguito a istruttoria formale, minore in quelli promossi con citazione diretta (condannati 1,336 su 2,025 dei primi, 1,014 su 1,491 dei secondi). Il Proc. Gen. di Genova, rilevando l'enorme numero delle delegazioni e informative da cui sono oppressi i pretori, anche maggiore in Liguria, eccita i Procuratori del Re ad assumere quanto più possono direttamente dagli ufficiali della polizia giudiziaria le informazioni occorrenti e a richieder tosto l'istruttore, massime quando il pre-

tore sia deficiente o manchi il titolare, o a recarsi essi medesimi sul posto, e accenna all'uopo di gravi inconvenienti e casi avvenuti procedendosi altrimenti; notando quindi la scarsezza delle citazioni dirette e direttissime, stimola i suoi subordinati a valersene più largamente, ma oculatamente; e infine dà conto dell'elevatissimo numero delle istruttorie fallite, che non può attribuire soltanto alla difficoltà della prova, come nei reati fraudolenti, di cui abbonda la Liguria, pur ivi abbondando altri delitti di facile prova, onde si propone farne oggetto di studio ulteriore, stimolando frattanto i funzionari a rendere più attiva ed efficace l'opera loro. Infine l'Oratore di Catanzaro fa risaltare l'importanza data in quel distretto alla citazione diretta e al rito sommario, nota e censura il sistema troppo laconico di redigere le querele, senza indicare i testimoni opportuni e le circostanze di fatto e di abbandonare ai funzionari d'ordine i primi atti e le prime indagini, e rileva l'abuso di alcune formole terminative delle ordinanze istruttorie, come quella per insufficienza d'indizi, usata anche quando sia esclusa qualsiasi partecipazione al fatto, rimanendo quindi ferma l'iscrizione nel casellario giudiziale.

Tale sarebbe il vero modo d'intendere, per quanto parzialmente, il compito dell'ufficio in genere e quello della Relazione statistica in ispecie, per cui lo studio e la parola del Procuratore generale illumini magistrati, funzionari e cittadini sull'opera compiuta dalla giustizia, facendone emergere i benefici, e avviando a correggerne le imperfezioni e le deficienze. Ma si può appagarsi che tre soli Oratori abbiano mostrato d'intenderlo!

## III.

Lo stesso avviene per ogni altro istituto sull'andamento del quale importa aver contezza. Accennerò ad alcuno dei più controversi o di cui è più reclamata la riforma; onde più urge conoscere, e non soltanto numericamente, le vicende.

Del *giurì*, di cui ho già fatto cenno per i concetti di massima, da molti s'invoca almeno una riforma, e interesserebbe perciò conoscere un po' da vicino e in dettaglio come funzioni, con quei dati di fatto sulla sua composizione, sulla qualità delle persone che vi partecipano o che vi rimangono escluse per opera delle Commissioni

compilatrici delle liste o mercè la ricusa, ponendo poi in relazione il collegio decidente con l'esito dei giudizi e con le specie dei reati, e con quegli altri dati di fatto concernenti tutto l'andamento dei processi avanti le Corti d'assise, la loro durata, le loro vicende, gli atti del presidente e della Corte, e via dicendo, quali non possono desumersi dalla tavola statistica e dai prospetti sommari, e nemmeno esprimersi soltanto coi numeri.

Qui pure sono scarsissimi i lumi che possiamo attingere dalle Relazioni inaugurali. Il Procuratore generale di Venezia ci fa sapere che « i luoghi dove la giuria ha meglio corrisposto sono quelli dove nella formazione della lista generale furono fatte tutte le eliminazioni consentite dalla legge, a evitare che fra i cittadini chiamati a disimpegnare l'arduo ufficio di giurato possano esservi anche dei meno idonei a esercitarlo »; ma non ce ne documenta l'asseverazione.

A quello di Genova « risulta positivamente », per il numero esorbitante degli inscritti, di liste formate nei circondari senza esame e non depurate nei mandamenti, per modo che all'udienza (una volta o più?) si dovettero escludere *molti* giurati sorteggiati, mentre altrove furono cancellati dalle liste « grossi proprietari e trafficanti, alti funzionari, avvocati non esercenti, medici, ingegneri »; a togliere i quali inconvenienti basterebbe un'attiva vigilanza sull'operato delle Commissioni da parte del Pubblico Ministero, che vi fosse addetto, e la determinazione di un minimo e di un massimo d'inscritti per ogni circondario. Anche il Procuratore generale di Catanzaro lamenta l'arbitraria formazione delle liste e l'abuso delle ricuse; ma non ne porge le prove statistiche.

Asseriscono, sempre senza dimostrarlo, i Procuratori generali di Modena e di Napoli la frequenza delle schede bianche, che talvolta formano la maggioranza, a determinare quasi di straforo i verdetti assolutori. E sempre in forma generica, lo stesso Procuratore generale di Napoli si duole dei giudizi prolungati per molte udienze e chiede l'isolamento completo e continuo dei giurati, come in Inghilterra, durante il dibattimento: ciò che domanda pure il collega di Genova. Infine, il Procuratore generale di Ancona, assai poco tenero dei giurati, deplora che ai magistrati della Corte d'appello siensi sostituiti nella pratica quelli meno autorevoli del Tribunale, vorrebbe ridotto il numero dei giurati e chiamata anche la

Corte a decidere sul fattò e semplificato il verdetto, e quelli di Cagliari e di Catania si lagnano dell'abuso della questione sull'infermità di mente (33 volte in 158 cause nel distretto di Catania): abuso che ci sembra facilmente rimediabile, quando la questione si formoli, seguendo l'ultima giurisprudenza della Corte Suprema, sopra una determinata specie patologica, come in sostanza propone il Procuratore generale di Ancona.

Nel rimanente dei Discorsi in esame, tranne qualche breve considerazione anche più generica in quelli di Firenze e di Lucca, nient'altro.

Un altro istituto assai discusso è l'*appello*.

Or di fronte a una media del regno, che è di circa 22 appellanti per ogni 100 condannati, abbiamo delle percentuali che discendono sino a 9 e a 8 nei distretti di Lucca e di Roma e salgono sino a 48 nel distretto di Catania. Come si spiegano queste differenze? E la spiegazione farebbe luce anche sul fenomeno generale dell'abbondanza dei gravami.

D'altra parte, a Genova, per esempio, è costante la tendenza a scemare la percentuale delle riforme; mentre altrove si procede in senso inverso, come a Potenza, dove raggiunsero la bellezza del 73 per cento. Quali le cause determinanti?

E qui pure gioverebbe conoscere in quale relazione stia il gravame con la specie dei reati e con le condizioni degli imputati e con varie contingenze che interessano l'istituto, di cui tanto si discorre.

Niente di tutto ciò si trova nelle Relazioni inaugurali. Il Procuratore generale di Lucca si professa conservatore, e non più; quello di Ancona è di contrario avviso, e ripete i soliti argomenti abolizionisti, senz'alcun corredo di dati; quello di Potenza si consola osservando che il gran numero delle riforme in appello porge argomento tanto per i conservatori quanto per gli abolizionisti; l'altro di Napoli, che non ritiene ancor maturi i tempi per l'abolizione dell'appello, di cui però riconosce l'incongruenza, crede che per ora basterebbe autorizzare il giudice di secondo grado a conoscere di tutta la causa anche sul gravame del solo condannato; abolizionista incondizionato, al contrario, il Proc. gen. di Catania vorrebbe sostituirvi la facoltativa rinnovazione del dibattimento che sarebbe ordinata dal giudice superiore « quando nei giudizi

(da proferirsi con voto palese) avvenga discordanza in tale numero e con tali motivi esposti dai dissidenti, che mostrino probabilità di erroneo apprezzamento » (e nei giudizi pretoriali?); e infine il Procuratore generale di Catanzaro dottamente se ne intrattiene, con la scorta della legislazione comparata, per concludere, in linea principale, alla sua abolizione, e, in linea subordinata, a estendere anche nei riguardi dell'appello quanto dispone per il ricorso in cassazione l'articolo 657 codice procedura penale e deferire al giudice della sentenza appellata la reiezione dei gravami inammissibili. Nulla di nulla negli altri discorsi.

Nè i nostri Oratori si sono circoscritti a intrattenersi, chi qua chi là, degli argomenti e istituti precipui del diritto o del procedimento, ma chi qua chi là rivolse il proprio ingegno, più o meno dottamente o fugacemente, su istituti e argomenti minori. Nè io, quale si sia il mio apprezzamento sul modo di trattarne, vorrò defraudarne la Commissione.

Sul *casellario giudiziale* deve compiacersi la nostra medesima Commissione di aver richiamato coi propri studi l'attenzione degli Oratori. Ma solo cinque se ne occupano, ossia i Procuratori generali di Bologna, di Palermo e di Casale, propugnandone, sulle traccie della legge francese dello scorso anno, la riforma, nel senso di limitare il tempo dell'iscrizione ed escluderne le ordinanze di non luogo per remissione (Bologna), nonchè quelle per inesistenza di reato (che veramente sembrano già escluse) (Palermo); quelli di Ancona e di Catanzaro, sostenendo che il giudice istruttore abbia facoltà e dovere di pronunziare non luogo per inesistenza di reato o di partecipazione in esso quando ne sia il caso, escludendo quindi l' iscrizione, che, secondo il Procuratore generale di Catanzaro non deve neppure aver luogo in caso d'amnistia, e secondo quel di Ancona finchè l'imputato non sia stato citato o interrogato.

I Procuratori generali di Parma, di Modena e di Ancona combattono brevemente e astrattamente l'attuale sistema delle *perizie in giudizio*, sostenendo il concetto della perizia unica e imparziale: ma non mostrano di essersi resi conto degli argomenti che pure furono addotti in contrario.

Ragionando sull'*esecuzione delle sentenze*, il Procuratore generale di Venezia ricorda la circolare ministeriale del dicembre 1898, con la quale si dispose per la diretta presentazione agli uffici del

Pubblico Ministero delle domande in grazia, da istruirsi immediatamente. Or « questa innovazione (soggiunge l'Oratore, con una di quelle savie e pratiche osservazioni nelle quali si raramente ci siamo imbattuti), mentre ha portato un assai notevole aumento di lavoro per l'obbligatoria istruzione di tutte le domande, ha rallentato l'azione punitiva, in quanto ha reso agevole a ogni condannato di procrastinare l'esecuzione della pena con la presentazione del ricorso in grazia, divenuto così una specie di quarto stadio dopo lo appello e la cassazione, potendosi ben calcolare che le domande di sospensione finiscono con l'essere quasi sempre accordate ».

Della *condanna condizionale,* ormai accolta nelle principali legislazioni civili del mondo, si fanno propugnatori gli oratori di Palermo e di Potenza.

Il Procuratore generale di Catanzaro sollecita l'approvazione del progetto di legge sui *matrimoni illegali.*

Quello di Genova si è fatto patrocinatore, con poco sentimento di opportunità, del famoso decreto-legge sui *provvedimenti politici*, causa di tante increscevoli e deplorevoli vicende politiche e parlamentari.

Dopo aver narrato due pietosi casi di *errori giudiziari* accaduti nel suo distretto, il Procuratore generale di Catania invoca, con nobili parole, l'istituto dell'indennità alle vittime di tali errori, costituendo un fondo con parte delle pene pecuniarie.

Non meno nobili sono per certo i sentimenti che animano anche il Procuratore generale di Palermo nel cercar modo che le *spese di giustizia* non gravino sugli onesti, o, diremo meglio, su tutti i contribuenti, ma sieno a carico dei malfattori che le hanno causate. Quando però viene a proposte di pratiche applicazioni inciampa in quello che a me parve un paradosso giuridico, già accennato, di volerle, fra l'altro, accollare al querelato quietanzato, che non si condanna e che quindi si deve presumere innocente, e cade nell'ingenuità di volerne cavare gran che obbligando il condannato a pagarle con la coazione personale o con un lavoro obbligatorio in pro dello Stato. Prima si dovrà pensare, parmi, a sollevare il pubblico erario dal mantenimento medesimo dei condannati!

Di altro ancora s'intrattengono gli oratori, ma o sono questioni astratte e di dettaglio o così fugacemente accennate che parmi non metta conto o non valga lo scrupolo di riferirne.

Riassumendo, mi par chiaro che le Relazioni in esame non ci porgono, almeno nella parte penale da me esclusivamente studiata, e nel loro complesso, risultati apprezzabili ai fini statistici e amministrativi e che siano veramente meritevoli della nostra attenzione. O sono estratti, dettagli insignificanti o parafrasi dei prospetti sommari, o sono considerazioni di carattere affatto soggettivo, generico e astratto.

Talvolta, l'ho notato, non mancano, e non potevano mancare da canto di uomini d'ingegno e di coltura e di funzionari sperimentati, anche dei rilievi e delle analisi positive di fatto, quali possono rispondere al precetto della legge e agli intenti statistici e amministrativi di queste Relazioni; ma sono punti luminosi perduti in fitte caligini, che io mi compiacqui di far emergere per dimostrare in qual guisa i signori Procuratori generali si renderebbero veramente benemeriti dell'amministrazione, della legislazione e della scienza, e che, in ogni modo, non valgono certamente a supplire le deficienze di tutto il resto.

Quanto alle speculazioni e considerazioni soggettive, ve n'ha certamente che son degne di studio; ma, in primo luogo, esse non rientrano punto nella sfera delle ricerche e nell'indole del compito che si trovano precisati nell'articolo 150 dell'ordinamento; in secondo luogo, collocate al posto delle ricerche e dei dati che dovrebbero tenerne luogo, ci depauperano appunto di tutto quel prezioso contributo che i funzionari del Pubblico Ministero ci dovrebbero dare, qualora intendessero e foggiassero le loro Relazioni in osservanza della legge; in terzo e ultimo luogo, non ci autorizzano nemmeno a ritenerle come l'espressione del pensiero prevalente o più accreditato tra la famiglia giudiziaria, sia perchè gli oratori inaugurali dell'anno giuridico, anche quando siano i capi dell'ufficio, non sono che gli organi di sè stessi, sia perchè è tutt'affatto potestativo (quando non vengano specialmente richiamati a trattarne) il discorrere di uno o altro istituto o argomento, e il non averne gli altri trattato non significherebbe che professassero l'opinione dei più o che gli altri non ne avessero alcuna.

Una rassegna, adunque, di codeste opinioni e proposte individuali non può aver maggiore importanza di una recensione bibliografica qualsiasi. Mentre poi, quando il Governo, o chi per esso, desideri conoscere, come suol fare, l'avviso autorevole e sperimen-

tato dei suoi maggiori funzionari, sa in qual modo più confacente e sincero e non compromettente può venirne a capo.

Dopo questo, non avrei motivo di formolare alcuna conclusione, poichè il tema sul modo di compilare codeste Relazioni non è in disputa e lo studio che ne ho fatto non mi suggerisce alcuna proposta utile e pratica da sottoporre al vostro voto e all'attenzione del Ministro.

Se un voto personalmente io posso fare si è quello che, finchè duri questo sistema arbitrario e anarchico di applicare l'articolo 150 dell'ordinamento, non mi si addossi più il còmpito ingrato che ho procurato anche questa volta di adempiere alla meglio.

## Sui giudizi di graduazione nel 1899.

RELATORE: **PENSERINI.**

Nessuna sorpresa ci recano le cifre sull'andamento dei giudizi di graduazione nel 1899, dappoichè in generale esse corrispondono a quelle del triennio precedente.

| Anni | Giudizi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | iniziati nell'anno | iniziati negli anni precedenti | esauriti nell'anno | rimasti pendenti alla fine dell'anno |
| 1896. . . . . | 3999 | 5345 | 3980 | 5354 |
| 1897. . . . . | 3938 | 5354 | 3638 | 5654 |
| 1898. . . . . | 4079 | 5300 | 4414 | 5265 |
| 1899. . . . . | 4139 | 5039 | 3894 | 5284 |

L'oscillazione delle cifre fra le rimanenze in fine d'anno, ed i giudizi portati a carico dell'anno successivo dipendono dal depennare dal carico quelli nei quali da oltre tre anni non vi fu atto alcuno d'istruttoria, presunti perciò abbandonati, e dal riportarveli allora quando di poi le parti abbiano a riassumerli.

Altra avvertenza, anche più grave, è di non potersi ritenere matematicamente esatte le cifre desunte dagli stati riassuntivi numerici; poichè da un confronto fattone a controllarle con gli stati nominativi, si è dovuto pur troppo constatare molte discrepanze, di maggiore o minore rilievo, con lacune negli stati nominativi di notizie riassunte nei numerici e con differenza anche nelle cifre dei giudizi iniziati nell'anno ovvero negli anni precedenti. Codeste inesattezze, che pur non essendo di tale entità da rendere

problematiche le grandi cifre complessive, e vane le comparazioni, sono tuttavia da deplorare facendo venir meno la materia sicura a ricerche più minute e specifiche, si hanno in tutti i distretti delle Corti di appello e per il maggior numero dei Tribunali; e passarono egualmente inavvertite nelle revisioni, e vennero riprodotte negli stati riassuntivi per ogni distretto.

Sarebbe lungo e noioso l'elenco che io qui ve ne volessi dare.

Le proporzioni già rilevate nella relazione del 1898 fra le diverse regioni, non vennero sostanzialmente alterate ma sì alquanto aggravate nel 1899, meno che per la Sardegna dove si ebbe l'oscillazione di 22 in meno:

| Anni | | Giudizi: iniziati nell'anno | Giudizi: iniziati negli anni precedenti | Giudizi: esauriti nell'anno | Giudizi: rimasti pendenti alla fine dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| *Alta Italia* . . . | 1898 . . . | 1101 | 946 | 1133 | 914 |
| | 1899 . . . | 1037 | 847 | 1030 | 904 |
| *Italia centrale* . . | 1898 . . . | 1029 | 1132 | 1028 | 1133 |
| | 1899 . . . | 958 | 1137 | 1057 | 1038 |
| *Napoletano* . . | 1898 . . . | 1321 | 2308 | 1303 | 2326 |
| | 1899 . . . | 1450 | 2096 | 1201 | 2345 |
| *Sicilia* . . . . . | 1898 . . . | 450 | 791 | 510 | 731 |
| | 1899 . . . | 538 | 740 | 474 | 804 |
| *Sardegna* . . . | 1898 . . . | 178 | 123 | 140 | 161 |
| | 1899 . . . | 156 | 169 | 132 | 193 |

Alla non rilevante diminuzione avutasi nel settentrione e nell'Italia centrale, verificatasi specialmente nei distretti di Casale, Milano, Venezia, Lucca, Firenze e Torino, contrapponesi un sensibile aumento nel Napoletano dovuto ai distretti di Napoli e delle Puglie, ed un aumento molto rilevante in Sicilia verificatosi nei distretti di Catania e di Palermo.

Nell'Italia settentrionale i giudizi iniziati nel 1899 eccederono il numero di 30 nei soli Tribunali di Genova, Massa, Oneglia, San Remo, Asti, Alba, Biella, Mondovì, Torino, Bergamo e Verona. Nella centrale ne ebbero oltre 30 i Tribunali di Piacenza, Reggio

Emilia, Firenze (con 40) Bologna, Ferrara, Forlì (con notevole aumento), Ancona, Fermo, Perugia, Spoleto e Roma con 175.

Nel mezzogiorno nessun Tribunale toccò i 30 negli Abruzzi e nelle Calabrie, ad eccezione di Cosenza con 53, nelle Puglie, eccettuato il Tribunale di Taranto con 22, gli altri oltrepassarono il doppio, e Lucera il triplo di detto numero 30: nel distretto di Napoli lo oltrepassarono i Tribunali di Avellino con 65, Napoli 230, Salerno 175 e Santa Maria di Capua Vetere con 79.

In Sicilia ne ebbero oltre trenta i Tribunali di: Messina (55); Catania (95); Modica (46); Siracusa (50): Caltanissetta (32); Palermo (111); Trapani (69);

In Sardegna: Cagliari (43) e Sassari (64).

L'impressione che produce la grossa cifra dei giudizi rimasti pendenti, si attenua distinguendoli secondo lo stadio nel quale trovavansi alla fine dell'anno. Imperocchè l'opera dei magistrati e dei funzionari di cancelleria dispiegasi massimamente fino e compresa la sentenza di omologazione dello stato di graduazione: alla quale, quando non sianvi gravami in altri gradi di giurisdizione, succede il periodo della liquidazione quasi del tutto dipendente dalla volontà delle parti alle quali spetta farla d'accordo, o provocare la nomina d'ufficio di un perito, e contestarne, oppur no, di poi la relazione.

In Lombardia, e più specialmente a Milano, come avverte il Presidente di quel Tribunale, prevalgono liquidazioni fatte, non pure d'accordo, ma estragiudiziali, a risparmio di spesa.

A Sarzana, Novara ed altrove si depositano le liquidazioni fatte d'accordo, ma non viene richiesta la spedizione delle note di collocazione.

E la varietà degli usi forensi invalsi rispetto alla liquidazione contribuisce anche a generare incertezza e varietà di criteri se abbiansi cotesti giudizi a considerare statisticamente siccome esauriti, ovvero come pendenti, attendendo il decorso di un triennio senza atti per eliminarli.

Egli è così che il Presidente del Tribunale di Sarzana considera come pendenti 76 giudizi nei quali era divenuta esecutiva la liquidazione, perchè non richiesta la spedizione delle note di collocazione.

Al contrario a Novara si suole spedire note di collocazione sol-

tanto allora che il prezzo è depositato nelle Casse depositi e prestiti, poichè negli altri casi il deliberatario paga sulla liquidazione divenuta esecutiva, epperò in vista di questa consideransi esauriti i relativi giudizi.

Li considerano invece pendenti Busto Arsizio e Sondrio.

A Conegliano è pratica inveterata di non spedire la nota di collocazione quando la liquidazione fu fatta d'accordo dalle parti; pratica che non sembra corretta a quel Presidente che ne fece oggetto di quesito al Primo Presidente della Corte di Appello; e questi nel suo rapporto sulle graduazioni 1899 esprime il parere che la liquidazione d'accordo quando viene depositata si equipara a quella fatta dal perito divenuta che sia esecutiva, e che solo quando la liquidazione amichevole abbia il carattere di estragiudiziale per non essere stata depositata, non sia da parlare di spedizione delle note di collocazione.

E sta bene. Ma quando debbono essere spedite le note di collocazione? Solo allora che al Cancelliere ne viene fatta dimanda dagli interessati, ovvero di ufficio sempre che la liquidazione sia divenuta esecutiva? Ecco il vero punto di dissenso tra il Presidente ed il Cancelliere del Tribunale di Conegliano, ed è un dubbio variamente risoluto dagli usi forensi, e che richiede uno studio accurato se S. E. il Ministro stimerà di risolverlo con istruzione uniforme per tutto il regno: il nostro ufficio essendo limitato a richiamarne l'attenzione.

Dal punto di vista statistico poi credo accettabile la proposta del Primo Presidente della Corte di Brescia, del Presidente del Tribunale di Sarzana e di altri, che cioè abbiansi a considerare negli stati come esauriti i giudizi pervenuti alla liquidazione esecutiva, spostando nel modulo la colonna 21 dalla rubrica dei pendenti a quella degli esauriti.

Codesti giudizi da considerare esauriti nel 1899 sono n. 155, cifra di poca importanza, ma che pur ne riceve addizionata ai 97 nei quali era depositata la liquidazione, ed ai 536 nei quali era pendente; queste cifre congiuntamente ai 1586 giudizi nei quali furono pronunziate le sentenze di omologazione degli stati di graduazione, acquistano significato di grande rilievo, dimostrando come la pendenza nel periodo più laborioso dell'istruttoria da 5284 riducasi a

2910, e di questi 1354 con lo stato di graduazione già depositato od avanti al Tribunale per l'omologazione.

Non è quindi a meravigliare se i Primi Presidenti delle Corti d'appello, ed i Presidenti dei Tribunali siano in genere larghi di encomi alla operosità e diligenza dei Giudici delegati e dei funzionari di cancelleria, attribuendo le remore ai procuratori delle parti, od a lunghi giudizi, dei quali è mestieri di attendere la definizione.

Delle graduazioni pendenti, 22 lo erano da oltre dieci anni, 142 da cinque a dieci anni, 349 da tre a cinque, 661 da due a tre, 1267 da uno a due anni, e 2800 da non oltre 1 anno, lo che significa che 1339 giudizi iniziati nell'anno furono con lodevole rapidità ultimati.

Queste cifre di poco si discostano proporzionalmente da quelle risultate pel 1898, se tolgasi quella dei pendenti da oltre dieci anni che nel 1898 apparivano 101 in conseguenza dell'errore commesso negli stati del Tribunale di Palmi, già rilevato nella relazione pel 1898 e indi corretto negli stati pel 1899.

E delle più antiche pendenze è data ragione o spiegazione ad una ad una negli stati nominativi; nè certamente dipendono da colpa di magistrati e funzionari. Non mancano tuttavia occasioni ad appunti.

Di quale e quanta importanza sia la trascrizione della vendita giudiziale e la iscrizione della ipoteca legale non occorre dire; e nello stato riassuntivo numerico chiedesi notizia dell'indugio eccedente un mese.

Nel 1899 nessun caso se ne ha nell'Italia settentrionale; un solo caso al Tribunale di Volterra nella centrale; nessuno nei distretti degli Abruzzi e delle Puglie; tre casi al Tribunale di Castrovillari nel distretto delle Calabrie; in quello di Napoli se ne deplorano: 2 in Ariano; 6 in Avellino; 12 in Benevento; 3 in Cassino; 17 in Isernia; 14 in Larino; 10 in Sala Consilina; 57 in Salerno; 2 in Santa Maria Capua Vetere; 2 in Vallo della Lucania; 4 in Lagonegro; 14 in Matera; 16 in Melfi.

In Sicilia: 1 a Messina; 4 a Mistretta; 1 a Caltagirone; 27 a Catania (tante ne risultano dallo stato numerico, sebbene accenni ad un numero minore l'ispezione Antonini riassunta a pag. 9, relezione Azzolini); 4 a Siracusa; 6 a Termini Imerese; 23 a Trapani.

In Sardegna: 15 a Cagliari; 18 a Nuoro; 2 a Oristano.

Nel rappporto del Primo Presidente della Corte di Napoli è fatto

cenno che a riparare al disordine in Salerno furono prese misure speciali; speriamone buoni frutti nei risultati dell'anno che corre.

Venne lamentato dal Presidente del Tribunale di Torino, come ragione di ritardo a consegnare gli atti al Giudice delegato per formare lo stato di graduazione, l'indugio degli uffici di conservazione delle ipoteche a rimettere le note coi certificati di eseguite trascrizioni ed iscrizioni. Ma assai più grave, e, almeno in apparenza, straordinario, è il lamento dei Presidenti dei Tribunali di Isernia e Matera del ritardo dei Conservatori ad eseguire le trascrizioni ed iscrizioni che i Cancellieri avrebbero in termine utile richiesto, discaricando così costoro della responsabilità delle, rispettivamente, 17 e 14 trascrizioni ritardate oltre un mese, per aggravarne i Conservatori; accusa già espressa nelle relazioni pel 1898 dallo stesso Presidente di Matera, e da quello di Melfi, e che è di tale gravità che merita di essere con speciale inchiesta accertata.

Manca nei rapporti adeguata spiegazione dei suddetti ritardi, in alcuni Tribunali troppo numerosi perchè potessero passare inosservati.

Non sappiamo se i Presidenti di Cagliari e di Nuoro ne abbiano fatto oggetto di osservazioni, poichè non vennero trasmessi i rapporti dei Presidenti dei Tribunali dell'Isola, ed il Primo Presidente della Corte encomia Magistrati e funzionari, ed accagiona le parti degli indugi.

Altri ritardi nell'opera dei magistrati sono quelli che riguardano l'atto procedurale fondamentale del giudizio, il progetto cioè di graduazione.

Dallo stato numerico risulta che in tutto il Regno nel 1899 furono depositati con ritardi di: oltre un mese, n. 349; oltre tre mesi, n. 60; oltre sei mesi, n. 35.

Ed eccettuati i Distretti di Trani e di Palermo, e le circoscrizioni delle Sezioni di Modena, Ancona e Potenza, l'inconveniente fu generale, ma con diversa intensità, poichè mentre nei Distretti di Milano e della Sezione di Parma (Tribunale di Piacenza) soltanto sette in ciascuno tardarono oltre un mese, e sei con eguale ritardo più uno oltre tre mesi nel Distretto di Roma (tre a Velletri e quattro a Viterbo) e tre nella circoscrizione della Sezione di Macerata furono ritardati, uno a Camerino oltre sei mesi, e due a Fermo

oltre uno e tre mesi; negli altri Distretti si ebbero casi più numerosi, che sarebbe lungo venir qui specificando, pur facendo cenno di Perugia dove 14 furono depositati con ritardo di oltre un mese, e 4 di oltre tre mesi e provocarono un richiamo al Presidente di quel Tribunale da parte del Primo Presidente della Corte di Ancona.

Una cosa però è rimarcabile, che cioè nei Tribunali più importanti per numero dei giudizi, e nei quali sonovi Giudici specialmente delegati, non ebberò ad avverarsi ritardi, o se ne avverarono in pochissimi casi e di breve durata.

Senonchè gravi dubbi sorgono sulla attendibilità delle cifre raccolte negli stati numerici in riguardo a' ritardi procedurali a cominciare dalle trascrizioni e finire alla discussione dell'omologazione avanti al Tribunale: e ciò sia per errori di chi le ha raccolte, sia per diversità dl criteri nel raccoglierle.

Infatti le relazioni del Presidente del Tribunale di Biella e del Primo Presidente della Corte di Appello di Aquila, nonchè del Presidente del Tribunale di detta città, avvertono che nella statistica pel 1898 erano stati erroneamente enumerati come depositati in ritardo stati di graduazione depositati nei quaranta giorni, poichè il Vice-Cancelliere, incaricato di formare lo stato, aveva calcolato il ritardo, non dallo spirar dei quaranta giorni, ma dalla consegna degli atti al Giudice.

Avvertenza che dimostra due cose; la facilità dell'errore nel tradurre in cifre i fatti risultanti dagli stati nominativi; e la difficoltà che sia oculata e diligente la revisione da farsene nel riassumerle per Distretti, di che è prova anche l'aver lasciato passare senza alcuna osservazione le relazioni pel 1899 dei Presidenti di Varese e di Montepulciano, il primo dei quali confonde giudizi di espropriazione e di graduazione, ed il secondo di quelli non di questi discorre.

Ma, a parte gli errori, non sembra eguale e sempre esatto il criterio direttivo nel tradurre in cifra i ritardi suaccennati. Ed a ciò forse ha contribuito la insufficienza delle istruzioni al riguardo.

Sembra invero chiaro, ma non è detto espressamente, che le notizie richieste alle colonne 27 a 36 dello stato numerico debbono essere limitate ai fatti avvenuti nell'anno del quale si rende conto:

e cioè ritardi delle trascrizioni fatte entro l'anno, degli stati di graduazione depositati nell'anno, e del relativo avviso, e ritardi delle discussioni avvenute entro l'anno avanti il Giudice delegato ed al Tribunale. Invece, poichè necessariamente lo stato nominativo riproducente le date contiene tutte le notizie dall'inizio alla fine del giudizio se esaurito, ed alla fine dell'anno se rimasto pendente, così in molti Tribunali vengono dette notizie trasportate tutte nello stato numerico senza distinzione alcuna. Ne consegue che ai ritardi di trascrizioni, fatte nell'anno di cui si dà conto, di stati di graduazione depositati nell'anno stesso, e dei relativi avvisi, e delle discussioni avvenute nell'anno medesimo, si addizionano i ritardi delle stesse specie verificatisi negli anni precedenti in altri giudizi iniziati negli anni passati; per modo che, protraendosi molti giudizi per più anni, i ritardi, per esempio, delle trascrizioni o del deposito degli stati di graduazione verificatisi nel 1897 si ripetono nello stato numerico pel 1898, addizionandovi quelli avvenuti in quest'anno, e questa somma si riproduce nello stato numerico pel 1899 aumentato dei ritardi dell'anno stesso, e così indefinitamente fino a quando spariscono dagli stati nominativi i giudizi esauriti o come tali statisticamente considerati.

E per tal modo spiegasi come, per esempio, al Tribunale di Larino con soli 12 giudizi iniziati nel 1899, figurino ritardate oltre un mese n. 14 trascrizioni, due in più del numero di quelle che erano da eseguire in detto anno.

E spiegasi pure l'interesse in alcuni funzionari di avvertire che tutti o buona parte dei ritardi risalgono a tempo anteriore alla loro gestione, per declinarne la responsabilità.

La confusione invero che in detta guisa risulta, è nocevole non solo sotto il punto di vista della determinazione della responsabilità dei funzionari e dei magistrati, ma più anche sotto l'aspetto meramente statistico intorno al migliorato o peggiorato o permanente andamento distinto nel tempo, dei vari stadi del giudizio di graduazione; e nocevole fino al punto che ove passasse inavvertita l'avvenuta confusione, e si prendessero pei risultati di un anno le cifre di ritardi addizionati, ne verrebbe addirittura viziato il giudizio desunto da cifre falsate.

Bisogna anche por mente ad un altro elemento perturbatore

nella valutazione dei fatti statistici, ed è quello che risulta dagli usi forensi locali, che nell'applicazione di una stessa procedura non di rado per la loro varietà riescono in molteplici atteggiamenti pratici, a variarla e renderla difforme.

Prescrive l'articolo 710 di procedura la consegna nei 5 giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita dal Cancelliere al Giudice delegato dei documenti ivi enunciati e delle domande di collocazione coi documenti.

E qui cominciano subito le dolenti note. Le domande di collocazione mancano. I cancellieri, in maggioranza, pur sollecitandone i procuratori, attendono che le presentino, e ritardano la consegna. A Salerno — lo sappiamo dalla ispezione Antonini (p. 10 relazione Azzolini) — per secondare i desideri dei procuratori, si aspettava la produzione di *tutte* le dimande di collocazione, e quando l'Ispettore dispose la consegna al Giudice di ben 38 graduazioni giacenti da parecchi mesi, i procuratori pretesero che la cancelleria nol potesse fare senza la dimanda del creditore istante, pretesa che, naturalmente, fu riconosciuta infondata. A Messina ed in altre cancellerie scusasi il ritardo con la mancanza di deposito della carta bollata. Il Presidente del Tribunale di Forlì riferisce aver introdotto in pratica la consegna in termine al Giudice delegato, che forma lo stato anche sulla sola dimanda del creditore istante dal quale la sollecita, e da cui esigesi un deposito speciale di somma determinata dal cancelliere, per le spese ulteriori di graduazione. Deposito disposto anche dal Presidente del Tribunale di Lucera all'atto della iscrizione in ruolo della subastazione, ma in carta bollata occorrente per la graduazione.

Il Presidente del Tribunale di Perugia avverte che il tentativo di procedere di ufficio alla formazione dello stato, magari negativo, mentre eccita la suscettibilità dei procuratori, non approda perchè questi non procedono di poi agli atti ulteriori.

A Genova accade che mentre il Giudice delegato sta compilando lo stato di graduazione, produconsi nuove dimande di collocazione, o nuovi documenti, e talvolta anche dopo che l'ha compiuto o quasi, d'onde ritardo inevitabile a depositarlo per dovere modificarlo.

In Ascoli Piceno, se nel giorno destinato dal Giudice delegato

per le osservazioni sullo stato di graduazione nessuno comparisce, è invalso l'uso di non stabilire l'udienza per la spedizione della causa avanti al Tribunale, attendendo che alcuno degli interessati chieda la fissazione di altro giorno per la comparizione avanti al detto Giudice delegato.

Altrove dichiaransi chiusi per mancanza di attivo i giudizi nei quali le spese assorbirono il prezzo; con ordinanze al Tribunale di Torino, con sentenze di non esser luogo a graduazione al Tribunale di Pisa.

A Forlì, quando le parti ritardano a procedere alla liquidazione amichevole, procedesi d'ufficio alla nomina del perito liquidatore: mentre generalmente, mancando un termine perentorio alle parti a mettersi d'accordo, non procedesi a nomina del perito se non sopra istanza di parte. E fu già sopra accennato all'uso invalso in Lombardia, e specialmente a Milano, di procedere a liquidazioni estragiudiziali.

Il Presidente del Tribunale di Palermo rivela una forma di scrocco innestata colaggiù sulle graduazioni; poichè debitori o creditori che nulla abbiano da perdere, mettono a prezzo la loro astensione dall'esercitare il diritto di appello dalla sentenza di omologazione, e poscia la loro adesione a liquidazioni concordate, se non vogliano i veri interessati subire le more e le spese di un giudizio di appello, le more ed il dispendio della perizia di liquidazione e del giudizio di opposizione alla medesima.

Altro marcio rivelano i Presidenti di Messina e Siracusa, quando fra le cause di abbandono dei giudizi di graduazione, accennano ad accordi precorsi alla subastazione tanto pel prezzo apparente in base all'offerta del multiplo del tributo, quanto sul prezzo vero che il deliberatario e creditore istante deve pagare agli altri messisi con loro d'accordo.

Vari pure rilevansi gli usi forensi riguardo alle spese privilegiate.

Parrebbe, in verità, che l'articolo 716 di procedura provveda completamente alla liquidazione delle spese di graduazione, la quale per l'articolo 666 è aperta con la sentenza che ordina la vendita; dovendo il Cancelliere depositarne nota almeno 24 ore prima dell'udienza di omologazione (termine forse troppo angusto) per le

osservazioni delle parti, e sulla quale sono tassate dal Tribunale con la sentenza di omologazione.

Non pertanto sappiamo dai rapporti dei Presidenti dei Tribunali di Mondovì e di Vigevano l'uso inveterato dei Procuratori di farsele liquidare dal giudice delegato prima dell'udienza fissata per l'incasso, ottenendo mandati di pagamento sul deposito, ed apprendiamo dal Presidente del Tribunale di Forlì che egli provvide a correggere l'uso, pel quale i procuratori liquidavano fra loro le spese prelevandole a danno dei creditori, col prescrivere che le liquidazioni siano almeno assoggettate al visto del giudice delegato.

Ed infine il Presidente del Tribunale di Firenze crede che esista una lacuna nella legge riguardo alla tassazione di onorari e spese a' periti, sequestratari e procuratori per l'opera loro nel procedimento esecutivo; poichè per inveterata consuetudine erane fatta liquidazione dai giudici delegati alle graduazioni; ma essendovisi uno di essi nel 1899 rifiutato, poichè la legge non gli impone di assumere questa responsabilità, si ritenne necessaria analoga dimanda di collocazione in contraddittorio delle parti.

Varie pure sono le pratiche invalse riguardo alla spedizione delle note di collocazione, come fu sopra avvertito discorrendo di Novara e di Conegliano.

Nota giustamente il giudice Carlo Noce, delegato per le graduazioni a Trapani, che l'abbandono presunto per inerzia triennale non sempre corrisponde a vero e reale abbandono, e qualche giudizio viene poi riprodotto: ed un esempio singolare ce ne offre Trani dove un giudizio già abbandonato venne riprodotto e condotto a termine al fine di constatare l'incapienza, ed ottenere così l'esonerazione dalla imposta di ricchezza mobile sul credito non collocato in grado utile.

Per tale effetto indiretto dell'imposta, quando altro mezzo manchi a farne cessare l'onere, vengono esauriti alcuni di quei molti giudizi che ogni anno la statistica ci dice essere abbandonati per la mancanza di interesse delle parti a portarli a fine stante la tenuità del prezzo spesso assorbito dalle spese, talvolta insufficiente a coprirle; o quando deliberatario è lo stesso creditore istante e primo iscritto, ed il prezzo appena basti a soddisfarnelo.

Tuttavia allora quando per l'ammissione di alcune delle parti al beneficio delle spese a credito viene ad essere interessato nella graduazione l'Erario dello Stato, la diligenza delle Avvocature Erariali e dei cancellieri si sostituisce alla inerzia delle parti, e spinge gli atti fino al loro legale e finale compimento.

Dei ritardi dei Giudici delegati a depositare gli stati di graduazione vengono, in genere, ripetute pel 1899 le scuse addotte negli anni avanti, e specialmente la insufficienza del personale in relazione al numero degli affari, come per il Tribunale di Perugia, deduce quel presidente, e per i Tribunali di Castrovillari, Cosenza, Gerace, Monteleone, Nicastro e Rossano osserva il Primo Presidente di Catanzaro; insufficienza generalmente lamentata riguardo ai piccoli Tribunali, specie nei momenti non infrequenti, che non è il personale al completo.

Cagione speciale di ritardo è l'uso forense in qualche luogo invalso, come fu già accennato per Genova, di nuove produzioni di domande e di documenti nel termine utile alla compilazione dello stato; o di secondare domande fatte d'accordo dalle parti di attendere rendiconti di amministratori giudiziari, quasi che fossero indispensabili fino dalla formazione dello stato e non riguardassero più presto lo stadio della liquidazione, siccome ebbe finalmente a convincersi il Giudice delegato ad una graduazione nel Tribunale di Camerino, il qaale dopo avere, ad istanza delle parti, inutilmente aspettato oltre sei mesi un consimile rendiconto finì per depositare lo stato senza averlo avuto, facendo così dopo molto ritardo quello che avrebbe potuto fare nell'identico modo in termine utile.

Malgrado però questi ritardi che non tutti sembrano scusabili, non può negarsi che su 2910 giudizi pendenti negli stadi anteriori alla sentenza di omologazione, in poco meno della metà (1354) erano già depositati gli stati di graduazione: dalla cifra complessiva di 5284 giudizi rimasti pendenti il 31 dicembre 1899, tolti 410 in appello od in cassazione ovvero in pendenza di opposizione alla liquidazione, per ben tre quinti dei rimanenti, deve ascriversi alle parti il motivo dell'indugio; e quando si rifletta che 4139 giudizi furono iniziati nell'anno 1899, non è temerario il ritenere legittimi i motivi della pendenza al 31 dicembre dello stesso anno degli altri due quinti, corrispondenti a meno della metà degli iniziati nel corso

dell'anno, dei quali rimasero pendenti (da non oltre un anno) in complesso per i vari motivi indicati nella colonna 22 a 26, n. 2800, che probabilmente danno il maggiore contingente ai 1961 giudizi rimasti pendenti per motivi non specificati (altro motivo) della colonna 26.

Onde mi sembra giustificato ciò che sopra espressi, che cioè la impressione, certo non buona, prodotta dalla grossa cifra dei giudizi pendenti, viene, e grandemente, attenuata, nè v'è ragione di sconforto.

Ciò nulla ostante, non è venuta meno la ricerca quasi affannosa dei rimedi.

L'idea predominante è quella di modificare la legge della procedura per modo che:

*a*) provvedasi al deposito occorrente alle spese del giudizio di graduazione;

*b*) siano fissati alle parti termini perentori, decorsi i quali provvedasi di ufficio; ovvero siano conferiti al magistrato poteri coattivi a vincere l'inerzia delle parti e dei loro procuratori.

A questi concetti ispiransi le relazioni del Primo Presidente della Corte di Trani, e dei Presidenti dei Tribunali di Verona, di Perugia, di Forlì, di Lecce, Santa Maria di Capua Vetere, Messina e del Giudice graduatore a Trapani.

Sui provvedimenti per le spese, giova osservare che mentre l'articolo 672 di procedura limita il deposito degli offerenti all'incanto alla somma stabilita nel bando per l'importo approssimativo delle spese per l'incanto, della vendita e relativa trascrizione, l'articolo 684 prescrive che le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prelevamento sul prezzo della vendita. E tranne il caso di concessa dispensa deve trovarsi in deposito anche il decimo del prezzo dei lotti deliberatigli (articolo 672).

Rientra dunque negli obblighi del compratore anticipare la spesa ordinaria del giudizio di graduazione già aperta con la sentenza che ordinò la vendita; e solo in casi eccezionalissimi che il compratore sia renuente ad adempiere quest'obbligo, ed insieme sia stato dispensato dal deposito del decimo del prezzo sul quale emettere mandati di anticipazione delle spese, potrà avvenire che

mostrisi alla prova insufficiente la provvidenza della legge qual'è. Riguardo alle altre provvidenze d'indole coattiva, molto prudentemente avverte il Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli (Santa Maria-Nicolini) che versando in materia per sua indole di interesse e diritto privato, bisogna andare ben guardinghi nel coartarne troppo l'esercizio con pericolo di ledere il diritto stesso con termini perentori e decadenze.

Certo quando le cose giungono al punto che descrive il Presidente del Tribunale di Perugia, che le parti reclamano contro gli indugi ai Magistrati, i quali sono nella impotenza di rimuoverne la causa riposta nella inerzia dei giudiziali rappresentanti delle stesse parti reclamanti, ci si sente moralmente spinti ad escogitare rimedi eroici, ma non è sotto simili impressioni di casi eccezionali che vanno meditate riforme; nè può la riforma di un istituto giuridico ispirarsi ad uno scopo statistico per quanto bello e seducente; bensì deve avere in mira di rendere più semplici e spedite che sia possibile le procedure preordinate all'unico intento della attuazione del diritto, massimo risultato da conseguire col minimo sforzo.

E sotto questo punto di vista meritano, a mio credere, speciale attenzione le osservazioni dei Presidenti dei Tribunali di Firenze e di Palermo, alle quali in parte conformansi quelle del Presidente di Verona e del Giudice graduatore a Trapani, Carlo Noce, sopra ricordato.

A parere del Presidente di Firenze dovrebbe rendersi più semplice e spedito tutto il giudizio esecutivo immobiliare sostituendo alla sentenza un decreto che ordina la vendita, la quale, anzichè avanti al Tribunale debba compiersi per le aste avanti ad un funzionario, abbreviando i termini; procedendo di ufficio allo stato di graduazione (d'accordo in ciò col Presidente di Perugia che in sostanza vorrebbe imitato il procedimento commerciale per la verifica dei crediti in fallimento) da discutere, non avanti al Giudice ma direttamente avanti al Tribunale in termini prefiniti; da omologarsi, secondo il Presidente di Verona, dallo stesso Giudice quando non sorgano contestazioni.

La semplificazione desiderata dal Presidente del Tribunale di Palermo poggia, in sostanza, su due cardini:

1° facoltà al Giudice delegato di chiudere il giudizio di graduazione ognora che siavi accordo delle parti (corrispondevi in so-

stanza l'uso forense sopra rilevato in Pisa e Torino di chiusura per mancanza di attivo) o quando non siavi opposizione allo stato e di rendere esecutivo il progetto di liquidazione depositato in cancelleria e non opposto;

2° limitazione della facoltà dell'appello dalla sentenza del Tribunale ai casi nei quali il valore ecceda la competenza del giudice singolare.

Vorrebbe il Noce migliorata e resa più semplice la procedura attuale.

Riassumendo, sembrami necessario non perdere di vista gli usi forensi e le dubbiezze e difficoltà rivelate dalla pratica, perchè le opportune istruzioni facilitino l'andamento del servizio; tener viva l'attenzione alle riforme; migliorare ancora il metodo di raccolta delle cifre statistiche, e provvedere efficacemente a controllarle in tempo utile per farne correggere gli errori.

Epperò concludo proponendo che piaccia alla Commissione:

« I. — Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

« *a*) sul dubbio se le note di collocazione debbano dai can-
« cellieri essere spedite soltanto a richiesta di parte, ovvero anche
« di ufficio non appena sia divenuta esecutiva la liquidazione depo-
« sitata in cancelleria fatta d'accordo delle parti o con perizia;

« *b*) sul ritardo denunciato dai Presidenti dei Tribunali di
« Isernia, Matera e Melfi di trascrizioni e correlative iscrizioni di
« ipoteca legale per fatto e responsabilità degli uffici ipotecari;

« *c*) sulle differenze fra gli Stati nominativi e numerici, e
« sulla evidente deficienza di revisione nel riassumere gli stati nu-
« merici per distretti di Corti di appello;

« *d*) sui vari e diversi usi forensi sopra rilevati spe-
« cialmente in relazione all'art. 710 di procedura, e sulle preac-
« cennate proposte di riforme procedurali.

« II. — Pregare S. E. il Ministro che voglia, mano mano
« che pervengono al Ministero, fare trasmettere gli stati numerici e
« nominativi di ogni Distretto alla Direzione generale della stati-
« stica del Regno perchè ne faccia sollecita verifica e disponga le

« correzioni degli errori che vi constati in tempo utile perchè il « Commissario relatore abbia presenti fatti ben accertati e cifre « esatte.

« III. — Demandare al Comitato di modificare il modulo « dello stato numerico per considerare statisticamente esauriti i « giudizi indicati ora fra i pendenti a colonna 21; e per chiarire « che le notizie numeriche richieste alle colonne 27 a 36 sono limi- « tate ai fatti avvenuti nell'anno del quale si rende conto. »

**Giudizi di gradu**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | di in cui si tro | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione | avanti al tribunale per l'omologa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Genova.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Castelnuovo di Garfagnana | 12 | 8 | 20 | 4 | .. | 4 | 16 | 8 | 2 | .. | 5 | 1 | .. | 5 | 2 | [illegible] |
| Chiavari | 17 | 17 | 34 | 2 | 18 | 20 | 14 | 9 | 3 | .. | 2 | .. | .. | 4 | 6 | 1 |
| Finalborgo | 22 | .. | 22 | 10 | .. | 10 | 12 | 10 | 2 | .. | .. | .. | .. | 6 | 1 | 1 |
| Genova | 43 | 41 | 84 | 36 | 1 | 37 | 47 | 30 | 17 | .. | .. | .. | .. | 1 | 5 | 1[illegible] |
| Massa | 38 | 2 | 40 | 34 | .. | 34 | 6 | 4 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Oneglia | 39 | 35 | 74 | 48 | 2 | 50 | 24 | 16 | 3 | .. | 2 | 3 | .. | 10 | 4 | [illegible] |
| Pontremoli | 2 | 11 | 13 | 4 | .. | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | .. | .. | 4 | .. | .. |
| San Remo | 34 | 39 | 73 | 12 | 13 | 25 | 48 | 19 | 20 | 9 | .. | .. | .. | 4 | .. | [illegible] |
| Sarzana | 28 | 85 | 113 | 5 | .. | 5 | 108 | 15 | 27 | 21 | 38 | 6 | 1 | 9 | 2 | [illegible] |
| Savona | 21 | 18 | 39 | 21 | 6 | 27 | 12 | 9 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | [illegible] |
| Totali | 256 | 256 | 512 | 176 | 40 | 216 | 296 | 122 | 80 | 33 | 50 | 10 | 1 | 43 | 20 | 31 |
| **Casale.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acqui | 28 | 56 | 84 | 41 | 1 | 42 | 42 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | .. | .. | 6 | 15 |
| Alessandria | 24 | 18 | 42 | 17 | 2 | 19 | 23 | 21 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | [illegible] |
| Asti | 32 | 26 | 58 | 31 | 1 | 32 | 26 | 19 | 3 | 2 | 2 | .. | .. | 4 | 3 | [illegible] |
| Bobbio | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Casale | 30 | 22 | 52 | 23 | 5 | 28 | 24 | 21 | 3 | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | [illegible] |
| Novi Ligure | 18 | 22 | 40 | 21 | .. | 21 | 19 | 8 | 8 | .. | 3 | .. | .. | 1 | 3 | 4 |
| Tortona | 5 | 12 | 17 | 9 | .. | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 2 | [illegible] |
| Vigevano | 11 | 7 | 18 | 9 | .. | 9 | 9 | 7 | 1 | .. | ... | 1 | .. | .. | 2 | 2 |
| Voghera | 19 | 16 | 35 | 18 | .. | 18 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | .. | .. | 4 | 5 | .. |
| Totali | 169 | 182 | 351 | 170 | 13 | 183 | 168 | 108 | 30 | 13 | 14 | 3 | .. | 13 | 21 | 43 |
| **Torino.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba | 34 | 29 | 63 | 33 | 5 | 38 | 25 | 16 | 4 | 3 | 2 | .. | .. | .. | 2 | [illegible] |
| Aosta | 9 | 4 | 13 | 8 | .. | 8 | 5 | 4 | .. | 1 | .. | .. | .. | 3 | 2 | . |

**one nell'anno 1899.**

| sdenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tendo lo stadio no alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | | Discussione ritardata avanti al | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | |
| omologati con sentenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | a sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 6 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 13 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | 12 | .. | 1 | .. | .. | .. | 8 | 3 | .. | .. | .. |
| 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 19 | .. | 2 | 4 | .. | .. | 36 | 7 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | 1 | 3 |
| 6 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 2 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 15 | 7 | .. | .. | | .. | .. | 1 | .. | 6 | .. | .. |
| 5 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 6 | .. | .. | | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. |
| 27 | .. | .. | 9 | 2 | .. | .. | 46 | .. | .. | 10 | 2 | .. | .. | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | .. | .. | 76 | .. | .. | .. | 22 | 86 | | 46 | 8 | 1 | .. | .. | .. | 27 | 7 | 5 |
| 3 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 11 | .. | 7 | .. | .. | .. | 10 | 5 | 2 | 1 | .. |
| **71** | **23** | **1** | **87** | **15** | **2** | **..** | **144** | **135** | .. | **65** | **10** | **1** | .. | **26** | **9** | **63** | **12** | **10** |
| 11 | 9 | 1 | .. | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | .. | 13 | 2 | 1 | .. | 23 | 4 | 27 | 13 | 11 |
| 5 | 11 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 21 | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | .. | 20 | 1 | 1 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | .. | 1 | .. | 3 | .. | .. | 5 | 16 | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. |
| 10 | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. | 7 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 | 2 | .. |
| 1 | 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | 4 | 2 | .. | .. | .. | | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 7 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. |
| 1 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. |
| **55** | **34** | **2** | **..** | **13** | **2** | **3** | **73** | **77** | .. | **19** | **2** | **1** | .. | **49** | **5** | **67** | **18** | **12** |
| 5 | 7 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 21 | 3 | .. | .. | 1 | .. | .. | 9 | 1 | 12 | 1 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

## Giudizi di gradi

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | div in cui si tro | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione avanti al tribunale per l'omologa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Biella | 32 | 32 | 64 | 25 | 1 | 26 | 38 | 26 | 8 | 4 | .. | .. | .. | 13 | 7 | 5 |
| Cuneo | 13 | 12 | 25 | 18 | 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | . |
| Domodossola | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. |
| Ivrea | 8 | 14 | 22 | 16 | .. | 16 | 6 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 1 |
| Mondovì | 43 | 21 | 64 | 36 | 7 | 43 | 21 | 15 | 3 | 3 | .. | .. | .. | 3 | 2 | 5 |
| Novara | 10 | 10 | 20 | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | . |
| Pallanza | 9 | 7 | 16 | 7 | .. | 7 | 9 | 5 | .. | 1 | 3 | .. | .. | 5 | 1 | 2 |
| Pinerolo | 6 | 4 | 10 | 6 | .. | 6 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 |
| Saluzzo | 16 | 14 | 30 | 17 | .. | 17 | 13 | 10 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | 2 | 3 | 5 |
| Susa | 8 | 1 | 9 | .. | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . |
| Torino | 44 | 46 | 90 | 43 | 5 | 48 | 42 | 30 | 10 | .. | 1 | 1 | .. | 10 | 6 | 6 |
| Varallo | 6 | .. | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Vercelli | 7 | 7 | 14 | 13 | .. | 13 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totali | 248 | 206 | 454 | 239 | 32 | 271 | 183 | 133 | 28 | 13 | 7 | 2 | .. | 47 | 33 | 33 |
| **Milano.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Busto Arsizio | 4 | 5 | 9 | .. | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . |
| Como | 15 | 9 | 24 | 20 | .. | 20 | 4 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Lecco | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . |
| Lodi | 5 | 1 | 6 | 5 | .. | 5 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Milano | 22 | 19 | 41 | 1 | 24 | 25 | 16 | 11 | 4 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 10 | 2 |
| Monza | 5 | 1 | 6 | .. | 4 | 4 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. |
| Pavia | 6 | 3 | 9 | .. | 8 | 8 | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| Sondrio | 8 | 14 | 22 | .. | .. | .. | 22 | 13 | 5 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 1 | . |
| Varese | 15 | 12 | 27 | .. | 18 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | 2 | 3 | 1 |
| Totali | 82 | 69 | 151 | 29 | 63 | 92 | 59 | 37 | 14 | 5 | 3 | .. | .. | 4 | 16 | 5 |

**one nell'anno 1899.**

| ndenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ondo lo stadio no alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| omologati con sentenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 12 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 30 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | 1 | 21 | .. | .. |
| 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 2 | 2 | .. | 9 | .. | .. | .. | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| . | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | 7 | 12 | . | 5 | .. | 1 | .. | 3 | 1 | 2 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | 3 | .. | .. |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 10 | .. | .. | 1 | .. | .. | 10 | 1 | 5 | .. | 1 |
| 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | 6 | .. | .. | 4 | .. | .. | 8 | 30 | .. | 4 | .. | .. | .. | 3 | .. | 9 | 2 | .. |
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 42 | 23 | 3 | 2 | 11 | .. | 1 | 93 | 78 | .. | 23 | 2 | 3 | .. | 46 | 5 | 55 | 4 | 2 |
| .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
| .. | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. |
| .. | 2 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 10 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 9 | 11 | 1 | .. | .. | .. | 21 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. |
| 3 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 1 | 5 | .. | 2 | .. | .. | .. | 3 | 1 | 6 | 1 | .. |
| 3 | 16 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33 | 20 | .. | 7 | .. | .. | .. | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 |

**Giudizi di grad**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | di in cui si tr | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione | avanti al tribunale per l'omologa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Brescia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergamo | 38 | 17 | 55 | 35 | 2 | 37 | 18 | 12 | 4 | 1 | .. | .. | 1 | 5 | .. | 4 |
| Bozzolo | 4 | 6 | 10 | 8 | .. | 8 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| Breno | .. | 1 | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. | . |
| Brescia | 15 | 10 | 25 | 13 | 1 | 14 | 11 | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 1 |
| Castiglione Stiviere | 5 | 6 | 11 | 10 | .. | 10 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Crema | 3 | 1 | 4 | .. | 1 | 1 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| Cremona | 9 | 3 | 12 | 9 | .. | 9 | 3 | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Mantova | 13 | 6 | 19 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 5 | . |
| Salò | 8 | 3 | 11 | 7 | .. | 7 | 4 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | . |
| Totale | 95 | 53 | 148 | 83 | 17 | 100 | 48 | 34 | 11 | 1 | 1 | .. | 1 | 10 | 8 | 10 |
| **Venezia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bassano | 10 | 7 | 17 | .. | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | .. | . | .. | .. | 1 | 2 | 2 |
| Belluno | 11 | 16 | 27 | 4 | 4 | 8 | 19 | 5 | 11 | 3 | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 |
| Conegliano | 4 | 3 | 7 | .. | 3 | 3 | 4 | 3 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 |
| Este | 5 | 6 | 11 | 6 | .. | 6 | 5 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Legnago | 4 | 7 | 11 | .. | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | . |
| Padova | 11 | 4 | 15 | 9 | .. | 9 | 6 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 2 |
| Pordenone | 11 | 5 | 16 | 5 | .. | 5 | 11 | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | |
| Rovigo | 15 | 8 | 23 | 15 | 1 | 16 | 7 | 6 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 |
| Tolmezzo | 13 | 2 | 15 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | .. | . | .. | .. | .. | .. | 1 | . |
| Treviso | 4 | 3 | 7 | 2 | .. | 2 | 5 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 |
| Udine | 29 | 23 | 52 | 9 | 18 | 27 | 25 | 19 | 4 | .. | 1 | .. | 1 | 3 | 7 | 2 |
| Venezia | 12 | 8 | 20 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 |
| Verona | 39 | 29 | 68 | 42 | 5 | 47 | 21 | 18 | 2 | .. | 1 | .. | .. | 3 | 6 | 1 |
| Vicenza | 19 | 10 | 29 | .. | 16 | 16 | 13 | 9 | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| Totali | 187 | 131 | 318 | 99 | 69 | 168 | 150 | 109 | 33 | 5 | 2 | .. | 1 | 13 | 26 | 34 |

**one nell'anno 1899.**

| ndenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cendo lo stadio so alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| omologati non sentenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| .. | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 1 | 2 | .. | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 5 | 1 | .. |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 3 | .. | .. |
| 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 5 | .. | 4 | .. | .. | .. | 5 | .. | 2 | 1 | .. |
| .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | .. | 6 | 3 | .. | .. | 2 | .. | 2 | .. | .. |
| **4** | **14** | **2** | .. | **2** | **1** | **2** | **20** | **23** | .. | **11** | **3** | .. | .. | **13** | **1** | **13** | **2** | .. |
| .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | . | .. | .. |
| . | 11 | .. | .. | 1 | .. | .. | 5 | 13 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| . | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | 2 | .. | .. |
| .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 9 | .. | .. |
| .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| 11 | .. | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 6 | 17 | .. | 4 | .. | .. | .. | 1 | .. | 3 | .. | .. |
| 12 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 3 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6 | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 3 | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 13 | .. | 1 |
| .. | 8 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 12 | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| **34** | **39** | **3** | **1** | **7** | **2** | **2** | **36** | **103** | .. | **10** | .. | **1** | .. | **28** | **1** | **29** | **2** | **2** |

**Giudizi di grad**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | | div in cui si tr | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione | [illegible] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Parma** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borgotaro | 10 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 5 | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | . |
| Parma | 29 | 16 | 45 | 20 | 13 | 33 | 12 | 11 | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | . |
| Piacenza | 33 | 17 | 50 | 27 | .. | 27 | 23 | 19 | 3 | 1 | .. | .. | .. | 2 | 15 | 6 |
| Totali | 72 | 40 | 112 | 51 | 14 | 65 | 47 | 37 | 9 | 1 | .. | .. | .. | 13 | 17 | 8 |
| **Modena** (sezione) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modena | 27 | 27 | 54 | 27 | 2 | 29 | 25 | 22 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | [illegible] |
| Pavullo | 10 | 9 | 19 | 6 | .. | 6 | 13 | 8 | 5 | .. | .. | .. | .. | 2 | 5 | .. |
| Reggio Emilia | 34 | 42 | 76 | 36 | 2 | 38 | 38 | 23 | 7 | 7 | 1 | .. | .. | 1 | 7 | [illegible] |
| Totali | 71 | 78 | 149 | 69 | 4 | 73 | 76 | 53 | 15 | 7 | 1 | .. | .. | 3 | 29 | 6 |
| **Lucca** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livorno | 10 | 9 | 19 | .. | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | .. | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 1 |
| Lucca | 30 | 24 | 54 | 32 | 2 | 34 | 20 | 16 | 4 | .. | .. | .. | .. | 6 | 7 | 3 |
| Pisa | 26 | 23 | 49 | 37 | .. | 37 | 12 | 11 | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | 1 | [illegible] |
| Portoferraio | 4 | 1 | 5 | .. | 1 | 1 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | . |
| Volterra | 6 | 11 | 17 | 14 | .. | 14 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | . |
| Totali | 76 | 68 | 144 | 83 | 15 | 98 | 46 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | .. | 14 | 9 | 7 |
| **Firenze** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arezzo | 25 | 32 | 57 | 4 | 29 | 33 | 24 | 14 | 8 | 2 | .. | .. | .. | 3 | 13 | [illegible] |
| Firenze | 40 | 93 | 133 | 8 | 32 | 40 | 93 | 52 | 24 | 10 | 7 | .. | .. | 3 | 2 | 1 |
| Grosseto | 11 | 12 | 23 | 13 | .. | 13 | 10 | 8 | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | 7 | . |
| Montepulciano | 5 | 2 | 7 | 2 | .. | 2 | 5 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. |
| Pistoia | 16 | 9 | 25 | 12 | 1 | 13 | 12 | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | [illegible] |

**one nell'anno 1899.**

| ıdenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ıondo lo stadio ıo alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| tenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | a sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| .. | 1 | .. | 3 | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 2 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23 | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | 9 | .. | 3 | .. | .. |
| 3 | 3 | .. | 3 | 3 | .. | .. | 35 | 9 | .. | 7 | .. | .. | .. | 9 | .. | 5 | .. | .. |
| .. | 6 | .. | .. | 2 | .. | .. | 13 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | 5 | .. | .. |
| 1 | 5 | .. | .. | 1 | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 | 4 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 15 | 22 | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | .. | 29 | .. | 1 |
| 22 | 15 | .. | 1 | 4 | .. | .. | 40 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | 19 | .. | 34 | .. | 1 |
| 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 5 | 14 | .. | 8 | 1 | .. | .. | 2 | .. | 6 | 1 | .. |
| .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | 9 | 1 | .. |
| . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | 2 | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 1 | .. |
| 6 | 10 | .. | .. | 2 | .. | .. | 10 | 34 | 1 | 10 | 1 | .. | .. | 6 | .. | 17 | 3 | .. |
| 3 | 3 | .. | .. | 3 | 1 | .. | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. |
| 38 | .. | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 69 | 21 | .. | 21 | .. | .. | .. | 11 | .. | 76 | 5 | .. |
| . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 2 | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | .. |
| 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 8 | . | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | 6 | .. | .. |

**Giudizi di grad**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rim | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | di in cui si tr | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione | avanti al tribunale per l'omologa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Rocca S. Casciano | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. |
| San Miniato | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3 | .. |
| Siena | 9 | 5 | 14 | 10 | .. | 10 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 |
| Totali | 117 | 159 | 276 | 52 | 66 | 118 | 158 | 102 | 36 | 13 | 7 | .. | .. | 26 | 25 | 2 |
| **Bologna** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bologna | 50 | 22 | 72 | 56 | .. | 56 | 16 | 14 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 3 |
| Ferrara | 38 | 22 | 60 | 40 | .. | 40 | 20 | 19 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 9 | 5 |
| Forlì | 49 | 38 | 87 | 51 | .. | 51 | 36 | 29 | 5 | 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | 11 |
| Ravenna | 24 | 25 | 49 | 25 | .. | 25 | 24 | 16 | 8 | .. | .. | .. | .. | 5 | 7 | 3 |
| Totali | 161 | 107 | 268 | 172 | .. | 172 | 96 | 78 | 15 | 3 | .. | .. | .. | 8 | 18 | 2 |
| **Ancona** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ancona | 49 | 25 | 74 | 45 | .. | 45 | 29 | 27 | .. | .. | 2 | .. | .. | 5 | 6 | 4 |
| Pesaro | 8 | 8 | 16 | 14 | .. | 14 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | . |
| Urbino | 8 | 5 | 13 | 8 | .. | 8 | 5 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | 1 |
| Totali | 65 | 38 | 103 | 67 | .. | 67 | 36 | 34 | .. | .. | 2 | .. | .. | 8 | 9 | 5 |
| **Macerata** (sezione) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascoli Piceno | 14 | 6 | 20 | 12 | 3 | 15 | 5 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3 | . |
| Camerino | 3 | 2 | 5 | 3 | .. | 3 | 2 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Fermo | 31 | 24 | 55 | 37 | .. | 37 | 18 | 15 | 3 | .. | .. | .. | .. | 3 | 6 | 1 |
| Macerata | 23 | 8 | 31 | 22 | .. | 22 | 9 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | 3 |
| Totali | 71 | 40 | 111 | 74 | 3 | 77 | 34 | 30 | 3 | .. | .. | 1 | .. | 9 | 9 | 4 |
| **Perugia** (sezione) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orvieto | 4 | 5 | 9 | 2 | .. | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | .. | 1 | .. | 6 | .. | 1 |
| Perugia | 33 | 35 | 68 | 32 | .. | 32 | 36 | 20 | 10 | 5 | 1 | .. | .. | 11 | 2 | 2 |

**lone nell'anno 1899.**

| ndenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo lo stadio ino alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| omologati con sentenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | a sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. |
| 45 | 6 | 1 | 33 | 4 | 2 | 1 | 109 | 42 | .. | 27 | 1 | .. | .. | 16 | 1 | 84 | 8 | .. |
| 4 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | 14 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. |
| 1 | 5 | .. | .. | .. | 1 | .. | 19 | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | 5 | .. | 4 | 1 | .. |
| 21 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 22 | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | 3 | .. |
| 7 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 23 | .. | .. | 4 | 1 | .. | .. | 8 | 1 | 7 | .. | 1 |
| 33 | 5 | .. | .. | 6 | 1 | .. | 64 | 25 | .. | 6 | 3 | .. | .. | 13 | 1 | 33 | 4 | 1 |
| .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 29 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 2 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 31 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 2 |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 10 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 3 | .. | 8 | .. | .. |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 10 | .. | .. | 1 | .. | .. | 15 | 18 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 3 | .. | 8 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 16 | 18 | .. | 14 | 4 | .. | .. | 26 | 7 | 22 | .. | .. |

**Giudizi di grad**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti: da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione | div in cui si tr avanti al tribunale per l'omologa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Rieti | 16 | 13 | 29 | 11 | .. | 11 | 18 | 12 | 3 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 10 | . |
| Spoleto | 34 | 34 | 68 | 34 | .. | 34 | 34 | 25 | 4 | 3 | 2 | .. | .. | 7 | 3 | 2 |
| Totali | 87 | 87 | 174 | 79 | .. | 79 | 95 | 60 | 19 | 12 | 3 | 1 | .. | 25 | 15 | 5 |
| **Roma** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Civitavecchia | 4 | 2 | 6 | 4 | .. | 4 | 2 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | |
| Frosinone | 17 | 16 | 33 | 20 | 1 | 21 | 12 | 9 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 6 |
| Roma | 175 | 465 | 640 | 210 | 37 | 247 | 393 | 146 | 104 | 111 | 13 | 18 | 1 | 190 | 30 | 5 |
| Velletri | 13 | 22 | 35 | 11 | .. | 11 | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | .. | .. | 6 | 3 | 1 |
| Viterbo | 29 | 15 | 44 | 21 | 4 | 25 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | .. | .. | 2 | 4 | 7 |
| Totali | 238 | 520 | 758 | 266 | 42 | 308 | 450 | 179 | 119 | 117 | 16 | 18 | 1 | 200 | 38 | 4 |
| **Aquila** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aquila | 16 | 43 | 59 | 30 | 1 | 31 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | .. | 3 | 1 | 7 |
| Avezzano | 11 | 30 | 41 | 5 | 7 | 12 | 29 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | .. | 11 | 4 | . |
| Chieti | 16 | 37 | 53 | 19 | .. | 19 | 34 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | .. | 11 | 8 | 1 |
| Lanciano | 24 | 23 | 47 | 23 | .. | 23 | 24 | 12 | 6 | 4 | .. | 2 | .. | 7 | .. | 6 |
| Sulmona | 15 | 18 | 33 | 16 | 2 | 18 | 15 | 7 | 5 | 2 | .. | 1 | .. | 3 | 1 | 1 |
| Teramo | 20 | 26 | 46 | 24 | .. | 24 | 22 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | .. | 3 | 1 | 15 |
| Totali | 102 | 177 | 279 | 117 | 10 | 127 | 152 | 66 | 30 | 26 | 18 | 12 | .. | 38 | 15 | 34 |
| **Napoli** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ariano | 12 | 26 | 38 | 14 | 1 | 15 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | .. | 1 |
| Avellino | 65 | 144 | 209 | 65 | 5 | 70 | 139 | 55 | 33 | 23 | 20 | 6 | 2 | 59 | 12 | 15 |
| Benevento | 27 | 42 | 69 | 14 | .. | 14 | 55 | 24 | 14 | 8 | 8 | 1 | .. | 30 | 2 | 5 |
| Campobasso | 20 | 23 | 43 | 14 | 2 | 16 | 27 | 14 | 6 | 4 | .. | 3 | .. | 15 | 2 | 5 |
| Cassino | 22 | 41 | 63 | 25 | 8 | 33 | 30 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | .. | 1 | 2 | 1 |

one nell'anno 1899.

| ndenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rondo lo stadio no alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| omologati con sentenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 1 | .. | 2 | 3 | .. | .. | 3 | 12 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 | 8 | . | .. | .. | .. | .. | 14 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 6 | .. | .. |
| **39** | **9** | .. | **2** | **6** | .. | .. | **39** | **50** | .. | **15** | **4** | **1** | .. | **27** | **7** | **28** | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 1 | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 6 | .. | .. |
| 143 | 1 | 1 | .. | 5 | 6 | 1 | 228 | 153 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 1 | 6 | 2 | .. |
| .. | 11 | .. | 3 | 1 | .. | .. | 20 | 3 | .. | 3 | .. | .. | .. | 4 | .. | 3 | .. | .. |
| 3 | 3 | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | 17 | .. | 3 | 1 | .. | .. | 3 | .. | 2 | .. | .. |
| **150** | **16** | **1** | **3** | **13** | **6** | **1** | **249** | **181** | .. | **6** | **1** | .. | .. | **13** | **1** | **17** | **2** | .. |
| 10 | 8 | 4 | .. | 2 | .. | .. | 12 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 3 | .. | .. |
| 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8 | 5 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | 27 | 5 | .. | 10 | 5 | 1 | .. | 2 | 2 | 5 | 1 | .. |
| 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | 13 | .. | 11 | 1 | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | .. |
| 8 | .. | 1 | .. | 3 | .. | 1 | 7 | 4 | .. | 4 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | .. | .. |
| 5 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | 7 | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| **56** | **13** | **6** | .. | **9** | .. | **2** | **84** | **57** | .. | **25** | **6** | **2** | **1** | **7** | **4** | **28** | **1** | .. |
| 16 | 1 | .. | .. | 8 | .. | .. | 12 | 3 | 2 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | 13 | 1 | 2 |
| 46 | 3 | 4 | .. | 10 | .. | 4 | 88 | 37 | 6 | .. | .. | .. | .. | 3 | 1 | 52 | 5 | 1 |
| 12 | 4 | 2 | .. | 6 | .. | 2 | 39 | 8 | 12 | 1 | .. | .. | 1 | 1 | .. | 8 | 5 | 3 |
| 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 2 | .. |
| 18 | 3 | 3 | .. | 6 | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 2 | 1 |

**Giudizi di gradi**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | div in cui si tro | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione avanti al tribunale per l'omologa- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Isernia | 21 | 26 | 47 | 6 | .. | 6 | 41 | 21 | 9 | 5 | 5 | 1 | .. | 28 | 1 | [illegible] |
| Larino | 12 | 27 | 39 | 13 | .. | 13 | 26 | 11 | 8 | .. | 5 | 2 | .. | 7 | 1 | [illegible] |
| Napoli | 230 | 361 | 591 | 165 | 4 | 165 | 426 | 210 | 114 | 67 | 33 | 2 | .. | 65 | 58 | 9 |
| Sala Consilina | 20 | 14 | 34 | 16 | .. | 16 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | .. | .. | .. | 1 | [illegible] |
| Salerno | 175 | 140 | 315 | 86 | 19 | 105 | 210 | 125 | 50 | 16 | 11 | 8 | .. | 41 | 21 | 7 |
| Santa Maria C. V. | 79 | 63 | 142 | 51 | 3 | 54 | 88 | 58 | 12 | 8 | 9 | .. | 1 | 8 | 15 | [illegible] |
| S. Angelo dei Lombardi | 19 | 22 | 41 | 6 | 1 | 7 | 34 | 16 | 12 | 5 | 1 | .. | .. | 17 | 1 | [illegible] |
| Vallo Lucano | 21 | 48 | 69 | 14 | 1 | 15 | 54 | 18 | 19 | 13 | 2 | 2 | .. | 32 | 5 | [illegible] |
| Totali | 723 | 977 | 1 700 | 489 | 40 | 529 | 1 171 | 569 | 298 | 165 | 107 | 28 | 4 | 308 | 121 | 18 |
| **Potenza** (sezione) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagonegro | 16 | 37 | 53 | 11 | 2 | 13 | 40 | 15 | 12 | 8 | 5 | .. | .. | 23 | 4 | [illegible] |
| Matera | 30 | 41 | 71 | 14 | .. | 14 | 57 | 24 | 17 | 12 | 4 | .. | .. | 17 | 15 | [illegible] |
| Melfi | 29 | 34 | 63 | 5 | 10 | 15 | 48 | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | .. | 32 | 5 | [illegible] |
| Potenza | 25 | 51 | 76 | 27 | 8 | 35 | 41 | 20 | 8 | 9 | 3 | 1 | .. | 15 | 8 | [illegible] |
| Totali | 100 | 163 | 263 | 57 | 20 | 77 | 186 | 83 | 48 | 38 | 14 | 3 | .. | 87 | 32 | 1 |
| **Trani** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bari | 65 | 73 | 138 | 38 | .. | 38 | 100 | 77 | 18 | 5 | .. | .. | .. | 18 | 4 | [illegible] |
| Lecce | 66 | 75 | 141 | 48 | 4 | 52 | 89 | 40 | 34 | 5 | 7 | 3 | .. | 21 | 1 | 12 |
| Lucera | 96 | 219 | 315 | 112 | 1 | 113 | 202 | 78 | 50 | 48 | 12 | 10 | 4 | 81 | 38 | 2 |
| Taranto | 22 | 17 | 39 | 21 | 2 | 23 | 16 | 15 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 13 | .. |
| Trani | 82 | 85 | 167 | 92 | 4 | 96 | 71 | 48 | 12 | 9 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 10 |
| Totali | 331 | 469 | 800 | 311 | 11 | 322 | 478 | 258 | 115 | 67 | 21 | 13 | 4 | 121 | 58 | 5 |

**one nell'anno 1899.**

| ...ndenti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ondo lo stadio ...se alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| ...mologazione ...tonza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 5 | .. | 1 | 1 | .. | .. | 1 | 35 | 5 | 17 | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 6 | 2 | .. |
| 7 | 1 | .. | 7 | 4 | .. | .. | 16 | 6 | 14 | 1 | .. | .. | .. | 3 | .. | 8 | 1 | .. |
| 92 | 144 | 11 | .. | 41 | .. | 11 | 118 | 256 | .. | 8 | 1 | .. | 16 | 1 | .. | 207 | 8 | 4 |
| 13 | 1 | .. | 1 | 3 | .. | .. | 15 | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 8 | 1 | .. |
| 59 | 1 | 7 | 4 | 1 | .. | 5 | 67 | 137 | 57 | 1 | .. | 2 | 1 | 2 | .. | 59 | 15 | 6 |
| 6 | 49 | 1 | .. | 5 | .. | 1 | 53 | 29 | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 15 | .. | 1 |
| 14 | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | 21 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ... | 6 | .. | .. |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | .. | 1 | 43 | 9 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 12 | .. | .. |
| 301 | 208 | 30 | 16 | 89 | 1 | 28 | 538 | 515 | 125 | 16 | 1 | 2 | 18 | 25 | 2 | 427 | 42 | 18 |
| 8 | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | 38 | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | .. | 1 | 3 |
| 17 | 1 | .. | .. | 3 | .. | .. | 26 | 28 | 14 | .. | .. | .. | .. | 8 | 2 | 19 | 2 | .. |
| 9 | 1 | .. | .. | 2 | 1 | .. | 35 | 10 | 16 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| 3 | 10 | 2 | .. | 1 | .. | 1 | 26 | 13 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 16 | 3 | 1 |
| 37 | 13 | 2 | .. | 8 | 1 | 1 | 125 | 51 | 34 | .. | .. | .. | .. | 13 | 4 | 35 | 6 | 5 |
| 70 | .. | .. | .. | 12 | .. | 1 | 86 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 1 |
| 48 | 5 | 2 | .. | 2 | .. | 1 | 68 | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | 93 | 4 | 3 |
| 57 | 2 | 1 | .. | 12 | .. | 2 | 162 | 26 | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 3 | 19 | 9 | 1 |
| .. | 2 | .. | .. | 2 | .. | .. | 10 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 | .. | .. |
| 55 | 4 | .. | .. | 3 | 3 | 6 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | 11 | 6 | .. |
| 230 | 13 | 3 | .. | 31 | 3 | 10 | 355 | 79 | .. | .. | .. | .. | .. | 45 | 3 | 133 | 19 | 5 |

Giudizi di gradu

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rima | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti: da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | in cui si tro: non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione | div |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Catanzaro** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Castrovillari | 26 | 41 | 67 | 17 | 1 | 18 | 49 | 22 | 11 | 7 | 8 | 1 | .. | 26 | 11 | . |
| Catanzaro | 29 | 27 | 56 | 14 | .. | 14 | 42 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 |
| Cosenza | 53 | 79 | 132 | 36 | .. | 36 | 96 | 46 | 24 | 13 | 13 | .. | .. | 42 | 6 | 1 |
| Gerace | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 |
| Monteleone | 9 | 29 | 38 | 6 | 1 | 7 | 31 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | .. | 19 | 3 | 1 |
| Nicastro | 3 | 9 | 12 | 3 | .. | 3 | 9 | 2 | .. | 1 | 1 | 4 | 1 | .. | .. | 1 |
| Palmi | 23 | 58 | 81 | 25 | .. | 25 | 56 | 23 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 39 | 3 | 6 |
| Reggio Calabria | 27 | 47 | 74 | 22 | 6 | 28 | 46 | 22 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 7 |
| Rossano | 18 | 14 | 32 | 5 | 5 | 10 | 22 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | .. | 11 | .. | 3 |
| Totali | 194 | 310 | 504 | 131 | 15 | 146 | 358 | 169 | 85 | 44 | 35 | 21 | 4 | 171 | 31 | [illegible] |
| **Messina** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messina | 55 | 88 | 143 | 35 | 6 | 41 | 102 | 39 | 31 | 13 | 19 | .. | .. | 32 | 5 | 19 |
| Mistretta | 4 | 10 | 14 | .. | .. | .. | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | .. | 1 | 2 | 4 |
| Patti | 9 | 12 | 21 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | .. | 2 | 1 | 6 |
| Totali | 68 | 110 | 178 | 38 | 8 | 46 | 132 | 49 | 40 | 16 | 25 | 2 | .. | 35 | 8 | [illegible] |
| **Catania** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caltagirone | 18 | 33 | 51 | 16 | 1 | 17 | 34 | 12 | 15 | 4 | 3 | .. | .. | 17 | 4 | 3 |
| Catania | 95 | 117 | 212 | 68 | 31 | 99 | 113 | 70 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 46 | 9 | 7 |
| Modica | 46 | 40 | 86 | 18 | 10 | 28 | 58 | 36 | 12 | 3 | 6 | 1 | .. | 6 | 2 | 13 |
| Nicosia | 11 | 13 | 24 | 18 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Siracusa | 50 | 82 | 132 | 24 | 12 | 36 | 96 | 37 | 21 | 17 | 8 | 11 | 2 | 39 | 11 | 7 |
| Totali | 220 | 285 | 505 | 144 | 55 | 199 | 306 | 158 | 76 | 33 | 21 | 15 | 3 | 108 | 26 | [illegible] |

**me nell'anno 1899.**

| ...denti alla fine dell'anno | | | | | | | | | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ndo lo stadio ...e alla fine dell'anno | | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| ...tenza | pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 8 | 1 | 3 | .. | 4 | 1 | 2 | 35 | 7 | 3 | 11 | 8 | 3 | .. | 3 | 1 | 22 | 3 | .. |
| 9 | 3 | 3 | .. | 2 | .. | 3 | 24 | 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | 2 | .. |
| 26 | 6 | 4 | .. | 3 | .. | 3 | 43 | 47 | .. | 2 | 1 | .. | .. | 1 | .. | 4 | 1 | .. |
| 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. |
| 6 | 1 | 1 | .. | 2 | .. | 1 | 18 | 10 | .. | 12 | 3 | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | 4 |
| 4 | 1 | 2 | .. | 2 | 1 | 2 | .. | 4 | .. | 4 | .. | .. | 2 | 2 | .. | 2 | .. | 4 |
| 9 | .. | .. | .. | 5 | 2 | 1 | 48 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 3 |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | .. | 1 | 41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 9 | 12 | .. | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 9 | 2 |
| 31 | 16 | 15 | 1 | 23 | 4 | 13 | 235 | 93 | 3 | 40 | 12 | 5 | 2 | 10 | 3 | 45 | 16 | 13 |
| 37 | 7 | 2 | .. | 1 | .. | 2 | 58 | 41 | 1 | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | 44 | 8 | .. |
| 6 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | .. | 9 | 2 | 6 | .. | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .. | .. | 11 | 2 | .. | 13 | 3 | .. | .. | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 47 | 9 | 3 | 1 | 4 | .. | 2 | 82 | 44 | 5 | 19 | 7 | 3 | .. | 37 | 4 | 57 | 14 | 4 |
| 7 | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 26 | 8 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | 12 | 1 | 1 |
| 31 | 16 | 4 | .. | 8 | 1 | 3 | 9 | 92 | 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | .. |
| 30 | 2 | .. | .. | 8 | .. | 3 | 21 | 26 | .. | 5 | .. | .. | .. | 2 | .. | 22 | 3 | 3 |
| .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 34 | .. | 5 | .. | 6 | .. | 5 | 87 | .. | 4 | 7 | .. | .. | .. | 11 | 2 | 23 | .. | 2 |
| 182 | 22 | 10 | 2 | 23 | 1 | 9 | 145 | 129 | 32 | 13 | .. | .. | .. | 14 | 2 | 63 | 4 | 6 |

**Giudizi di grad**

| TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rim | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | di in cui si tr | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione avanti al tribunale per l'omologa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Palermo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caltanissetta. . . . | 32 | 60 | 92 | 12 | .. | 12 | 80 | 36 | 17 | 16 | 11 | .. | .. | 50 | 2 | 7 |
| Girgenti. . . . . | 16 | 25 | 41 | 13 | .. | 13 | 28 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | .. | .. | .. | 12 |
| Palermo . . . . . | 111 | 182 | 293 | 83 | 48 | 131 | 162 | 101 | 37 | 9 | 8 | 4 | 3 | 78 | 3 | 11 |
| Sciacca . . . . . | 4 | 4 | 8 | .. | 4 | 4 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | . |
| Termini Imerese. . | 18 | 29 | 47 | 20 | 2 | 22 | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | .. | .. | 6 | 3 | 4 |
| Trapani . . . . . | 69 | 45 | 114 | 17 | 30 | 47 | 67 | 35 | 28 | 4 | .. | .. | .. | 25 | 6 | 1 |
| Totali . . . | 250 | 345 | 595 | 145 | 84 | 229 | 366 | 200 | 96 | 34 | 26 | 7 | 3 | 161 | 15 | 3 |
| **Cagliari** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cagliari . . . . . | 43 | 50 | 93 | 29 | .. | 29 | 64 | 23 | 14 | 9 | 16 | 2 | .. | 3 | 3 | 4 |
| Lanusei . . . . . | 4 | 2 | 6 | 2 | .. | 2 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nuoro . . . . . | 24 | 11 | 35 | .. | 6 | 6 | 29 | 21 | 7 | .. | .. | 1 | .. | 14 | .. | 1 |
| Oristano . . . . . | 11 | 24 | 35 | 23 | .. | 23 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | .. | .. | 3 | 1 |
| Sassari. . . . . | 64 | 79 | 143 | 11 | 53 | 64 | 79 | 40 | 36 | 3 | .. | .. | .. | 74 | 2 | 1 |
| Tempio Pausania . | 10 | 3 | 13 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 4 | .. |
| Totali . . . | 156 | 169 | 325 | 72 | 60 | 132 | 193 | 96 | 60 | 14 | 18 | 5 | .. | 91 | 12 | 11 |

me nell'anno 1899.

| tonza | denti alla fine dell'anno: ndo lo stadio e alla fine dell'anno: pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | divisi secondo il motivo della pendenza: ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | Deposito dello stato di graduazione ritardato: oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | Discussione ritardata avanti al Giudice delegato: da uno a sei mesi | oltre sei mesi | Tribunale: da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 21 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | 1 |
| 13 | .. | 3 | .. | 1 | .. | .. | 20 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 7 | 3 |
| 69 | .. | .. | .. | 7 | .. | 4 | 72 | 79 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 39 | 5 | 2 |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 | 2 | .. | .. | 7 | .. | .. | 2 | 16 | 6 | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | 21 | 1 | .. |
| 32 | 2 | .. | .. | 7 | .. | .. | 31 | 29 | 23 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 4 | .. | .. |
| 146 | 4 | 3 | .. | 24 | .. | 4 | 207 | 131 | 29 | .. | .. | .. | .. | 29 | .. | 98 | 13 | 6 |
| 51 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 57 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | .. | 11 | 2 | 3 | 1 | .. |
| 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 | 2 | 18 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 7 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 11 | .. | 2 | 12 | 5 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 62 | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 77 | 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | 161 | 30 | 35 | 29 | 6 | 11 | .. | 12 | 2 | 3 | 1 | .. |

## Giudizi di graduazione nell'anno 18

| CORTI D'APPELLO | Giudizi a carico iniziati | | | Giudizi esauriti nell'anno | | | Giudizi rim | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti | | | | | | di in cui si tr | | |
| | nell'anno | negli anni precedenti | in totale | con la spedizione delle note di collocazione | per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale | in totale | in totale | da non oltre un anno | da più d'un anno a due anni | da più di due anni a tre | da più di tre anni a cinque | da più di cinque anni a dieci | da oltre dieci anni | non fatto lo stato di graduazione | depositato lo stato di graduazione avanti al tribunale per l'esecuzione | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Genova . . . . . | 256 | 256 | 512 | 176 | 40 | 216 | 296 | 122 | 80 | 33 | 50 | 10 | 1 | 43 | 20 | [illegible] |
| Casale . . . . . | 169 | 182 | 351 | 170 | 13 | 183 | 168 | 108 | 30 | 13 | 14 | 3 | .. | 13 | 21 | [illegible] |
| Torino. . . . . | 248 | 206 | 454 | 239 | 32 | 271 | 183 | 133 | 28 | 13 | 7 | 2 | .. | 47 | 33 | [illegible] |
| Milano. . . . . | 82 | 69 | 151 | 29 | 63 | 92 | 59 | 37 | 14 | 5 | 3 | .. | .. | 4 | 10 | [illegible] |
| Brescia . . . . . | 95 | 53 | 148 | 83 | 17 | 100 | 48 | 34 | 11 | 1 | 1 | .. | 1 | 10 | 8 | [illegible] |
| Venezia . . . . . | 187 | 131 | 318 | 99 | 69 | 168 | 150 | 109 | 33 | 5 | 2 | .. | 1 | 13 | 25 | [illegible] |
| Parma. . . . . | 72 | 40 | 112 | 51 | 14 | 65 | 47 | 37 | 9 | 1 | .. | .. | .. | 13 | 17 | [illegible] |
| Modena (sezione) . | 71 | 78 | 149 | 69 | 4 | 73 | 76 | 53 | 15 | 7 | 1 | .. | .. | 3 | 29 | [illegible] |
| Lucca . . . . . | 76 | 68 | 144 | 83 | 15 | 98 | 46 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | .. | 14 | 9 | [illegible] |
| Firenze . . . . . | 117 | 159 | 276 | 52 | 66 | 118 | 158 | 102 | 36 | 13 | 7 | .. | .. | 26 | 25 | [illegible] |
| Bologna . . . . . | 161 | 107 | 268 | 172 | .. | 172 | 96 | 78 | 15 | 3 | .. | .. | .. | 8 | 18 | [illegible] |
| Ancona . . . . . | 65 | 38 | 103 | 67 | .. | 67 | 36 | 34 | .. | .. | 2 | .. | .. | 8 | 9 | [illegible] |
| Macerata (sezione). | 71 | 40 | 111 | 74 | 3 | 77 | 34 | 30 | 3 | .. | .. | 1 | .. | 9 | 9 | [illegible] |
| Perugia (sezione) . | 87 | 87 | 174 | 79 | .. | 79 | 95 | 60 | 19 | 12 | 3 | 1 | .. | 25 | 15 | [illegible] |
| Roma . . . . . | 238 | 520 | 758 | 266 | 42 | 308 | 450 | 179 | 119 | 117 | 16 | 18 | 1 | 200 | 38 | [illegible] |
| Aquila. . . . . | 102 | 177 | 279 | 117 | 10 | 127 | 152 | 66 | 30 | 26 | 18 | 12 | .. | 38 | 15 | [illegible] |
| Napoli. . . . . | 723 | 977 | 1,700 | 489 | 40 | 529 | 1,171 | 569 | 298 | 165 | 107 | 28 | 4 | 308 | 121 | 18 |
| Potenza (sezione) . | 100 | 163 | 263 | 57 | 20 | 77 | 186 | 83 | 48 | 38 | 14 | 3 | . | 87 | 32 | [illegible] |
| Trani . . . . . | 331 | 469 | 800 | 311 | 11 | 322 | 478 | 258 | 115 | 67 | 21 | 13 | 4 | 121 | 58 | [illegible] |
| Catanzaro . . . . . | 194 | 310 | 504 | 131 | 15 | 146 | 358 | 169 | 85 | 44 | 35 | 21 | 4 | 171 | 31 | [illegible] |
| Messina . . . . . | 68 | 110 | 178 | 38 | 8 | 46 | 132 | 49 | 40 | 16 | 25 | 2 | .. | 35 | 8 | [illegible] |
| Catania . . . . . | 220 | 285 | 505 | 144 | 55 | 199 | 306 | 158 | 76 | 33 | 21 | 15 | 3 | 108 | 28 | [illegible] |
| Palermo. . . . . | 250 | 345 | 595 | 145 | 84 | 229 | 366 | 200 | 96 | 34 | 26 | 7 | 3 | 161 | 15 | [illegible] |
| Cagliari . . . . . | 156 | 169 | 325 | 72 | 60 | 132 | 193 | 96 | 60 | 14 | 18 | 5 | .. | 91 | 12 | [illegible] |
| REGNO . . . | 4,139 | 5,039 | 9,178 | 3,213 | 681 | 3,894 | 5,284 | 2,800 | 1.267 | 661 | 392 | 142 | 22 | 1,556 | 611 | [illegible] |

*Riassunto per Corti di Appello.*

| denti alla fine dell'anno | | | | | | | | | | Deposito dello stato di graduazione ritardato | | | | Discussione ritardata avanti al | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ndo lo stadio r alla fine dell'anno | | | divisi secondo il motivo della pendenza | | | | | | | | | | | Giudice delegato | | Tribunale | | |
| pendente la liquidazione | depositata la liquidazione | divenuta esecutiva la liquidazione | ricorso in appello | ricorso in cassazione | opposizione alla liquidazione | indugio delle parti | altro motivo | Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese | oltre un mese | oltre tre mesi | oltre sei mesi | Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese | da uno a sei mesi | oltre sei mesi | da uno a sei mesi | da sei mesi ad un anno | oltre un anno |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 23 | 1 | 87 | 15 | 2 | .. | 144 | 135 | .. | 65 | 10 | 1 | .. | 26 | 9 | 66 | 12 | 10 |
| 34 | 2 | .. | 13 | 2 | 3 | 73 | 77 | .. | 19 | 2 | 1 | .. | 49 | 5 | 67 | 18 | 12 |
| 23 | 3 | 2 | 11 | .. | 1 | 93 | 78 | .. | 23 | 2 | 3 | .. | 46 | 5 | 56 | 4 | 2 |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33 | 20 | .. | 7 | .. | .. | .. | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | .. | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | .. | 11 | 3 | .. | .. | 13 | 1 | 13 | 2 | .. |
| 39 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 86 | 103 | .. | 10 | .. | 1 | .. | 28 | 1 | 29 | 2 | 2 |
| 3 | .. | 3 | 3 | .. | . | 35 | 9 | .. | 7 | .. | .. | .. | 9 | .. | 5 | .. | .. |
| 15 | .. | 1 | 4 | .. | .. | 40 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | 19 | .. | 34 | .. | 1 |
| 10 | .. | .. | 2 | .. | .. | 10 | 34 | 1 | 10 | 1 | .. | .. | 6 | . | 17 | 3 | .. |
| 6 | 1 | 33 | 4 | 2 | 1 | 109 | 42 | .. | 27 | 1 | .. | .. | 16 | 1 | 84 | 8 | .. |
| 5 | .. | .. | 6 | 1 | .. | 64 | 25 | .. | 6 | 3 | .. | .. | 13 | 1 | 33 | 4 | 1 |
| 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 31 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 2 |
| 10 | .. | .. | 1 | .. | .. | 15 | 18 | .. | 1 | 1 | 1 | .. | 3 | .. | 8 | .. | .. |
| 9 | .. | 2 | 6 | .. | .. | 39 | 50 | .. | 15 | 4 | 1 | .. | 27 | 7 | 28 | .. | .. |
| 16 | 1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 249 | 181 | .. | 6 | 1 | .. | .. | 13 | 1 | 17 | 2 | .. |
| 13 | 6 | .. | 9 | .. | 2 | 84 | 57 | .. | 25 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 28 | 1 | .. |
| 208 | 30 | 16 | 89 | 1 | 28 | 538 | 515 | 125 | 16 | 1 | 2 | 18 | 25 | 2 | 427 | 42 | 18 |
| 13 | 2 | .. | 8 | 1 | 1 | 125 | 51 | 34 | .. | .. | .. | .. | 18 | 4 | 35 | 6 | 5 |
| 13 | 3 | .. | 31 | 3 | 10 | 355 | 79 | .. | .. | .. | .. | .. | 45 | 3 | 133 | 19 | 5 |
| 16 | 15 | 1 | 23 | 4 | 13 | 225 | 93 | 3 | 40 | 12 | 5 | 2 | 10 | 3 | 45 | 16 | 13 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | .. | 2 | 82 | 44 | 5 | 19 | 7 | 3 | .. | 37 | 4 | 57 | 14 | 4 |
| 22 | 10 | 2 | 22 | 1 | 9 | 145 | 129 | 32 | 13 | .. | .. | .. | 14 | 2 | 63 | 4 | 6 |
| 4 | 3 | .. | 24 | .. | 4 | 207 | 131 | 29 | .. | .. | .. | .. | 29 | .. | 98 | 13 | 6 |
| 1 | .. | .. | 2 | .. | .. | 161 | 30 | 35 | 29 | 6 | 11 | .. | 12 | 2 | 3 | 1 | .. |
| 536 | 97 | 155 | 303 | 27 | 80 | 2,913 | 1,961 | 264 | 349 | 60 | 31 | 21 | 475 | 56 | 1,362 | 173 | 88 |

## Relazione sulle condizioni degli stabilimenti penali, e sulla efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati, e alle loro condizioni fisiche e morali.

RELATORE: **CANEVELLI.**

Nella relazione quinquennale « sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati » ch'ebbi l'onore di leggere alla Commissione nella sessione dello scorso dicembre, esposi, giusta l'incarico avuto, quale fosse lo stato degli edifizi penali al 1° gennaio 1898, dimostrando, che rispetto alla capacità erano dessi rispondenti al bisogno; che risultavano invece deficienti rispetto alla espiazione delle pene; ed infine, che apparivano bensì deficienti per quanto si riferisce al lavoro dei condannati, ma non però in quella misura che si poteva supporre, confrontando il numero totale dei condannati con quello dei posti disponibili nei laboratori.

Potevasi dedurre da ciò quale applicazione si fosse data alle nuove sanzioni penali, e valutarne in certo modo l'efficacia.

Se non che la Commissione deliberò, con savio consiglio, di aggiungere alla conoscenza delle condizioni materiali degli edifizi penitenziari, le indagini e lo studio degli effetti, che l'espiazione della pena produce sul condannato, tanto nei riguardi fisici quanto nei riguardi morali.

E a tale uopo ampliò il mandato del relatore, facendogli invito di riferire, in una prossima sessione, sul medesimo argomento, « nonchè sulla efficacia della pena in rapporto alle condizioni fisiche e morali dei condannati, avuto riguardo alle singole pene da cui i medesimi sono colpiti. »

A sì breve distanza di tempo sarebbe superfluo ritornare sulle

quistioni, che si riferiscono alla sistemazione dei fabbricati carcerari, perdurando a questo riguardo presso a poco la medesima condizione di cose. E però nutro fiducia di bene interpretare il pensiero della Commissione, limitandomi alla seconda parte dell'incarico affidatomi, vale a dire alla parte aggiunta; presentando così, non già una nuova relazione, ma una semplice appendice alla relazione sopracitata; alla quale pertanto intendo di fare riferimento, per ciò che riguarda le questioni suddette.

Farò solo una eccezione circa il lavoro dei condannati, trovandomi ora in grado di confortare con dati statistici le induzioni e le generiche osservazioni, contenute nella relazione sopracitata, riguardo al numero dei condannati costretti a rimanere in ozio per mancanza di lavoro; della qual cosa parlerò più innanzi. Ed anche questo servirà a completare, sotto forma di appendice, la relazione suddetta.

Per ciò che concerne gli effetti d'ordine fisico e morale, che la espiazione della pena produce sul condannato, giova premettere, che la importanza dell'argomento avrebbe forse richiesto un tempo meno breve, per la raccolta e lo studio dei dati statistici: avrebbe certamente richiesto l'opera intelligente ed assidua di un relatore più competente, e meno distratto da altre cure urgenti e diverse. Per queste considerazioni fui molto dubbioso se dovessi, o no, declinare l'incarico, o rimandarne almeno l'adempimento alla sessione del venturo dicembre. Ma mi decisi ad accettarlo, e ad affrettare il lavoro, facendo assegnamento sulla vostra benevolenza, e pensando, che quanto più presto saranno conosciuti i difetti e le imperfezioni di queste prime indagini sull'importante e dibattuta vertenza, tanto più presto vi si potrà porre riparo, mercè le vostre assennate osservazioni, e i vostri savi suggerimenti.

Nè sarà vana del tutto l'opera mia, se dalla discussione cui potrà dar luogo, scaturirà quella luce, che valga a rischiarare la via, onde si possa raggiungere con maggior sicurezza e maggiore sollecitudine, la meta desiderata.

Dalla breve discussione fatta nello scorso dicembre sullo stesso argomento, e dalla relazione statistica che le diede occasione, risulta in modo non dubbio, che la quistione predominante, per non dire unica, ch'ebbe a richiamare l'attenzione della Commis-

sione, è quella relativa agli effetti prodotti sui condannati dalla segregazione cellulare continua. E a questa sola mi attenni, anche a cagione della brevità del tempo.

***

Si può argomentare degli effetti prodotti dalla segregazione cellulare continua sui condannati, istituendo un confronto fra quelli che vi furono sottoposti, e quelli che ne andarono esenti, in rapporto alle condizioni fisiche desunte delle malattie e dalla mortalità, in rapporto al turbamento dell'animo, desunto dai suicidi tentati e consumati, e in rapporto all'indebolimento delle facoltà mentali, desunto dal numero dei condannati inviati al manicomio.

Or ecco epilogati i dati statistici da me raccolti a tale uopo, riguardo al decennio 1880-89, durante il quale la segregazione cellulare continua rimase pressochè limitata alle provincie toscane, e riguardo al decennio 1890-99, durante il quale trovasi estesa a tutto il Regno in forza del nuovo Codice italiano, sebbene limitata ad alcune categorie di condannati, a cagione della deficienza delle celle.

**Decennio 1880-89.**

Le giornate di presenza dei condannati negli stabilimenti penali, durante il decennio 1880-89, ammontarono a 87,195,409 (Allegato n. 1) così ripartite:

Vita in comune n. 85,441,016 — Media giornaliera dei condannati n. 23,408.

Segregazione cellulare n. 1,754,393 — Media giornaliera dei condannati n. 480.

I condannati ricoverati nelle infermerie, durante il periodo decennale suddetto, ammontarono a 120,792, ripartiti nel seguente modo:

| | | |
|---|---|---|
| Vita in comune . . . . . | N. | 119,439 |
| Segregazione cellulare . . . . . | » | 1,353 |

In base a tali dati si possono istituire i confronti che seguono:

| | | | In base ai ricoverati nella infermeria | In base alla media giornaliera dei condannati |
|---|---|---|---|---|
| **Giornate d'infermeria** 4,789,610, cioè: | | | | |
| Vita in comune . . . . | 4,712,047 - | Media individuale . . . | 39.45 | 201.30 |
| Segregazione cellulare. | 77,563 - | Id. id. . . . | 57.32 | 161.58 |
| **Morti** 8,240, cioè: | | | | |
| Vita in comune . . . . | 8,078 - | Proporzione per cento. . | 6.76 | 34.50 |
| Segregazione cellulare. | 162 - | Id. id. . . | 11.97 | 33.75 |
| **Suicidi tentati e consumati** 95, cioè: | | | | |
| Vita in comune . . . . | 82 - | Id. per mille. . . . . | | 3.50 |
| Segregazione cellulare. | 13 - | Id. id. . . . . | | 27.08 |
| **Inviati al manicomio** 418, cioè: | | | | |
| Vita in comune . . . . | 397 - | Id. id. . . . . | | 12.73 |
| Segregazione cellulare. | 21 - | Id. id. . . . . | | 43.75 |

**Decennio 1890-99**

Durante il decennio 1890-99 le giornate di presenza dei condannati negli stabilimenti penitenziari, ammontarono a 90,038,098 (Allegato n. 1) riparite nel seguente modo:

Vita in comune n. 81,645,737 — Media giornaliera dei condannati n. 22,368.

Segregazione cellulare n. 8,392,361 — Media giornaliera dei condannati n. 2,299.

Furono ricoverati nelle infermerie, durante il detto periodo, 143,371 condannati, e cioè:

A vita in comune . . . . . N. 128,694
In segregazione cellulare . . . . . » 14,677

Si possono pertanto istituire, in base a tali dati, i seguenti confronti:

| | | In base ai ricoverati nella infermeria | In base alla media giornaliera dei condannati |
|---|---|---|---|
| **Giornate d'infermeria** 4,356,696, cioè: | | | |
| Vita in comune . . . . | 3,967.395 - Media individuale . . . | 30.82 | 177.36 |
| Segregazione cellulare. | 389,301 - Id. id. . . . | 26.52 | 169.33 |
| **Morti** 9,554, cioè: | | | |
| Vita in comune . . . . | 8,199 - Proporzione per cento. . | 6.37 | 36.65 |
| Segregazione cellulare. | 1,356 - Id. id. . . | 9 23 | 58.98 |
| **Suicidi tentati e consumati** 173, cioè: | | | |
| Vita in comune . . . . | 65 - Id. per mille. . . . . | | 2.90 |
| Segregazione cellulare. | 108 - Id. id. . . . . | | 46.90 |
| **Inviati al manicomio** 849, cioè: | | | |
| Vita in comune . . . . | 592 - Id. id. . . . . | | 26.46 |
| Segregazione cellulare. | 257 - Id. id. . . . . | | 111.78 |

Risulta da tali confronti, che durante il decennio 1880-89, la media delle giornate d'infermeria pei condannati sottoposti alla segregazione cellulare, in rapporto alla media giornaliera dei condannati, rimase al disotto di quella pei condannati a vita in comune. Viceversa fu dessa superiore pei condannati sottoposti alla segregazione cellulare in rapporto al numero dei ricoverati. Anche pel decennio 1890-99 la media delle giornate d'infermeria pei sottoposti a segregazione, rimase inferiore alla media per quelli a vita in comune, rimanendo del pari inferiore in rapporto al numero dei ricoverati.

E ciò è naturale, perchè i condannati rinchiusi in cella sono meno esposti a contrarre malori passeggeri, che obbligano gli altri a soggiornare più di frequente nella infermeria.

Se non che la percentuale delle morti, notevolmente superiore, nel decennio 1890-99 pei sottoposti alla segregazione cellulare in rapporto alla media giornaliera dei condannati, e del pari notevolmente superiore, nell'uno e nell'altro decennio, in rapporto ai ricoverati nelle infermerie, dimostra che vanno essi soggetti, in confronto degli altri, a malattie più gravi e letali.

Ma le differenze, che oltre a quelle relative ai decessi, attirano maggiormente l'attenzione dell'osservatore, sono quelle relative ai suicidi tentati e consumati, e ai condannati inviati al manicomio. Abbiamo a questo riguardo dei rapporti, costantemente, e notevolmente superiori, pei condannati soggetti alla segregazione cellulare, in confronto con quelli a vita in comune.

Simili differenze, oltrechè in rapporto alla media giornaliera, si riscontrano eziandio in rapporto al numero dei condannati.

Di fatti, i condannati esistenti nelle case penali al 1° gennaio 1880, più quelli entrativi durante il decennio 1880-89, ammontarono, per gli stabilimenti a vita in comune, al numero di 98,153, e per quelli cellulari al numero di 1399; totale 99,552 (Allegato n. 2). Avverto, che non ho tenuto conto di tre stabilimenti misti, pei quali non fu possibile di fare il riparto dei condannati fra le due categorie anzidette.

In base a tali dati si hanno le seguenti risultanze:

**Morti** 7,956, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita in comune | N. | 7.838 - | Proporzione per cento | | 7.87 |
| Segregazione cellulare | » | 118 - | Id. | id. | 8.43 |

**Suicidi tentati e consumati** 81, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita in comune | » | 73 - | Proporzione per mille | | 0.74 |
| Segregazione cellulare | » | 8 - | Id. | id. | 5.71 |

**Inviati ai manicomi** 392, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita in comune | » | 375 - | Id. | id. | 3.82 |
| Segregazione cellulare | » | 17 - | Id. | id. | 12.15 |

E i condannati, che si trovavano nelle case di pena al 1° gennaio 1890, più quelli che vi entrarono durante il decennio 1890-99, ammontarono a 102,214, e ciè 99,583 per gli stabilimenti a vita in comune e 2631 per quelli cellulari (Allegato n. 2) non tenuto conto, per la ragione sopra indicata, di 14 stabilimenti misti.

Ora i rapporti ottenuti, in base a questi dati, sono i seguenti:

**Morti** 8,049, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita in comune | N. | 7,544 - | Proporzione per cento | | 7.57 |
| Segregazione cellulare | » | 505 - | Id. | id. | 19.19 |

**Suicidi tentati e consumati** 105, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita in comune | » | 55 - | Proporzione per mille | | 0.55 |
| Segregazione cellulare | » | 50 - | Id. | id. | 19.00 |

**Inviati ai manicomi** 583, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita in comune | » | 536 - | Id. | id. | 5.38 |
| Segregazione cellulare | » | 47 - | Id. | id. | 17.86 |

Non è d'uopo ricordare, che a risultati consimili si giungeva coi dati relativi al triennio 1896-97-98, secondo la relazione statistica di cui fu data lettura nella sessione del dicembre scorso.

Vero è, che i sottoposti alla segregazione cellulare continua, vanno soggetti a pene di più lunga durata, mentre quelli a vita in comune sono condannati a pene più brevi; e però non corre fra di loro una esatta corrispondenza, onde si spiegherebbe una certa prevalenza delle percentuali rispetto ai primi, in confronto dei secondi. Ma questa prevalenza, come si è veduto, è così grande e sproporzionata, che anche facendone larga parte alla non esatta corrispondenza fra le due categorie di condannati, ne deve pur rimanere una parte notevolissima, a rappresentare la diversa influenza, che i due metodi di espiazione della pena esercitano sui condannati.

Quindi è forza convenire, che l'isolamento cellulare continuo, mentre può ritenersi efficace quale pena intimidatrice, come è lecito argomentare, fra l'altro, dalla ripugnanza che inspira nei condannati, esercita però su di essi una dannosa, e spesso funesta influenza, che può dirsi abbastanza grave riguardo alla salute fisica, come si rileva dal maggior numero delle morti; più grave riguardo all'abbattimento dell'animo, come si rileva dal maggior numero dei suicidi; più grave ancora riguardo allo offuscamento dell'intelletto, come si rileva dal maggior numero delle alienazioni mentali. Ho detto « più grave ancora » riguardo all'offuscamento dell'intelletto, imperocchè giova avvertire, che non si mandano ai manicomi che i malati più gravi, continuando a rimanere negli stabilimenti penali quelli meno gravi, che sono senza dubbio in numero assai maggiore.

Del resto ciò concorda colla convinzione della massima parte di coloro, che per ragioni di ufficio avvicinano di frequente i condannati sottoposti all'isolamento cellulare; convinzione fondata sulla continua osservazione di molti fatti, che, se sfuggono alle indagini della statistica, non sono per ciò meno apprezzabile argomento di verità.

Se non che ogni pena, per esser efficace, deve pure produrre necessariamente delle conseguenze più o meno sensibili, più o meno gravi, a danno di coloro che ne sono colpiti.

Tutto sta nel vedere se queste conseguenze siano eccessive, se vadano per avventura al di là di quanto è giusto e necessario, perchè la pena raggiunga i suoi alti fini.

***

Non è da credere però che i sinistri effetti della segregazione cellulare continua, debbano attribuirsi per intero alla pena in sè, ma è da ritenere piuttosto, che sieno dessi per la massima parte una conseguenza della sua durata, la quale può sembrare forse eccessiva, avuto specialmente riguardo ai costumi, e alle speciali condizioni etnografiche e climatiche del nostro paese. E ciò a cagione principalmente dell'abbattimento morale che invade l'animo del condannato, costretto a meditare, con pensiero fisso e costante, la lunga durata della pena, ingrandita per giunta dalla fantasia nella opprimente solitudine di una cella muta ed angusta.

La segregazione cellulare continua può considerarsi, per dir così, quale un farmaco, buono ed utile per sè, ma dannoso, ed anche fatale, quando venga somministrato in dose eccessiva. Ond'io tengo per fermo, che i sinistri effetti della segregazione cellulare verrebbero eliminati, o ridotti a minime proporzioni, dove ne fosse ristretta la durata in più miti confini.

Or ecco in qual modo potrebbe farsi a tal uopo un pratico esperimento.

L'articolo 877 del regolamento carcerario è così concepito: « Fino a che gli stabilimenti di pena non sieno ordinati, la segregazione cellulare continua, o la notturna, secondo la specie o lo stadio della pena, sarà applicata nell'ordine seguente:

« *a*) Ai condannati alla pena dell'ergastolo;

« *b*) Ai condannati alla reclusione per 15 anni e più;

« *c*) Ai condannati alla detenzione per 15 anni e più;

« *d*) Ai condannati all'arresto per un anno e più ».

E l'articolo 878 è concepito nei seguenti termini:

« Pei condannati a pena di durata minore di quella indicata nell'articolo precedente, la segregazione cellulare continua, e la notturna, dovrà rispettivamente applicarsi a misura che si abbiano posti disponibili, dando la precedenza ai condannati a pena di maggior durata, ai recidivi, ai ribelli alla disciplina, o altrimenti pericolosi ».

Quando furono compilati questi articoli del regolamento, l'Amministrazione carceraria aveva a sua disposizione, per la riforma

degli edifizi carcerari, un fondo accumulato sui residui di circa 10 o 12 milioni, e poteva fare assegnamento, per la legge di consolidamento del suo bilancio, sopra un fondo annuale di oltre a 2 milioni.

Ciò era senza dubbio sufficiente per indurre la convinzione, che la sistemazione degli edifizi penali si sarebbe compiuta in un tempo relativamente breve. Apparivano pertanto abbastanza giustificate le disposizioni transitorie degli articoli suddetti, circa la graduale applicazione della segregazione assoluta.

Se non che il fondo accumulato sui residui venne per la massima parte destinato ad altri servizi; e la legge di consolidamento del bilancio carcerario, non mai applicata, veniva da prima sospesa, indi ridotta a proporzioni pressochè irrisorie; senza speranza, date le condizioni attuali del bilancio, e quelle prevedibili pel futuro, che si possano avere fra breve le non poche decine di milioni occorrenti per l'accennata sistemazione.

Intanto l'isolamento cellulare assoluto continua ad essere applicato, per tutta la sua durata, alle sole categorie di condannati sopra indicate. Ma poichè ogni illusione circa la sollecita trasformazione degli edifizi penali è ormai svanita, sorge spontaneo il dubbio, se per avventura le accennate disposizioni, venendo a perdere il loro carattere di transitorietà, non si rendano contrarie alla giustizia, per la enorme diversità di trattamento da esse stabilita nella espiazione della pena, a danno di una parte dei condannati, sieno pure i più malvagi.

Applicando a tutti i reclusi, mediante una opportuna modificazione delle accennate disposizioni transitorie, la segregazione cellulare continua, ridotta per la durata in proporzione delle celle disponibili, si compirebbe un atto di umanità e di giustizia distributiva; e in pari tempo si darebbe luogo ad un pratico esperimento, da cui trarre norma per un giudizio ponderato e definitivo, sulla controversa ed importante questione. Senza dire, che si verrebbe con ciò a facilitare la risoluzione del grave problema, relativo al lavoro carcerario, del quale parlerò più innanzi.

Se in tale concetto convenissero le due parti, vale a dire i fautori e gli oppositori dell'isolamento cellulare assoluto, sarebbe questo il segno più manifesto della intrinseca bontà della proposta, e della sua pratica utilità.

***

Dirò ora, più brevemente che sia possibile, dei condannati che sono costretti a rimanere in ozio negli stabilimenti penali, per mancanza di lavoro.

Al 1° gennaio 1898 i condannati rinchiusi negli stabilimenti penali risultavano, fra maschi e femmine, in numero di 26,601.

I condannati lavoranti erano in tutti 15,379, sicchè 11,227 rimanevano in ozio. Ma fra questi ve ne erano 3882 che restavano oziosi, non per mancanza di posti nei laboratori, ma per altre cause, vale a dire per imperfezioni fisiche, per malattie, per avanzata età, per punizioni, e per segregazione temporanea, a cui vanno sottoposti i nuovi arrivati nello stabilimento e i liberandi.

Laonde i condannati oziosi per mancanza di lavoro si riducevano a 7345, numero senza dubbio elevato, ma però di gran lunga inferiore a quello, che verrebbe a risultare dal confronto fra il numero dei condannati, e quello dei posti disponibili nei laboratori.

Sono però lieto di poter dire, che mercè una maggiore quantità di commissioni avute dalle Amministrazioni governative, e specialmente dal Ministero della guerra, in seguito alle quali si dovettero chiedere replicatamente al Parlamento maggiori fondi per la provvista delle materie prime, il numero degli oziosi per difetto di lavoro è notevolmente diminuito, tanto che al 1° gennaio 1899 superavano essi di poco i 5800; numero per altro sempre eccessivo.

Fra i condannati lavoranti ve ne erano 2493 addetti ai servizi domestici; e vi erano inoltre 1484 agricoltori e 623 muratori; e così in totale 4600 condannati che lavoravano fuori dei laboratori. In questi se ne trovavano pertanto solo 11,379, di fronte a 15,105 posti disponibili. Ciò dimostra quanto io fossi nel vero, quando nel dicembre scorso avvertiva, che « non pochi condannati rimangono in ozio, non tanto per difetto di posti nei laboratori, quanto per mancanza di lavoro. »

***

Il problema del lavoro carcerario è un problema complesso e di non facile soluzione. E le difficoltà che presenta vanno pur troppo ingrandendosi di giorno in giorno; imperocchè l'uso ognor crescente delle macchine, a tacere d'ogni altra cosa, viene a rendere pressochè

nullo per diverse lavorazioni, e specialmente per la tessitoria e calzoleria, il vantaggio del basso prezzo attribuito all'opera dei condannati, la quale è già di per sè molto meno produttiva di quella dei liberi. Ond'è che l'Amministrazione carceraria, non avendo nè i mezzi nè la libertà di azione che le aziende industriali posseggono, così per l'impianto di macchinari, come per la scelta del personale, per l'acquisto dei materiali, per la distribuzione del lavoro e per la vendita dei prodotti, difficilmente può resistere alla loro concorrenza su larga scala. E però, mentre da un lato l'appalto delle lavorazioni ai privati si va rendendo sempre più difficile, le diverse Amministrazioni governative vanno, dall'altro lato, restringendo ognora più le loro commissioni, ad onta che la Direzione generale delle carceri si decida talvolta a lavorare persino pel puro costo dei manufatti, rinunciando allo scarso benefizio che le spetterebbe sulla mano d'opera dei condannati.

D'altra parte, considerazioni di diversa natura interessanti anche l'ordine pubblico, consigliano di procedere molto a rilento, là dove si tratti di impiantare e di estendere lavorazioni, circa le quali si sarebbe forse in grado di fare vittoriosa concorrenza all'industria libera.

Potrebbesi rimediare in gran parte a questo stato di cose, col dare maggiore incremento alle lavorazioni agricole. Ma, com'ebbi già ad osservare, scarseggiano i condannati idonei, da poter adibire nei lavori all'aperto; di maniera che s'incontrano ognora non poche difficoltà, per provvederne le case di pena intermedie secondo le richieste e secondo il bisogno. Difatti al 1° gennaio 1898 si trovavano in esse 2687 condannati, di fronte a 4504 posti disponibili. È vero bensì, che in taluni di siffatti stabilimenti, essendo ormai compiuti i lavori di dissodamento, il numero dei condannati occorrenti per le ordinarie lavorazioni, deve di necessità essere inferiore al numero dei posti. Ma ciò non basta a spiegare la notevole differenza esistente fra le due cifre sopraindicate.

Secondo il vecchio Codice, i condannati ai lavori forzati potevano adibirsi subito nei lavori all'aperto, mentre ora i condannati alla reclusione debbono aver prima scontata metà della pena, passando per la trafila del primo e del secondo periodo. Da ciò la deficienza di condannati idonei per le lavorazioni agricole.

Unico provvedimento, veramente efficace, sarebbe quello, di

togliere il carattere e la qualifica di case di pena intermedie, agli stabilimenti penali agricoli posti in località malsane, e richiedenti lavori più duri e penosi per opere di bonifica e di dissodamento; e ciò allo scopo di potervi assegnare i condannati alla reclusione del secondo periodo, ed anche quelli del primo, i quali, per mancanza di celle, non fossero sottoposti alla segregazione continua; semprechè (beninteso) ne fossero riconosciuti meritevoli per buona condotta, e (se vuolsi) ne facessero espressa domanda. La maggior mitezza della reclusione, sarebbe in questo caso compensata colla maggiore durezza del lavoro.

Si dirà che per tali categorie di condannati è prescritta l'espiazione della pena entro stabilimenti chiusi, e che impiegandoli nei lavori agricoli, la legge penale non sarebbe, a riguardo di essi, completamente eseguita. Se non che la legge penale prescrive pure, che la reclusione sia accompagnata dal lavoro; e però, mancando il lavoro, la legge viene del pari eseguita in modo incompleto. Dovendosi, per necessità di cose, dare alla legge penale una incompleta applicazione, nel bivio di una reclusione assoluta senza il lavoro, e di una reclusione relativa accompagnata dal lavoro, pare a me, che la scelta non dovrebbe esser dubbia: imperocchè il secondo partito è senza fallo il più rispondente agli alti fini della legge penale. E nella stessa guisa, che con una disposizione transitoria del regolamento carcerario, venne ristretta ad una data categoria di condannati la segregazione continua, attesa l'impossibilità di approntare tutte le celle occorrenti, sembra invero, che riuscendo impossibile di provvedere lavoro nei laboratori a tutti i condannati del secondo periodo, e a quelli del primo non rinchiusi nelle celle, possano essi adibirsi, con una disposizione consimile, anche ai lavori di dissodamento e di bonifica, specie in località malsane, quando ne facciano domanda, e ne siano riconosciuti meritevoli.

Dato pure che fosse all'uopo indispensabile una disposizione legislativa, varrebbe certo la pena che fosse promossa. Imperocchè siffatto provvedimento si addimostra eziandio giusto ed opportuno per due considerazioni, la cui importanza non può sfuggire di certo all'onorevole Commissione, e sono le seguenti:

1ª Il passaggio alla casa di pena intermedia importa una mitigazione della pena, e costituisce un premio per la buona condotta del condannato, già vicino alla sua liberazione condizionale o defi-

nitiva. Ora, conservando fra le case di pena intermedie gli stabilimenti penali agricoli posti in località malsane, e dove il lavoro è più duro e pericoloso, si corre il rischio di cangiare la mitigazione in aggravamento, e il premio in castigo.

2ª Mancano i mezzi per compiere sollecitamente la riforma dei fabbricati carcerari, difetta il lavoro pei condannati, e vi sono terreni incolti da dissodare. Potendosi assegnare un maggior numero di condannati ai lavori all'aperto, nel modo sopraindicato, si verrebbe a conseguire un triplice scopo, di attuare cioè con maggior sollecitudine la riforma penitenziaria, rendendo più facile e meno costosa la sistemazione dei fabbricati; di togliere molti condannati dall'ozio forzato, promovendone, per mezzo del lavoro, il benessere fisico e la redenzione morale; e di favorire mediante il dissodamento e il bonificamento di terreni incolti e malsani, l'incremento dell'agricoltura, mercè la quale soltanto può l'Italia sperare un vero e duraturo risorgimento economico.

***

Dal fin qui detto sembrerebbe dimostrata l'opportunità di far voti, che venga studiata una modificazione delle disposizioni transitorie del regolamento carcerario, allo scopo di rendere applicabile a tutti, o quasi a tutti i condannati, la segregazione cellulare continua, riducendone per tutti la durata in proporzione delle celle disponibili: che sia studiato il modo di rendere possibile, sotto date condizioni, e mediante disposizioni transitorie regolamentari, o legislative, l'assegnazione agli stabilimenti penali agricoli, dei condannati alla reclusione del secondo e del primo periodo, ai quali non si possa provvedere lavoro negli stabilimenti industriali.

Ma per ragioni facili a comprendersi mi astengo dal formulare proposte concrete, rimettendomi per questo al senno e alla competenza della onorevole Commissione.

PROSPETTO N. 1.

| STABILIMENTI per le diverse pene | Giornate di presenza | | Giornate d'infermeria | | Ricoverati nelle infermerie | | Morti | | Suicidi tentati e consumati | | Inviati al manicomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vita in comune | Segregazione cellulare | Vita in comune | Segregazione cellulare | Vita in comune | Segregazione cellulare | Vita in comune | Segregazione cellulare | Vita in comune | Segregazione cellulare | Vita in comune | Segregazione cellulare |
| **DECENNIO 1880-1889** | | | | | | | | | | | | |
| Reclusione | 66,184,547 | 1,754,393 | 3,512,290 | 77,563 | 90,408 | 1,353 | 6,180 | 162 | 47 | 13 | 332 | 21 |
| Case penali intermedie | 9,113,106 | .. | 249,802 | .. | 15,570 | .. | 509 | .. | .. | .. | 4 | .. |
| Detenzione | 813,460 | .. | 18,913 | .. | 1,405 | .. | 154 | .. | 1 | .. | 7 | .. |
| Case soppresse | 8,772,109 | .. | 880,966 | .. | 11,737 | .. | 1,112 | .. | 34 | .. | 54 | .. |
| Manicomi giudiziari | 557,794 | .. | 50,076 | .. | 319 | .. | 123 | .. | .. | .. | .. | .. |
| *Totale* | 85,441,016 | 1,754,393 | 4,712,047 | 77,563 | 119,439 | 1,353 | 8,078 | 162 | 82 | 13 | 397 | 21 |
| | 87,195,409 | | 4,789,710 | | 120,792 | | 8,240 | | 95 | | 418 | |
| **DECENNIO 1890-1899** | | | | | | | | | | | | |
| Ergastolo | .. | 1,534,247 | .. | 86,721 | .. | 3,088 | .. | 292 | .. | 46 | .. | 23 |
| Reclusione | 63,989,224 | 6,700,814 | 2,835,671 | 297,933 | 98,949 | 11,269 | 6,451 | 1,045 | 62 | 58 | 519 | 228 |
| Case penali intermedie | 11,868,600 | 157,300 | 897,856 | 4,647 | 21,548 | 320 | 966 | 19 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| Detenzione | 3,608,725 | .. | 109,713 | .. | 5,128 | .. | 451 | .. | .. | .. | 38 | .. |
| Case soppresse | 1,550,956 | .. | 80,397 | .. | 2,368 | .. | 184 | .. | .. | .. | 23 | .. |
| Manicomi giudiziari | 628,232 | .. | 43,758 | .. | 701 | .. | 147 | .. | 1 | .. | .. | .. |
| *Totale* | 81,645,737 | 8,392,361 | 3,967,395 | 389,301 | 128,691 | 12,677 | 8,199 | 1,356 | 65 | 108 | 592 | 257 |
| | 90,038,098 | | 4,356,696 | | 143,371 | | 9,555 | | 173 | | 849 | |

PROSPETTO N. 2.

| STABILIMENTI | Decennio 1880-89 | | | | Decennio 1890-99 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Condannati esistenti nelle case penali il 1° gennaio 1880 ed entrativi durante il decennio | Morti | Suicidi tentati e consumati | Inviati al manicomio | Condannati esistenti nelle case penali il 1° gennaio 1900 ed entrativi durante il decennio | Morti | Suicidi tentati e consumati | Inviati al manicomio |
| A vita in comune . . . . . | 98,153 | 7,838 | 73 | 375 | 99,583 | 7,544 | 55 | 536 |
| A segregazione cellulare . . . . . | 1,399 | 118 | 8 | 17 | 2,631 | 505 | 50 | 47 |
| *Totale* . . . | 99,552 | 7,956 | 81 | 392 | 102,214 | 8,049 | 105 | 583 |
| Misti . . . . . | 3,578 | 284 | 14 | 26 | 35,637 | 1,506 | 68 | 266 |
| *Totale generale* . . . | 103,130 | 8,240 | 95 | 418 | 137,851 | 9,555 | 173 | 849 |

# ALLEGATI.

## I.

### Circolare sui giudizi di graduazione.

N. 1837-XXVI dell'Uff. Stat. giud. — 1477 del reg. circolari.

Roma, addì 7 luglio 1900.

Con circolare 21 ottobre 1895, n. 1358, fu prescritto che i Primi Presidenti di Corte di appello inviassero a questo Ministero una relazione annuale sui giudizi di graduazione, corredata di un elenco nominativo e di un riassunto numerico che permettessero di rilevare lo stato di siffatte procedure.

Chi ha esaminato finora questi rapporti, per riferirne alla Commissione per la statistica giudiziaria, segnalò l'opportunità di fare unire ad essi anche le relazioni dei Presidenti dei Tribunali, sulle quali i detti rapporti sono compilati, per trarre da essi informazioni più dirette e particolareggiate.

Riconoscendo vantaggiosa al servizio questa proposta, ho dato ad essa il mio assenso, onde d'ora innanzi alle relazioni annuali sui giudizi di graduazione dovranno essere uniti gli accennati rapporti dei Presidenti dei Tribunali.

*Pel Ministro*
N. Balenzano.

*Ai Signori Primi Presidenti di Corte d'appello.*

## II.

### Circolare riguardante le tutele.

N. 1838-XXI dell'Uff. Stat. giud. — 1476 del reg. circolari.

Roma, addì 7 luglio 1900.

La tutela che la legge vuole assicurata ai minorenni cui manchi la naturale assistenza della patria potestà, impone ai magistrati il maggior zelo e la più scrupolosa diligenza, affinchè le prescrizioni della legge siano osservate.

Anche la più lieve trascuranza nello adempimento dei doveri, che all'uopo sono ad essi imposti, può essere cagione di mali irreparabili, perchè non soltanto gli interessi materiali dei fanciulli, privi dei genitori, sono affidati alla cura delle persone che la legge chiama ad esercitare la tutela, ma anche e principalmente gl'interessi morali, e cioè la educazione e l'istruzione, le quali debbono essere indirizzate a formare il carattere dei giovani, e a metterli in grado di procacciarsi una posizione sociale, che li faccia utili ed onesti cittadini.

Questo Ministero non ha mai trascurato alcuna occasione per raccomandare la osservanza degli accennati doveri ai Pretori e ai Procuratori del Re, che ne invigilano l'opera.

Se da non dubbie prove è lecito trarre il convincimento che questo servizio da alcuni anni è notevolmente migliorato, ancora lontana apparisce la meta segnata dal legislatore, ed alla quale sono diretti gli sforzi concordi della Commissione per la statistica giudiziaria e di questo Ministero.

Anche nelle ultime relazioni presentate e discusse dalla detta Commissione, fu rilevato che non da per tutto sono osservate le prescrizioni legislative; non sempre è trasfusa nell'osservanza di esse tutta quella costante ed energica efficacia che deve renderle produttive dei benefici che da esse si attendono.

Debbo perciò rinnovare ai Pretori le raccomandazioni già ad essi in altre occasioni rivolte, affinchè si adoperino a rimuovere gli inconvenienti che ancora inceppano il buon andamento di questo

importante servizio e perseverino in tale opera sino a farli del tutto scomparire.

In particolare modo l'attenzione e l'attività dei Pretori dovranno essere rivolte:

1° alla sollecita costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela;

2° alla convocazione con la maggiore sollecitudine e con la maggior frequenza possibile, dei Consigli di famiglia e di tutela;

3° all'osservanza ed alla applicazione di quanto prescrive l'articolo 255 del Codice civile;

4° all'accertamento dei diritti che, in mancanza di beni propri, possano i minorenni far valere contro le persone obbligate alla somministrazione degli alimenti.

Ai signori Procuratori del Re raccomando di vigilare attentamente su questo servizio, e di non omettere nell'esame dei rapporti e dei processi verbali relativi alle verificazioni quadrimestrali dei registri dello stato civile, di accertare se furono presentate tutte e sollecitamente le denuncie dei fatti che portano alla costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela.

Desidero che, su quanto in questa circolare forma oggetto di speciali raccomandazioni ai Pretori, mi siano date particolari informazioni colle relazioni annuali prescritte dalla circolare ministeriale del 27 luglio 1891, n. 1246; e che in esse, oltre una speciale menzione degli argomenti già accennati colle circolari del 18 agosto 1896, n. 1402 e del 24 dicembre 1897, n. 1222, siano in particolare modo studiate le tutele per minorenni illegittimi, tanto nella loro istituzione, quanto in relazione a quelle istituite nel medesimo circondario per minorenni legittimi.

*Il Ministro*
E. Gianturco.

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d'appello, Procuratori del Re e Pretori.*

## III.

### Circolare riguardante la tenuta dei registri dello stato civile.

N. 1839-XVIII dell'Uff. Stat. giud. — N. 1475 del reg. circolari.

Roma, addì 7 luglio 1900.

Nell'esame dei rapporti prescritti dall'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, la Commissione per la statistica giudiziaria più volte ha dovuto rilevare che non sempre, nè da per tutto, è osservata la disposizione dell'articolo 104 del citato decreto, col la quale è prescritto che gli ufficiali dello stato civile diano avviso al Procuratore del Re dei matrimoni celebrati nel rispettivo comune per le annotazioni da eseguire nel margine dell'atto di nascita degli sposi, a norma dell'articolo 54 del predetto decreto.

In qualche distretto di Corte d'appello sono stati istituiti, per lodevole iniziativa di alcuni magistrati, appositi registri o modelli, allo scopo di facilitare l'adempimento delle accennate prescrizioni e le verificazioni quadrimestrali.

Riserbandomi di esaminare se convenga prescrivere per tutti l'uso di tali registri o modelli, stimo intanto opportuno che si raccolgano maggiori elementi di studio su questa materia.

Perciò i Pretori nel trasmettere i processi verbali delle verificazioni quadrimestrali dei registri dello stato civile, i Procuratori del Re nel comunicare i detti processi verbali ed i Procuratori generali nella relazione annuale prescritta dall'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2062, dovranno d'ora innanzi fermare in particolar modo la propria attenzione, e fare speciale menzione per ogni quadrimestre, circa l'andamento di questo servizio delle annotazioni marginali negli atti di nascita e sui provvedimenti adottati o provocati per ottenere che le disposizioni dell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile abbiano piena esecuzione.

Per la migliore vigilanza su tutto l'andamento degli uffici dello stato civile, circa la tenuta dei registri, gioverà che le irregolarità

rilevate siano d'ora innanzi indicate nelle accennate relazioni numericamente e separatamente secondo le principali loro specie.

A tal fine presento un esemplare del prospetto che dovrà essere riempito dai Pretori, nell'occasione delle verificazioni quadrimestrali, e del registro, che sarà tenuto dai Procuratori del Re e dai Procuratori Generali, i quali, dovranno poi essere trasmessi a questo Ministero coi rapporti più volte indicati.

Ma poichè l'esperienza ci attesta che le raccomandazioni per l'osservanza delle prescrizioni riguardanti la tenuta dei registri dello stato civile, sebbene insistentemente ripetute, riescono di per sè sole insufficienti, occorre che le competenti autorità provvedano in via disciplinare e penale allo accertamento delle infrazioni stesse e delle singole responsabilità, onde raccomando che le disposizioni degli articoli 404 e 405 del Codice civile abbiano, ove ne sia il caso, pronta applicazione, e che per le infrazioni od omissioni meno gravi siano rigorosamente ed esemplarmente inflitte le sanzioni disciplinari.

Pertanto nei rapporti e nelle relazioni già ricordati dovrà anche essere fatto un cenno speciale delle infrazioni od omissioni, le quali abbiano dato luogo a provvedimenti penali o disciplinari.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Pel Ministro*
N. Balenzano.

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello, Procuratori del Re e Pretori.*

---

*Pretura di* _____

Prospetto N. 1.

**Irregolarità riscontrate nelle ver**

| IRREGOLARITÀ comuni a tutti i Registri | Numero di esse | IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di **cittadinanza** | Numero di esse | IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di **nascita** | Numero di esse |
|---|---|---|---|---|---|
| Mancata vidimazione dei registri, o ritardata trasmissione di essi da parte dei presidenti di tribunale | | Mancata o tardata trasmissione al Ministero degli Esteri delle dichiarazioni di cui ai primi tre numeri dell'articolo 44 del R. D. 15 novembre 1865 (n. 2602) | | Mancata annotazione in margine dei decreti di adozione o legittimazione . . | |
| Atti ricevuti in ritardo, senza giustificato motivo. | | Omessa trascrizione dei R. D. con cui è concessa la cittadinanza . . . . . | | Mancata annotazione, in margine dei decreti di cambiamento od aggiunta di nome e cognome . . . | |
| Mancanza d'ordine progressivo, cioè inserzioni di atti anteriori dopo quelli di data posteriore. . . . | | Omessa menzione del giuramento prestato dallo straniero a cui la cittadinanza fu concessa, semprechè la richiesta di trascrizione del R. D. sia stata fatta entro i sei mesi dalla sua data . . . | | Mancata annotazione, in margine dei decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato . . . | |
| Mancanza del nome delle persone a cui l'atto si riferisce . . . . . | | | | Mancata annotazione, in margine degli atti di riconoscimento . . . . . | |
| Nomi sbagliati . . . . . | | | | Mancata annotazione, in margine degli atti di matrimonio . . . . . | |
| Nomi ed atti non esattamente trascritti in entrambi gli originali dei registri. . . . . | | | | Dichiarazioni ricevute dopo i cinque giorni dalla nascita . . . . . | |
| Indicazione in margine di nomi diversi da quelli segnati nel testo dell'atto . | | | | Omessa trascrizione della sentenza che autorizzò l'ufficiale di stato civile a ricevere la dichiarazione tardiva . . . . . | |
| Adibizione abituale delle stesse persone come testimoni . . . . . | | | | Omessa menzione del motivo per cui non fu presentato il neonato e dell'accertamento altrimenti fatto della realtà della nascita . . . . . | |
| Adibizione di testi minorenni. . . . . | | | | Dichiarazioni di nascita fatte da altri che dal padre senza che ne risulti il motivo. . . . . | |
| Spazi o frazioni di linea lasciati in bianco . . . . . | | | | Inserzione d'ufficio di atti di nascita senza autorizzazione . . . . . | |
| Quantità espresse in cifre e non in tutte lettere . . | | | | Una stessa persona assunta come dichiarante e come testimonio. . . . . | |
| Carattere inintelligibile, abbreviature . . . . . | | | | Errori nella data della nascita . . . . . | |
| Abrasioni, cancellature che impediscono di leggere le parole cancellate . . . | | | | Omessa indicazione se i genitori siano coniugati o no | |
| Variazioni od aggiunte nelle interlinee e non appiè dell'atto, o non munite dell'*approvato*, prima della firma . . . . . | | | | | |
| Mancanza di firma a ciascun atto . . . . . | | | | | |
| Firme di ufficiali dello stato civile o di testi diverse dai nomi indicati nell'atto. . . . . | | | | | |
| Omissione di data. . . . . | | | | | |

*NB.* — Le registrazioni debbono essere fatte per ciascun comune in fogli separati, che dovranno [illegible] cate in questo prospetto. I detti fogli dovranno essere comunicati coi processi verbali delle verificazioni

ANNO 19_ _

**zioni degli atti dello stato civile.**

| IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di **matrimonio** | Numero di esse | IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di **morte** | Numero di esse | ALTRE IRREGOLARITÀ non indicate nelle colonne precedenti | Numero di esse |
|---|---|---|---|---|---|
| messa o ritardata trasmissione al Procuratore del Re del registro per le pubblicazioni. . . . . | | Omessa menzione dell'età del defunto . . . . . | | | |
| ubblicazioni eseguite senza autenticazione delle firme, nel caso previsto dall'art. 66 del R. D. 15 novembre 1865, (n. 2602) | | Omessa indicazione del coniuge superstite. . . . . | | | |
| regolari dichiarazioni nelle richieste di pubblicazione. . . . . | | Omessa menzione del coniuge premorto, negli atti di morte di vedovi . . . | | | |
| lancanza del regolare consenso degli ascendenti, del padre adottivo, del consiglio di famiglia o di tutela, al matrimonio degli sposi che ne abbisognano . . . . . | | Atti compiuti dietro la sola autorizzazione di tumulazione. . . . . | | | |
| messa giustificazione dello stato libero per chi ha già contratto precedente matrimonio . . . . . | | Omessa trascrizione della sentenza che autorizzi a ricevere la dichiarazione di morte di persone sepolte senza autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. . . . . | | | |
| rove insufficienti di stato libero . . . . . | | | | | |
| messa indicazione dei comuni in cui debbono farsi le pubblicazioni. . . . . | | | | | |
| messa indicazione della ottenuta dispensa dalle pubblicazioni. . . . . | | | | | |
| missione delle formalità prescritte per le pubblicazioni . . . . . | | | | | |
| osservanza del termine prescritto fra l'una e l'altra pubblicazione . . . . | | | | | |
| messa pubblicazione in uno dei comuni degli sposi, che abitino in comuni diversi . . . . . | | | | | |
| messa sospensione delle pubblicazioni, od omessa denunzia al P. M. in caso di conoscenza d'un impedimento non dichiarato . | | | | | |
| messa sospensione delle pubblicazioni in caso di opposizione notificata . : | | | | | |
| messa annotazione della opposizione in margine al verbale di richiesta delle pubblicazioni . . . . . | | | | | |
| messa annotazione delle rinunzie o sentenze relative alle pubblicazioni . | | | | | |

ciati a mano ad ogni verifica e qualora se ne presenti il bisogno, giusta l'elenco delle trasgressioni indicurafori del Re, i quali cureranno la compilazione del riassunto numerico.

*Segue* Prospetto N. 1.

*Segue* **Irregolarità riscontrate nelle ver**

| IRREGOLARITÀ comuni a tutti i Registri | Numero di esse | IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di **cittadinanza** | Numero di esse | IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di **nascita** | Numero di esse |
|---|---|---|---|---|---|
| Mancata enunciazione della qualità in cui agisce l'ufficiale di stato civile, quando non sia il sindaco | | | | Omessa indicazione del nome dei genitori o d'uno di essi . . . . . | |
| Erronea indicazione dell'ufficiale di stato civile davanti a cui l'atto si fece . | | | | Omessa indicazione del primo nato nei parti gemelli | |
| Mancata indicazione del motivo per cui un atto debba restare incompleto | | | | Indicazione del nome dei genitori naturali, senza che risulti del loro consenso . | |
| Mancata enunciazione precisa dei documenti di cui occorre far menzione . . | | | | Omessa presentazione di bambini nati-morti senza provata dispensa. . . . . | |
| Mancata od irregolare chiusura dei registri. . . . . | | | | Omessa formalità negli atti relativi ai bambini nati-morti . . . . . | |
| Mancata od irregolare compilazione degli indici annuali. . . . . | | | | Nomi ridicoli, rilevanti l'origine, nomi di persone conosciute, o di città, imposti ai figli d'ignoti . . . | |
| Mancato o tardivo deposito degl'indici negli archivi del Comune e presso la Cancelleria del tribunale. | | | | Omesse formalità relativamente ai bambini da consegnarsi a privati od a pubblici ospizi. . . . . | |
| Mancanza od irregolarità dei registri decennali . . | | | | Omessa indicazione degli oggetti rinvenuti sui trovatelli. . . . . | |
| Mancanza od irregolarità dei volumi di allegati . . | | | | Omesso rapporto al Procuratore del Re delle denunzie tardive. . . . . | |
| Inserzione di atti in registro diverso da quello a cui appartengono. . . . | | | | | |
| Trascrizione di atti in una parte del registro anzichè nell'altra . . . . . | | | | | |
| Annullamento di atti senza indicazione del motivo . | | | | | |
| Omessa indicazione delle verifiche fatte dai Pretori | | | | | |
| Mancata annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettificazione relative all'atto già inscritto nei registri. . . | | | | | |

**zioni degli atti dello stato civile.**

| IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di matrimonio | Numero di esse | IRREGOLARITÀ speciali ai Registri di morte | Numero di esse | ALTRE IRREGOLARITÀ non indicate nelle colonne precedenti | Numero di esse |
|---|---|---|---|---|---|
| Omessa inserzione fra gli *allegati* degli originali delle pubblicazioni . . . | | | | | |
| Celebrazione del matrimonio dopo i 180 giorni dalle pubblicazioni . . . . . | | | | | |
| Ammissione a celebrare matrimonio di minori di 18 anni senza provata dispensa . . . . . | | | | | |
| Celebrazione di matrimonio fra stretti congiunti senza provata dispensa . . . | | | | | |
| Omessa indicazione se i genitori degli sposi fossero coniugati o no . . . . . | | | | | |
| Omessa annotazione dei figli legittimati per susseguente matrimonio . . . | | | | | |
| Omessa data di nascita dei figli suddetti . . . . . | | | | | |
| Omessa dichiarazione od annotazione del riconoscimento di figli naturali | | | | | |
| Omissione delle formalità prescritte pel matrimonio fatto *in extremis* per legittimare la prole . . . | | | | | |
| Omissione delle formalità prescritte per lo sposo sordo-muto dagli articoli 98 e 99 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602. . . | | | | | |
| Omessa o ritardata informazione al Pretore del matrimonio delle vedove | | | | | |
| Omessa o ritardata trasmissione di copia autentica dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile nel cui distretto risieda uno degli sposi . . . . . | | | | | |
| Omessa dichiarazione dei motivi per cui un ufficiale di stato civile ne richieda un altro di celebrare il matrimonio. . . . . | | | | | |
| Omesso o ritardato avviso della celebrazione di matrimonio al Procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune di nascita di ciascuno degli sposi . . . | | | | | |
| Omessa annotazione in margine delle sentenze irrevocabili di rettifica riguardanti gli atti di matrimonio . . . . . | | | | | |

*Procura del Re presso il Tribunale di*_____ Anno 19___

*Procura generale presso la Corte d'appello di*_____

**Trasgressioni al Regolamento sulla tenuta dei registri dello stato civile per le quali fu preso un provvedimento.**

Prospetto N. 2.

| COMUNI in cui fu commessa la trasgressione | SPECIE delle trasgressioni per le quali si è provveduto | PROVVEDIMENTI presi | DATA del provvedimento |
|---|---|---|---|
| | | | |

*NB.* — Questo prospetto sarà compilato dalle Procure del Re, tenendo presente l'elenco delle trasgressioni indicate nel prospetto n. 1, e dovrà essere comunicato alle Procure generali.

*Finito di stampare addì* 8 *marzo* 1901.
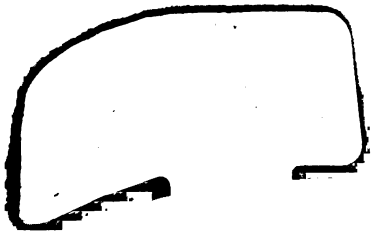
Il presente volume è vendibile
in Roma, Bologna, Milano e Napoli presso la Ditta Fratelli Treves
al prezzo di L. 2.